



Giunte e Commissioni

RESOCONTO SOMMARIO

n. 589

Resoconti

Allegati

GIUNTE E COMMISSIONI

Sedute di martedì 21 giugno 2016

I N D I C E

Giunte

Elezioni e immunità parlamentari:

Plenaria (*)

Commissioni congiunte

3^a (Affari esteri-Senato) e III (Affari esteri e comunitari-Camera):

Uffici di Presidenza (Riunione n. 11) *Pag.* 5

8^a (Lavori pubblici, comunicazioni-Senato) e VIII (Ambiente, territorio e lavori pubblici-Camera):

Plenaria » 6

Commissioni riunite

3^a (Affari esteri) e 4^a (Difesa):

Plenaria *Pag.* 8

Commissioni permanenti

1^a - Affari costituzionali:

Sottocommissione per i pareri *Pag.* 33

2^a - Giustizia:

Plenaria » 35

5^a - Bilancio:

Plenaria » 48

(*) *Il riassunto dei lavori della Commissione Giunta Elezioni verrà pubblicato in un separato fascicolo di supplemento del presente 589° Resoconto delle Giunte e delle Commissioni parlamentari del 21 giugno 2016.*

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Alleanza Liberalpopolare-Autonomie (Movimento per le Autonomie): AL-A (MpA); Area Popolare (NCD-UDC): AP (NCD-UDC); Conservatori e Riformisti: CoR; Forza Italia-Il Popolo della Libertà XVII Legislatura: FI-PdL XVII; Grandi Autonomie e Libertà (Grande Sud, Popolari per l'Italia, Moderati, Idea, Alternativa per l'Italia, Euro-Exit, M.P.L. – Movimento politico Libertas): GAL (GS, PpI, M, Id, ApI, E-E, MPL); Lega Nord e Autonomie: LN-Aut; Movimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE: Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE; Misto: Misto; Misto-Fare!: Misto-Fare!; Misto-Italia dei valori: Misto-Idv; Misto-Liguria Civica: Misto-LC; Misto-Movimento la Puglia in Più:Misto-MovPugliaPiù; Misto-Movimento X: Misto-MovX; Misto-Sinistra Italiana-Sinistra Ecologia Libertà: Misto-SI-SEL.

6 ^a - Finanze e tesoro:		
<i>Plenaria</i>	<i>Pag.</i>	55
7 ^a - Istruzione:		
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 264)</i>	»	62
<i>Plenaria</i>	»	62
8 ^a - Lavori pubblici, comunicazioni:		
<i>Plenaria</i>	»	72
9 ^a - Agricoltura e produzione agroalimentare:		
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 267)</i>	»	80
<i>Plenaria</i>	»	80
10 ^a - Industria, commercio, turismo:		
<i>Plenaria</i> (*)		
11 ^a - Lavoro:		
<i>Plenaria</i>	»	161
12 ^a - Igiene e sanità:		
<i>Plenaria</i>	»	289
13 ^a - Territorio, ambiente, beni ambientali:		
<i>Sottocommissione per i pareri</i>	»	304
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 171)</i>	»	304
14 ^a - Politiche dell'Unione europea:		
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 55)</i>	»	305

Commissione straordinaria

Per la tutela e la promozione dei diritti umani:

<i>Plenaria</i>	<i>Pag.</i>	306
---------------------------	-------------	-----

Commissioni bicamerali

Questioni regionali:

<i>Plenaria</i>	<i>Pag.</i>	311
<i>Ufficio di Presidenza</i>	»	314

Inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere:

<i>I Comitato – Lotta alla criminalità mafiosa</i>	»	316
<i>Plenaria</i>	»	316

(*) Il riassunto dei lavori della Commissione 10^a (Industria, commercio e turismo) verrà pubblicato in un separato fascicolo di supplemento del presente 589^o Resoconto delle Giunte e delle Commissioni parlamentari del 21 giugno 2016.

Per l'infanzia e l'adolescenza:

Plenaria *Pag.* 318

Per la sicurezza della Repubblica:

Plenaria » 374

Per la semplificazione:

Plenaria (1^a antimeridiana) » 375

Plenaria (2^a antimeridiana) » 380

Commissioni monocamerali d'inchiesta

Sulle cause del disastro del traghetto Moby Prince:

Plenaria *Pag.* 382

COMMISSIONI CONGIUNTE

3^a (Affari esteri, emigrazione)

del Senato della Repubblica

con la Commissione

III (Affari esteri e comunitari)

della Camera dei deputati

Martedì 21 giugno 2016

**Uffici di Presidenza integrati
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 11

Presidenza del Presidente della III Commissione della Camera
CICCHITTO

Orario: dalle ore 14,20 alle ore 15

*INCONTRO CON IL PRESIDENTE DEL COMITATO INTERNAZIONALE DELLA
CROCE ROSSA (CICR), PETER MAURER*

COMMISSIONI CONGIUNTE

8^a (Lavori pubblici, comunicazioni)

del Senato della Repubblica

con la Commissione

VIII (Ambiente, territorio e lavori pubblici)

della Camera dei deputati

Martedì 21 giugno 2016

Plenaria

3^a Seduta

Presidenza del Presidente della VIII Commissione della Camera
REALACCI

Interviene il presidente dell'Autorità Nazionale Anticorruzione
Raffaele Cantone

La seduta inizia alle ore 13,45.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il PRESIDENTE avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera, nonché la trasmissione diretta sulla *web tv*.

PROCEDURE INFORMATIVE

Audizione del Presidente dell'Autorità Nazionale Anticorruzione sul processo di attuazione del nuovo codice appalti

Dopo un breve indirizzo di saluto, il presidente REALACCI introduce l'audizione in titolo.

Il dottor CANTONE svolge un'ampia relazione sui temi dell'audizione.

Intervengono poi per formulare osservazioni e quesiti il presidente REALACCI, i senatori MARGIOTTA (*PD*), CIOFFI (*M5S*), Stefano ESPOSITO (*PD*) e MATTEOLI (*FI-PdL XVII*) nonché i deputati Tino IANNUZZI (*PD*), Claudia MANNINO (*M5S*), Raffaella MARIANI (*PD*) e SEGONI (*Misto-AL-P*), ai quali fornisce risposta il dottor CANTONE.

Il presidente REALACCI ringrazia infine il dottor Cantone per il suo intervento e dichiara conclusa la procedura informativa in titolo.

La seduta termina alle ore 14,35.

COMMISSIONI 3^a e 4^a RIUNITE

3^a (Affari esteri, emigrazione)

4^a (Difesa)

Martedì 21 giugno 2016

Plenaria

19^a Seduta

Presidenza del Presidente della 4^a Commissione

LATORRE

Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Rossi.

La seduta inizia alle ore 15,40.

IN SEDE REFERENTE

(2389) Conversione in legge del decreto-legge 16 maggio 2016, n. 67, recante proroga delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione, nonché misure urgenti per la sicurezza

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 24 maggio.

Il presidente LATORRE dà conto degli ordini del giorno e degli emendamenti presentati, alla scadenza del termine, previsto per le ore 12 di mercoledì 15 giugno, al testo del decreto-legge (pubblicati in allegato).

Dà lettura, altresì, del parere non ostativo espresso dalla Commissione affari costituzionali sia sul testo che sui predetti emendamenti.

Nel constatare che non figurano iscritti a parlare in sede di discussione generale, cede quindi la parola ai presentatori per l'illustrazione degli emendamenti.

Il senatore SANTANGELO (*M5S*) illustra le proposte 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.7 e 1.9, che si collocano in un contesto di difesa alternativa volto a privilegiare gli interventi di cooperazione allo sviluppo in luogo delle missioni militari, in ordine alle quali, tra l'altro, non è mai stata effettuata una approfondita valutazione in termini di rapporto tra costi e benefici.

Conclude ponendosi problematicamente sulla missione EUNAVFOR MED, la cui terza fase stenta a partire e soggetta, da ultimo, ad importanti cambiamenti in ordine al mandato. La missione dovrebbe infatti, a suo avviso, essere sostituita da una nuova operazione.

Il senatore ALICATA (*FI-PdL XVII*) illustra quindi l'emendamento 1.8, ponendosi, del pari, criticamente sull'operazione EUNAVFOR MED.

Pur riconoscendo la necessità di assistere i migranti da un punto di vista umanitario, l'oratore rileva infatti che l'operazione sembra aver tradito dichiaratamente il proprio scopo, costituendo, nei fatti, un incentivo all'aumento dei flussi migratori verso l'Italia (di cui peraltro è lecito attendersi un aumento con l'incedere della stagione estiva).

Conclude sottolineando l'opportunità di valutare le richieste di asilo sul territorio africano eventualmente instaurando accordi di collaborazione anche con i paesi adiacenti al territorio libico, come l'Egitto e la Tunisia.

Il senatore COTTI (*M5S*) illustra gli emendamenti 2.3, 2.5, 2.6 e 2.9, rilevando che l'impianto normativo del decreto-legge è decisamente sbilanciato a favore di discutibili interventi militari armati. Ciò con conseguente penalizzazione delle missioni di cooperazione che, per contro, rappresentano uno strumento senz'altro migliore per la risoluzione delle controversie. Una prova di quanto precede si ravvisa nel delicato scenario afgano, dove la missione militare non sembra aver impedito, tra l'altro, il coagularsi di pericolose sinergie tra i trafficanti di sostanze stupefacenti e le fazioni talebane.

Il senatore GUALDANI (*AP (NCD-UDC)*) illustra l'emendamento 3.4, volto a prorogare, fino al 31 dicembre 2016, l'impiego sulle navi italiane, in funzione anti-pirateria, di guardie giurate che non abbiano ancora frequentato i prescritti corsi teorico-pratici, a condizione che abbiano partecipato per un periodo di almeno sei mesi, quali appartenenti alle Forze armate, alle missioni internazionali in incarichi operativi e che tale condizione sia attestata dal Ministero della difesa.

Illustra poi gli emendamenti 4.7 e 4.8, volti rispettivamente a valorizzare le professionalità del personale militare collocato in aspettativa per riduzione di quadri e ad ampliare la platea dei beneficiari delle misure straordinarie di assunzione nelle Forze di polizia, inclusi i Carabinieri.

Illustra, infine, la proposta 5.2, volta ad introdurre, nel regime transitorio per la promozione dei tenenti colonnelli di cui all'articolo 2250-ter del Codice dell'ordinamento militare, un regime più favorevole per il personale delle Capitanerie di porto.

Il senatore Luciano ROSSI (*AP (NCD-UDC)*), previo assenso del presentatore, aggiunge la propria firma a tutti gli emendamenti del senatore Guldani.

Il senatore COMPAGNONE (*AL-A (MpA)*), previo assenso del presentatore, aggiunge la propria firma all'emendamento 4.7.

Si passa quindi all'illustrazione degli ordini del giorno.

Il senatore MARTON (*M5S*) illustra l'ordine del giorno G/2389/1/3 e 4, ponendo l'accento sulla necessità di prevedere nel mandato delle missioni alle quali l'Italia partecipa, la tutela dell'incolumità della popolazione civile.

Il senatore BATTISTA (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) illustra brevemente l'ordine del giorno G/2389/3/3 e 4, sottolineando l'opportunità di definire, nelle opportune sedi internazionali, efficaci misure di contrasto al traffico di esseri umani, con riferimento, soprattutto, ad ostacolare l'acquisizione dei natanti da parte degli scafisti.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16.

ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 2389

(al testo del decreto-legge)

G/2389/1/3 e 4

MARTON, SANTANGELO, COTTI, AIROLA, BERTOROTTA, LUCIDI

Il Senato,

premessò che:

le Forze armate italiane sono attualmente impegnate in operazioni in tutte le principali aree di crisi del mondo, in contesti strategici diversi e con compiti ampiamente diversificati, ma volti, ufficialmente, al supporto e al mantenimento della pace e, dunque, alla tutela delle popolazioni insistenti nei territori d'intervento;

le missioni internazionali a cui l'Italia partecipa sono legittimate dall'autorizzazione giuridica, politica – e in qualche modo anche morale – di taluni organismi internazionali e principalmente dell'ONU in conformità a quanto sancito dai capitoli VI o VII del suo Statuto;

la Commissione difesa del Senato, il giorno 4 maggio 2016 – nell'ambito di un'indagine conoscitiva riguardante i profili militari delle missioni internazionali di pace che vedono impegnati contingenti italiani – ha audito il dott. Gianni Rufini, direttore generale di *Amnesty International*-Sezione italiana. Questi ha lamentato l'assenza, nei mandati internazionali di autorizzazione delle missioni internazionali, – e di conseguenza nelle regole d'ingaggio e nei piani operativi d'intervento dei singoli Paesi – dell'obiettivo specifico di tutela e protezione della popolazione civile insistente nelle aree di conflitto. La mancanza della citata previsione, infatti, comporta l'assenza di una copertura giuridica sia rispetto ad azioni orientate concretamente a perseguire i suddetti obiettivi di tutela, sia rispetto ad azioni mirate a censurare condotte che mettono a rischio l'incolumità dei civili;

considerato che:

l'Italia al fine di rafforzare il proprio ruolo sullo scacchiere internazionale, nel corso dell'ultimo decennio, non solo ha incrementato la sua partecipazione alle missioni militari internazionali, ma ha anche incrementato – nell'ambito di questi interventi all'estero – l'impiego di uomini e di mezzi;

impegna il Governo:

a richiedere presso gli organismi internazionali cui il nostro Paese partecipa, che nei mandati delle missioni internazionali siano inseriti esplicitamente gli obiettivi di protezione della popolazione civile, in modo da avere le necessarie coperture giuridiche per sanzionare eventuali violazioni del principio di protezione medesimo, nonché per esigere azioni volte a tutelare la vita dei civili.

G/2389/2/3 e 4

BERTOROTTA, LUCIDI, SANTANGELO, MARTON, COTTI

Il Senato,

premesso che:

il comma 5 dell'articolo 1 autorizza la spesa di euro 114.027 per la partecipazione di due magistrati collocati fuori ruolo alla missione dell'Unione europea denominata *European Union Rule of Law Mission in Kosovo* (EULEX Kosovo);

considerato che:

non si rinviene analoga disposizione nella decretazione precedente;

impegna il Governo:

a fornire al Parlamento una relazione sull'operato ed i risultati raggiunti dai magistrati impiegati ai sensi del citato comma 5 dell'articolo 1.

G/2389/3/3 e 4

BATTISTA, FRAVEZZI, LANIECE, ORELLANA, ZIN

Il Senato,

premesso che:

l'articolo 1 prevede le autorizzazioni di spesa relative alle missioni internazionali svolte in Europa; in particolare, il comma 8 autorizza spese per la partecipazione di personale militare all'operazione militare dell'Unione europea nel Mediterraneo centromeridionale denominata EUNAVFOR MED;

alla suddetta missione, in conformità con il diritto internazionale, è consentito adottare misure sistematiche per individuare, fermare ed eliminare imbarcazioni e mezzi usati o sospettati di essere usati dai passatori o dai trafficanti di esseri umani;

il 4 febbraio 2016, le Commissioni congiunte 4a (Difesa) del Senato della Repubblica e IV (Difesa) della Camera dei deputati hanno audito l'Ammiraglio di divisione Enrico Credendino, comandante dell'operazione EUNAVFOR MED - SOPHIA il quale, presentando i dati del flusso migratorio ha manifestato grande preoccupazione soprattutto per la rotta Sud: nel solo anno 2015 sono morte quasi 3000 persone a poche miglia dalla costa libica causa gommoni fatiscenti e non adatti all'uso;

i predetti gommoni, di comprovata fabbricazione cinese, arrivano in Turchia e da lì direttamente in Libia, oppure tramite Malta.

considerato che:

l'acquisto dei predetti gommoni, pur avvenendo in maniera lecita, è di palese uso irregolare; inoltre la convenienza economica da parte degli scafisti è avvalorata anche dal costo basso di ogni singolo gommone (circa 8.000 euro) il quale imbarca fino a 100 persone, con un guadagno netto pari a 75.000-80.000 euro;

l'unico modo per poter ovviare e contrastare questa pratica potrebbe essere una risoluzione dell'ONU che preveda un embargo selettivo su di essi;

impegna il Governo:

a valutare, nelle sedi opportune, in particolare in quelle internazionali, previsioni operative e giuridiche per superare la situazione anomala di cui in premessa.

G/2389/4/3 e 4

LUCIDI, BERTOROTTA, SANTANGELO, MARTON, COTTI

Il Senato,

premessso che:

il comma 8 dell'articolo 1 autorizza la spesa di circa 70 milioni di euro per la partecipazione di personale militare all'operazione militare nell'Unione europea nel Mediterraneo centromeridionale denominata EUNAVFOR MED "Operazione SOPHIA". Precedenti decreti-legge avevano, in particolare, autorizzato, limitatamente al periodo 27 giugno-30 settembre e poi 31 dicembre 2015, la spesa di 26 e 33 milioni di euro per la partecipazione di 1.020 unità di personale militare – oltre all'impiego di mezzi navali (la portaerei Cavour e un sommergibile di classe Todaro) e mezzi aeromobili – alla richiamata operazione militare dell'Unione europea nel Mediterraneo centromeridionale;

considerato che:

più nel dettaglio, per le missioni di cui al comma 8, si prevede l'impiego di più di 1.031 unità divisi tra nave Cavour (698 unità), nave

Todaro (30 unità, in precedenza 39), unità navale *Flag ship* (298 senza analoghi in precedente decretazione), "assetto vari" (31 unità, in precedenza 270), ovvero OHQ – FHQ – *Forward Operation Base* (FOB) Sigonella – FLS Pantelleria – ACCE, nonché un nuovo assetto non meglio specificato (PSYOPS 69 unità), oltre al già istituito impiego a Tunisi di una sola unità di personale (contro le 7 precedentemente impiegate) e 2 a Bruxelles, contro le 15 precedentemente impiegate a New York;

impegna il Governo:

a fornire al Parlamento una relazione sull'operato dei due *staff* impiegati a Tunisi e Bruxelles, con particolare riguardo all'effettivo impiego dei due *staff*, specificando cosa sia mutato rispetto alla precedente decretazione, in conseguenza della quale venivano impiegate ulteriori unità in delegazioni - come quella newyorkese - quindi indicando quali siano i risultati conseguiti dalle delegazioni citate.

G/2389/5/3 e 4

AIROLA, BERTOROTTA, LUCIDI, COTTI, MARTON, SANTANGELO

Il Senato,

premessi che:

il comma 4 dell'articolo 3 autorizza la spesa per l'impiego di un ufficiale dell'Arma dei carabinieri in qualità di *Police Advisor* presso l'*Uganda Police Force*, in attuazione dell'accordo di collaborazione tecnica tra l'Arma dei carabinieri e la Polizia ugandese nei settori della formazione e logistico, siglato a Kampala il 19 maggio 2015;

considerato che:

con riferimento meramente geografico a quanto innanzi citato si rammenta che l'Italia ha sottoscritto nel 2010 i cosiddetti "Emendamenti di Kampala allo Statuto istitutivo della Corte penale internazionale", già ratificato ai sensi della legge 12 luglio 1999, n. 232, adottati a Kampala l'11 giugno 2010;

gli emendamenti in questione non sono mai stati ratificati dal Parlamento italiano;

nonostante l'assenza di disegni di legge di iniziativa governativa, come da prassi, volti alla ratifica dell'accordo in titolo, neppure la presentazione, occorsa nel febbraio del 2015, dell'atto Senato 1692 - firmatario il sottoscrittore del presente atto - ha permesso al Senato di ratificare l'accordo citato o anche solo di vederlo incardinato presso la competente Commissione affari esteri, emigrazione;

il presidente del Consiglio dei ministri Matteo Renzi, in un incontro a Bruxelles con alcuni europarlamentari del Movimento 5 Stelle, aveva garantito, già nei primi mesi del 2015, il suo impegno affinché l'Italia re-

cuperasse l'inqualificabile ritardo nella ratifica di un accordo internazionale di tale importanza. Nonostante l'impegno governativo innanzi citato, alla data odierna non risultano depositati in Parlamento disegni di legge per la ratifica e l'esecuzione degli emendamenti di Kampala allo Statuto della Corte penale internazionale, ad eccezione del citato atto Senato 1692;

ritenuto che:

non possa sostenersi un'azione politica internazionale valida e coerente, nel campo della cooperazione e della collaborazione, con l'Uganda e non solo, se non in prosecuzione di un impegno del nostro Paese a riconoscere e sottoporsi alla disposizioni di cui agli Emendamenti di Kampala al citato Statuto della Corte Penale internazionale;

edotto delle prerogative assegnate dall'articolo 71 della Costituzione;

impegna il Governo:

ad adoperarsi, entro sessanta giorni, al fine di presentare alle Camere un disegno di legge governativo volto a ratificare e dare immediata esecuzione agli emendamenti di Kampala allo statuto della Corte Penale internazionale.

G/2389/6/3 e 4

DI BIAGIO

Il Senato,

premessi che:

l'articolo 4, comma 6, prevede – tra le altre cose – il rinnovo delle autorizzazioni per cessioni a titolo gratuito già predisposte in provvedimenti antecedenti e mai attuate;

con l'articolo 1, comma 32, del decreto-legge 28 dicembre 2012, n. 227, convertito con modificazioni, dalla legge 1° febbraio 2013, n. 12, recante «Proroga delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione», veniva prevista l'autorizzazione al Governo italiano a cedere, a titolo gratuito, al Governo dello Stato d'Eritrea materiale ferroviario dichiarato fuori servizio;

la suddetta autorizzazione, malgrado si collocasse in un percorso di confronto con le autorità eritree dal 2010, non è stata mai attuata;

successivamente, nel decreto-legge 18 febbraio 2015, n. 7, convertito con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2015, n. 43, all'articolo 14,

comma 6, si è inteso confermare la validità dell'autorizzazione alle cessioni;

nel luglio 2015 il Ministero della difesa intendeva chiudere la procedura entro al massimo il 31 luglio 2015, ferme restando le indicazioni che sarebbero dovute giungere dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale in merito alla risoluzione di taluni aspetti burocratici dell'attuazione della procedura di cessione;

all'autorizzazione non ha però fatto seguito alcuna iniziativa o procedura atta a rendere esecutiva la disposizione normativa indicata, senza che, di contro, siano state fornite motivazioni ostative alla sua risolutiva attuazione;

vale la pena segnalare che, a conferma della validità del progetto e dell'attenzione ad esso riservata dal governo di Asmara, quest'ultimo abbia inteso farsi carico degli oneri di trasporto delle strutture evitando in tal modo di creare un onere in capo allo Stato italiano: elemento questo che dovrebbe, in teoria, agevolare e rendere maggiormente snelle le procedure di attuazione delle dinamiche di cessione;

la mancata attuazione, nei tempi originariamente pattuiti, della procedura di cessione dei materiali ferroviari ha condotto anche ad una notevole perdita di potenzialità e di fattività degli stessi: infatti vale la pena sottolineare che quattro strutture delle undici in totale necessitavano di essere movimentate già dalla seconda metà del 2015 in ragione della chiusura dei sedimi ferroviari dove queste erano collocate, in ragione di tali aspetti, il loro spostamento su aree non adibite alla loro presenza avrebbe procurato non trascurabili danni;

si starebbe assistendo alla mancata attuazione, per ben due volte consecutive, e con modalità di basso livello, di una norma specifica in due distinti provvedimenti che ne hanno autorizzato e confermato la *ratio* ed in riferimento alla quale è stata ribadita la disponibilità dell'amministrazione competente e detentrica del materiale potenzialmente oggetto di cessione;

ciò rappresenta un grave danno in termini di credibilità del nostro Paese, segnatamente sul fronte della compromissione delle potenzialità bilaterali con Asmara, senza trascurare il fatto che ci si troverebbe dinanzi ad un paradosso istituzionale secondo cui il Parlamento ed il Governo ratificano una determinata decisione, sottoscritta anche dal Presidente della Repubblica che poi, per ben due volte, viene evitata e disattesa dagli uffici amministrativi per ragioni che sfuggono;

il progetto di cessione del materiale ferroviario all'Eritrea, particolarmente ambito dal governo di Asmara, rappresenterebbe un importante *input* alle dinamiche di sviluppo di un Paese, dalle notevoli potenzialità economiche e in grado di avviare un percorso di normalizzazione dell'intera area in una stagione di oggettiva complessità geopolitica;

l'Italia avrebbe, nei fatti, disatteso un accordo animando la violazione di una sorta di legittimo affidamento dal parte dell'Eritrea, che potrebbe allo stato attuale compromettere le relazioni tra i due Paesi già contaminate da un latente pregiudizio, infondato, da parte dell'Italia verso la reale configurazione politica e sociale del governo di Asmara;

impegna il Governo:

a rinnovare l'autorizzazione di cui all'articolo 1, comma 32, del decreto-legge 28 dicembre 2012, n. 227, convertito con modificazioni, dalla legge 1° febbraio 2013, n. 12 alla citata cessione nell'ambito del provvedimento di proroga delle missioni internazionali, o in provvedimenti affini al fine di una sua realizzazione su breve periodo con l'obiettivo di esorcizzare una rinnovata compromissione della credibilità delle iniziative promosse dal nostro Paese.

G/2389/7/3 e 4

DI BIAGIO

Il Senato,

premesso che:

l'articolo 2, comma 3, del provvedimento in esame dispone l'autorizzazione, a decorrere dal 1° gennaio 2016 e fino al 31 dicembre 2016, della spesa di euro 687.399 per l'impiego di personale della Croce Rossa italiana ausiliario delle Forze armate per le esigenze di supporto sanitario delle missioni internazionali in Medio Oriente e Asia;

sebbene la suddetta preveda un ridimensionamento delle risorse riservate al Corpo militare della Cri, rispetto a quanto sancito in provvedimenti di analoga materia, appare evidente la conferma da parte del Governo dell'attenzione riservata al Corpo medesimo e del suo carattere ancora indispensabile sul fronte delle esigenze di supporto in aree di crisi;

siffatto *trend* sembra stonare rispetto alle disposizioni del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 marzo 2016 recante le tabelle di equiparazione fra i livelli di inquadramento del personale già appartenente al Corpo militare e quelli previsti dal contratto collettivo relativo al personale civile con contratto a tempo indeterminato della Associazione italiana della Croce Rossa (CRI) noto come provvedimento di «smilitarizzazione» adottato in attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo n. 178 del 2012, ai sensi del quale veniva rimessa all'autorità di Governo l'individuazione dei criteri e delle modalità di equiparazione «tra i livelli di inquadramento previsti dal contratto collettivo relativo al personale civile con contratto a tempo indeterminato della CRI e quelli del personale di cui all'articolo 5 già appartenente al Corpo militare, nonché tra i livelli delle due predette categorie di perso-

nale e quelli previsti dai contratti collettivi dei diversi comparti della Pubblica amministrazione»;

il suddetto DPCM è stato oggetto di un procedimento di controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti che ha condotto a molteplici rilievi sia formali che sostanziali tali da compromettere al momento l'emanazione;

di contro, le disposizioni del decreto missioni confermano la rilevanza inderogabile del Corpo militare CRI, il cui rinnovato impegno come corpo ausiliario delle Forze armate consentirebbe al personale in servizio di continuare a prestare la propria opera in qualità di soccorritori alla luce anche degli impegni che l'Italia ha assunto nei teatri strategici internazionali e nei confronti europei per effetto degli adempimenti degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione;

in particolare, l'articolo 27 della legge n. 115 del 2015 (legge europea 2014) reca disposizioni concernenti la partecipazione italiana al meccanismo unionale di protezione civile, con relativo utilizzo dei fondi europei. In tale prospettiva, considerato l'accoglimento da parte del Governo di uno specifico ordine del giorno del primo firmatario del presente atto sul tema, l'interrogante ha presentato al Ministro della difesa un progetto di revisione della configurazione del Corpo militare di cui all'articolo 5 del decreto legislativo n. 178 del 2015, con la finalità di realizzare quanto indicato ai sensi dell'articolo 27, comma 3, della legge n. 115, secondo cui: «Al fine della partecipazione dell'Italia alle attività di cui ai commi 1 e 2, il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri è autorizzato a intraprendere ogni utile iniziativa finalizzata ad attivare le misure rientranti nell'EERC anche stipulando appositi accordi e convenzioni con amministrazioni e organizzazioni, avvalendosi anche delle risorse finanziarie previste dalla decisione n. 1313/2013/UE»;

impegna il Governo:

a valutare la sospensione della c.d. procedura di smilitarizzazione di cui in premessa, anche alla luce di rinnovati e potenziali impieghi del personale del Corpo militare della CRI, determinando eventuali soluzioni alternative per il coinvolgimento del Corpo militare della CRI, valutando l'ipotesi, in ottemperanza agli impegni già accolti dal Governo, di inquadrare l'operatività del Corpo militare CRI nell'ambito del meccanismo unionale di protezione civile europea.

emendamenti al testo del decreto-legge**Art. 1.****1.1**

SANTANGELO, MARTON, COTTI, BERTOROTTA, LUCIDI

Sopprimere il comma 1.

1.2

SANTANGELO, MARTON, COTTI, BERTOROTTA, LUCIDI

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

1.3

SANTANGELO, MARTON, COTTI, BERTOROTTA, LUCIDI

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

1.4

MARTON, SANTANGELO, COTTI, BERTOROTTA, LUCIDI

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-bis. Il personale e i mezzi impiegati nelle due missioni di cui al comma 1 del presente articolo devono rientrare in Italia entro il 31 dicembre 2016. Lo Stato maggiore della Difesa impartirà al comando militare italiano le disposizioni per un sicuro rientro delle truppe e dei mezzi al seguito».

1.5

DE CRISTOFARO, DE PETRIS, BAROZZINO, CAMPANELLA, CERVellini, PETRAGLIA,
URAS

Sopprimere il comma 7.

Conseguentemente:

dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Missione nel Mediterraneo)

È autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2016 e fino al 31 dicembre 2016, la spesa di euro 19.169.029 per la partecipazione alla missione nel Mar Mediterraneo con compiti di ricerca e soccorso in mare dei profughi che scappano dai conflitti.».

all'articolo 11, comma 1, alinea, dopo le parole: «articoli 1», aggiungere la seguente: «, 1-bis».

1.6

DE CRISTOFARO, DE PETRIS, BAROZZINO, CAMPANELLA, CERVellini, PETRAGLIA,
URAS

Sopprimere il comma 7.

Conseguentemente, dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Missione nel Mediterraneo)

È autorizzata, a decorrere dalla data di conversione in legge del decreto-legge e fino al 31 dicembre 2016, la spesa di euro 255.571.225 per la partecipazione alla missione nel Mar Mediterraneo con compiti di ricerca e soccorso in mare dei profughi che scappano dai conflitti.».

Conseguentemente, all'articolo 2, sopprimere il comma 9;

all'articolo 11, comma 1, alinea, dopo le parole: «articoli 1» aggiungere le seguenti: «,1-bis».

1.7

MARTON, SANTANGELO, COTTI, BERTOROTTA, LUCIDI

*Sopprimere il comma 7.**Conseguentemente all'articolo 8, comma 1, sostituire le parole: «euro 90.000.000», con le seguenti: «euro 109.169.029».***1.8**

GASPARRI, ALICATA, MINZOLINI, FASANO

*Sopprimere il comma 8.**Conseguentemente, all'articolo 5:**al comma 3, sopprimere la lettera h);**al comma 4, sopprimere le parole: «EUNAVFOR MED operazione Sophia e»***1.9**

MARTON, SANTANGELO, COTTI, BERTOROTTA, LUCIDI

*Sopprimere il comma 8.***1.0.1**

DE CRISTOFARO, DE PETRIS, BAROZZINO, CAMPANELLA, CERVellini, PETRAGLIA, URAS

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 1-bis.***(Missione nel Mediterraneo)*

È autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2016 e fino al 31 dicembre 2016, la spesa di euro 236.402.693 per la partecipazione alla missione nel Mar Mediterraneo con compiti di ricerca e soccorso in mare dei profughi che scappano dai conflitti».

Conseguentemente:

all'articolo 2, sopprimere il comma 9;

all'articolo 11, comma 1, alinea, dopo le parole: «articoli 1» aggiungere la seguente: «, 1-bis».

1.0.2

DE CRISTOFARO, DE PETRIS, BAROZZINO, CAMPANELLA, CERVellini, PETRAGLIA, URAS

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Missione nel Mediterraneo)

È autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2016 e fino al 31 dicembre 2016, la spesa di euro 191.402.693 per la partecipazione alla missione nel Mar Mediterraneo con compiti di ricerca e soccorso in mare dei profughi che scappano dai conflitti».

Conseguentemente:

all'articolo 2, sopprimere il comma 9;

all'articolo 8, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. È autorizzata, dal 1° gennaio 2016 e fino al 31 dicembre 2016, la spesa di euro 45.000.000 per interventi di ricostruzione, di rafforzamento della sicurezza e per il consolidamento dei processi di stabilizzazione nella regione del Kurdistan occidentale in Siria.»;

all'articolo 11, comma 1, alinea, dopo le parole: «articoli 1» aggiungere la seguente: «, 1-bis».

1.0.3

DE CRISTOFARO, DE PETRIS, BAROZZINO, CAMPANELLA, CERVellini, PETRAGLIA,
URAS

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Missione nel Mediterraneo)

È autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2016 e fino al 31 dicembre 2016, la spesa di euro 179.030.323 per la partecipazione alla missione nel Mar Mediterraneo con compiti di ricerca e soccorso in mare dei profughi che scappano dai conflitti».

Conseguentemente:

all'articolo 2, sopprimere il comma 1;

all'articolo 11, comma 1, alinea, dopo le parole: «articoli 1» aggiungere la seguente: «, 1-bis».

Art. 2.**2.1**

DE CRISTOFARO, DE PETRIS, BAROZZINO, CAMPANELLA, CERVellini, PETRAGLIA,
URAS

Sopprimere i commi 1 e 9.

Conseguentemente all'articolo 8, comma 1, sostituire le parole: «90.000.000» con la seguente: «415.432.519».

2.2

DE CRISTOFARO, DE PETRIS, BAROZZINO, CAMPANELLA, CERVellini, PETRAGLIA,
URAS

All'articolo 2, sopprimere il comma 1.

Conseguentemente, all'articolo 8:

al comma 1, sostituire le parole: «90.000.000» con le seguenti: «180.000.000»;

dopo il comma 1, inserire i seguenti:

«1-bis. È autorizzata dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2016, la spesa di euro 45.000.000 per iniziative di cooperazione volte a migliorare le condizioni di vita della popolazione e dei rifugiati, nonché a sostenere la ricostruzione civile nella regione del Kurdistan occidentale in Siria.

1-ter. è autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2016 e fino al 31 dicembre 2016, la spesa di euro 45.000.000 per iniziative di cooperazione volte a migliorare le condizioni di vita della popolazione e dei rifugiati, nonché a sostenere la ricostruzione civile nei territori palestinesi.».

2.3

COTTI, SANTANGELO, MARTON, BERTOROTTA, LUCIDI

Sopprimere il comma 1.

Conseguentemente, all'articolo 8, comma 1, sostituire le parole: «euro 90.000.000» con le seguenti: «euro 269.030.323».

2.4

DE CRISTOFARO, DE PETRIS, BAROZZINO, CAMPANELLA, CERVellini, PETRAGLIA, URAS

Sopprimere il comma 1.

Conseguentemente, all'articolo 8, comma 1, sostituire la parola: «90.000.000» con la seguente: «269.030.323».

2.5

COTTI, SANTANGELO, MARTON, BERTOROTTA, LUCIDI

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il personale e i mezzi impiegati nelle due missioni devono rientrare in Italia entro il 31 dicembre 2016. Lo Stato maggiore della Difesa impartirà al comando mi-

litare italiano le disposizioni per un sicuro rientro delle truppe e dei mezzi al seguito».

2.6

COTTI, SANTANGELO, MARTON, BERTOROTTA, LUCIDI

Sopprimere il comma 2.

2.7

DE CRISTOFARO, DE PETRIS, BAROZZINO, CAMPANELLA, CERVellini, PETRAGLIA, URAS

Sopprimere il comma 9.

Conseguentemente, all'articolo 8, comma 1, sostituire la parola: «90.000.000» con la seguente: «326.402.196».

2.8

DE CRISTOFARO, DE PETRIS, BAROZZINO, CAMPANELLA, CERVellini, PETRAGLIA, URAS

Al comma 9, sostituire la parola: «236.402.196» con la seguente: «136.782.371».

Conseguentemente, all'articolo 9, dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. È autorizzata dal 1° gennaio 2016 e fino al 31 dicembre 2016, la spesa di euro 100.000.000 per interventi di ricostruzione, di rafforzamento della sicurezza e per il consolidamento dei processi di stabilizzazione nella regione del Kurdistan occidentale in Siria».

2.9

BERTOROTTA, LUCIDI, COTTI, SANTANGELO, MARTON

Al comma 9, aggiungere in fine le seguenti parole: «e per l'aiuto umanitario alle popolazioni civile perseguitate dallo stesso Daesh».

Art. 3.**3.1**

DE CRISTOFARO, DE PETRIS, BAROZZINO, CAMPANELLA, CERVellini, PETRAGLIA,
URAS

Sopprimere il comma 1.

*Conseguentemente, all'articolo 8, comma 1, sostituire la parola:
«90.000.000» con la seguente: «117.918.693».*

3.2

DE CRISTOFARO, DE PETRIS, BAROZZINO, CAMPANELLA, CERVellini, PETRAGLIA,
URAS

*Al comma 2, sopprimere le parole: «per il funzionamento della base
militare nazionale nella Repubblica di Gibuti e».*

Conseguentemente, dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

*«4-bis. Le maggiori risorse finanziarie derivanti dalla mancata auto-
rizzazione di spesa per il funzionamento della base militare nazionale
nella Repubblica di Gibuti di cui all'articolo 3, comma 5, del decreto-
legge 1° agosto 2014, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge
1° ottobre 2014, n. 141, accertate con decreto del Ministro dell'economia
e delle finanze, da emanare entro 30 giorni, confluiscono nello stanziamento
di cui all'articolo 8, comma 1, del presente decreto».*

3.3

DE CRISTOFARO, DE PETRIS, BAROZZINO, CAMPANELLA, CERVellini, PETRAGLIA,
URAS

*Al comma 3, aggiungere, infine, le seguenti parole: «e alla missione
delle Nazioni Unite in Marocco MINURSO».*

3.4

MANCUSO, GUALDANI, Luciano ROSSI

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. All'articolo 5, comma 5, secondo periodo, del decreto-legge 12 luglio 2011, n. 107, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2011, n. 130, le parole: "30 giugno 2016" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2016"».

Art. 4.**4.1**

BERTOROTTA, LUCIDI, COTTI, SANTANGELO, MARTON

*Sopprimere il comma 1.***4.2**

BERTOROTTA, LUCIDI, SANTANGELO, MARTON

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. Sono autorizzate, per l'anno 2016, le seguenti cessioni a titolo gratuito:

- a) alla Repubblica islamica dell'Afghanistan, di mezzi e attrezzature per la gestione delle funzioni aeroportuali dell'aeroporto di Herat;
- b) alla Repubblica federale di Somalia, di apparecchiature medicali e n. 4 natanti tipo gommone;
- c) alla Repubblica di Gibuti di n. 4 VBL PUMA e relativi *kit* di manutenzione, munizionamento calibro 155 mm. per M109L, n. 10 *kit* di manutenzione e n. 1 lotto di attrezzature per M109L;
- d) alla Repubblica tunisina, di n. 1 ambulanza FIAT Ducato, n. 12 motori fuoribordo 40 HP, n. 11 gruppi elettrogeni 1500W e n. 3 rimorchi Bartoletti;
- e) alla Repubblica d'Iraq, di effetti di vestiario invernale;
- f) alla Repubblica libanese, di effetti di vestiario invernale».

Conseguentemente, all'articolo 8, comma 1, sostituire le parole: «euro 90.000.000» con le seguenti: «euro 93.983.370».

4.3

DE CRISTOFARO, DE PETRIS, BAROZZINO, CAMPANELLA, CERVellini, PETRAGLIA,
URAS

*Al comma 6, dopo le parole: «e dall'articolo 4» sostituire le parole:
«commi 4 e 5» con le seguenti: «comma 4»;*

Conseguentemente:

*al comma 7, dopo le parole: «interessi nazionali» inserire le se-
guenti: «e con compiti di ricerca e soccorso in mare dei profughi che
scappano dai conflitti»;*

sopprimere i commi 8 e 9.

4.4

DI BIAGIO

*Al comma 6, dopo le parole «dalla legge 11 dicembre 2015, n. 198»
inserire le seguenti: «e dall'articolo 1, comma 32, del decreto-legge 28
dicembre 2012, n. 227, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° feb-
braio 2013, n. 12».*

4.5

DE CRISTOFARO, DE PETRIS, BAROZZINO, CAMPANELLA, CERVellini, PETRAGLIA,
URAS

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

*«6-bis. All'articolo 4, comma 5, del decreto-legge n. 174 del 30 ot-
tobre 2015, la lettera a) è soppressa».*

4.6

LUCIDI, BERTOROTTA, SANTANGELO, MARTON

Sopprimere il comma 7.

*Conseguentemente, all'articolo 8, comma 1, sostituire le parole:
«euro 90.000.000» con le seguenti: «euro 180.243.262».*

4.7

GUALDANI, COMPAGNONE, Luciano ROSSI

Al comma 11, dopo le parole «obiettivi sensibili» inserire le seguenti: «, attingendo prioritariamente, previo consenso, al personale militare collocato in aspettativa per riduzione quadri ai sensi degli articoli 906 o 2209-septies del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, in deroga a quanto previsto dalla lettera a), del comma 3 del predetto articolo 2209-septies. Si applica quanto previsto dall'articolo 986, comma 3, lettera a) del medesimo codice.»

4.8

MANCUSO, GUALDANI, Luciano ROSSI

Dopo il comma 11 aggiungere il seguente:

«11-bis. Al comma 1 dell'articolo 16-ter del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito con legge 6 agosto 2015, n. 125, le parole: «non anteriore al 1° gennaio 2011» sono sostituite dalle seguenti: «non anteriore al 1° gennaio 2008».»

Art. 5.**5.1**

DE CRISTOFARO, DE PETRIS, BAROZZINO, CAMPANELLA, CERVELLINI, PETRAGLIA, URAS

Al comma 5, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e successive modificazioni».

Conseguentemente, dopo il comma, aggiungere il seguente:

«5-bis. All'articolo 4 del decreto-legge 4 novembre 2009, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2007, n. 197, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1-sexies, le parole: «alle direttive» sono sostituite dalle seguenti: «a specifiche direttive»;

b) al comma 1-septies, le parole: «dalle direttive» sono sostituite dalle seguenti: «da specifiche direttive».

5.2

MARINELLO, GUALDANI, Luciano ROSSI

Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

«5-bis. Al comma 1 dell'articolo 2250-ter del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modifiche:

alla lettera a), dopo le parole "Marina militare" sono inserite le seguenti: ", escluso il Corpo delle Capitanerie di porto,";

alla lettera b), dopo le parole "Arma dei carabinieri" sono inserite le seguenti: ", il Corpo delle capitanerie di porto".»

5.3

DE CRISTOFARO, DE PETRIS, BAROZZINO, CAMPANELLA, CERVellini, PETRAGLIA, URAS

Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

«5-bis. All'articolo 4, comma 1-septies, del decreto-legge 4 novembre 2009, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2009, n. 197, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In tali casi, è riconosciuta, in favore delle vittime del reato, una somma a titolo di risarcimento danni».

Art. 7.**7.1**

LUCIDI, BERTOROTTA, COTTI, SANTANGELO, MARTON

Sopprimere il comma 2.

7.2

SANTANGELO, MARTON, COTTI

Sopprimere i commi 3 e 4.

Art. 8.**8.1**

DE CRISTOFARO, DE PETRIS, BAROZZINO, CAMPANELLA, CERVellini, PETRAGLIA, URAS

*Al comma 1, aggiungere in fine i seguenti periodi: «Nell'ambito dello stanziamento di cui al presente comma, sono promossi interventi, previsti dal Piano d'azione nazionale "Donne, pace e sicurezza - WPS 2014-2016", predisposto dal Comitato interministeriale per i diritti umani, operante presso il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, con particolare riguardo a programmi aventi tra gli obiettivi la prevenzione e il contrasto alla violenza sulle donne, la tutela dei loro diritti e il lavoro femminile, nonché per lo sviluppo delle capacità locali di autogoverno e la tutela della sicurezza alimentare e del diritto alla salute. Sono altresì promossi programmi aventi tra gli obiettivi la riabilitazione dei feriti e dei mutilati di guerra e la tutela e la promozione dei diritti dei minori e degli anziani, nonché progetti di carattere sanitario. Tutti gli interventi previsti sono adottati coerentemente con le direttive OCSE-DAC in materia di aiuto pubblico allo sviluppo, con gli Obiettivi di sviluppo del millennio e con i principi del diritto internazionale in materia. Il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale provvede alla pubblicazione telematica, nel sito *internet* istituzionale dedicato alla cooperazione italiana allo sviluppo, delle informazioni specifiche concernenti i singoli progetti di cooperazione di cui al presente comma e i risultati ottenuti.»*

8.2

COTTI, SANTANGELO, MARTON

Sopprimere il comma 2.

8.3

VERDUCCI, CORSINI, FATTORINI, MICHELONI, PEGORER, TRONTI

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. L'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo è autorizzata a bandire, entro il 31 dicembre 2016, un concorso per l'accesso all'area tecnico-operativa e conseguentemente ad assumere a tempo indeterminato fino a 60 unità della terza area funzionale, nei limiti della dotazione organica, anche in deroga ai vincoli assunzionali previsti a legisla-

zione vigente. L'avvio delle procedure concorsuali di cui al primo periodo è preceduto, in misura non inferiore al 50 per cento dei posti da bandire, dalla verifica di percorsi di mobilità destinati al personale con competenze coerenti con il fabbisogno dell'Agenzia disponibili nell'ambito del Portale della mobilità del Dipartimento della funzione pubblica. L'acquisizione di personale mediante il predetto Portale riduce in misura corrispondente i posti da destinare alle procedure di cui al primo periodo. Nell'ambito della dotazione organica dirigenziale l'Agenzia è altresì autorizzata a conferire, entro il 31.12.2016, incarichi di livello dirigenziale generale e non generale con le modalità di cui all'articolo 19, comma 5-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i., nel limite massimo di 14 unità complessive e, ove non si rinvengano adeguate professionalità, con le modalità di cui all'articolo 19, comma 6, del medesimo decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i., entro il limite massimo di 6 unità complessive. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede con le risorse disponibili a legislazione vigente, ai sensi dell'articolo 33, comma 2, della legge 11 agosto 2014, n. 125.»

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

Martedì 21 giugno 2016

Sottocommissione per i pareri155^a Seduta

Presidenza della Presidente della Commissione
FINOCCHIARO

La seduta inizia alle ore 9.

(2389) Conversione in legge del decreto-legge 16 maggio 2016, n. 67, recante proroga delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione, nonché misure urgenti per la sicurezza

(Parere all'Assemblea su testo ed emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore COCIANCICH (PD), dopo aver illustrato il testo del decreto-legge, nonché gli emendamenti ad esso riferiti, propone di formulare, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione concorda.

(2389) Conversione in legge del decreto-legge 16 maggio 2016, n. 67, recante proroga delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione, nonché misure urgenti per la sicurezza

(Parere alle Commissioni 3^a e 4^a riunite su testo ed emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore COCIANCICH (PD), dopo aver illustrato il testo del decreto-legge, nonché gli emendamenti ad esso riferiti, propone di formulare, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione concorda.

(2085) Legge annuale per il mercato e la concorrenza, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 10^a Commissione su ulteriori emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore COCIANCICH (PD) illustra gli ulteriori emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo, proponendo di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

(2345) Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2015, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 14^a Commissione su emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore COCIANCICH (PD) illustra gli emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo.

Propone, quindi, di esprimere un parere non ostativo.

La Sottocommissione concorda.

La seduta termina alle ore 9,10.

GIUSTIZIA (2^a)

Martedì 21 giugno 2016

Plenaria**305^a Seduta**

Presidenza del Presidente
D'ASCOLA

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Federica Chiavaroli.

La seduta inizia alle ore 14,25.

IN SEDE CONSULTIVA

(2217) Disposizioni in materia di contrasto ai fenomeni del lavoro nero e dello sfruttamento del lavoro in agricoltura

(2119) STEFANO. – Norme in materia di contrasto al fenomeno del caporalato
(Parere alla 9^a su testi e sui relativi emendamenti. Esame congiunto e rinvio)

Il relatore, senatore LUMIA (PD) illustra il provvedimento in titolo osservando che il fenomeno criminale dello sfruttamento dei lavoratori in condizioni di bisogno e di necessità, comunemente noto come caporalato, allo stato attuale sta assumendo tratti caratterizzanti di larghi spazi dell'economia agricola, con una diffusione tanto ampia, intensa e drammatica che impone l'adozione di strategie di contrasto ancor più forti ed efficaci di quelle finora predisposte dall'ordinamento.

Come ha evidenziato il ministro Martina nel proprio intervento presso la Commissione Agricoltura, i disegni di legge in esame e, in particolare, l'A.S. n. 2217, di iniziativa governativa, assunto come testo base dalla medesima Commissione affrontano un tema di importanza fondamentale per il comparto agricolo e nel complesso dell'economia nazionale. Gli episodi più gravi di sfruttamento del lavoro si sono verificati e continuano ad avvenire in specifici territori e con riferimento alla raccolta agricola ma non solo. Ciò ha portato il Governo alla predisposizione di un disegno

di legge che individua strumenti di contrasto per far fronte alla preoccupante situazione.

Più nel dettaglio, il disegno di legge n. 2217, di iniziativa governativa si compone di nove articoli.

Gli articoli da 1 a 5 intervengono a modificare la disciplina del delitto di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro, introdotto nel 2011 dall'articolo 603-*bis* del codice penale, la cui attività può consistere nel reclutamento della manodopera o nell'organizzazione di attività lavorativa contraddistinta da sfruttamento.

L'articolo 1, comma 1, primo capoverso, amplia, rispetto alla disciplina vigente, un'ipotesi di circostanza attenuante, riconoscendola ai soggetti che si siano efficacemente adoperati per evitare che l'attività delittuosa fosse portata a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove dei reati o per l'individuazione degli altri responsabili ovvero per il sequestro delle somme o altre utilità. Rispetto alla norma vigente, si introduce l'ipotesi di elementi utili «per il sequestro delle somme o altre utilità», si sopprime (sempre ai fini del riconoscimento dell'attenuante) il requisito che le prove (alla cui acquisizione si sia cooperato) siano decisive e si specifica – evitando, come osserva la relazione illustrativa del disegno di legge, l'impiego del termine «concorrente» – che l'attenuante è riconosciuta anche qualora la collaborazione riguardi elementi per i quali il soggetto non sia in concorso di reato. In merito, la relazione illustrativa osserva che «può aversi il caso in cui il soggetto imprenditore che sfrutta la manodopera, se coinvolto in un procedimento penale, possa riferire notizie utili, ma che attengono ad episodi di intermediazione, sempre facenti capo allo stesso intermediatore, ma relativi ad altre imprese o fruitori di manodopera». Resta fermo che, per il caso di applicazione della circostanza attenuante, la pena è ridotta da un terzo alla metà.

La suddetta relazione illustrativa osserva che la circostanza attenuante in oggetto è definita «secondo la tecnica della legislazione di emergenza di tipo premiale».

Il successivo secondo capoverso dell'articolo 1, comma 1, inserisce il delitto di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro tra i reati per i quali (in caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti) è obbligatoria – anziché un'ipotesi valutata dal giudice – la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato.

La novella fa riferimento anche alla confisca obbligatoria delle cose che siano il prezzo, il prodotto o il profitto del reato – ovvero, in caso di impossibilità, alla confisca obbligatoria di beni di cui il reo abbia la disponibilità per un valore corrispondente al prodotto, prezzo o profitto.

Sullo stesso tema incide l'articolo 3, il quale inserisce il delitto citato tra i reati per i quali è sempre disposta la confisca del denaro, dei beni o delle altre utilità di cui il condannato non possa giustificare la provenienza e di cui, anche per interposta persona, risulti essere titolare o avere la disponibilità, a qualsiasi titolo, in valore sproporzionato al proprio reddito o alla propria attività economica. Sempre riguardo allo stesso tema, l'arti-

colo 5 prevede che i proventi delle confische inerenti al delitto in esame siano assegnati al Fondo per le misure anti-tratta.

L'articolo 2 inserisce il delitto di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro tra i reati per i quali è stabilito l'arresto obbligatorio nei casi in cui gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria abbiano colto il soggetto o i soggetti in flagranza di reato.

L'articolo 4 modifica l'inquadramento del delitto suddetto ai fini dell'applicazione della disciplina sulla responsabilità amministrativa degli enti derivante da reati, di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, elevando la misura minima della sanzione amministrativa pecuniaria per l'ente e inserendo il delitto tra quelli per i quali si applica anche una sanzione interdittiva a carico dell'ente.

In base alla novella di cui al citato articolo 4, con riferimento al delitto di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro, la misura minima della sanzione amministrativa pecuniaria per l'ente viene elevata da 100 a 400 quote, mentre la misura massima resta pari a 1.000 quote (si ricorda che l'importo di una quota va da un minimo di 258 euro ad un massimo di 1.549 euro ed è determinato dal giudice sulla base delle condizioni economiche e patrimoniale dell'ente, allo scopo di assicurare l'efficacia della sanzione). Inoltre si inserisce il delitto tra quelli per i quali si applica anche una sanzione interdittiva a carico dell'ente. In particolare, il delitto in esame viene inserito tra i reati per i quali si prevede una sanzione interdittiva non inferiore ad un anno – fermo restando il limite massimo generale di due anni - ovvero la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività qualora l'ente o una sua unità organizzativa venisse stabilmente impiegato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati in oggetto.

L'articolo 6 dispone materia di Rete del lavoro agricolo di qualità, apportando modifiche alla vigente normativa, corrispondenti alle lettere del comma 1.

La lettera *a*) interviene sui requisiti richiesti per la partecipazione, modificando in senso estensivo il requisito attinente all'assenza di condanne penali, con l'aggiunta dell'assenza di condanne per delitti contro la pubblica amministrazione, per delitti contro l'incolumità pubblica, per delitti contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio, nonché per delitti contro il sentimento per gli animali.

La lettera *b*) dispone che alla Rete citata possano aderire, attraverso apposite convenzioni, gli sportelli unici per l'immigrazione, le istituzioni locali, i centri per l'impiego, gli enti bilaterali costituiti dalle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori in agricoltura, le agenzie per il lavoro e gli altri soggetti autorizzati all'attività di intermediazione.

La lettera *c*) prevede che alla cabina di regia, che sovrintende alla Rete, oltre ai soggetti già previsti dall'attuale normativa, partecipino anche il Ministero dell'interno e il costituendo Ispettorato nazionale del lavoro.

La lettera *d*) aggiunge alle funzioni della cabina di regia ulteriori compiti, quali in particolare lo svolgimento di monitoraggi costanti, su base trimestrale, dell'andamento del mercato del lavoro agricolo, nonché

la promozione di iniziative in materia di politiche attive del lavoro, di contrasto al lavoro sommerso e all'evasione contributiva, di organizzazione e gestione dei flussi di manodopera stagionale, di assistenza dei lavoratori stranieri immigrati. Le modalità di espletamento dei compiti ulteriori, come sopra individuati, sono contenute nella lettera e).

La lettera f) stabilisce che ai soggetti provvisti di autorizzazione al trasporto di persone si consente di stipulare convenzione con la Rete per provvedere al trasporto di lavoratori agricoli.

La lettera g) chiarisce, confermandola, la clausola di invarianza finanziaria a carico dell'INPS per le attività di cui alla disciplina della Rete.

L'articolo 7 prevede che le amministrazioni statali – direttamente coinvolte nella vigilanza e nella tutela delle condizioni di lavoro nel settore agricolo – predispongano congiuntamente un piano di interventi volto a garantire la sistemazione logistica di tutti i lavoratori impegnati nelle attività stagionali di raccolta dei prodotti agricoli: il piano – secondo la relazione governativa – è volto ad evitare i rischi legati al conseguente maggiore afflusso di manodopera anche straniera.

Per quanto riguarda il disegno di legge n. 2119, d'iniziativa del senatore Stefano, esso condivide le istanze sottese alla iniziativa governativa, affrontando alcuni punti essenziali caratterizzanti la stessa, con ulteriori proposte.

Per quanto riguarda, in particolare, il delitto di sfruttamento del lavoro, di cui all'articolo 603-bis del codice penale, gli articoli 5 e 6, di tale proposta legislativa prevedono sia la confisca dei beni strumentali all'impresa sia l'inasprimento delle sanzioni pecuniarie già previste, prevedendo altresì la responsabilità in solido tra produttore dei beni e commercializzatore degli stessi, nonché la sospensione della partita Iva quale misura cautelare interdittiva.

Il RELATORE avverte che la Commissione è chiamata ad esprimere parere anche sugli emendamenti relativi al disegno di legge n. 2217, per i profili di propria competenza. Auspica pertanto che tutti i componenti della Commissione possano prendere visione del fascicolo di tali emendamenti al fine di apportare nella prossima seduta utile un contributo per la redazione del parere.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(2224) Disposizioni in materia di responsabilità professionale del personale sanitario, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Fucci; Fucci; Giulia Grillo ed altri; Calabrò ed altri; Vargiu ed altri; Anna Margherita Miotto ed altri; Monchiero ed altri; Formisano

(Parere alla 12^a Commissione su testo ed emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo con condizioni)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta dell'8 giugno.

Il RELATORE illustra un nuovo schema di parere, pubblicato in allegato, contenente ulteriori modifiche nella parte dispositiva, alla luce del dibattito finora svolto in Commissione. Si sofferma quindi sulla riformulazione proposta per l'articolo 6 del disegno di legge in esame, relativo alla responsabilità penale dell'esercente la professione sanitaria, con riferimento all'esclusione della punibilità quando siano rispettate le raccomandazioni previste dalle linee guida ovvero, in mancanza di queste, le buone pratiche clinico assistenziali, sempre che le raccomandazioni previste dalle predette linee guida risultino adeguate alle specificità del caso concreto. Nel nuovo schema di parere inoltre viene proposta l'abrogazione dell'intero comma 1 dell'articolo 3 del decreto legge n. 158 del 2012, nonché la riformulazione del comma 3 dell'articolo 7 del disegno di legge in titolo.

Il relatore propone infine di esprimere parere favorevole sugli emendamenti 5.14 e 9.21, parere contrario sugli emendamenti 6.0.1, 6.0.2 e 6.0.3, nonché parere non ostativo su tutti gli altri emendamenti.

Interviene il senatore CALIENDO (*FI-PdL XVII*) il quale, dopo aver fatto una ricostruzione della giurisprudenza della Corte di cassazione sulla responsabilità per colpa nell'esercizio delle professioni sanitarie, si sofferma nel merito sul parere testé illustrato dal relatore. In particolare, non condivide la scelta di escludere la punibilità per i casi in cui siano rispettate le linee guida ovvero le buone pratiche cliniche, ritenendo che le une e le altre debbano essere valutate congiuntamente e non già in modo alternativo. Sotto tale profilo, il testo approvato dalla Camera appare più garantista. Per quanto riguarda l'emendamento 5.14 del relatore, osserva che la verifica del rigore metodologico da effettuarsi in capo all'Istituto superiore di sanità pubblica, prima della pubblicazione delle linee guida, dovrebbe costituire parte integrante del decreto del Ministro della salute che regola l'elenco delle società scientifiche che elaborano le linee guida; in sostanza tale disposizione dovrebbe costituire un'aggiuntiva lettera «d» del comma 1-*bis* dell'emendamento in esame.

Il senatore PALMA (*FI-PdL XVII*) richiama l'attenzione sulle difficoltà di «confinamento» tra la diligenza e la perizia e, dunque, tra la negligenza e l'imperizia. Ad esempio, non è agevole valutare come imperizia ovvero come negligenza il caso di un medico che ometta di prescrivere determinati accertamenti diagnostici, in caso di grave malattia successivamente diagnosticata. Da tale punto di vista, il testo approvato dalla Camera dei deputati, sia pure alquanto generico e problematico sotto altri profili, permette di valutare meglio i diversi casi di responsabilità, mentre, il nuovo articolo 6 del disegno di legge, come riformulato dal relatore nel nuovo schema di parere, lascia un vuoto normativo per alcune ipotesi di responsabilità, a fronte di una eccessiva copertura legislativa per altri casi.

Il senatore PAGLIARI (*PD*) pone a sua volta l'accento sull'ambigua formulazione della previsione con cui si esclude la punibilità in caso di

imperizia laddove ricorrano le predette condizioni del rispetto delle linee guida ovvero delle buone pratiche clinico assistenziali, anche se sembrerebbe che tali condizioni vengano meno quando le linee guida ovvero le pratiche predette non risultino adeguate alle specificità medico del caso concreto.

Dopo un breve intervento del senatore BUCCARELLA (*M5S*), che ritiene non irragionevole il ricorso al parametro dell'adeguatezza, prende la parola il senatore BUEMI (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*), il quale osserva come la causa principale e ricorrente dei casi di responsabilità degli esercenti la professione sanitaria è l'imperizia che, pertanto, costituisce l'ambito in cui si pone effettivamente l'esigenza di una disciplina speciale.

Interviene quindi il senatore FALANGA (*AL-A (MpA)*) il quale, ancora una volta, si sofferma criticamente sulla disposizione che prevede l'esclusione del ricorso ai procedimenti di negoziazione assistita, prevedendo invece l'accertamento tecnico-preventivo di cui all'articolo 696 del codice di procedura civile quale condizione di procedibilità della domanda di risarcimento. Più in generale sottolinea l'esigenza di un ulteriore approfondimento prima dell'approvazione del testo in esame che, allo stato dell'arte, presenta notevoli distonie di sistema.

Il presidente D'ASCOLA osserva che le buone pratiche dell'arte medica, dovrebbero essere sussidiarie rispetto alle linee guida, nel senso che, ove queste ultime non siano sufficienti per la definizione di un caso concreto, si applicano le predette buone pratiche.

Il senatore CALIENDO (*FI-PdL XVII*) invece osserva che, anche alla luce della costante giurisprudenza della Corte di Cassazione, occorre applicare congiuntamente le raccomandazioni previste dalle linee guida e le buone pratiche clinico-assistenziali.

Il senatore FALANGA (*AL-A (MpA)*) concorda con il presidente D'Ascola sottolineando che, in ogni caso, le linee guida non possono essere in contrasto con le buone pratiche dell'arte medica.

Il senatore CALIENDO (*FI-PdL XVII*) ribadisce il proprio disappunto rispetto alle modifiche apportate dallo schema di parere in esame su questo specifico aspetto rispetto al testo approvato dalla Camera dei deputati.

Interviene quindi il senatore BIANCO (*PD*) che, pur comprendendo i dubbi e le perplessità ancora una volta espressi sul complesso disegno di legge in esame, ritiene opportuno precisare alcune fondamentali questioni. Innanzitutto, la Camera dei deputati non ha operato la scelta di adottare lo schema della responsabilità civile dei magistrati anche per gli esercenti la professione sanitaria non solo per la barriera dell'articolo 28 della Costi-

tuzione ma anche per la specificità della professione sanitaria, fermo restando il diritto dei cittadini ad un risarcimento equo. Per quanto riguarda poi il difficile confine tra la diligenza e la perizia e il confinamento dell'esimente al solo profilo dell'imperizia, questa deriva da una costante giurisprudenza della Corte di Cassazione. Per quanto riguarda poi le perplessità espresse dal senatore Caliendo sulla mancata previsione di una valutazione congiunta delle linee guida e delle buone pratiche mediche, ricorda che la responsabilità degli esercenti la professione sanitaria spesso deve essere giudicata in ragione delle sole buone pratiche, in quanto le linee guida coprono un ambito limitato delle problematiche sanitarie.

Dopo un'ulteriore precisazione del presidente D'ASCOLA che richiama la giurisprudenza della Corte costituzionale (cfr. Corte costituzionale n. 295 del 2013) le cui indicazioni concorrono a far ritenere condivisibile la scelta di limitare l'operatività dell'esimente alle ipotesi di imperizia, il senatore LUMIA (PD) si sofferma sull'opportunità di modificare il testo approvato dalla Camera dei deputati in ordine alla responsabilità degli esercenti la professione sanitaria, al fine, tra l'altro, di non escludere in modo incondizionato dall'ambito di rilevanza penalistica le ipotesi di colpa non grave a causa d'imperizia.

Il senatore CALIENDO (FI-PdL XVII) dichiara di non partecipare al voto.

Si associa il senatore GIOVANARDI (GAL (GS, PpI, M, Id, ApI, E-E, MPL)).

Previa verifica del prescritto numero di senatori, lo schema di parere è infine posto ai voti e approvato.

IN SEDE REFERENTE

(1978) Modifiche all'articolo 28 della legge 4 maggio 1983, n. 184, e altre disposizioni in materia di accesso alle informazioni sulle origini del figlio non riconosciuto alla nascita, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Luisa Bossa ed altri; Micaela Campana ed altri; Michela Marzano ed altri; Sarro; Antimo Cesaro ed altri; Anna Rossomando ed altri; Michela Vittoria Brambilla; Milena Santerini ed altri

(1765) MANCONI. – Norme in materia di adozione da parte dei singoli e revoca dell'anonimato materno

(Seguito esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto sospeso nella seduta dell'8 giugno.

Il senatore GIOVANARDI (GAL (GS, PpI, M, Id, ApI, E-E, MPL)), osserva che, dopo colloqui informali con alcune associazioni rappresentanti, da un lato, i sostenitori del diritto all'anonimato della madre e, dall'altro, quelli dell'interesse dei figli a conoscere le proprie origini, riter-

rebbe opportuno svolgere audizioni delle predette associazioni, prima di proseguire l'esame dei disegni di legge in titolo.

La relatrice CIRINNÀ (PD) osserva che, essendo state svolte tali audizioni presso l'altro ramo del Parlamento, appare preliminarmente più utile acquisire la relativa documentazione ai fini di un approfondimento adeguato della materia.

Il presidente D'ASCOLA precisa che gli uffici hanno già provveduto ad inoltrare la richiesta della predetta documentazione e, in ogni caso, l'Ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi potrà essere investito dalla richiesta avanzata dal senatore Giovanardi.

Il seguito dell'esame è infine rinviato.

(1628) Disposizioni in materia di attribuzione del cognome ai figli, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge d'iniziativa governativa e dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Laura Garavini ed altri; Marisa Nicchi ed altri; Maria Rosaria Carfagna e Deborah Bergamini; Renate Genhard ed altri; Marilena Fabbri)

(1226) LO GIUDICE ed altri. – Modifiche al codice civile in materia dei coniugi e cognome dei figli

(1227) BUEMI ed altri. – Modifiche al codice civile in materia di cognome dei coniugi e dei figli

(1229) LUMIA ed altri. – Modifiche al codice civile in materia di cognome dei figli

(1230) Alessandra MUSSOLINI ed altri. – Modifiche al codice civile in materia di cognome dei coniugi e dei figli

(1245) MALAN. – Modifiche al codice civile e altre disposizioni in materia di cognome dei coniugi e dei figli

(1383) Giovanna MANGILI ed altri. – Disposizioni concernenti il cognome da assegnare ai figli

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella prima seduta pomeridiana del 18 maggio.

Il relatore, senatore LO GIUDICE (PD) chiede al Presidente di fissare il termine per la presentazione degli emendamenti non essendovi richieste di intervento in discussione generale.

Il senatore GIOVANARDI (GAL (GS, PpI, M, Id, ApI, E-E, MPL)) chiede di intervenire in discussione generale.

Il presidente D'ASCOLA avverte che il senatore Giovanardi potrà intervenire nella seduta di domani.

Il seguito dell'esame è infine rinviato.

La seduta termina alle ore 15,50.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE PER IL DISEGNO DI LEGGE N. 2224

La Commissione, esaminato il disegno di legge, recante disposizioni in materia di responsabilità professionale del personale sanitario, e gli emendamenti ad esso riferiti,

osservato che il provvedimento affronta il tema del diritto alla salute sotto i profili della sicurezza delle cure, del rischio sanitario, della responsabilità dell' esercente della professione sanitaria e della struttura sanitaria pubblica o privata, delle caratteristiche dei procedimenti giudiziari aventi ad oggetto la responsabilità sanitaria, dell' obbligo di assicurazione e dell' istituzione di un fondo di garanzia per i soggetti danneggiati da responsabilità sanitaria;

ritenuto che il testo in esame sembra realizzare e contemperare una serie di principi sicuramente condivisibili, quali: la tutela del principio dell' autonomia terapeutica del medico, anche rispetto alle linee guida e ai protocolli, al fine di garantire la tutela della salute del paziente e di consentire al medico di discostarsi da tali parametri quando essi siano inconferenti; l' esigenza di assicurare una tutela effettiva della salute del paziente nello specifico ambito del processo civile, attraverso regole che rendano possibile al paziente provare che il danno è derivato da negligenza, imprudenza, imperizia del medico, quali quelle sull' onere della prova proprie della responsabilità di natura contrattuale; la garanzia, per il paziente, di ottenere il risarcimento dovutogli in base a una sentenza, attraverso la previsione del sistema di assicurazione obbligatoria accompagnato dall' azione diretta nei confronti della compagnia assicuratrice, che consente, al contempo, di ripartire sull' intera collettività il costo di un danno grave, quale quello alla salute, che non può essere lasciato a carico del singolo danneggiato; l' esigenza di contenere la responsabilità medica entro limiti che consentano di evitare le pratiche di medicina difensiva, che comportano costi inutili, e possono essere addirittura dannose per la salute del paziente;

rilevato, più specificamente, che l' articolo 6 del disegno di legge in titolo, in materia di responsabilità penale dell' esercente la professione sanitaria, stabilisce, introducendo un nuovo articolo nel codice penale, che l' esercente la professione sanitaria che, nello svolgimento della propria attività, cagiona a causa di imperizia la morte o la lesione personale della persona assistita risponde dei reati di cui agli articoli 589 e 590 solo in caso di colpa grave e che, a tali effetti, è esclusa la colpa grave quando, salve le rilevanti specificità del caso concreto, sono rispettate le buone pratiche clinico-assistenziali e le raccomandazioni previste dalle linee guida come definite e pubblicate ai sensi di legge;

considerato,

con particolare riferimento al rilievo attribuito alle linee guida nella nuova disposizione sopra richiamata, che, immediatamente dopo l'entrata in vigore dell'articolo 3 del decreto legge n. 158 del 2012, avente ad oggetto i medesimi profili problematici e ai sensi del quale l'esercente la professione sanitaria che, nello svolgimento della propria attività, si attiene a linee guida e buone pratiche accreditate dalla comunità scientifica non risponde penalmente per colpa lieve, la giurisprudenza di legittimità ha rilevato che *«le linee guida non indicano una analitica, automatica successione di adempimenti, ma propongono solo direttive generali, istruzioni di massima, orientamenti. Esse, dunque, vanno in concreto applicate senza automatismi, ma rapportandole alle peculiari specificità di ciascun caso clinico. Potrà ben accadere, dunque, che il professionista debba modellare le direttive, adattandole alle contingenze che momento per momento gli si prospettano nel corso dello sviluppo della patologia e che, in alcuni casi, si trovi a dovervi addirittura derogare radicalmente. Il legislatore ha evidentemente tenuto conto di tale situazione, disciplinando l'evenienza di un terapeuta rispettoso delle "istruzioni per l'uso" e tuttavia in colpa...Potrà ben accadere che il professionista si orienti correttamente in ambito diagnostico o terapeutico, si affidi cioè alle strategie suggeritegli dal sapere scientifico consolidato, inquadri correttamente il caso nelle sue linee generali e tuttavia, nel concreto farsi del trattamento, commetta qualche errore pertinente proprio all'adattamento delle direttive di massima alle evenienze ed alle peculiarità che gli si prospettano nello specifico caso clinico. In tale caso, la condotta sarà soggettivamente rimproverabile, in ambito penale, solo quando l'errore sia non lieve. Non solo. Potrà pure accadere che, sebbene in relazione alla patologia trattata le linee guida indichino una determinata strategia, le già evocate peculiarità dello specifico caso suggeriscano addirittura di discostarsi radicalmente dallo standard, cioè di disattendere la linea d'azione ordinaria. Una tale eventualità può essere agevolmente ipotizzata, ad esempio, in un caso in cui la presenza di patologie concomitanti imponga di tenere in conto anche i rischi connessi alle altre affezioni e di intraprendere, quindi, decisioni anche radicalmente eccentriche rispetto alla prassi ordinaria. Anche in tale ambito trova applicazione la nuova normativa. Nella logica della novella il professionista che inquadri correttamente il caso nelle sue linee generali con riguardo ad una patologia e che, tuttavia, non persegue correttamente l'adeguamento delle direttive allo specifico contesto, o non scorga la necessità di disattendere del tutto le istruzioni usuali per perseguire una diversa strategia che governi efficacemente i rischi connessi al quadro d'insieme, sarà censurabile, in ambito penale, solo quando l'acritica applicazione della strategia ordinaria riveli un errore non lieve. Evidentemente il legislatore ha divisato di avere speciale riguardo per la complessità e difficoltà dell'ars medica che, non di rado, si trova di fronte a casi peculiari e complessi nei quali interagiscono sottilmente e magari imponderabilmente diversi rischi o, comunque, specifiche rilevanti contin-*

genze. In tali casi la valutazione *ex ante* della condotta terapeutica, tipica del giudizio sulla colpa, dovrà essere rapportata alla difficoltà delle valutazioni richieste al professionista: il terapeuta complessivamente avveduto ed informato, attento alle linee guida, non sarà rimproverabile quando l'errore sia lieve, ma solo quando esso si appalesi rimarchevole.» (Cass. pen. Sez. IV n. 16327 del 2013);

che la giurisprudenza di legittimità ha successivamente ribadito che «... il professionista che inquadri correttamente il caso nelle sue linee generali con riguardo ad una patologia e che, tuttavia, non persegue correttamente l'adeguamento delle direttive allo specifico contesto, o non scorga la necessità di disattendere del tutto le istruzioni usuali per perseguire una diversa strategia che governi efficacemente i rischi connessi al quadro d'insieme, sarà censurabile, in ambito penale, solo quando l'acritica applicazione della strategia ordinaria riveli un errore non lieve» che quindi «alla stregua della nuova legge, le linee guida accreditate operano come direttiva scientifica per l'esercente le professioni sanitarie... e la loro osservanza costituisce uno scudo protettivo contro istanze punitive che non trovino la loro giustificazione nella necessità di sanzionare penalmente errori gravi commessi nel processo di adeguamento del sapere codificato alle peculiarità contingenti... che tale disciplina trova il suo terreno d'elezione nell'ambito dell'imperizia..., che non può tuttavia escludersi che le linee guida pongano regole rispetto alle quali il parametro valutativo della condotta dell'agente sia quello della diligenza; come nel caso in cui siano richieste prestazioni che riguardino più la sfera della accuratezza di compiti magari non particolarmente qualificanti, che quella della adeguatezza professionale...» (Cass. pen. Sez. IV n. 47289 del 2014),

che la giurisprudenza di legittimità è quindi successivamente tornata su questi profili evidenziando che «... premesso che in tema di responsabilità medica, l'osservanza delle linee guida accreditate dalla comunità scientifica esclude la rilevanza della colpa lieve, la novella pur trovando terreno d'elezione nell'ambito dell'imperizia, può tuttavia venire in rilievo anche quando il parametro valutativo della condotta dell'agente sia quello della diligenza... ». (Cass. pen. Sez. IV n. 45527 del 2015);

ritenuto che, alla luce della sopra richiamata giurisprudenza, la formulazione del predetto articolo 6 suscita perplessità, anche di livello costituzionale, sia in quanto appare manifestamente problematico il mancato riferimento alle diverse forme di manifestazione della colpa, e cioè l'imprudenza e la negligenza, sia in quanto la formulazione della disposizione determina l'esclusione incondizionata di qualsiasi rilevanza penale per tutti i fatti causati da imperizia che non integrino un'ipotesi di colpa grave, sia in quanto la predetta formulazione utilizza il rispetto delle linee guida come presupposto per escludere la rilevanza penale dei fatti verificatisi per colpa grave a causa di imperizia, in ciò innovando rispetto al quadro normativo vigente e alla giurisprudenza, che ha sempre ritenuto indiscutibile la rilevanza penale delle ipotesi qualificate da colpa grave;

evidenziata inoltre l'opportunità di collocare la disciplina della responsabilità extracontrattuale nei confronti degli esercenti la professione sanitaria, nel comma 3 dell'articolo 7 del disegno di legge, correlativamente, sopprimendo il secondo e il terzo periodo del comma 1 dell'articolo 3 del decreto-legge n. 158 del 2012;

rilevata altresì l'opportunità, in riferimento agli emendamenti trasmessi, delle proposte emendative del relatore volte a precisare la portata dell'articolo 5 e a riformulare il comma 5 dell'articolo 9 attribuendo in quest'ultimo caso – con una soluzione che appare maggiormente compatibile con il quadro sistematico di riferimento – alla Corte dei conti la giurisdizione in ordine all'azione di rivalsa prevista dal citato articolo 9;

segnalata la problematicità degli emendamenti 6.0.1, 6.0.2 e 6.0.3, che intervengono in modo asistemático sulla disciplina processuale penalistica;

esprime, parere non ostativo sul testo con le seguenti condizioni:

che l'articolo 6 sia riformulato nel seguente modo:

«Art. 6. (*Responsabilità penale dell'esercente la professione sanitaria*)

1. Dopo l'articolo 590-*quinqüies* del codice penale è inserito il seguente:

«Art. 590-*sexies*. — (*Responsabilità colposa per morte o lesioni personali in ambito sanitario*). – Se i fatti di cui agli articoli 589 e 590 sono commessi nell'esercizio della professione sanitaria, si applicano le pene ivi previste salvo quanto disposto dal secondo comma.

Qualora l'evento si è verificato a causa di imperizia, la punibilità è esclusa quando sono rispettate le raccomandazioni previste dalle linee guida come definite e pubblicate ai sensi di legge ovvero, in mancanza di queste, le buone pratiche clinico assistenziali, sempre che le raccomandazioni previste dalle predette linee guida risultino adeguate alle specificità del caso concreto».

2. All'articolo 3 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, il comma 1 è abrogato.»

e che il comma 3 dell'articolo 7 sia riformulato nel seguente modo:

«3. L'esercente la professione sanitaria di cui ai commi 1 e 2 risponde del proprio operato ai sensi dell'articolo 2043 del codice civile. Il giudice, nella determinazione del risarcimento del danno, tiene conto della condotta dell'esercente la professione sanitaria ai sensi dell'articolo 5, comma 1, e dell'articolo 590-*sexies* del codice penale, come introdotto dal precedente articolo 6.».

Esprime inoltre parere favorevole sugli emendamenti 5.14 e 9.21, parere contrario sugli emendamenti 6.0.1, 6.0.2 e 6.0.3, nonché parere non ostativo su tutti gli altri emendamenti.

BILANCIO (5^a)

Martedì 21 giugno 2016

Plenaria**590^a Seduta***Presidenza del Presidente*
TONINI*Interviene il vice ministro dell'economia e delle finanze Morando.**La seduta inizia alle ore 15,10.**IN SEDE CONSULTIVA*

(2288) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo che istituisce un'associazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l'America Centrale, dall'altra, fatto a Tegucigalpa il 29 giugno 2012, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere all'Assemblea. Esame. Parere non ostativo)

Il senatore SANTINI (PD), in sostituzione del relatore Sposetti, illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che occorre acquisire chiarimenti in ordine agli effetti dell'articolo 83 dell'Accordo volto alla soppressione dei dazi doganali e alla consistenza delle possibili minori entrate derivanti dalla soppressione medesima. Tali minori entrate, secondo quanto affermato dal Governo presso l'altro ramo del Parlamento, potrebbero essere compensate da possibili minori spese riguardo alle quali occorre altresì acquisire chiarimenti. Non vi sono ulteriori osservazioni da formulare.

Il vice ministro MORANDO, rispondendo alla richiesta di chiarimento circa la soppressione dei dazi, evidenzia che la modifica riguarda solamente la rifusione delle spese di esazione delle tariffe doganali. Tuttavia l'assetto creato dalla norma è in condizione di equilibrio finanziario, dal momento che a minori rimborsi corrispondono anche minori attività da svolgere per le amministrazioni.

La senatrice COMAROLI (*LN-Aut*) chiede se la liberalizzazione degli scambi incida anche sulla percezione dei dazi in sé.

Il vice ministro MORANDO chiarisce che la tariffa doganale rimane tra le competenze dell'Unione europea e che, pertanto, le norme che istituiscono forme di libero scambio non incidono dal punto di vista delle entrate statali.

Nessun altro chiedendo di intervenire il RELATORE propone l'espressione di un parere di nulla osta.

Previa dichiarazione di voto contrario della senatrice COMAROLI (*LN-Aut*) e verifica della presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva.

(2026) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica di Slovenia, il Governo di Ungheria e il Governo della Repubblica italiana sulla Multinational Land Force (MLF), con Annesso, fatto a Bruxelles il 18 novembre 2014

(Parere alla 3^a Commissione. Esame. Parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Il relatore BROGLIA (*PD*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, che il provvedimento, corredato di relazione tecnica positivamente verificata dal Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, prevede all'articolo 3 la copertura degli oneri per le spese di missione e di viaggio. La ratifica è altresì corredata di clausola di salvaguardia secondo quanto previsto dall'articolo 17, comma 12, della legge di contabilità. Per quanto di competenza, preso atto dei chiarimenti forniti dalla relazione tecnica riguardo agli oneri discendenti dall'articolo 7 dell'Accordo (che non avranno carattere aggiuntivo al bilancio ordinario dello Stato), segnala la necessità di aggiornare la cadenza temporale dell'onere relativamente all'articolo 3. Non vi sono ulteriori osservazioni da formulare.

Il vice ministro MORANDO conferma la correttezza delle osservazioni svolte dal relatore e conviene sulla necessità di un aggiornamento dei riferimenti temporali di cui all'articolo 3 del disegno di legge.

Il RELATORE propone quindi di esprimere un parere così articolato: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla sostituzione all'articolo 3, comma 1, delle parole "anno 2015" con le seguenti: "anno 2016", e delle parole "bilancio triennale 2015-2017" con le seguenti: "bilancio triennale 2016-2018".».

Verificata la presenza del prescritto numero legale, la Commissione approva.

(2389) Conversione in legge del decreto-legge 16 maggio 2016, n. 67, recante proroga delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione, nonché misure urgenti per la sicurezza

(Parere alle Commissioni 3^a e 4^a riunite sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame del testo e rinvio. Esame degli emendamenti e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta antimeridiana del 9 giugno.

Il vice ministro MORANDO conferma l'equilibrio finanziario della disposizione di cui all'articolo 5, comma 4. Quanto al disposto dell'articolo 7, comma 4, conferma che l'obiezione del relatore può avere una propria consistenza ma che, tuttavia, ci si vuole riferire alle missioni che si trovino comunque in una condizione di proroga avviata oppure la cui prosecuzione sia necessaria per un periodo di tempo minimo. Si riserva una risposta più puntuale in relazione alle osservazioni del relatore al comma 11 dell'articolo 4 e al comma 4 dell'articolo 5.

La senatrice COMAROLI (*LN-Aut*), sul punto sollevato in relazione all'articolo 7, obietta che si tratta comunque di spese prive di previa autorizzazione parlamentare.

Il presidente TONINI esprime l'opinione che la norma miri ad una razionalizzazione del procedimento di spesa ma che essa vada comunque sottoposta ad un attento scrutinio, trattandosi di un meccanismo che andrebbe ad operare in modo permanente.

Il vice ministro MORANDO mette a disposizione dei senatori un appunto degli Uffici del Ministero dell'economia e delle finanze con il quale si precisano i profili segnalati dal relatore a proposito dell'articolo 10, comma 2.

Il RELATORE preannuncia la formulazione di una proposta di parere che terrà conto delle precisazioni offerte dal Governo.

Il PRESIDENTE pur in attesa di una proposta di parere sul testo, invita il relatore a precisare fin d'ora il proprio giudizio sugli emendamenti trasmessi.

Il RELATORE illustra allora gli emendamenti relativi al medesimo disegno di legge, segnalando, per quanto di competenza, che comportano maggiori oneri le proposte 1.1, 1.2, 1.3, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 1.0.1, 1.0.2, 1.0.3, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.6, 2.7, 3.1, 3.2, 4.1, 4.2, 4.3, 4.6, 5.3 e 8.3. Oc-

corre acquisire una relazione tecnica sugli emendamenti 2.8, 3.3, 4.4, 4.7, 4.8, 5.2 e 7.1. Occorre valutare le proposte 1.4 e 2.5. Non vi sono osservazioni sugli emendamenti 2.9, 3.4, 4.5, 5.1, 7.2, 8.1 e 8.2.

Il vice ministro MORANDO fa presente che sull'emendamento 8.3 è alla verifica della Ragioneria generale dello Stato una relazione tecnica che possa risolvere i problemi che attualmente rendono oneroso l'emendamento.

Il senatore D'ALÌ (*FI-PdL XVII*), pur consapevole della circostanza che sarà necessario esaminare partitamente gli emendamenti nel corso delle prossime sedute, sottolinea fin d'ora, udito il parere del relatore, che ritiene non corretto qualificare come onerosi gli emendamenti che sopprimono autorizzazioni di spesa per missioni in via di proroga. Così, infatti, si sostiene che i costi di rientro siano pari a quelli di permanenza e si priva, in definitiva, il Parlamento della sua libertà di disporre o meno la proroga delle singole missioni internazionali.

Il PRESIDENTE conviene con il senatore D'Alì circa la necessità di garantire la libertà del legislatore nel disporre della partecipazione alle diverse iniziative militari internazionali. Tuttavia precisa che il definanziamento completo di una missione che si sia protratta già nei mesi passati non risulta compatibile con l'obbligo di garantire una copertura a spese comunque correlate con una precedente decisione parlamentare. Inoltre, rammenta che talune missioni, come è il caso dell'intervento in Afghanistan, hanno complessità tale da comportare costi di smobilizzo e rientro probabilmente non inferiori a quelli di proroga.

Il seguito dell'esame è, dunque, rinviato.

(2345) Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2015, approvato dalla Camera dei deputati

(Relazione alla 14^a Commissione sul testo e parere sugli emendamenti. Esame e rinvio)

Il relatore GUERRIERI PALEOTTI (*PD*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando che il provvedimento è corredato da relazione tecnica di passaggio ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge di contabilità. Per le parti di competenza, in relazione all'articolo 3, comma 4, occorre confermare dell'effettività della clausola d'invarianza in relazione alla possibilità di svolgere le attività previste dalla direttiva che si intende recepire senza oneri aggiuntivi. Le sanzioni di cui alla lettera *d*), da destinare a queste medesime attività, hanno infatti carattere eventuale e tempi di riscossione non necessariamente coincidenti con lo svolgimento delle attività medesime. Per quanto riguarda l'articolo 4, occorre acquisire assicurazione in ordine alla disponibilità di risorse in bilancio per rendere effettiva la possibilità di svolgere le attività di cui alle lettere *e*) ed *f*) del

comma 2 (campagne di informazione e sensibilizzazione dei consumatori e programmi educativi per i bambini in ordine alla riduzione delle borse di plastica). In merito all'articolo 5, fa presente che il comma 5 appare contraddittorio in quanto prevede contemporaneamente l'invarianza degli oneri e la clausola di salvaguardia di cui all'articolo 17, comma 2, della legge di contabilità. Occorre valutare pertanto l'opportunità di optare per una soluzione univoca. In relazione all'articolo 10, che conferisce delega al Governo per l'istituzione del Comitato per le politiche macroprudenziali, occorre acquisire chiarimenti in ordine alla natura giuridica di tale organo che sembra essere qualificato quale autorità indipendente. Poiché la relazione tecnica di passaggio non fornisce elementi al riguardo, occorre chiarire quale siano le risorse umane, strumentali e finanziarie di cui tale autorità si servirà e quale soggetto, tra quelli coinvolti, ne sopporterà l'onere. Occorre poi acquisire conferma che la CONSOB possa svolgere le nuove funzioni ad essa attribuite dall'articolo 13 con le risorse del proprio bilancio. Per quanto riguarda l'articolo 14, corredato da una clausola di invarianza degli oneri, occorre acquisire chiarimenti sulla effettiva neutralità finanziaria dei punti 5) e 6) della lettera *i*) del comma 1, posto che tali norme sembrano applicabili anche a Poste italiane SPA. In relazione all'articolo 15, ribadisce l'osservazione già fatta in ordine all'articolo 5: anche in questo caso il comma 3 appare contraddittorio in quanto prevede, contemporaneamente, l'invarianza degli oneri e la clausola di salvaguardia di cui all'articolo 17, comma 2, della legge di contabilità. Occorre valutare pertanto l'opportunità di optare per una soluzione univoca. In relazione all'articolo 16 occorre anzitutto avere conferma dell'assenza di agevolazioni fiscali sull'utilizzo dei biocarburanti. Fa inoltre presente che nella relazione tecnica di passaggio non si esclude che dall'attuazione della direttiva possano derivare oneri per il bilancio dello Stato e si preconizza il possibile utilizzo della clausola di salvaguardia di cui all'articolo 17, comma 2. È necessario valutare pertanto l'opportunità di inserire tale clausola nel testo. Osservazione analoga a quella relativa all'articolo 16 vale anche per l'articolo 20: posto che le norme in esso contenute potrebbero avere effetti sulla finanza pubblica e che la relazione tecnica di passaggio, peraltro assai sintetica, non esclude tale possibilità bisogna valutare anche in questo caso l'opportunità di inserire la clausola di cui all'articolo 17, comma 2 della legge n. 196 del 2009 nel testo. Rinvia per ulteriori approfondimenti alla Nota n. 133 del Servizio del bilancio.

Il vice ministro MORANDO, intervenendo per rispondere alle osservazioni del relatore sull'articolo 3, comma 4, evidenzia che già nella legislazione vigente le funzioni ivi richiamate sono di competenza delle Regioni, cosicché non sono immaginabili nuovi oneri in seguito alla norma in parola e che pertanto gli introiti delle sanzioni destinati a questa attività serviranno al suo rafforzamento. Quanto al successivo articolo 4, comma 2, in punto di campagne di sensibilizzazione sull'utilizzo delle borse di plastica, precisa che le norme già in vigore prevedono le modalità di tali attività di comunicazione e che quindi l'innovazione normativa potrà

muoversi nell'ambito delle forme già consolidate e dei relativi fondi. Rispondendo all'obiezione riferita all'articolo 5, comma 5, e a quella analoga relativa all'articolo 15, conviene circa la contraddittorietà di una clausola di invarianza seguita da una previsione di salvaguardia come quella inserita nel testo: tale circostanza potrebbe essere oggetto di apposita osservazione della Commissione. Rispetto all'articolo 10, ritiene che il Comitato ivi previsto possa in astratto operare senza nuovi oneri per la finanza pubblica, tuttavia si riserva una più analitica disamina del punto nel corso delle prossime sedute. Passando all'articolo 13, conferma che si ritiene la Consob in grado di svolgere le nuove funzioni senza necessità di risorse aggiuntive. Circa l'obiezione relativa all'articolo 14, si riserva una più approfondita risposta. Conclude a proposito dell'articolo 16 evidenziando che la norma non dà luogo a incentivi fiscali, ma verte su un libero scambio di certificati tra soggetti privati. Mette a disposizione dei senatori un approfondimento scritto prodotto dagli uffici del proprio Dicastero e ritiene che le osservazioni sull'articolo 16 e sull'articolo 20 possano essere inserite come tali nel parere che la Commissione approverà.

Il RELATORE, in attesa delle ulteriori precisazioni annunciate dal Governo sul testo, formula il proprio giudizio sulle iniziative emendative. In particolare, segnala che occorre valutare le proposte 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.10, 3.11, 3.12, 4.6, 5.7, 5.8, 5.9, 5.18, 5.27, 5.0.1, 8.4, 9.4, 9.5, 9.6, 10.10, 10.11 (in relazione al testo), 11.4, 11.6, 11.7, 11.8, 11.9, 11.10, 11.11, 11.12, 11.13, 11.14, 11.15, 12.4, 12.5, 14.3, 14.4, 14.8, 15.5, 16.2 (in relazione al testo), 20.2, 20.3 (nonché i sub emendamenti 20.3/1, 20.3/2 e 20.3/3) 24.4 e il relativo sub emendamento 20.4/1, 20.5 e il relativo sub emendamento 20.5/1, 20.6, 20.7, 20.8, 20.9, 20.10, 20.11, 20.12, 20.14, 20.15, 20.16, 20.22, 20.23, 20.24, 20.29, 2.32, 20.33, 20.34, 20.35, 20.37, 20.38, 20.43, 20.44 e 20.50. Occorre acquisire una relazione tecnica per la valutazione delle proposte 5.28, 11.2 e 12.3. Fa presente che comporta maggiori oneri la proposta 12.2. Osserva, infine, che non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti.

Il PRESIDENTE evidenzia che, anche in questo caso, risulta opportuno attendere la formulazione di un parere sul testo per il prosieguo dell'esame degli emendamenti.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA ANTIMERIDIANA E ANTICIPAZIONE DELLA SEDUTA POMERIDIANA DI DOMANI DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE, stante l'impossibilità di assicurare la presenza di un rappresentante del Governo per la seduta antimeridiana di domani, avverte che la seduta già convocata per domani mercoledì 22 giugno 2016 alle ore

9, non avrà più luogo. Avverte altresì che la seduta pomeridiana, già convocata alle ore 15, sarà anticipata alle ore 14,30.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 16,15.

FINANZE E TESORO (6^a)

Martedì 21 giugno 2016

Plenaria**374^a Seduta**

Presidenza del Presidente
Mauro Maria MARINO

Interviene il vice ministro dell'economia e delle finanze Casero.

La seduta inizia alle ore 15,10.

IN SEDE CONSULTIVA

(2345) Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2015, approvato della Camera dei deputati

(Relazione alla 14^a Commissione. Esame e rinvio)

La relatrice GUERRA (PD) rileva che l'articolo 10 delega il Governo all'attuazione della raccomandazione CERS/2011/3 del Comitato europeo per il rischio sistemico del 22 dicembre 2011. Nell'esercizio della delega il Governo deve: istituire un Comitato per le politiche macroprudenziali, privo di personalità giuridica, quale autorità indipendente designata per la conduzione delle politiche macroprudenziali; prevedere che al Comitato partecipino la Banca d'Italia, che lo presiede, la Consob, l'Ivass e la Covip; prevedere che alle sedute del Comitato assistano il Ministero dell'economia e delle finanze e l'Autorità Garante della concorrenza e del mercato; prevedere le regole di funzionamento e di voto del Comitato nonché i casi in cui le decisioni sono rese pubbliche; prevedere il ruolo guida nelle politiche macroprudenziali della Banca d'Italia, che svolge le funzioni di segreteria del Comitato; attribuire al Comitato il potere di indirizzare raccomandazioni alle autorità in esso rappresentate e inviare comunicazioni al Parlamento e al Governo; attribuire al Comitato il potere di richiedere alle autorità tutti i dati e le informazioni necessarie all'esercizio delle sue funzioni; prevedere che il Comitato possa acquisire le informa-

zioni necessarie per lo svolgimento delle proprie funzioni anche da soggetti privati che svolgono attività economiche rilevanti ai fini della stabilità finanziaria e da soggetti pubblici; prevedere che il Comitato presenti annualmente al Governo e al Parlamento una relazione sulla propria attività.

L'articolo 11 individua i principi e criteri direttivi per adeguare il quadro normativo vigente al regolamento (UE) n. 751/2015, relativo alle commissioni interbancarie sulle operazioni di pagamento basate su carta.

L'articolo 12 delega il Governo ad adottare un decreto legislativo per l'attuazione della direttiva (UE) 2015/2366, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno (PSD 2). In particolare la lettera *g*) del comma 1 delega il Governo a emanare disposizioni che assicurino una chiara e corretta ripartizione di responsabilità tra i prestatori di servizi di pagamento di radicamento del conto e i prestatori di servizi di disposizione di ordine di pagamento coinvolti nell'operazione, con l'obiettivo di garantire che ciascun prestatore di servizi di pagamento si assuma la responsabilità per la parte dell'operazione sotto il proprio controllo. La lettera *i*) dispone che il legislatore delegato deve avvalersi della facoltà di vietare il diritto del beneficiario di imporre spese.

L'articolo 13 detta disposizioni per l'adeguamento del Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (TUF) al regolamento (UE) n. 2015/760 relativo ai fondi di investimento europei.

L'articolo 14 reca i principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva 2014/92/UE sulla comparabilità delle spese relative al conto di pagamento, sul trasferimento del conto di pagamento e sull'accesso al conto di pagamento con caratteristiche di base. In particolare, con la lettera *e*) si consente di includere nel documento informativo sulle spese un indicatore sintetico dei costi complessivi che sintetizza i costi totali annui del conto di pagamento per i consumatori mentre la lettera *g*) richiede, nel dare attuazione alle previsioni della direttiva 2014/92/UE sui siti internet di confronto, di fare riferimento per quanto possibile alle iniziative private. La disciplina introdotta si applica anche al trasferimento di strumenti finanziari da un conto di deposito titoli ad un altro, senza oneri e spese per il consumatore.

La lettera *i*) contiene i principi e i criteri direttivi di delega con riferimento alla disciplina del conto di pagamento con caratteristiche di base. Le norme delegate devono obbligare le banche, Poste Italiane S.p.A. e gli altri prestatori di servizi di pagamento – relativamente ai servizi di pagamento che essi già offrono – a offrire un conto con caratteristiche di base. Si delega il Governo a esercitare la facoltà di ammettere l'applicazione di diversi regimi tariffari a seconda del livello di inclusione bancaria del consumatore, individuando fasce socialmente svantaggiate di clientela alle quali il conto è offerto senza spese. A tal fine il Governo deve promuovere misure a sostegno dell'educazione finanziaria dei consumatori più vulnerabili. Il Governo è tenuto a mantenere, ove non in contrasto con la direttiva 2014/92/UE, le disposizioni in vigore più stringenti a tutela dei consumatori; è infine delegato ad apportare alla normativa vigente

le abrogazioni e le modificazioni occorrenti ad assicurare il coordinamento con le norme di attuazione emanate secondo l'articolo 14.

L'articolo 15 contiene i principi e i criteri direttivi per l'attuazione della «quarta direttiva antiriciclaggio» (direttiva UE 2015/849) e per adeguare la normativa interna alle disposizioni del regolamento UE 2015/847 che completa la normativa antiriciclaggio con riferimento ai dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi. Il comma 2 elenca i principi e i criteri direttivi che dovranno essere seguiti nell'esercizio della delega. In particolare la lettera *a*) individua due obiettivi: orientare e gestire efficacemente le politiche di contrasto dell'utilizzo del sistema economico e finanziario per fini illegali; graduare i controlli e le procedure strumentali in funzione del rischio. In tale prospettiva sono delineate quattro misure specifiche: al Comitato di Sicurezza Finanziaria è attribuito il compito di elaborare l'analisi nazionale del rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo e delle strategie per contrastarlo, tenendo conto della relazione che la Commissione europea effettua sui rischi di riciclaggio e del finanziamento del terrorismo che gravano sul mercato interno e relativi alle attività transfrontaliere; gli esiti dell'analisi nazionale del rischio devono essere messi a disposizione, compatibilmente con le esigenze di tutela della riservatezza e dell'ordine pubblico, degli organismi di autoregolazione e dei soggetti privati destinatari degli obblighi di collaborazione attiva previsti dall'ordinamento in funzione di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, a supporto del processo di analisi dei rischi gravanti sui settori di rispettiva pertinenza e dell'adozione delle conseguenti misure proporzionate al rischio; le autorità di vigilanza, nella predisposizione degli strumenti e dei presidi finalizzati alla prevenzione e al contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, valutano il rischio gravante sui settori di competenza, anche al fine di supportare i destinatari degli obblighi nell'applicazione di misure di adeguata verifica della clientela efficaci e proporzionate al rischio; i destinatari degli obblighi posti a presidio del sistema di prevenzione del riciclaggio e di finanziamento del terrorismo devono dotarsi di procedure sistematiche di valutazione, gestione e controllo dei rischi tipici dell'attività espletata, tenuto comunque conto delle dimensioni e della complessità organizzativa dei medesimi destinatari.

Ha la parola in sede di discussione generale il senatore MOLINARI (*Misto*), il quale rileva l'opportunità di una previsione volta a garantire l'inclusione del Ministero dell'economia e delle finanze, in quanto soggetto politico, nel Comitato di cui all'articolo 10, che nel testo in esame risulta essere un organo di natura meramente tecnica. Suggerisce inoltre l'integrazione del disegno di legge in esame con disposizioni volte a dare seguito alla mozione approvata dal Senato per la diffusione della moneta elettronica, per mezzo dell'azzeramento delle spese a carico dei clienti e degli esercizi commerciali.

Il senatore SCIASCIA (*FI-PdL XVII*) osserva che la complessità del disegno di legge in titolo implica per la Commissione la necessità di disporre di tempi per l'esame sufficientemente ampi. Preannuncia il voto di astensione della propria parte politica.

Soffermandosi sull'articolo 14, il senatore VACCIANO (*Misto*) richiede un chiarimento riguardo al comma 1, lettera *g*), in relazione al riferimento alle iniziative private. Richiama in generale l'attenzione sull'opportunità di disporre di strumenti normativi idonei a garantire la massima fruibilità dei dati messi a disposizione del pubblico per consentire il confronto fra gli strumenti offerti dai diversi istituti di credito.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Schema di decreto legislativo recante testo unico in materia di società a partecipazione pubblica (n. 297)

(Osservazioni alla 1^a Commissione. Esame e rinvio)

Nell'introdurre l'esame il relatore SUSTA (*PD*) specifica innanzitutto che l'Atto del Governo in titolo consiste nello schema di testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, predisposto in attuazione della delega per il riordino della disciplina in materia di partecipazioni societarie delle amministrazioni pubbliche di cui al combinato disposto degli articoli 16 e 18 della legge 7 agosto 2015, n. 124.

L'articolo 3, comma 1, individua i tipi di società in cui è ammessa la partecipazione pubblica: società per azioni e società a responsabilità limitata. Non saranno consentite le partecipazioni in soggetti con altra forma giuridica societaria.

Il comma 2 reca disposizioni speciali relative all'organo di controllo delle società a controllo pubblico. Per le società a responsabilità limitata l'atto costitutivo o lo statuto deve in ogni caso prevedere la nomina dell'organo di controllo o di un revisore; nelle società per azioni la revisione legale dei conti non può essere affidata al collegio sindacale.

L'articolo 5 disciplina il procedimento di adozione e il contenuto dell'atto deliberativo di costituzione di una società a partecipazione pubblica o di acquisto, anche indirettamente, di partecipazioni, introducendo analitici obblighi motivazionali. Il comma 1 prevede che l'atto deliberativo debba essere motivato con riferimento alla necessità della società per il perseguimento delle finalità istituzionali di cui all'articolo 4, ed evidenzi le ragioni e le finalità che giustificano la scelta di costituzione o di partecipazione parziale, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria, nonché in considerazione delle possibili scelte alternative.

L'articolo 9 reca disposizioni in materia di gestione delle partecipazioni pubbliche. In particolare, sono determinati i soggetti deputati a esercitare i diritti dell'azionista: il Ministero dell'economia e delle finanze, di

concerto con i ministeri competenti per materia, individuati dalle relative disposizioni di legge o di regolamento ministeriale, per le partecipazioni statali; la Presidenza della Regione, salvo diversa disposizione di legge della Regione titolare delle partecipazioni, per le partecipazioni regionali; il sindaco o il presidente o un loro delegato per le partecipazioni degli enti locali. In tutti gli altri casi le partecipazioni sono gestite dall'organo amministrativo dell'ente.

L'articolo 14 stabilisce espressamente la sottoposizione delle società partecipate alla disciplina fallimentare e disciplina le ipotesi di crisi aziendale nelle società a controllo pubblico, dettando specifiche procedure per prevenire l'aggravamento della crisi, correggerne gli effetti ed eliminarne le cause: tra esse l'adozione di un piano di risanamento da parte dell'organo amministrativo della società, qualora emergano, nell'ambito dei programmi di valutazione del rischio di crisi aziendale di cui all'articolo 6, comma 2, uno o più indicatori della crisi stessa. Il comma 1 dispone espressamente la sottoposizione delle società in mano pubblica alla disciplina fallimentare e al concordato preventivo. In situazioni di rischio di crisi aziendali l'organo amministrativo della società è tenuto ad adottare i provvedimenti necessari e l'inerzia al riguardo da parte del medesimo organo costituisce grave irregolarità ai sensi dell'articolo 2409 del codice civile. La previsione di un ripianamento delle perdite da parte del socio pubblico costituisce provvedimento adeguato soltanto qualora accompagnata da un piano di ristrutturazione aziendale dal quale risulti inequivocabilmente la sussistenza di concrete prospettive di recupero dell'equilibrio economico.

Nel comma 5 si vieta alle amministrazioni di effettuare aumenti di capitale (o trasferimenti secondari, aperture di credito o rilascio di garanzie) – salvo quanto previsto dagli articoli 2447 e 2482-ter del codice civile, rispettivamente per le società per azioni e per le società a responsabilità limitata, nei casi in cui si verifica, a seguito della perdita di oltre un terzo del capitale, la riduzione di quest'ultimo al di sotto del minimo stabilito – nei confronti delle società partecipate, con esclusione delle società quotate e degli istituti di credito, che abbiano registrato, per tre esercizi consecutivi, perdite di esercizio ovvero che abbiano fatto ricorso a riserve disponibili per il ripianamento di perdite. Tale divieto non si applica tuttavia in presenza di convenzioni, contratti di servizio o di programma relativi allo svolgimento di servizi di pubblico interesse ovvero alla realizzazione di investimenti. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri possono comunque essere autorizzati i richiamati interventi a sostegno delle società partecipate nei casi in cui ciò sia necessario al fine di salvaguardare la continuità nella prestazione di servizi di pubblico interesse, a fronte di gravi pericoli per la sicurezza pubblica, l'ordine pubblico e la sanità, su richiesta dell'amministrazione interessata.

L'articolo 15 istituisce, nell'ambito del Ministero dell'economia e delle finanze, una struttura centrale con funzioni di monitoraggio e impulso sull'attuazione del testo unico, attraverso poteri di indirizzo e ispet-

tivi nei confronti di tutte le società a partecipazione pubblica, di diffusione di migliori pratiche, nonché di tenuta di un elenco di dette società.

L'articolo 18 prevede la possibilità di quotazione in mercati regolamentati delle società a controllo pubblico. L'atto deliberativo deve essere corredato, quale contenuto obbligatorio, di uno specifico programma avente ad oggetto il mantenimento o la progressiva dismissione del controllo pubblico sulla società quotata.

Ai sensi del comma 2, anche nel caso della richiesta di ammissione alla quotazione, la relativa deliberazione deve essere adottata secondo le modalità di cui all'articolo 7, comma 1. È comunque consentita la quotazione in mercati regolamentati di singole società a partecipazione pubblica, che sono soggette a regimi speciali in base a norme di legge. Si richiama l'articolo 1, comma 6, il quale prevede che l'esclusione, da parte del Consiglio dei ministri, di singole società a partecipazione pubblica dall'applicazione delle disposizioni dello stesso, possa essere motivata anche dalla finalità di agevolare la quotazione ai sensi dell'articolo in commento.

L'articolo 20 prevede che ai fini della razionalizzazione del sistema societario, ricorrendo anche alla fusione ovvero alla soppressione mediante messa in liquidazione o cessione delle società, le amministrazioni pubbliche effettuino annualmente un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, predisponendo, ove ricorrano i presupposti specificati nel comma 2, un piano di riassetto. Nel piano possono essere contemplate la dismissione di società o l'assegnazione, in virtù di operazioni straordinarie, delle partecipazioni societarie acquistate anche attraverso specifiche disposizioni normative. In tali casi, lo scioglimento delle società e l'alienazione delle partecipazioni sono disciplinati dal codice civile, anche in deroga alle disposizioni normative originarie con cui erano stati disposti la costituzione della società o l'acquisto della partecipazione.

L'articolo 25 prevede una revisione straordinaria delle partecipazioni detenute dalle amministrazioni pubbliche, che, alla data di entrata in vigore del decreto in esame: non siano riconducibili ad alcuna delle categorie previste dall'articolo 4, commi 1, 2 e 3; non soddisfino i requisiti motivazionali e di compatibilità con la normativa europea di cui all'articolo 5, commi 1 e 2; ricadano nelle ipotesi per le quali l'articolo 20, comma 2, prevede la predisposizione di piani di riassetto finalizzati alla dismissione. In caso di mancata adozione dell'atto ricognitivo ovvero di mancata alienazione entro i termini previsti, il socio pubblico non può esercitare i diritti sociali nei confronti della società, e, salvo in ogni caso il potere di alienare la partecipazione, la medesima è liquidata in denaro, con l'osservanza, sia per le S.p.A. che per le S.r.l., dei criteri e del procedimento di cui, rispettivamente, agli articoli 2437-*ter*, secondo comma, e 2437-*quater* del codice civile.

All'articolo 27 il comma 4 prevede una disciplina transitoria di esclusione, volta ad agevolare la quotazione di società che abbiano già avviato il relativo percorso: il decreto non si applica alle società che abbiano de-

liberato la quotazione delle proprie azioni in mercati regolamentati e trasmesso il provvedimento alla Corte dei conti, per un termine di diciotto mesi. Il decreto legislativo non si applica fino alla conclusione del procedimento di quotazione anche oltre detto termine, a condizione che sia stata presentata domanda di ammissione alla quotazione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

ESAME DI ATTI PREPARATORI DELLA LEGISLAZIONE COMUNITARIA

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al prospetto da pubblicare per l'offerta al pubblico o l'ammissione alla negoziazione di titoli (n. COM (2015) 583 definitivo)

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, dell'atto comunitario sottoposto al parere motivato sulla sussidiarietà, e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 4 maggio.

Constatata la mancanza di richieste di intervento, il presidente Mauro Maria MARINO dichiara chiusa la discussione generale.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,45.

ISTRUZIONE (7^a)

Martedì 21 giugno 2016

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 264

Presidenza del Presidente
MARCUCCI

Orario: dalle ore 13,10 alle ore 14,05

AUDIZIONI INFORMALI DEL CAPO DIPARTIMENTO PER LA FORMAZIONE E LA RICERCA DEL MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA E DI RAPPRESENTANTI DELL'AGENZIA PER LA PROMOZIONE DELLA RICERCA EUROPEA (APRE), IN MERITO ALL'ESAME DELL'AFFARE ASSEGNATO N. 772 (SCIENZA E SOCIETÀ – PROGRAMMA DI LAVORO HORIZON 2020)

Plenaria

284^a Seduta

Presidenza del Presidente
MARCUCCI

indi del Vice Presidente
CONTE

Intervengono il ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca Stefania Giannini e il sottosegretario di Stato per il medesimo Dicastero Angela D'Onghia.

La seduta inizia alle ore 14,10.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il PRESIDENTE comunica che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, è stata chiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo e che la Presidenza del Senato ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso.

Poiché non vi sono osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque adottata per l'audizione all'ordine del giorno.

Conviene la Commissione.

*PROCEDURE INFORMATIVE***Seguito dell'audizione del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca sulla situazione dell'Alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM) e sulle misure a favore della ricerca**

Riprende l'audizione, sospesa nella seduta del 30 marzo, nel corso della quale – ricorda il PRESIDENTE – il Ministro ha svolto la propria relazione. Rammenta altresì che in quella sede si era concordato di far pervenire dei quesiti scritti al Ministro, la quale si è resa disponibile ad intervenire nuovamente in Commissione per la propria replica. A fronte dell'elevato numero dei quesiti inviati, il Ministro fornirà delle indicazioni riassuntive, consegnando agli atti una documentazione più analitica per quanto riguarda le singole risposte.

Prende quindi la parola il ministro Stefania GIANNINI, la quale premette che le sono stati trasmessi circa 62 quesiti, alcuni assai puntuali. Intende pertanto consegnare le risposte per iscritto a tutte le domande e affrontare alcune tematiche specifiche riferite ai macrotemi dell'AFAM e della ricerca.

Partendo proprio da quest'ultima, rammenta che alcuni commissari hanno chiesto delucidazioni sull'attuazione delle politiche della ricerca, con particolare riferimento al Programma nazionale della ricerca (PNR). In linea generale, sottolinea la necessità di creare un «ecosistema della ricerca», con l'obiettivo di attrarre in maniera massiccia i ricercatori e i talenti, anche internazionali, affinché il sistema nazionale della ricerca si sviluppi in modo efficace. Dopo aver precisato che nel PNR vi è uno stanziamento di risorse pari a circa 2,5 miliardi di euro, manifesta la volontà di rispettare i tempi ed evitare i ritardi che si sono riscontrati nelle procedure relative al VII Programma quadro di ricerca. Menziona dunque le prime misure riferite al Capitale umano, che troveranno attuazione da luglio 2016, e beneficeranno di fondi pari a circa il 45 per cento dell'intera programmazione. Una seconda fase, da concludersi entro il 31 dicembre 2016, interesserà altri settori.

Nello specifico, fa presente che gli interventi previsti per il finanziamento del Capitale umano si aggiungono ad altre misure assunte dal Governo per incrementare la professionalità dei ricercatori, tra le quali menziona ad esempio il piano straordinario di ricercatori di tipo B e le cosiddette «cattedre Natta». Dà indi conto di un'azione concernente i vincitori dei *grant* europei, descritta nel PNR, per la quale si prevede uno stanziamento di 246 milioni di euro, al fine di introdurre strumenti per potenziare l'attrattività. In proposito, fa presente che si riscontrano tanto un problema di esodo dei giovani ricercatori italiani quanto la debole attrattività delle nostre strutture nei confronti di ricercatori stranieri. Occorre dunque creare anzitutto un percorso di rientro dei ricercatori italiani; a tal fine, rispetto alle competizioni bandite dal Consiglio europeo della ricerca (ERC), saranno avviate diverse linee di intervento, che puntano in primo luogo all'accompagnamento attraverso un sostegno tecnico per consentire alle università e agli enti di concorrere nei diversi bandi. In seconda battuta, saranno introdotte azioni di potenziamento, i cui destinatari sono i ricercatori che hanno già partecipato a bandi ERC, ottenendo una valutazione positiva ma senza essere ammessi alla sovvenzione. Per tali soggetti saranno previsti finanziamenti aggiuntivi in modo da poter potenziare le attività di ricerca già avviate e partecipare con successo ai futuri bandi. Un'ulteriore iniziativa riguarda l'attrazione dei vincitori ERC, nell'ambito della quale saranno stanziati risorse aggiuntive fino ad un massimo di 600.000 euro in favore dei predetti vincitori di qualunque tipologia (*starting*, *consolidator* e *advanced grant*) che scelgono come sede l'Italia, onde favorire la creazione di un *team* di ricerca.

Dopo essersi brevemente soffermata sul carattere internazionale, interdisciplinare e intersettoriale che devono possedere i nuovi dottorati di ricerca, pone l'accento sul coinvolgimento del mondo industriale, rispetto al quale il dottorando o il dottore di ricerca potrebbero inserirsi con i propri filoni di ricerca. Fornisce dunque ulteriori indicazioni circa i prossimi bandi da emanare entro luglio rispetto alle borse di dottorato e ai dottorati idonei sul piano dell'innovatività, i quali avranno risorse aggiuntive e dovranno prevedere una parte del loro percorso in quelle imprese che abbiano manifestato un interesse in tal senso. Lo scopo di tali misure, prosegue il Ministro, è il recupero di competitività, anche in termini occupazionali. Riferisce altresì che è stato già avviato il progetto «*Phd ITalents*» finalizzato a stimolare le imprese più qualificate ad accogliere dottori di ricerca, per un finanziamento totale di circa 16 milioni di euro. Una parte specifica di tale progetto è peraltro destinata al settore agronomico.

Illustra poi un'ulteriore misura riguardante i *cluster* tecnologici, nati nel 2012 in stretto collegamento con il territorio. Ricorda in merito che attualmente sono consolidati 8 *cluster* tecnologici nazionali ispirati alle priorità di *Horizon 2020*: si tratta di Aerospazio, *Agrifood*, Chimica verde, Fabbrica intelligente, Mobilità e trasporti, Salute, *Smart communities*, Tecnologie per ambienti di vita. Ad essi si aggiungeranno 4 nuovi *cluster*, attraverso una chiamata pubblica di interesse entro luglio prossimo sui seguenti ambiti: *Cultural heritage*, *Design* Creatività *Made in Italy*, Energia

e *Blue Growth*. Osserva comunque che in tale nuova fase si trarrà spunto dall'esperienza dei precedenti bandi attraverso una ricognizione puntuale dell'operato relativo agli 8 *cluster* già attivi.

Dà altresì conto di alcune iniziative di semplificazione amministrativa, comunicando che entro il 4 luglio 2016 saranno adottati due decreti ministeriali volti a separare le norme sulla ricerca industriale da quelle sulla ricerca fondamentale. A tale ultimo riferimento, saranno semplificati i passaggi tra la fase valutativa e quella di assegnazione delle risorse, prevedendo verifiche *in itinere* ed *ex post*. Riconosce comunque che dette misure rappresentano un primo passo, per supportare il quale occorrerebbe a suo giudizio una norma primaria che ridefinisca le modalità di finanziamento della ricerca pubblica, coinvolgendo tutti i Dicasteri interessati. Rammenta peraltro che è imminente la disciplina normativa dei comparti della conoscenza, nella quale sarà progressivamente allineato lo *status* giuridico del ricercatori degli enti di ricerca rispetto a quello dei ricercatori universitari.

Passando al tema dell'AFAM, rende noto che è in via di conclusione il lavoro istruttorio per il completamento della legge n. 508 del 1999, sulla cui attuazione o superamento occorrerà una riflessione. I due aspetti attuativi allo studio del Ministero concernono il regolamento sul reclutamento e quello sulla *governance*. Con riferimento al primo, è stata elaborata una bozza che prevede il conferimento di autonomia alle diverse sedi che gestiranno le procedure concorsuali e dovranno conformarsi ad alcuni requisiti generali riferiti, ad esempio, ai titoli di ammissione. Il secondo tema, osserva il Ministro, non è ancora giunto a conclusione e ha alla base diversi modelli di riferimento, che comunque postulano una ridefinizione delle funzioni, rispettivamente, dei presidenti e dei direttori generali. Al riguardo, ipotizza un intervento anche attraverso i disegni di legge nn. 322 e abbinati, attualmente all'esame della Commissione. Reputa peraltro urgente razionalizzare l'offerta formativa su base territoriale. Dopo aver comunicato che le Accademie di Genova e Perugia saranno statizzate, si sofferma sulla condizione degli *ex* istituti musicali pareggiati, per la cui statizzazione occorreranno circa 38 milioni di euro a regime. Ritiene del resto funzionale che eventuali nuove disposizioni rivestano la forma di una legge delega, che affronti eventualmente anche il summenzionato nodo della *governance*. In tal modo, entro l'autunno potrà essere a suo avviso riorganizzato il comparto attraverso tanto le norme primarie quanto quelle secondarie.

Accennando brevemente alla delega relativa all'insegnamento dell'arte e della musica, prevista dalla legge n. 107 del 2015, fornisce alcuni dati sul riordino dell'offerta formativa delle istituzioni AFAM con riferimento ai corsi triennali. In conclusione, ribadisce che risposte più sintetiche sono contenute nella documentazione che consegna al Presidente.

Il PRESIDENTE ringrazia il Ministro per la sensibilità dimostrata rispetto al desiderio della Commissione di confrontarsi nuovamente con lei e comunica che il materiale depositato sarà messo a disposizione di tutti i senatori. Dichiara infine concluso lo svolgimento dell'audizione all'ordine del giorno.

IN SEDE CONSULTIVA

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica della direttiva 2010/13/UE relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti la fornitura di servizi di media audiovisivi in considerazione dell'evoluzione delle realtà del mercato (n. COM (2016) 287 definitivo)

(Osservazioni alla 8^a Commissione. Esame e rinvio)

Riferisce la relatrice FASIOLO (PD), la quale premette che la 7^a Commissione è chiamata a rendere, entro il 7 luglio, osservazioni all'8^a Commissione sull'atto in titolo, resosi necessario a seguito dei cambiamenti sul piano dei contenuti audiovisivi e sulle loro modalità di fruizione, specialmente tra le nuove generazioni. Pertanto l'Unione europea reputa opportuno aggiornare la precedente direttiva 2010/13/UE sui servizi audiovisivi.

In linea generale, la relatrice rileva un rafforzamento della dimensione europea del mercato audiovisivo, anche a causa della crescita dei servizi *on line* e del carattere internazionale dei canali televisivi. Fornisce quindi alcuni dati in proposito, sottolineando la maggiore convergenza tra televisione e servizi distribuiti via *internet*, connessa a un mutamento delle richieste dei consumatori. Fa presente altresì che le emittenti stanno ampliando le loro attività *on line* e che si stanno affermando nuovi operatori che offrono contenuti audiovisivi via *internet*. Evidenzia tuttavia che attualmente la radiodiffusione televisiva, i video a richiesta e i contenuti generati dall'utente risultano soggetti a norme diverse e a differenti livelli di tutela dei consumatori.

Ripercorre indi le scorse modifiche alla legislazione europea sui servizi di media audiovisivi, soffermandosi in particolare sulle norme a tutela dei minori che vengono rafforzate nell'atto in esame. Espone poi le linee direttrici del provvedimento, sintetizzandole: nella ridefinizione dell'ambito di applicazione delle norme, anche in merito alla loro estensione ai servizi di piattaforme per la condivisione di video; nella armonizzazione, anche mediante l'indipendenza delle autorità di regolamentazione; nel sopracitato rafforzamento della tutela dei minori; nelle nuove condizioni per l'inserimento dei prodotti per la promozione di opere europee e per la pubblicità; nella possibilità per gli Stati membri di imporre contributi finanziari ai fornitori di servizi di media audiovisivi a richiesta; nella istituzionalizzazione del gruppo dei regolatori europei per la servizi di media audiovisivi (ERGA), che rappresenta a suo avviso una importante innovazione.

Precisa dunque che i programmi in grado di nuocere allo sviluppo fisico, mentale o morale dei minori devono essere accessibili solo in maniera tale da garantire che i minori non possano, in condizioni normali, vederli o ascoltarli, indipendentemente se siano trasmessi da emittenti televisive o da fornitori di servizi di media a richiesta.

Osserva altresì che il provvedimento obbliga i servizi a richiesta A riservare alle opere europee una quota di almeno il 20 per cento nei loro cataloghi, assicurandone un'adeguata visibilità. Si stabilisce inoltre che gli Stati possano richiedere ai fornitori di servizi audiovisivi a richiesta, soggetti alla loro giurisdizione, di contribuire finanziariamente alla produzione di opere europee, anche attraverso investimenti diretti nei contenuti e nei contributi a fondi nazionali. Analoga possibilità può riguardare i predetti fornitori stabiliti in altri Stati ma che si rivolgono al pubblico di altri territori, fermo restando che i contributi devono essere basati solo sulle entrate provenienti dagli Stati interessati, evitando doppie imposizioni. Fa notare comunque che per non compromettere lo sviluppo del mercato e per permettere l'ingresso di nuovi operatori, le imprese che non hanno una presenza significativa sul mercato, specialmente se con fatturato modesto e pubblico ridotto, non sono soggette a tale imposizione.

Dopo essersi soffermata brevemente sulla nozione di incitamento all'odio, si sofferma sull'obbligo per i fornitori di servizi di media audiovisivi di fornire informazioni sufficienti sui contenuti che possano nuocere allo sviluppo fisico, morale o mentale dei minori. Rammenta peraltro che occorre regolamentare la stessa esposizione dei bambini alle comunicazioni commerciali audiovisive relative a prodotti alimentari e a bevande non conformi con gli orientamenti nutrizionali nazionali o internazionali.

Fornisce poi alcuni dettagli sugli annunci di sponsorizzazione nonché sull'inserimento di prodotti. Quanto alla pubblicità, rende noto che la trasmissione di film prodotti per la televisione (tranne serie, seriali e documentari), opere cinematografiche e notiziari può essere interrotta da pubblicità e/o televendita una volta per ogni periodo programmato di circa venti minuti, in luogo dei trenta minuti previsti attualmente, ad eccezione dei programmi per bambini. Sempre in materia di spot televisivi, segnala che è ridefinita la percentuale quotidiana di pubblicità, fissata in misura non superiore al 20 per cento nella fascia compresa tra le ore 7 e le 23, mentre attualmente il 20 per cento come soglia massima è calcolato per ogni ora di orologio. Sostituendo quindi il limite orario con il limite giornaliero ne conseguirà che il tempo di pubblicità totale sulle 24 ore resterà lo stesso, in quanto non vengono aumentati i tempi complessivi, ma gli spot potranno essere concentrati in alcune fasce orarie, per massimizzare la domanda degli inserzionisti e il flusso degli spettatori.

Avviandosi alla conclusione, si sofferma sulle norme relative agli organismi di regolamentazione, che devono essere assolutamente indipendenti da ogni altro soggetto pubblico o privato. Essi svolgono funzioni di consulenza e assistenza della Commissione europea e agiscono in maniera imparziale e trasparente in conformità ai principi del pluralismo, della diversità culturale, della tutela dei consumatori, del mercato interno e della concorrenza e compongono il summenzionato gruppo dei regolatori europei.

Il seguito dell'esame è rinviato.

(2271) *Istituzione del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione e deleghe al Governo per la ridefinizione della disciplina del sostegno pubblico per il settore dell'editoria, della disciplina di profili pensionistici dei giornalisti e della composizione e delle competenze del Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti*, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Maria Coscia ed altri; Annalisa Pannarale ed altri
(Parere alla 1^a Commissione. Esame e rinvio)

La relatrice PUGLISI (PD) riferisce che la 7^a Commissione è chiamata ad esprimere un parere alla 1^a Commissione sul disegno di legge in titolo, già approvato dalla Camera dei deputati in prima lettura. Segnala preliminarmente che, presso l'altro ramo del Parlamento, il disegno di legge è stato esaminato dalla VII Commissione, competente in materia di editoria, mentre per il Senato questa competenza è assegnata alla Commissione affari costituzionali.

Volendo fare una breve sintesi delle misure contenute nel testo, elenca le seguenti disposizioni: l'istituzione di un Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione (articolo 1); la ridefinizione della disciplina del sostegno pubblico all'editoria, con delega al Governo (articolo 2, commi 1-3 e 7-8); la disciplina dei profili pensionistici per i giornalisti, per cui è prevista una delega al Governo (articolo 2, commi 4-6 e 7-8); il riordino del Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti, con introduzione di una delega al Governo (parimenti articolo 2, commi 4-6 e 7-8); il riassetto dei contributi alle imprese editrici (articolo 3); l'equo compenso (articolo 4); l'esercizio abusivo della professione di giornalista (articolo 5); la vendita dei giornali (articolo 6); le norme di coordinamento (articolo 7).

Riepilogando la genesi di tali previsioni, ricorda che il decreto-legge n. 201 del 2011 ha disposto la cessazione del sistema di erogazione dei contributi diretti all'editoria (dal 31 dicembre 2014, con riferimento alla gestione 2013). Al contempo, è stato stabilito che il risparmio conseguito fosse destinato alla ristrutturazione delle aziende già destinatarie della contribuzione diretta, all'innovazione tecnologica del settore, al contenimento degli effetti dell'aumento del costo delle materie prime, nonché all'informatizzazione della rete distributiva.

Successivamente, osserva la relatrice, il decreto-legge n. 63 del 2012 ha introdotto una disciplina transitoria, in attesa di una più compiuta ridefinizione delle forme di sostegno al settore editoriale. In particolare, esso ha ridefinito i requisiti di accesso ai contributi e i criteri di calcolo, ed ha posto disposizioni a sostegno dell'editoria digitale e della modernizzazione del sistema di distribuzione e vendita di quotidiani e periodici. Quasi contestualmente all'emanazione del decreto-legge n. 63 del 2012, un disegno di legge d'iniziativa governativa presentato presso la Camera dei deputati nella scorsa legislatura (A.C. n. 5270) prevedeva una delega per la definizione – a regime – di nuove forme di sostegno all'editoria e per lo sviluppo del mercato editoriale. Durante l'esame parlamentare il disegno di legge è stato modificato istituendo un Fondo per il pluralismo dell'infor-

mazione presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, da utilizzare per determinate finalità. Rammenta poi che l'esame del provvedimento non giunse però a conclusione entro la fine della legislatura.

In materia di editoria, prosegue la relatrice, un ulteriore intervento normativo è stato disposto dalla legge di stabilità 2014. Infatti l'articolo 1, comma 261, della legge n. 147 del 2013 ha istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri il «Fondo straordinario per gli interventi di sostegno all'editoria». Tale Fondo è stato destinato ad incentivare gli investimenti delle imprese editoriali, anche di nuova costituzione, orientati all'innovazione tecnologica e digitale, a promuovere l'ingresso di giovani professionisti qualificati nel campo dei nuovi *media* ed a sostenere le ristrutturazioni aziendali e gli ammortizzatori sociali.

Da ultimo, la legge di stabilità 2016 ha previsto, all'articolo 1, comma 160, con riferimento agli anni dal 2016 al 2018, una riserva all'erario di quote delle eventuali maggiori entrate versate a titolo di canone di abbonamento alla televisione. Le quote sono destinate, tra l'altro, al finanziamento di un «Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione», da istituirsi nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico. L'articolo 1 del disegno di legge in titolo istituisce dunque il «Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione», al fine di dare attuazione all'articolo 21 della Costituzione sulla libertà di manifestazione del pensiero.

Ciò premesso, riferisce che attiene ai profili di interesse della 7^a Commissione l'articolo 2, recante delega al Governo per la ridefinizione della disciplina del sostegno pubblico all'editoria, della disciplina di profili pensionistici dei giornalisti e delle competenze dell'Ordine dei giornalisti. Nell'ambito dei principi e criteri direttivi di esercizio della delega, si cita il mantenimento dei contributi, fra l'altro, anche per imprese editrici di quotidiani e di periodici italiani in lingua italiana editi e diffusi all'estero o editi in Italia e diffusi all'estero, che svolgono peraltro un'importante azione di promozione della lingua italiana, come è emerso nel corso delle specifiche audizioni dell'ANSA e della Federazione unitaria stampa italiana all'estero (FUSIE), svolte nell'ambito dell'indagine conoscitiva sulla promozione della lingua e della cultura italiana nel mondo.

Sempre tra i principi e criteri della delega, per le parti di competenza, la relatrice evidenzia l'esclusione dai contributi anche per i periodici a carattere scientifico, mentre nell'ambito dei parametri di calcolo del contributo è menzionata, fra l'altro, la previsione di criteri premiali per l'assunzione a tempo indeterminato di lavoratori di età inferiore a 35 anni nonché per l'attivazione di percorsi di alternanza scuola-lavoro e per azioni di formazione e aggiornamento del personale.

Il presidente CONTE fa presente che nella sede di merito è già scaduto il termine per la presentazione di emendamenti. Segnala dunque che sarebbe utile che la 7^a Commissione esprimesse il suo parere entro la giornata di domani.

Il seguito dell'esame è rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(2371) Modifiche alla legge 20 febbraio 2006, n. 77, concernenti la tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale immateriale, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Russo ed altri; Mazzoli ed altri

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 7 giugno.

Il presidente CONTE comunica che la senatrice Blundo ha aggiunto la propria firma agli ordini del giorno G/2371/2/7, G/2371/3/7, G/2371/4/7 e G/2371/5/7 nonché agli emendamenti 1.6 e 1.10. Informa altresì che è pervenuto l'assenso al trasferimento del disegno di legge alla sede deliberante da parte dei rappresentanti dei Gruppi Misto, Partito democratico e Movimento 5 Stelle.

Saranno dunque sollecitati anche i Gruppi non presenti affinché si esprimano sulla proposta di passaggio di sede.

Il senatore LIUZZI (*Co.R.*) manifesta, a nome del Gruppo, il consenso al trasferimento del disegno di legge alla sede deliberante.

Il seguito dell'esame è rinviato.

AFFARI ASSEGNATI

Azione della Commissione europea volta a favorire un maggiore sviluppo delle interazioni tra il mondo scientifico e la società: gli obiettivi del Piano «Scienza con e per la società» del Programma europeo Horizon 2020 (n. 772)

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, primo periodo, e per gli effetti di cui all'articolo 50, comma 2, del Regolamento e rinvio)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 7 giugno.

Il presidente CONTE ricorda che il presidente Marcucci, in qualità di relatore, informando preventivamente tutti i Capigruppo, ha svolto la scorsa settimana, nell'ambito della fase istruttoria, una interlocuzione informale con il dottor Giuseppe Borsalino, funzionario della Direzione generale della ricerca presso la Commissione europea, assegnato proprio al settore «Scienza con e per la società». In proposito fa presente che è stato acquisito del materiale che sarà messo a disposizione di tutti i senatori e reso disponibile per la pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione.

Comunica poi che il Capo dipartimento per la formazione e la ricerca del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e i rappresentanti dell'Agenzia per la promozione della ricerca europea (APRE), auditi

oggi dall'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, hanno preannunciato l'invio di documentazioni che – unitamente ad eventuali integrazioni – saranno parimenti rese disponibili per la pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione.

Prende atto la Commissione.

Il seguito dell'esame è rinviato.

La seduta termina alle ore 15,40.

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8^a)

Martedì 21 giugno 2016

Plenaria

243^a Seduta

Presidenza del Presidente
MATTEOLI

La seduta inizia alle ore 15,45.

SULLA PUBBLICAZIONE DEI DOCUMENTI ACQUISITI

Il PRESIDENTE comunica che nel corso delle audizioni informali di Assiterminal, Federagenti, Fedespediti, Confitarma, Fedarlinea, Angopi, Federimorchiatori, Assorimorchiatori, Fedepiloti, Unione piloti, Confetra, Filt-Cgil, Fit-Cisl e Uiltrasporti, nell'ambito dell'esame dell'atto del Governo n. 303, svolte il 14 giugno in Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari, è stata acquisita documentazione che sarà resa disponibile per la pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione.

La Commissione prende atto.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di aggiornamento per l'anno 2015 del contratto di programma 2012-2016 – parte investimenti tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la società Rete ferroviaria italiana Spa (n. 299)

(Parere al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, ai sensi dell'articolo 1 della legge 14 luglio 1993, n. 238. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 17 maggio.

Il relatore MARGIOTTA (*PD*) illustra uno schema di parere favorevole con osservazioni sul provvedimento in esame (pubblicato in allegato), che recepisce le indicazioni scaturite dal dibattito.

Il senatore CERVellini (*Misto-SI-SEL*) chiede di integrare lo schema di parere con una osservazione sulla necessità di sviluppare anche i collegamenti ferroviari tra il Tirreno e l'Adriatico, con particolare riguardo all'Italia centrale.

Chiede altresì di inserire un richiamo al potenziamento dei collegamenti ferroviari dei grandi nodi urbani, con particolare riguardo al completamento dei raccordi con le linee del trasporto pubblico locale, essenziali per decongestionare le grandi aree metropolitane.

Su proposta del PRESIDENTE, il relatore MARGIOTTA (*PD*) accoglie alcune integrazioni tese a recepire le osservazioni del senatore Cervellini, formulando conseguentemente un nuovo schema di parere (pubblicato in allegato).

Nessun altro chiedendo di intervenire, previa verifica del previsto numero legale, il PRESIDENTE pone in votazione il nuovo schema di parere del relatore, che è infine approvato.

SULL'ESAME DELL'ATTO DEL GOVERNO 303

Il PRESIDENTE chiede al relatore Filippi indicazioni sul prevedibile seguito dell'*iter* di esame dell'atto del Governo n. 303, recante riorganizzazione e semplificazione della disciplina delle Autorità portuali, tenuto conto delle audizioni informali già programmate e della discussione generale ancora non conclusa.

Il relatore FILIPPI (*PD*) ritiene che con gli incontri già programmati per questa settimana possano concludersi le audizioni informative. La settimana successiva si potrebbe quindi riprendere la discussione generale per poi addivenire, in tempi rapidi, alla formulazione di una proposta di parere. Segnala comunque l'esigenza di ascoltare in merito al provvedimento anche il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.

Il presidente MATTEOLI concorda con il relatore e si riserva di assumere i necessari contatti con il Ministro a tal fine.

Con riferimento alle audizioni informative relative al provvedimento, ricorda poi che domani, a partire dalle ore 15, dinanzi all'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari, saranno ascoltati i rappresentanti dell'Autorità di regolazione dei trasporti e dell'ANCI. Giovedì 23 giugno, alle ore 14,30, si svolgerà invece l'audizione dei rappresentanti dell'Agenzia delle dogane. Raccomanda quindi un'ampia partecipazione di tutti i colleghi.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 16.

SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAL RELATORE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 299

L'8^a Commissione Lavori pubblici, comunicazioni, esaminato lo schema di aggiornamento per l'anno 2015 del contratto di programma 2012-2016 – parte investimenti tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la società Rete ferroviaria italiana Spa (n. 299),

premessi che:

– lo schema in esame contiene l'aggiornamento per l'anno 2015 del contratto di programma 2012-2016 – parte investimenti, firmato l'8 agosto 2014 tra lo Stato, in qualità di concedente attraverso il competente Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (MIT), e Rete Ferroviaria Italia (RFI) SpA, in qualità di gestore della rete ferroviaria nazionale;

– tale aggiornamento registra anzitutto le modifiche legislative e/o le delibere CIPE intervenute successivamente alla sottoscrizione del contratto che incidono in maniera sostanziale sullo stesso o assegnano risorse finanziarie per gli interventi posti a carico di RFI. Per quanto riguarda le risorse, sono individuati nuovi finanziamenti per complessivi 9.976 milioni di euro e riduzioni di risorse per 1.005 milioni di euro;

– l'aggiornamento recepisce inoltre le osservazioni e le prescrizioni contenute nei pareri formulati dalle Commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica sul contratto di programma 2012-2016 – parte investimenti, nonché le prescrizioni contenute nella delibera CIPE n. 112/2015 concernente lo schema in esame;

tenuto conto degli elementi informativi forniti dai rappresentanti di RFI, nel corso dell'audizione del 24 maggio 2016 e successivamente alla stessa;

esprime parere favorevole, con le seguenti osservazioni:

– si manifesta apprezzamento per l'impostazione generale del piano degli investimenti legato al contratto di programma e all'atto di aggiornamento in esame, che appare condivisibile nelle sue linee strategiche e nell'obiettivo di concentrare le risorse disponibili su opere di carattere realmente prioritario;

– in tale cornice, si raccomanda una rapida attuazione degli interventi previsti nel piano, con particolare riguardo alle opere volte al potenziamento dei collegamenti intermodali con i porti e gli aeroporti delle reti transeuropee di trasporto TEN-T. Un'attenzione prioritaria dovrebbe essere riservata allo sviluppo delle interconnessioni con le zone degli interporti e dei retroporti, anche allo scopo di rilanciare il settore del trasporto merci per ferrovia;

– si raccomanda uguale attenzione anche agli investimenti riguardanti la realizzazione dei collegamenti ferroviari transalpini, a ovest, a nord e a est dell'Italia, in quanto essenziali per il completamento dei corridoi TEN-T che attraversano il Paese e per assicurare il suo stabile inserimento all'interno delle principali correnti internazionali di traffico merci e passeggeri;

– in proposito, si segnala in particolare il valore strategico dei collegamenti ferroviari con l'Est Europa, attraverso il Corridoio Mediterraneo e il Corridoio Baltico-Adriatico, per i quali appare essenziale ultimare quanto prima i progetti già avviati per lo sviluppo della linee Venezia-Trieste e Trieste-Divaca, nonché per il potenziamento dei nodi ferroviari di Udine e di Gorizia (quest'ultimo soprattutto per il completamento del raccordo tra la rete ferroviaria italiana e quella slovena);

– nel ribadire la priorità strategica del raddoppio della linea internazionale che collega Italia e Francia nel tratto Finale-Andora, si raccomanda al Governo di assumere tutte le iniziative necessarie per avviare tali lavori, reperendo i fondi mancanti per la realizzazione del lotto unico oppure verificando, d'intesa con le Commissioni parlamentari competenti, la possibilità di modificare la norma di cui all'articolo 1, comma 232, della legge n. 191 del 2009 (Legge finanziaria 2010), per abbassare da 2 a 1,5 miliardi di euro il limite di valore delle opere per le quali è ammissibile il ricorso al sistema dei lotti costruttivi;

– si richiama poi l'attenzione sul potenziamento dei collegamenti ferroviari nel Mezzogiorno d'Italia e in Sicilia e in Sardegna, essenziale per superare il grave divario ancora esistente rispetto ad altre Regioni del Paese. Al riguardo, si raccomanda di dare priorità, accanto ai progetti di costruzione delle linee ad alta velocità/alta capacità, anche agli interventi di adeguamento e velocizzazione delle linee esistenti che, avendo tempi e costi di realizzazione assai inferiori, potrebbero consentire di raggiungere ugualmente importanti risultati con sforzi ridotti e minori impatti sui territori interessati;

– in questo contesto, si segnala l'esigenza di riservare un'attenzione specifica allo sviluppo delle linee ferroviarie della regione Basilicata e in particolare ai collegamenti con la città di Matera, in relazione al suo ruolo di «Capitale europea della cultura 2019» e con specifico riferimento al completamento dei lavori sulla linea Matera-Ferrandina;

– infine, si esprime rammarico per il ritardo registrato nell'approvazione dell'aggiornamento in esame per il contratto di programma 2012-2016, sottolineando come, al fine di garantire l'effettiva disponibilità delle risorse e, quindi, una efficace programmazione e puntuale realizzazione dei vari interventi, sia indispensabile che l'*iter* di approvazione del contratto e degli atti di aggiornamento si concluda in tempi coerenti con l'orizzonte temporale volta a volta individuato. Si invita pertanto il Governo a riconsiderare, a partire dalle imminenti scadenze del 2016, le attuali pro-

cedure previste per la stipula dei contratti di programma e dei relativi aggiornamenti, valutando, insieme alle Commissioni parlamentari competenti, anche la possibilità di introdurre a tal fine modifiche di carattere normativo o amministrativo.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 299

L'8^a Commissione Lavori pubblici, comunicazioni, esaminato lo schema di aggiornamento per l'anno 2015 del contratto di programma 2012-2016 – parte investimenti tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la società Rete ferroviaria italiana Spa (n. 299),

premessi che:

– lo schema in esame contiene l'aggiornamento per l'anno 2015 del contratto di programma 2012-2016 – parte investimenti, firmato l'8 agosto 2014 tra lo Stato, in qualità di concedente attraverso il competente Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (MIT), e Rete Ferroviaria Italiana (RFI) SpA, in qualità di gestore della rete ferroviaria nazionale;

– tale aggiornamento registra anzitutto le modifiche legislative e/o le delibere CIPE intervenute successivamente alla sottoscrizione del contratto che incidono in maniera sostanziale sullo stesso o assegnano risorse finanziarie per gli interventi posti a carico di RFI. Per quanto riguarda le risorse, sono individuati nuovi finanziamenti per complessivi 9.976 milioni di euro e riduzioni di risorse per 1.005 milioni di euro;

– l'aggiornamento recepisce inoltre le osservazioni e le prescrizioni contenute nei pareri formulati dalle Commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica sul contratto di programma 2012-2016 – parte investimenti, nonché le prescrizioni contenute nella delibera CIPE n. 112/2015 concernente lo schema in esame;

tenuto conto degli elementi informativi forniti dai rappresentanti di RFI, nel corso dell'audizione del 24 maggio 2016 e successivamente alla stessa;

esprime parere favorevole, con le seguenti osservazioni:

– si manifesta apprezzamento per l'impostazione generale del piano degli investimenti legato al contratto di programma e all'atto di aggiornamento in esame, che appare condivisibile nelle sue linee strategiche e nell'obiettivo di concentrare le risorse disponibili su opere di carattere realmente prioritario;

– in tale cornice, si raccomanda una rapida attuazione degli interventi previsti nel piano, con particolare riguardo alle opere volte al potenziamento dei collegamenti intermodali con i porti e gli aeroporti delle reti transeuropee di trasporto TEN-T. Un'attenzione prioritaria dovrebbe essere riservata allo sviluppo delle interconnessioni con le zone degli interporti e dei retroporti, anche allo scopo di rilanciare il settore del trasporto merci per ferrovia;

– si raccomanda uguale attenzione anche agli investimenti riguardanti la realizzazione dei collegamenti ferroviari transalpini, a ovest, a nord e a est dell'Italia, in quanto essenziali per il completamento dei corridoi TEN-T che attraversano il Paese e per assicurare il suo stabile inserimento all'interno delle principali correnti internazionali di traffico merci e passeggeri;

– in proposito, si segnala in particolare il valore strategico dei collegamenti ferroviari con l'Est Europa, attraverso il Corridoio Mediterraneo e il Corridoio Baltico-Adriatico, per i quali appare essenziale ultimare quanto prima i progetti già avviati per lo sviluppo della linee Venezia-Trieste e Trieste-Divaca, nonché per il potenziamento dei nodi ferroviari di Udine e di Gorizia (quest'ultimo soprattutto per il completamento del raccordo tra la rete ferroviaria italiana e quella slovena);

– nel ribadire la priorità strategica del raddoppio della linea internazionale che collega Italia e Francia nel tratto Finale-Andora, si raccomanda al Governo di assumere tutte le iniziative necessarie per avviare tali lavori, reperendo i fondi mancanti per la realizzazione del lotto unico oppure verificando, d'intesa con le Commissioni parlamentari competenti, la possibilità di modificare la norma di cui all'articolo 1, comma 232, della legge n. 191 del 2009 (Legge finanziaria 2010), per abbassare da 2 a 1,5 miliardi di euro il limite di valore delle opere per le quali è ammissibile il ricorso al sistema dei lotti costruttivi;

– si raccomanda di dare adeguata attuazione allo sviluppo dei collegamenti ferroviari dei grandi nodi urbani, completando i raccordi con le linee del trasporto pubblico locale;

– si richiama poi l'attenzione sul potenziamento dei collegamenti ferroviari nel Mezzogiorno d'Italia e in Sicilia e in Sardegna, essenziale per superare il grave divario ancora esistente rispetto ad altre Regioni del Paese, nonché sullo sviluppo dei collegamenti tirreno-adriatici. Al riguardo, si raccomanda di dare priorità, accanto ai progetti di costruzione delle linee ad alta velocità/alta capacità, anche agli interventi di adeguamento e velocizzazione delle linee esistenti che, avendo tempi e costi di realizzazione assai inferiori, potrebbero consentire di raggiungere ugualmente importanti risultati con sforzi ridotti e minori impatti sui territori interessati;

– in questo contesto, si segnala l'esigenza di riservare un'attenzione specifica allo sviluppo delle linee ferroviarie della regione Basilicata e in particolare ai collegamenti con la città di Matera, in relazione al suo ruolo di «Capitale europea della cultura 2019» e con specifico riferimento al completamento dei lavori sulla linea Matera-Ferrandina;

– infine, si esprime rammarico per il ritardo registrato nell'approvazione dell'aggiornamento in esame per il contratto di programma 2012-2016, sottolineando come, al fine di garantire l'effettiva disponibilità delle risorse e, quindi, una efficace programmazione e puntuale realizzazione dei vari interventi, sia indispensabile che l'*iter* di approvazione del contratto e degli atti di aggiornamento si concluda in tempi coerenti con l'orizzonte temporale volta a volta individuato. Si invita pertanto il Governo

a riconsiderare, a partire dalle imminenti scadenze del 2016, le attuali procedure previste per la stipula dei contratti di programma e dei relativi aggiornamenti, valutando, insieme alle Commissioni parlamentari competenti, anche la possibilità di introdurre a tal fine modifiche di carattere normativo o amministrativo.

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9^a)

Martedì 21 giugno 2016

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 267

Presidenza del Presidente
FORMIGONI

Orario: dalle ore 15 alle ore 15,40

AUDIZIONE INFORMALE SUI DISEGNI DI LEGGE NN. 313 E 926 (DIETA MEDITERRANEA)

Plenaria

187^a Seduta

Presidenza del Presidente
FORMIGONI

Interviene il vice ministro delle politiche agricole alimentari e forestali Olivero.

La seduta inizia alle ore 15,40.

IN SEDE REFERENTE

(2217) *Disposizioni in materia di contrasto ai fenomeni del lavoro nero e dello sfruttamento del lavoro in agricoltura*

(2119) *STEFANO. – Norme in materia di contrasto al fenomeno del caporalato*
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 7 giugno.

Il presidente FORMIGONI informa che sono stati presentati ordini del giorno ed emendamenti riferiti al disegno di legge n. 2217 (pubblicati in allegato).

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

Schema di decreto legislativo recante razionalizzazione delle funzioni di polizia e assorbimento del Corpo forestale dello Stato (n. 306)

(Osservazioni alle Commissioni 1^a e 4^a riunite. Esame e rinvio)

La relatrice PIGNEDOLI (*PD*) illustra il documento in titolo evidenziando preliminarmente che esso è stato predisposto in base alla delega contenuta nell'articolo 8, comma 1 della legge n. 124 del 2015, in tema di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche, e che avvia il processo di attuazione relativo ai criteri direttivi di cui alla lettera *a*) della citata norma.

In particolare, specifica che l'oggetto del provvedimento concerne la razionalizzazione e il potenziamento dell'efficacia delle funzioni di polizia anche in funzione di una migliore cooperazione sul territorio, il riordino delle funzioni di polizia di tutela dell'ambiente, del territorio e del mare, nonché nel campo della sicurezza e dei controlli e nel settore agroalimentare, conseguente all'assorbimento del Corpo forestale in altra Forza di polizia ed al trasferimento al Corpo nazionale dei vigili del fuoco delle competenze e delle connesse risorse in materia di lotta attiva contro gli incendi boschivi, il transito del personale del Corpo forestale dello Stato nella Forza di polizia che assorbe il medesimo Corpo, nonché le facoltà di transito dello stesso personale, in un contingente limitato, nelle altre Forze di polizia, in corrispondenza delle funzioni alle stesse attribuite e già svolte dal medesimo personale.

Evidenzia che i richiamati criteri vanno inseriti nel contesto di riferimento delle scelte della legge di delega, volto ad assicurare sia unitarietà e contestualità dell'intervento, sia la realizzazione di risparmi di spesa, da poter anche reinvestire, non oltre la misura del 50 per cento, per le Forze di polizia.

Rileva che le parti di competenza della Commissione, presenti in modo cospicuo, hanno ad oggetto in particolare le disposizioni, contenute nei Capi III e IV, riguardanti il Corpo forestale, in relazione al suo assorbimento in altra Forza di polizia e al transito e inquadramento del relativo personale.

La scelta operata con lo schema in oggetto prevede l'assorbimento del Corpo forestale nell'Arma dei carabinieri, ritenuta in tal senso funzionalmente più idonea delle altre Forze di polizia svolgendo già, attraverso appositi reparti e nuclei specialistici, importanti funzioni nel settore dei contrasti agli illeciti ambientali e alle frodi alimentari, attraverso una capillare distribuzione sul territorio.

Ricorda che le disposizioni di ordine strutturale relative all'assorbimento del Corpo forestale sono oggetto del Capo III, negli articoli da 7 a 13.

Specifica che l'articolo 7 esplicita al comma 1 tale assorbimento nell'Arma dei carabinieri, con l'attribuzione a quest'ultima delle funzioni del Corpo forestale, salvo la lotta contro gli incendi boschivi e il loro spegnimento (assegnate al Corpo dei vigili del fuoco), ordine e sicurezza pubblica e contrasto alla criminalità organizzata in ambito interforze (assegnate alla Polizia di Stato), alcune competenze riservate alla Guardia di finanza (soccorso in montagna, sorveglianza delle acque marine confinanti con le aree naturali protette e contrasto alle violazioni in materia di commercio illegale della flora e della fauna in via di estinzione), e infine alcune competenze del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali (interessi forestali nazionali in sede comunitaria e internazionale e raccordo con le politiche forestali regionali, tutela degli alberi monumentali, certificazioni nell'ambito del controllo del commercio e della detenzione di esemplari di fauna e di flora minacciati di estinzione).

Rileva che l'articolo 8 stabilisce i criteri che, volti a salvaguardare le professionalità esistenti e l'unitarietà delle funzioni, sovrintendono all'assorbimento del Corpo forestale e alla conseguente riorganizzazione dell'Arma dei carabinieri, che si traducono nel passaggio al Comando generale dell'Arma delle funzioni dell'Ispettorato generale del Corpo forestale, nella confluenza dell'organizzazione addestrativa e sportiva in quella omologa dell'Arma, nonché dell'organizzazione territoriale e delle restanti componenti centrali e periferiche del Corpo forestale nelle strutture organizzative dell'Arma dedicate alla tutela dell'ambiente, del territorio e delle acque e alla sicurezza e ai controlli nel settore agroalimentare. Sottolinea il riferimento, in tale opera di accorpamento, a una norma transitoria (articolo 18, comma 6) volta a garantire un processo graduale e progressivo riguardo alla soppressione e istituzione di comandi e strutture operative, assicurando il mantenimento di adeguati livelli di presidio del territorio.

Il comma 2 disciplina la costituzione di una nuova organizzazione dell'Arma, finalizzata alla tutela forestale, ambientale e agroalimentare, cui sovrintende un Comando unità per la tutela che, esclusi i compiti militari e di ordine e sicurezza pubblica, dipende funzionalmente dal Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, e della quale fanno parte, in base al comma 3, i Reparti con funzioni specialistiche per la tutela dell'ambiente e delle politiche agricole e alimentari.

L'articolo 9 dispone l'attribuzione al Corpo nazionale dei vigili del fuoco delle competenze già assolute dal Corpo forestale dello Stato in materia di lotta attiva contro gli incendi boschivi e spegnimento con mezzi aerei degli stessi, per il cui espletamento la disciplina degli aspetti organizzativi sarà affidata a un decreto interministeriale, con la previsione di un servizio antincendio boschivo articolato in strutture centrali e territoriali.

L'articolo 10 individua le funzioni del Corpo forestale attribuite alla Polizia di Stato e al Corpo della guardia di finanza, secondo quanto già

esposto in merito all'articolo 7, in riferimento al quale richiama altresì le attività, oggetto dell'articolo 11, facenti capo al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, che vi provvederà mediante apposita struttura trasferita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

L'articolo 12 disciplina il trasferimento del personale del Corpo forestale conseguente all'attribuzione delle funzioni e attività di cui agli articoli precedenti, prevedendo che le dotazioni organiche delle Amministrazioni destinatarie siano incrementate delle unità dettagliatamente indicate nell'allegata Tabella A.

Evidenzia che il trasferimento del personale dovrà avvenire in esito a un procedimento, delineato nei commi da 2 a 5, tendente a salvaguardare l'unitarietà e le professionalità esistenti, temperando tali criteri con l'eventuale facoltà di optare per il transito in altre amministrazioni pubbliche, con garanzia di funzionalità del sistema. In via di sintesi, i passaggi del procedimento prevedono: un primo provvedimento del Capo del Corpo forestale che, in base a specifici criteri, individua l'amministrazione di destinazione per tutto il personale dipendente; nello stesso termine, un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri individua le amministrazioni statali ove è consentito ricollocare un limitato contingente di personale del Corpo, anche in relazione alla professionalità posseduta; la possibilità per il personale, informato dell'assegnazione, di richiedere la destinazione ad altra amministrazione tra quelle previste nell'assorbimento o dal citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri; il provvedimento definitivo da parte del Capo del Corpo forestale di assegnazione alle amministrazioni di cui sopra; infine, il comma 6 prevede che, qualora al 1° settembre 2016 il personale che ha optato per la mobilità in altre amministrazioni non sia stato ancora ricollocato, si avvia una procedura tendente a definire altre forme di ricollocazione, assicurando tuttavia la compatibilità con le esigenze organizzative e funzionali delle pubbliche amministrazioni.

I commi successivi dispongono sull'utilizzo e sul trasferimento delle risorse finanziarie in relazione alle diverse ipotesi previste concernenti le dotazioni organiche di personale.

L'articolo 13 dispone riguardo al trasferimento delle risorse logistiche, strumentali e finanziarie del Corpo forestale, affidando a successivi decreti ministeriali il compito della loro individuazione e delle relative modalità di trasferimento.

Il Capo IV (articoli da 14 a 17) detta la disciplina d'inquadramento del personale del Corpo forestale in transito nei rispettivi ordinamenti.

L'articolo 14 ha ad oggetto l'inquadramento nell'Arma dei carabinieri, rivestendo pertanto maggiore rilievo e complessità.

Le linee di tale inquadramento sono impostate, in un unico comma, tramite una serie capillare di modifiche alla normativa vigente, disciplinandone i singoli aspetti.

Le lettere da *a)* ad *e)* dettano disposizioni riguardo all'alimentazione del ruolo forestale per pubblico concorso, con la previsione, alle lettere da *f)* a *l)*, di corsi di formazione e di specializzazione.

Le lettere da *m*) a *r*) stabiliscono la revisione delle consistenze organiche complessive dell'Arma come rimodulate a seguito dell'assorbimento del Corpo forestale, mentre la lettera *t*) prevede l'impiego del personale specializzato forestale nella specialità per tutta la carriera, salvo trasferimento su richiesta o per inidoneità.

Le lettere *u*) e *v*) dispongono sulle progressioni di carriera degli Ufficiali «a regime», mentre le lettere *aa*) e *bb*) hanno ad oggetto la determinazione annuale delle immissioni degli ufficiali nel ruolo forestale e del personale da formare nelle specializzazioni.

Le lettere *ff*), *gg*) e *hh*) elencano le funzioni e mansioni del personale appartenente ai ruoli forestali dei periti, dei revisori e dei collaboratori, mentre la lettera *ii*) detta molteplici disposizioni volte a determinare la corrispondenza con i gradi militari e l'anzianità nella qualifica per il personale del Corpo forestale che transita nell'Arma, garantendo altresì la rappresentatività del personale transitato.

La lettera *mm*) inserisce tabelle contenenti le dotazioni organiche iniziali e le progressioni di carriera del personale transitato, riferite al solo regime transitorio e distinte per ruoli, mentre la lettera *oo*) prevede una specifica disciplina, da attuare esclusivamente in sede di prima applicazione, per la nomina del Vice comandante del Comando unità per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare.

L'articolo 15 disciplina l'inquadramento del personale del Corpo forestale che transita nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco, in ruoli speciali antincendio boschivo (AIB) ad esaurimento, di nuova istituzione, mantenendo anzianità di servizio e ordine di ruolo, al fine di garantire la continuità dei servizi oggetto di trasferimento.

La disposizione fa rinvio alle tabelle A, B e C allegate in relazione, aventi ad oggetto rispettivamente l'ambito numerico delle unità di personale trasferito, l'individuazione dei ruoli speciali ad esaurimento nonché l'articolazione per qualifiche interna a ciascun ruolo, la nuova dotazione organica dei ruoli «ordinari» del Corpo Nazionale dei vigili del fuoco, come incrementata del personale transitato.

È prevista l'applicazione, per il personale inquadrato nei ruoli speciali, della normativa vigente per il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco concernente stato giuridico, progressione di carriera e trattamento economico.

Segnala, al comma 4, per il personale transitato la conferma in una sede di servizio ubicata nello stesso ambito territoriale provinciale, compatibilmente con il nuovo assetto organizzativo.

L'articolo 16 disciplina l'inquadramento del personale del Corpo forestale che transita nel Corpo della Guardia di finanza.

Il personale in oggetto è inquadrato, a tutti gli effetti, nei corrispondenti ruoli e gradi del personale della Guardia di finanza, con l'eccezione dell'istituto dell'ausiliaria, mantenendo anzianità di servizio e ordine di ruolo e prendendo posto dopo l'ultimo dei parigrado iscritto in ruolo della Guardia di finanza avente la medesima decorrenza di anzianità di grado o di qualifica.

La disposizione stabilisce che il personale transitato frequenti un corso di formazione militare e professionale, secondo modalità definite dal Comandante Generale della Guardia di finanza.

L'articolo 17, nel disciplinare l'inquadramento del personale del Corpo forestale che transita nella Polizia di Stato, conferma le stesse linee delle precedenti disposizioni quanto a corrispondenza di ruoli e gradi, ad anzianità di servizio e ordine di ruolo, nonché alla previsione di un corso di aggiornamento professionale.

Segnala che all'interno del Capo V, contenente disposizioni transitorie e finali, sono presenti norme relative al passaggio di funzioni e personale dal Corpo forestale alle altre Forze citate.

In particolare, il comma 1 dispone il subentro dell'Arma dei carabinieri nei rapporti giuridici attivi e passivi del Corpo forestale, mentre il comma 2, al fine di evitare incertezze applicative, tramite una norma di chiusura stabilisce che tutte le previsioni normative vigenti riferite al Corpo forestale devono intendersi riferite all'Arma dei carabinieri, ad eccezione di quelle assegnate alle altre Forze ai sensi delle norme precedenti.

Il comma 3 dispone riguardo al subentro nei contratti relativi agli immobili già sedi del Corpo forestale, mentre il comma 6 prevede una disciplina transitoria riguardo all'istituzione e soppressione di enti e altre strutture dell'Arma dei carabinieri, in conseguenza dell'assorbimento del Corpo forestale.

Il comma 8 dispone sulle funzioni di ispettore e agente fitosanitario, in capo al Corpo forestale, mentre i commi 9 e 10 hanno ad oggetto il personale tecnico del Corpo forestale non idoneo ai compiti d'istituto o comunque al servizio in una forza armata o di polizia; il comma 12 riguarda invece i procedimenti disciplinari pendenti al momento del transito.

Infine, rileva che il comma 16 demanda a un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri la disciplina relativa all'inquadramento del Capo del Corpo forestale, a decorrere dal gennaio 2017.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DELLE AUDIZIONI

Il presidente FORMIGONI informa che, nel corso dell'odierna audizione informale di esperti sui disegni di legge nn. 313 e 926 (dieta mediterranea), è stata consegnata della documentazione che sarà disponibile per la pubblica consultazione nella pagina *web* della Commissione.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 16.

ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 2217

G/2217/1/9

STEFANO, CAMPANELLA, DE PETRIS

La Commissione,

in sede di esame del disegno di legge n. 2217, recante «Disposizioni in materia di contrasto ai fenomeni del lavoro nero e dello sfruttamento del lavoro in agricoltura»,

premesso che:

secondo stime recenti sono circa 400.000 le lavoratrici e i lavoratori che potenzialmente trovano un impiego nel lavoro agricolo tramite i caporali, di cui 100.000 presentano forme di grave assoggettamento dovuto a condizioni lavorative, abitative e ambientali considerate para schiavistiche;

più del 60 per cento delle lavoratrici e dei lavoratori che lavorano sotto caporale non ha accesso ai servizi igienici e all'acqua corrente; più del 70 per cento presenta malattie non riscontrate prima dell'inserimento nel ciclo del lavoro agricolo stagionale; percepiscono un salario giornaliero inferiore di circa il 50 per cento di quello previsto dai contratti nazionali e provinciali di lavoro, cioè circa 25/30 euro per una giornata di lavoro che dura fino a 12 ore continuative (dati dal rapporto Agromafie e Caporalato, a cura della FLAI-CGIL);

accanto al caporalato tradizionale, l'intermediazione illecita si manifesta anche attraverso i contratti di intermediazione e di somministrazione, introdotti con il decreto legislativo n. 276 del 2003 che hanno determinato il superamento del monopolio pubblico sul mercato del lavoro;

l'introduzione dei *vouchers* e le successive modificazioni che ne hanno ampliato a dismisura l'utilizzo, ha ulteriormente peggiorato la condizione delle lavoratrici e dei lavoratori agricoli, diventando un ulteriore strumento di controllo del salario e di subordinazione nei confronti del caporale;

l'intermediazione illecita tra domanda e offerta di lavoro è molto spesso legata alla pervasiva presenza della criminalità organizzata nelle diverse fasi della filiera, il che alimenta pratiche illegali anche nella gestione della manodopera a valle del settore agricolo, nei processi di trasformazione e lavorazione dei prodotti;

il disegno di legge in esame limita le disposizioni previste al contrasto del fenomeno nel settore agricolo, mentre la pervasività e la diffusione del fenomeno rendono necessaria una revisione più approfondita della normativa che consenta di estendere con maggiore efficacia la lotta al caporalato e allo sfruttamento del lavoro in tutti i comparti economici;

impegna il Governo:

– a rivedere tempestivamente la disciplina che regola i *vouchers*, sia per il lavoro agricolo che per tutti gli altri settori, ripristinando le condizioni normative che ne consentivano l'utilizzazione esclusivamente per il lavoro episodico e per alcune categorie di addetti;

– ad attuare politiche per il trasporto pubblico dei lavoratori sui luoghi di lavoro, anche utilizzando linee dedicate che in alcune regioni sono già incluse nei Piani di Bacino per il trasporto pubblico;

– ad implementare politiche che affrontino in maniera strutturale il tema dell'abitazione per i lavoratori agricoli migranti, sia stagionali che stanziali, con l'intento di migliorare le loro condizioni ed evitare la segregazione spaziale e sociale in cui vivono;

– ad applicare ai lavoratori stagionali la normativa vigente in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, di cui al decreto legislativo n. 81 del 2008, indipendentemente dalle giornate lavorative effettuate nell'arco dell'anno;

– a rafforzare ed ampliare i programmi di integrazione lavorativa per i richiedenti asilo e i titolari di protezione internazionale al fine di prevenire il rischio di caduta in percorsi di sfruttamento;

– ad incentivare il ricorso al «percorso sociale» previsto dall'articolo 18 del decreto legislativo n. 286 del 1998 ed eliminare le difformità di applicazione dello stesso articolo che richiedono la denuncia e la cooperazione da parte della vittima di grave sfruttamento lavorativo, in stridente contraddizione con l'impostazione di tale articolo che non esige questi due vincoli per nessuna forma di sfruttamento. All'interno della stessa norma, prevedere valide alternative di lavoro per incentivare le denunce e le fuoriuscite dallo sfruttamento;

– a porre rimedio alla mancata trasposizione nel decreto che recepisce la direttiva 2011/36/UE delle disposizioni di cui all'articolo 2 di tale direttiva, la quale prevede espressamente che il consenso della vittima allo sfruttamento sia irrilevante in presenza di coercizione, e all'articolo 8 che prevede la non punibilità della vittima;

– ad emanare il decreto di natura non regolamentare di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo n. 109 del 2012 da parte dei Ministri dell'interno e del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, per determinare modalità e termini per garantire ai cittadini stranieri interessati le informazioni sui diritti esercitabili prima dell'esecuzione di qualsiasi decisione di rimpatrio, sia in materia di recupero delle differenze salariali e delle prestazioni previdenziali, sia per quanto riguarda la denuncia dello sfruttamento

e la richiesta del permesso di soggiorno di cui all'articolo 22, comma 12-*quater*, del decreto legislativo n. 286 del 1998;

– ad emanare disposizioni amministrative verso gli uffici periferici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali che prescrivano l'elaborazione in tempi certi di indici di congruità a livello locale (rapporto superficie delle colture/fabbisogno di manodopera), che consentano, in base al raffronto con i dati dell'occupazione, di mirare efficacemente l'attività ispettiva e di indagine.

G/2217/2/9

FABBRI

La Commissione,

in sede di esame del disegno di legge n. 2217, recante «Disposizioni in materia di contrasto ai fenomeni del lavoro nero e dello sfruttamento del lavoro in agricoltura»,

premesso che:

il provvedimento in esame è volto a contrastare la diffusione del caporalato nel settore agricolo, in particolare attraverso la modifica della disciplina del delitto di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro;

considerato che:

la Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali ha avviato, in data 8 settembre 2015, un'indagine in merito al decesso della lavoratrice agricola sig.ra Paola Clemente, avvenuto il 13 luglio 2015 ad Andria, in provincia di Bari, nel corso della quale è emerso un quadro allarmante circa le condizioni di lavoro in agricoltura, in particolare per quanto riguarda i rapporti di lavoro accessori frequentemente irregolari;

tali condizioni di lavoro sono caratterizzate dalla completa mancanza di misure a tutela della salute e sicurezza dei lavoratori, indotti ad accettare modalità di prestazione di lavoro irregolari e in violazione della normativa in materia di sicurezza e salubrità del luogo di lavoro;

atteso che:

a seguito del grave allarme sociale destato nell'opinione pubblica da servizi giornalistici e televisivi, diffusi recentemente, sulle condizioni di lavoro agricolo nell'area dell'Agro Pontino, dove l'economia a forte vocazione agricola sembra avvalersi ampiamente di lavoratori stranieri verosimilmente in condizioni irregolari, in data 24 maggio 2016 la Commissione di inchiesta sugli infortuni sul lavoro ha eseguito un'ispezione in un'azienda agricola;

a seguito di tale ispezione, e sulla base delle dichiarazioni raccolte da alcuni lavoratori, è emersa la conferma della diffusa irregolarità dei rapporti di lavoro, in particolare l'assenza di effettive misure di prevenzione in materia di sicurezza, di formazione e informazione, di reale sorveglianza sanitaria e soprattutto la parziale regolarizzazione dell'orario di lavoro; condizioni di lavoro – che si sostanziano in un reale sfruttamento bracciantile, in condizioni materiali ed economiche lesive della dignità umana, in assenza di qualsiasi livello di protezione del lavoratore – che sono d'altronde diffuse anche in campi diversi dall'agricoltura, ad esempio l'edilizia e i servizi, e anche in territori e aree metropolitane, fondandosi sulle pratiche tipiche ed estremamente diffuse del caporalato;

considerato altresì che:

tale stato di cose si fonda sulla condizione di debolezza dei lavoratori, che non possono ricorrere ad alcuna forma di tutela e di esercizio dei propri diritti per paura di ritorsioni da parte dei datori di lavoro, come in effetti è avvenuto nell'Agro-Pontino dopo lo sciopero del 18 aprile 2016 ad opera dei lavoratori di origine indiana;

è prassi nota inoltre, soprattutto in agricoltura, la regolarizzazione parziale, e quindi fittizia, del lavoratore, in modo da far apparire ad un qualsiasi controllo la regolarità previdenziale del lavoratore, salvo poi retribuirlo in modo irregolare *brevi manu*, gravando così, comunque, sul sistema previdenziale speciale previsto per l'agricoltura;

vi è la necessità di controlli incrociati e strategici, con l'intervento operativo nelle aziende e con il contestuale controllo del territorio;

tra i compiti rimessi all'Ispettorato Nazionale del Lavoro, in materia di sicurezza, non vi è la competenza per il lavoro agricolo, residua competenza delle aziende sanitarie locali; pertanto, nel settore agricolo, si impone con urgenza l'effettivo coordinamento dell'Ispettorato con i servizi di prevenzione nei luoghi di lavoro che fanno capo alle ASL;

in materia di formazione, informazione e addestramento, nonché di sorveglianza sanitaria dei lavoratori agricoli che prestino l'attività per un periodo lavorativo inferiore ai 50 giorni l'anno, è stato emanato, ai sensi dell'articolo 3, comma 13, del decreto legislativo n. 81 del 2008, il decreto interministeriale 27 marzo 2013, che di fatto ha reso soltanto formale e non mirata ai destinatari la formazione e la sorveglianza sanitaria per tali lavori, consentendo gli adempimenti di legge con la mera consegna di documenti, che ai lavoratori stranieri possono risultare incomprensibili e quindi inutili ai fini di formazione, informazione e addestramento;

è inoltre emerso che la retribuzione effettiva per un lavoratore agricolo, nelle zone ad alta vocazione agricola, è fissata in euro 3,50 per ora, per un lavoro di 11-12 ore al giorno, sei giorni lavorativi la settimana oltre la domenica mattina, senza alcun altro diritto sindacale, senza considerare le richieste di dazioni a vario titolo da parte dei caporali;

considerato inoltre che:

in molti casi le condizioni economiche del lavoro agricolo non raggiungono la retribuzione prevista dai contratti provinciali e dalla cosiddetta «paga di piazza», ma sono determinate dai prezzi di mercato dei prodotti agricoli, fissati dalla grande distribuzione organizzata, che pertanto condiziona in maniera indiretta la retribuzione dei lavoratori;

si verifica di conseguenza un'ingiusta inversione del meccanismo salariale, per cui la determinazione contrattuale provinciale – rispettata solo fittiziamente per le ore regolarizzate – è ribassata anche a causa del prezzo di vendita dei prodotti agricoli imposto dalla grande distribuzione che, comprimendo i profitti dell'azienda agricola, scarica ogni onere sul lavoratore, spesso straniero e privo di tutela;

si ravvisa pertanto la necessità di incidere sul rispetto dei minimi salariali anche attraverso un intervento sulla grande distribuzione organizzata, ed effettuando strategici controlli a tappeto nelle aree ad alta vocazione agricola, al fine di eliminare ogni elusione previdenziale e assicurativa;

molti lavoratori agricoli stagionali risultano arruolati mediante contratti di somministrazione; senza un effettivo controllo sulle agenzie di intermediazione si amplia il rischio di abuso di una forma contrattuale creata invece proprio al fine di regolare lavori occasionali o stagionali; risulta dunque tanto più necessario l'esercizio effettivo ed efficace dei poteri di sorveglianza da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali sulle agenzie autorizzate a stipulare tali contratti;

considerata l'azione di Governo espressa sia mediante la presentazione del disegno di legge recante «Disposizioni in materia di contrasto ai fenomeni del lavoro nero e dello sfruttamento del lavoro in agricoltura», che con il Protocollo d'intesa contro il caporalato e lo sfruttamento lavorativo in agricoltura siglato dai Ministeri dell'interno, del lavoro e delle politiche sociali, delle politiche agricole alimentari e forestali,

impegna il Governo a:

rafforzare i controlli interforze e garantire forme di presidio del territorio con particolare riferimento alle aree in cui prestano attività lavoratori stranieri;

operare un efficace coordinamento tra l'Ispettorato nazionale del lavoro e le ASL per la vigilanza in materia di sicurezza del lavoro agricolo;

effettuare una vigilanza sui meccanismi commerciali che regolano la determinazione delle condizioni contrattuali dei prezzi dei prodotti agricoli tra i gruppi nazionali e multinazionali della grande distribuzione organizzata, i grandi mercati ortofrutticoli e le aziende agricole;

esercitare ogni potere di sorveglianza sulle agenzie di somministrazione;

valutare l'opportunità di procedere ad una revisione del decreto interministeriale 27 marzo 2013 al fine di garantire appieno la sorveglianza

sanitaria nonché una effettiva formazione e informazione per i lavoratori agricoli che prestino attività per un periodo lavorativo inferiore ai 50 giorni l'anno.

G/2217/3/9

DONNO, CATALFO, PUGLIA, PAGLINI

La Commissione,

in sede di esame del disegno di legge n. 2217, recante «Disposizioni in materia di contrasto ai fenomeni del lavoro nero e dello sfruttamento del lavoro in agricoltura»,

premessi che:

l'articolo 6 del disegno di legge in esame reca modifiche al decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, in materia di Rete del lavoro agricolo di qualità;

ai fini della partecipazione alla Rete del lavoro agricolo di qualità, attualmente si richiede che l'imprenditore agricolo non sia stato condannato penalmente (né sanzionato amministrativamente entro il precedente triennio) per violazioni della normativa in materia di lavoro e legislazione sociale e in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto,

impegna il Governo:

ad incentivare le pratiche virtuose anche mediante il riconoscimento di sgravi fiscali e di agevolazioni all'interno delle misure dei Piani di sviluppo rurale, nonché di specifici sgravi contributivi per le aziende che regolarizzano la forza-lavoro.

G/2217/4/9

DONNO, CATALFO, PUGLIA, PAGLINI

La Commissione,

in sede di esame del disegno di legge n. 2217, recante «Disposizioni in materia di contrasto ai fenomeni del lavoro nero e dello sfruttamento del lavoro in agricoltura»,

premessi che:

l'articolo 6 del disegno di legge in esame reca modifiche al decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla

legge 11 agosto 2014, n. 116, in materia di rete del lavoro agricolo di qualità;

la lettera *f*) del comma 1 del citato articolo, ai soggetti provvisti di autorizzazione al trasporto di persone (già rilasciata dalle autorità competenti) si consente di stipulare convenzione con la Rete per provvedere al trasporto di lavoratori agricoli. Agli enti locali è data facoltà di subordinare – alla stipula della convenzione - l'accesso ai contributi da loro istituiti;

considerato che:

appare necessario ripensare completamente il sistema dei trasporti locali al fine di assicurare ai lavoratori la possibilità di raggiungere agevolmente i luoghi di lavoro e togliere dalle mani dei caporali questo monopolio,

impegna il Governo:

a porre in essere appositi interventi normativi al fine di favorire la stipulazione di convenzioni tra imprese e istituzioni locali volte a prevedere servizi di trasporto specifici per i lavoratori agricoli per raggiungere i rispettivi luoghi di lavoro.

G/2217/5/9

DONNO, CATALFO, PUGLIA, PAGLINI

La Commissione,

in sede di esame del disegno di legge n. 2217, recante «Disposizioni in materia di contrasto ai fenomeni del lavoro nero e dello sfruttamento del lavoro in agricoltura»,

premesso che:

l'articolo 7 del disegno di legge in esame reca disposizioni per il supporto dei lavoratori che svolgono attività lavorativa stagionale di raccolta dei prodotti agricoli,

impegna il Governo:

ad attivare un numero telefonico nazionale di pubblica utilità presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, attraverso il quale tutti i cittadini italiani e stranieri possano denunciare i fenomeni di sfruttamento, maltrattamento, condizioni di vita disumane o altre vessazioni durante il lavoro o la conduzione dell'azienda, che garantisca l'anonimato e la tutela da ogni atto ritorsivo e le cui denunce siano immediatamente trasmesse agli organi di vigilanza.

G/2217/6/9

PUGLIA, DONNO

La Commissione,

in sede di esame del disegno di legge n. 2217, recante «Disposizioni in materia di contrasto ai fenomeni del lavoro nero e dello sfruttamento del lavoro in agricoltura»,

premessi che:

l'articolo 6 del disegno di legge in esame reca modifiche al decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, in materia di Rete del lavoro agricolo di qualità;

la lettera *d*) del comma 1 dell'articolo in esame stabilisce che la Cabina di regia della Rete del lavoro agricolo di qualità debba svolgere monitoraggi costanti, su base trimestrale, dell'andamento del mercato del lavoro agricolo. Ciò avverrà anche accedendo ai dati disponibili presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e l'INPS, mediante il sistema attualmente vigente per le aziende non agricole (UNIEMENS), e ai dati relativi all'instaurazione, trasformazione e cessazione dei rapporti di lavoro;

considerato che:

al fine di una più efficace opera di monitoraggio volta al contrasto del lavoro irregolare appare necessario un aggiornamento della normativa in materia di prospetti paga per i lavoratori,

impegna il Governo:

a porre in essere mediante opportuni interventi di carattere normativo una modifica delle vigenti disposizioni in materia di prospetti di paga ai lavoratori finalizzata a prevedere:

– l'obbligo di tracciabilità di qualunque importo retributivo corrisposto sia in acconto che in saldo;

– la trasmissione tramite il sistema Uniemens, anche se con cadenza trimestrale, della retribuzione corrisposta dal datore di lavoro con l'indicazione del mese di riferimento del prospetto paga ed il sistema di pagamento utilizzato;

– opportuni strumenti di verifica periodica di tali dati, fermo restando la normativa in materia di *privacy*.

G/2217/7/9

PUGLIA, DONNO

La Commissione,

in sede di esame del disegno di legge n. 2217, recante «Disposizioni in materia di contrasto ai fenomeni del lavoro nero e dello sfruttamento del lavoro in agricoltura»,

premessi che:

l'articolo 6 del disegno di legge in esame reca modifiche al decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, in materia di Rete del lavoro agricolo di qualità;

per la lettera *e*), i compiti aggiuntivi saranno espletati promuovendo la stipula delle convenzioni e avvalendosi delle informazioni in possesso delle Commissioni provinciali integrazione salari operai agricoli (CISOA) cui può essere richiesta anche la formulazione di indici di congruità occupazionale dell'impresa agricola. La Cabina potrà avvalersi anche dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) al fine di formulare indici di coerenza del comportamento aziendale;

considerato che:

talune regioni, proprio per contrastare i fenomeni del lavoro nero e dello sfruttamento del lavoro in agricoltura, hanno già provveduto, con propria normativa, a predisporre specifici indici di congruità occupazionale delle imprese agricole,

impegna il Governo:

a porre in essere, nell'ambito delle proprie competenze, appositi interventi di carattere normativo al fine di prevedere che:

a) qualora l'impresa agricola superi del venti per cento gli indici di congruità occupazionale le giornate lavorate non rilevano ai fini del raggiungimento del numero di contributi giornalieri utili alla disoccupazione agricola;

b) gli enti preposti alla verifica degli indici di congruità occupazionale siano raccordati, anche attraverso l'utilizzo di un'unica banca dati telematica, con le Regioni, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e l'INPS al fine di poter comunicare velocemente e costantemente a tali enti il superamento degli indici di congruità.

G/2217/8/9

CATALFO, PUGLIA, PAGLINI, DONNO

La Commissione,

in sede di esame del disegno di legge n. 2217, recante «Disposizioni in materia di contrasto ai fenomeni del lavoro nero e dello sfruttamento del lavoro in agricoltura»,

premessi che:

l'articolo 6 del disegno di legge in esame reca modifiche al decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, in materia di Rete del lavoro agricolo di qualità;

la lettera *f*) del comma 1 del citato articolo, ai soggetti provvisti di autorizzazione al trasporto di persone (già rilasciata dalle autorità competenti) si consente di stipulare convenzione con la Rete per provvedere al trasporto di lavoratori agricoli. Agli enti locali è data facoltà di subordinare – alla stipula della convenzione – l'accesso ai contributi da loro istituiti;

considerato che:

appare necessario assicurare ai lavoratori la possibilità di raggiungere agevolmente i luoghi di lavoro e togliere dalle mani dei caporali questo monopolio,

impegna il Governo:

a prevedere misure che rendano quanto più possibile trasparenti e legali le modalità del trasferimento delle lavoratrici e dei lavoratori sul luogo di lavoro.

G/2217/9/9

DONNO, CATALFO, PUGLIA, PAGLINI

La Commissione,

in sede di esame del disegno di legge n. 2217, recante «Disposizioni in materia di contrasto ai fenomeni del lavoro nero e dello sfruttamento del lavoro in agricoltura»,

premessi che:

l'articolo 6 del disegno di legge in esame reca modifiche al decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, in materia di Rete del lavoro agricolo di qualità;

la lettera f) del comma 1 del citato articolo, ai soggetti provvisti di autorizzazione al trasporto di persone (già rilasciata dalle autorità competenti) si consente di stipulare convenzione con la Rete per provvedere al trasporto di lavoratori agricoli. Agli enti locali è data facoltà di subordinare – alla stipula della convenzione – l'accesso ai contributi da loro istituiti;

considerato che:

appare necessario assicurare ai lavoratori la possibilità di raggiungere agevolmente luoghi di lavoro e togliere dalle mani dei caporali questo monopolio,

impegna il Governo:

a prevedere misure che rendano quanto più possibile trasparenti e legali le modalità del trasferimento delle lavoratrici e dei lavoratori sul luogo di lavoro e in particolare:

1) l'obbligo per i soggetti provvisti di autorizzazione al trasporto di persone rilasciata dalle autorità competenti, che intendono provvedere al trasporto di lavoratori agricoli, di stipulare apposita convenzione con la Rete del lavoro agricolo di qualità;

2) che la stipula della convenzione non sia possibile qualora il trasportatore abbia subito condanne per intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro;

3) che la stipula della convenzione sia condizione necessaria per accedere ai contributi istituiti allo scopo dagli enti locali;

4) che ciascun mezzo utilizzato dal trasportatore per il trasporto di lavoratori agricoli sia dotato di un apposito contrassegno e di apparecchiature elettroniche idonee a registrare l'intera tratta percorsa dal mezzo stesso;

5) l'istituzione presso ciascuna Direzione territoriale del lavoro, per il territorio di competenza, di un apposito registro dei trasportatori convenzionati con la Rete del lavoro agricolo di qualità.

G/2217/10/9

CATALFO, PUGLIA, PAGLINI, DONNO

La Commissione,

in sede di esame del disegno di legge n. 2217, recante «Disposizioni in materia di contrasto ai fenomeni del lavoro nero e dello sfruttamento del lavoro in agricoltura»,

premesso che:

l'articolo 6 del disegno di legge in esame reca modifiche al decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, in materia di Rete del lavoro agricolo di qualità;

la lettera *b*) del comma 1, dispone che alla Rete del lavoro agricolo di qualità possano aderire, attraverso la stipula di apposite convenzioni, gli sportelli unici per l'immigrazione, le istituzioni locali, i centri per l'impiego, gli enti bilaterali costituiti dalle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori in agricoltura, le agenzie per il lavoro e gli altri soggetti autorizzati all'attività di intermediazione;

considerato che:

l'11a Commissione del Senato, nel proprio parere sul disegno di legge in esame, invita «a prevedere un rafforzamento dei servizi di intermediazione lavoro» ed inoltre «al fine di favorire una concreta partecipazione dei lavoratori agricoli a forme di politiche attive» indica l'opportunità di «mettere a disposizione dei servizi pubblici per il lavoro e delle Agenzie di somministrazione lavoro a condizione che abbiano i requisiti per aderire alla rete del lavoro agricolo di qualità – il sistema informativo unitario delle politiche del lavoro nella sua articolazione prevista dal decreto legislativo n. 150 del 2015» nonché «la necessità di rafforzare il sistema di collocamento pubblico al fine di garantire alle imprese agricole un efficace reclutamento di ingenti quantitativi di manodopera in brevi periodi nel corso delle grandi campagne di raccolta»,

impegna il Governo:

a porre in essere opportune misure di carattere normativo finalizzate a rafforzare il sistema di collocamento pubblico e garantire la trasparenza e l'efficacia delle procedure di reclutamento della manodopera nel settore agricolo assicurando ai soggetti di cui all'articolo 6, comma 1, lettera *b*) del disegno di legge in esame l'accesso al sistema informativo unitario delle politiche del lavoro di cui all'articolo 13 del decreto legislativo del 14 settembre 2015, n. 150.

Art. 01.

01.1

LA RELATRICE

All'articolo 1 premettere il seguente:

«Art. 01.

(Modifiche all'articolo 603-bis del codice penale)

1. L'articolo 603-bis del codice penale è sostituito dal seguente:

"Art. 603-bis. - *(Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro)*. – Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da

uno a cinque anni e con la multa da 500 a 1.000 euro per ciascun lavoratore reclutato, chiunque:

a) recluta manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento, approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori;

b) utilizza, assume o impiega manodopera, mediante l'attività di intermediazione di cui alla lettera precedente, sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro stato di bisogno.

Se i fatti sono commessi mediante violenza o minaccia, si applica la pena della reclusione da cinque a otto anni e la multa da 1.000 a 2.000 euro per ciascun lavoratore reclutato.

Fuori dai casi previsti dal primo e dal secondo comma e salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque utilizza, assume o impiega manodopera, sottoponendola a condizione di sfruttamento ed approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori, è punito con la pena della reclusione fino a tre anni e la multa da 200 a 600 euro per ciascun lavoratore utilizzato. Se il fatto è commesso mediante violenza o minaccia si applica la pena della reclusione da due a cinque anni e la multa da 500 a 1.000 euro per ciascun lavoratore utilizzato.

Ai fini del presente articolo, costituisce indice di sfruttamento la sussistenza di una o più delle seguenti condizioni:

1) la reiterata corresponsione di retribuzioni in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale, o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato;

2) la reiterata violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie;

3) la sussistenza di violazioni delle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro;

4) la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, metodi di sorveglianza, o a situazioni alloggiative degradanti."

Costituiscono aggravante specifica e comportano l'aumento della pena da un terzo alla metà:

1) il fatto che il numero di lavoratori reclutati sia superiore a tre;

2) il fatto che uno o più dei soggetti reclutati siano minori in età non lavorativa;

3) l'aver commesso il fatto esponendo i lavoratori sfruttati a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro.».

Conseguentemente:

All'articolo 1, sono apportate le seguenti modifiche:

– *al capoverso «Art. 603-bis.1» sostituire le parole: «Per il delitto previsto» con le seguenti: «Per i delitti previsti»;*

– *al capoverso «Art. 603-bis.2» sostituire le parole: «per il delitto previsto» con le seguenti: «per i delitti previsti».*

Art. 1.

1.1

STEFANO, CAMPANELLA, DE PETRIS

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. All'articolo 603-*bis* del codice penale, primo comma, le parole: "da 1.000 a 2.000 euro" sono sostituite dalle seguenti: "da 3.000 a 6.000 euro".».

Conseguentemente alla rubrica dell'articolo, sostituire la parola: «Modifica» con la seguente: «Modifiche».

1.2

DONNO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. All'articolo 603-*bis* del codice penale, al primo comma, le parole: "da 1.000 a 2.000 euro" sono sostituite con le seguenti: "da 2.500 a 5.000 euro".».

Conseguentemente, nella rubrica, sostituire la parola: «Modifica», con la seguente: «Modifiche».

1.3

STEFANO, CAMPANELLA, DE PETRIS

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. All'articolo 603-*bis* del codice penale sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo il primo comma è aggiunto il seguente: "Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il titolare dell'impresa che utilizza la manodopera reclutata o organizzata con le modalità illecite di cui al primo comma è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 5.000 a 50.000 euro.";

b) al secondo comma, dopo la parola: "primo", sono aggiunte le seguenti: "e secondo"».

1.4

FABBRI

Al comma 1 premettere il seguente:

«01. All'articolo 603-*bis* del codice penale, secondo comma, il numero 3) è sostituito dal seguente:

"3) la sussistenza presso l'azienda in cui viene prestata l'attività lavorativa di violazioni alla normativa in materia di sicurezza del lavoro;"».

1.5

FABBRI

Al comma 1 premettere il seguente:

«01. All'articolo 603-*bis* del codice penale, terzo comma, dopo il numero 3) è aggiunto in fine il seguente:

"4) l'aver commesso il fatto nell'esercizio di un'attività di intermediazione di manodopera autorizzata."».

1.6

LA RELATRICE

*All'articolo 1, capoverso «Art. 603-*bis*.1» sostituire le parole: «alla metà» con le seguenti «a due terzi».*

1.7

CAMPANELLA, BAROZZINO, DE CRISTOFARO

Al comma 1, sostituire il capoverso «Art. 603-bis.2», con il seguente:

«Art. 603-bis.2. - (*Confisca obbligatoria*). – In caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale per i delitti previsti dagli articoli 600, 601 e 603-bis nonché dall'articolo 22, comma 12-bis del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, è sempre obbligatoria la confisca delle cose impiegate o destinate a commettere il reato, delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto o il profitto, nonché dell'azienda o del ramo di azienda commerciale o agricola, ovvero del fondo rustico, impiegati o destinati a commettere il reato, ancorché concessi in uso all'effettivo utilizzatore delle prestazioni lavorative a titolo di affitto o a qualsiasi titolo, salvo che appartengano a persona estranea al reato. A tal fine si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni di cui all'articolo 322-ter.».

1.8

DONNO

Al comma 1, capoverso «Art. 603-bis.2.1», sostituire il primo periodo con il seguente: «In caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale per i delitti previsti dagli articoli 600, 601 e 603-bis nonché dall'articolo 22, comma 12-bis del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, è sempre obbligatoria la confisca delle cose impiegate o destinate a commettere il reato, delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto o il profitto, nonché dell'azienda o del ramo di azienda commerciale o agricola, ovvero del fondo rustico, impiegati o destinati a commettere il reato, ancorché concessi in uso all'effettivo utilizzatore delle prestazioni lavorative a titolo di affitto o a qualsiasi titolo, salvo che appartengano a persona estranea al reato».

Conseguentemente, sostituire gli articoli da 3 a 5 con i seguenti:

«Art. 3. - (*Modifiche all'articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, in materia di confisca*). – 1. All'articolo 12-sexies, comma 1, del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo la parola: "602," è inserita la seguente: "603-bis,";

b) dopo le parole: "648-ter del codice penale», sono inserite le seguenti: "ovvero dall'articolo 22, comma 12-bis del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286,"».

«Art. 4. - (Modifiche al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, in materia di responsabilità degli enti). – 1. Al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 25-*quinqüies*, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, le parole: "e 602," sono sostituite dalle seguenti: ", 602 e 603-*bis*,";

b) all'articolo 25-*duodecies*, dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:

"1-*bis*. In relazione alla commissione dei delitti di cui all'articolo 12, commi 3, 3-*bis* e 3-*ter*, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286, e successive modificazioni, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote.

1-*ter*. In relazione alla commissione dei delitti di cui all'articolo 12, comma 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da cento a duecento quote.

1-*quater*. Nei casi di condanna per i delitti indicati dai commi 1-*bis* e 1-*ter* del presente articolo, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a un anno».

«Art. 5. - (Modifica alla legge 11 agosto 2003, n. 228, in materia di Fondo per le misure antitratta). – 1. All'articolo 12, comma 3, della legge 11 agosto 2003, n. 228, le parole: "e 602," sono sostituite dalle seguenti: ", 602 e 603-*bis*," nonché dall'articolo 22, comma 12-*bis* del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286,».

1.9

DONNO, CATALFO, PUGLIA, PAGLINI

All'articolo 1, capoverso, «Art. 603-*bis*.2», primo periodo, dopo le parole: «, salvo che appartengano a persona estranea al reato,», aggiungere le seguenti: «e delle cose che sono il prezzo, il prodotto o il profitto del conduttore dell'azienda che si è avvalsa dell'intermediazione illecita».

1.10

DALLA TOR

Al comma 1, capoverso, «Art. 603-*bis*.2», secondo periodo, dopo le parole: «Ove essa non sia possibile» inserire le seguenti: «, nonché laddove la confisca del bene, che è il prodotto del reato, comprometta altro

bene, anche nel suo utilizzo, appartenente a persona o ente estranei al reato, a cui esso sia funzionalmente o strutturalmente connesso,».

1.11

PARENTE, D'ADDA, FAVERO, MANASSERO, SPILABOTTE

Al comma 1, capoverso, «Art. 603-bis.2», secondo periodo, dopo le parole: «Ove essa non sia possibile,» inserire le seguenti: «, nonché laddove la confisca del bene, che è il prodotto del reato, comprometta altro bene, anche nel suo utilizzo, appartenente a persona o ente estranei al reato, a cui esso sia funzionalmente o strutturalmente connesso,».

1.12

RUVOLO

Al comma 1, capoverso, «603-bis.2», secondo periodo, dopo le parole: «Ove essa non sia possibile,» inserire le seguenti: «, nonché nei casi in cui la confisca del bene, che è il prodotto del reato, comprometta altro bene, anche nel suo utilizzo, appartenente a persona o ente estranei al reato, a cui esso sia funzionalmente o strutturalmente connesso,».

1.13

LA RELATRICE

All'articolo 1, capoverso, «Art. 603-bis.2» secondo periodo, dopo le parole: «di cui il reo ha la disponibilità» inserire le seguenti «, anche indirettamente o per interposta persona,».

1.14

DONNO

Al comma 1, capoverso, «Art. 603-bis.2», secondo periodo, dopo le parole: «ha la disponibilità», inserire le seguenti: «, anche indirettamente o per interposta persona,».

1.15

DONNO

Al comma 1, capoverso «Art. 603-bis.2», aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, secondo quanto disposto dall'articolo 600-septies».

1.16

LA RELATRICE

Al comma 1, dopo il capoverso «Art. 603-bis.2», aggiungere, in fine, il seguente:

«Art. 603-bis.3.

(Controllo giudiziario dell'azienda e rimozione delle condizioni di sfruttamento)

Nei procedimenti per i reati previsti dall'articolo 603-bis, qualora ricorrano i presupposti indicati nel primo comma dell'articolo 321 codice di procedura penale, il giudice per le indagini preliminari può disporre, in luogo del sequestro, il controllo giudiziario dell'azienda presso cui è stato commesso il reato. Si osservano le disposizioni di cui agli articoli 321 e seguenti del codice di procedura penale.

Con il decreto con cui dispone il controllo giudiziario dell'azienda, il giudice per le indagini preliminari nomina uno o più amministratori, scelti tra gli esperti in gestione aziendale iscritti all'Albo degli amministratori giudiziari di cui al decreto legislativo 4 febbraio 2010, n. 14.

L'amministratore giudiziario affianca l'imprenditore nella gestione dell'azienda, ed autorizza lo svolgimento degli atti di amministrazione utili all'impresa, riferendo al giudice ogni tre mesi, e comunque ogniqualvolta emergano irregolarità, circa l'andamento dell'attività aziendale. Al fine di impedire che si verifichino situazioni di grave sfruttamento lavorativo, l'amministratore giudiziario controlla il rispetto delle norme e delle condizioni lavorative la cui violazione costituisce, ai sensi dell'articolo 603-bis, indice di sfruttamento lavorativo, procede alla regolarizzazione dei lavoratori che al momento dell'avvio del procedimento per i reati previsti dall'articolo 603-bis prestavano la propria attività lavorativa in assenza di un regolare contratto e, al fine di impedire che le violazioni si ripetano, adotta adeguate misure anche in difformità da quelle proposte dall'imprenditore o dal gestore».

1.17

FABBRI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 603-ter del codice penale, primo comma le parole: "nonché il divieto di concludere contratti di appalto, di cottimo fiduciario, di fornitura di opere, beni o servizi riguardanti la pubblica amministrazione, e relativi subcontratti" sono sostituite dalle seguenti: "il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio, nonché la revoca da tre mesi a due anni delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali all'attività lavorativa dell'autore del fatto."».

1.0.1

CAMPANELLA, BAROZZINO, DE CRISTOFARO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

1. L'articolo 601 del codice penale è sostituito con il seguente:

"È punito con la reclusione da cinque a quindici anni chiunque recluta, introduce nel territorio dello Stato, trasferisce anche al di fuori di esso, trasporta, cede l'autorità sulla persona, ne riceve la prestazione o il servizio, ospita una o più persone, mediante inganno, violenza, minaccia, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di vulnerabilità, di inferiorità fisica, psichica o di necessità, o mediante promessa o dazione di denaro o di altri vantaggi alla persona che su di essa ha autorità, al fine di indurle o costringerle a prestazioni lavorative, sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque al compimento di attività illecite che ne comportano lo sfruttamento o a sottoporsi al prelievo di organi"».

1.0.2

CAMPANELLA, BAROZZINO, DE CRISTOFARO

Dopo l'articolo, è inserito il seguente:

«Art. 1-bis.

1. All'articolo 603-bis del codice penale, dopo il primo comma è aggiunto il seguente:

"Alla stessa pena soggiace il datore di lavoro che si avvale dell'attività di cui al precedente comma"».

Art. 2.**2.1**

LA RELATRICE

Al comma 1, sostituire il capoverso «d.1)», con il seguente: «d.1) delitto di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro previsto dall'articolo 603-bis, secondo comma, e terzo comma ultimo periodo, del codice penale;».

Art. 3.**3.1**

CAMPANELLA, BAROZZINO, DE CRISTOFARO

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 3. – 1. All'articolo 12-sexies, comma 1, del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, dopo la parola: "602", sono inserite le seguenti: "603-bis"; *dopo le parole: "648-ter del codice penale", sono inserite le seguenti: "ovvero dall'articolo 22, comma 12-bis del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286"».*

Art. 4.**4.1**

CAMPANELLA, BAROZZINO, DE CRISTOFARO

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

«1-*bis*. All'articolo 25-*quinqüies*, comma 1, dopo la lettera *c*), sono inserite le seguenti:

"*c-bis*) per i delitti di cui all'articolo 603-*bis*, primo comma, la sanzione pecuniaria da duecento a settecento quote;

c-ter) per i delitti di cui all'articolo 603-*bis*, terzo comma, la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote";

1-*ter*. All'articolo 25-*duodecies*, dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

"1-*bis*. In relazione alla commissione dei delitti di cui all'articolo 12, commi 3, 3-*bis* e 3-*ter*, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286, e successive modificazioni, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote.

1-*ter*. In relazione alla commissione dei delitti di cui all'articolo 12, comma 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286, e successive modificazioni, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da cento a duecento quote.

1-*quater*. Nei casi di condanna per i delitti indicati dai commi 1-*bis* e 1-*ter* del presente articolo, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a un anno"».

4.2

STEFANO, CAMPANELLA, DE PETRIS

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. Dopo l'articolo 25-*duodecies* del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, è aggiunto il seguente: "Art. 25-*terdecies*. – (*Delitti in materia di sfruttamento del lavoro*). — 1. In relazione al delitto di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro di cui all'articolo 603-*bis* del codice penale, si applica all'ente, quale misura interdittiva, la sospensione della licenza o dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività, ovvero dell'esercizio dell'attività medesima, per un periodo da sei mesi a un anno"».

Art. 5.**5.1**

CAMPANELLA, BAROZZINO, DE CRISTOFARO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 5. – 1. All'articolo 12, comma 3, della legge 11 agosto 2003, n. 228, le parole: "e 602," sono sostituite dalle seguenti: ", 602, 603-*bis*, nonché dall'articolo 22, comma 12-*bis* del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286,"».

5.0.1

FABBRI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 5-*bis*.**

All'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 sono apportate le seguenti modifiche:

1) al comma 1 dopo le parole: "in attesa dell'adozione del decreto di cui al precedente periodo, nell'Allegato I" sono inserite le seguenti parole: "Gli organi di vigilanza devono adottare il provvedimento di sospensione nel caso in cui verificano la sussistenza delle circostanze previste dall'articolo 603-*bis*, comma 2, numeri 2) e 3) del codice penale."

2) dopo il comma 5-*bis* è inserito il seguente comma: "5-*ter*. Fermo restando il pagamento delle somme previste dai commi 4 lettera *c*) e 5 lettera *b*) è condizione per la revoca del provvedimento da parte dell'organo di vigilanza che lo ha emanato per il caso di verifica delle circostanze previste dall'articolo 603-*bis*, comma 2, numeri 2) e 3) del codice penale: *a*) la regolarizzazione dei lavoratori; *b*) l'accertamento del ripristino delle regolari condizioni di lavoro; *c*) il nulla osta dell'autorità giudiziaria procedente."».

Art. 6.**6.1**

CAMPANELLA, BAROZZINO, DE CRISTOFARO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 6. - 1. All'articolo 6 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

"a) non avere riportato condanne penali per violazioni in materia di lavoro e legislazione sociale, per delitti contro la pubblica amministrazione, delitti contro l'incolumità pubblica, l'industria e il commercio, delitti contro il sentimento per gli animali e in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto, delitti di cui agli arti. 600, 601, 602, 603-bis del codice penale, delitti previsti dal decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.";

b) al comma 1, dopo la lettera c), sono inserite le seguenti:

"c-bis) essere in regola, nei confronti di tutti i lavoratori effettivamente occupati, o, nel caso di cooperative, dei soci, quale che sia la qualificazione giuridica del rapporto di lavoro intercorrente, con l'applicazione dei contratti collettivi nazionali e provinciali del settore agricolo, ovvero della trasformazione alimentare, stipulati tra le organizzazioni comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, nonché col versamento dei contributi obbligatori per le assicurazioni di legge nei confronti degli stessi lavoratori.

c-ter) non avere ricevuto la notifica di verbale di accertamento di violazioni alle norme vigenti in materia di lavoro, sicurezza sociale, sicurezza e igiene del lavoro.

c-quater) rispettare gli indici di congruità occupazionale, mediante dichiarazione resa con le modalità stabilite ai sensi del comma 3-bis."».

6.2

DONNO, CATALFO, PUGLIA, PAGLINI

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) al comma 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

"a) non avere riportato condanne penali per violazioni in materia di lavoro e legislazione sociale, per delitti contro la pubblica amministra-

zione, delitti contro l'incolumità pubblica, l'industria e il commercio, delitti contro il sentimento per gli animali e in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto, delitti di cui agli articoli 600, 601, 602, 603-bis del codice penale, delitti previsti dal decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286.";

b) dopo la lettera a), inserire la seguente:

«*a-bis*) al comma 1, dopo la lettera *c*) sono aggiunte le seguenti:

«*c-bis*) essere in regola, nei confronti di tutti i lavoratori effettivamente occupati, o, nel caso di cooperative, dei soci, quale che sia la qualificazione giuridica del rapporto di lavoro intercorrente, con l'applicazione dei contratti collettivi nazionali e provinciali del settore agricolo, ovvero della trasformazione alimentare, stipulati tra le organizzazioni comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, nonché col versamento dei contributi obbligatori per le assicurazioni di legge nei confronti degli stessi lavoratori;

c-ter) non avere ricevuto la notifica di verbale di accertamento di violazioni alle norme vigenti in materia di lavoro, sicurezza sociale, sicurezza e igiene del lavoro;

c-quater) rispettare gli indici di congruità occupazionale, mediante dichiarazione resa con le modalità stabilite ai sensi del comma 3-bis."»;

c) alla lettera b), dopo il comma 1-bis, inserire i seguenti:

«*1-ter*. I requisiti previsti al comma 1 vengono dichiarati dall'impresa ai sensi dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 in sede di inoltro dell'istanza in via telematica di cui al comma 3. La Cabina di regia di cui al comma 2 acquisisce in via telematica, a seguito della domanda di partecipazione delle imprese e quindi con periodicità annuale, il documento unico di regolarità contributiva e le informazioni di cui al comma 1, lettere *a*) e *b*). La sopravvenuta mancanza di uno o più dei requisiti di cui al comma 1 comporta l'immediata cancellazione dell'impresa dall'iscrizione nella Rete del lavoro agricolo di qualità e l'inammissibilità della domanda di nuova iscrizione per il periodo di tre anni, rispettivamente decorrenti: *a*) dal passaggio in giudicato della condanna di cui al comma 1 lettera *a*), a condizione che sia intervenuta la riabilitazione; *b*) dall'applicazione delle sanzioni di cui al comma 1, lettera *b*), in caso di conferma totale o parziale delle violazioni contestate; *c*) a far data dal ripristino della regolarità contributiva di cui al comma 1 lettera *c*); *d*) a far data dall'inizio dell'accertamento di cui al comma 1 lettera *e*); *e*) a far data dal provvedimento di accertamento del mancato rispetto dei requisiti di cui al comma 1, lettere *c-bis*) e *c-quater*). I verbali di accertamento redatti dagli ispettori del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dell'INPS e dell'INAIL e delle ASL, mediante i quali vengono contestate violazioni alle norme vigenti in materia di lavoro, sicurezza sociale, sicurezza e igiene del lavoro, sono inviati contestualmente alla Cabina di regia di cui al comma 2 e producono l'inammissibilità della

domanda di partecipazione alla Rete del lavoro agricolo di qualità, ovvero la sospensione della partecipazione, sino a conclusione dei procedimenti amministrativi e degli eventuali procedimenti giudiziari di opposizione.

1-quater. La cancellazione dell'impresa dall'iscrizione nella Rete del lavoro agricolo di qualità e l'inammissibilità della domanda di nuova iscrizione come previste dal precedente comma si producono anche nel caso in cui l'impresa originariamente iscritta nella Rete del lavoro agricolo di qualità abbia stipulato un contratto di appalto o subappalto e l'appaltatore o subappaltatore non abbia rispettato gli obblighi di cui alle lettere *c-bis*) ed *c-quater*) del comma 1»;

d) dopo la lettera c), inserire la seguente:

«*c-bis*) dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:

"*3-bis.* Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto col Ministro per le politiche alimentari e forestali, viene emanato entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge un regolamento che disciplina i criteri di determinazione e di aggiornamento di indici di congruità occupazionale delle imprese agricole, ivi comprese le modalità di adattamento di detti criteri, a mezzo di apposite verifiche su istanza degli interessati, a singole realtà imprenditoriali, tenuto conto delle tipologie colturali o di allevamento, della collocazione geografica, del livello di meccanizzazione delle imprese, nonché le modalità di dichiarazione e documentazione del rispetto di tali indici, da parte delle imprese partecipanti alla Rete del lavoro agricolo di qualità, oltre alle modalità di controllo sulla attendibilità dei dati forniti e sull'effettivo rispetto degli indici di congruità. Entro 120 giorni dalla emanazione dei criteri di determinazione degli indici di congruità le Commissioni provinciali integrazione salari determinano gli specifici indici di congruità nel rispetto dei criteri stabiliti, al fine di formulare indici di coerenza del comportamento aziendale, e li comunicano alla Cabina di regia di cui al comma 2, che ne dispone l'approvazione e l'eventuale integrazione o modifica, previa acquisizione del parere dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura.

3-ter. La partecipazione alla Rete del lavoro agricolo di qualità, ovvero il suo mantenimento, è condizione essenziale per la fruizione degli incentivi alle assunzioni nonché delle detrazioni di imposta riferite ai canoni di affitto dei terreni, di cui agli articoli 5 e 7 della presente legge; il provvedimento di esclusione dalla Rete del lavoro agricolo di qualità comporta la revoca dei medesimi benefici ottenuti con decorrenza a partire dal venir meno dei requisiti di cui al comma 1."»

e) dopo la lettera e), inserire le seguenti:

«*e-bis*) al comma 6, dopo le parole: "orientano l'attività di vigilanza nei confronti delle imprese" sono aggiunte le seguenti: "destinatario del diniego di nulla osta ai sensi di quanto previsto dal comma seguente e";

e-ter) al comma 6 è aggiunto il seguente:

"6-bis) Gli sportelli unici per l'immigrazione, rilasciano il nulla osta di cui all'articolo 24 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 dopo avete valutato l'effettività del fabbisogno di lavoratori nella quantità richiesta, tenuto conto degli indici di congruità di cui al comma 3-bis nonché della effettiva assunzione e della durata dell'impiego nei confronti dei lavoratori occupati nei tre anni precedenti, ivi compresi quelli per i quali è stato autorizzato l'ingresso sulla base dei decreti di programmazione emanati ai sensi dell'articolo 3, comma 4, dello stesso decreto legislativo, disponendo con provvedimento motivato, il diniego del nulla osta in caso di comportamento incoerente fatto salvo quanto disposto dall'articolo 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241."».

6.3

CAMPANELLA, STEFANO, DE PETRIS

Al comma 1, sostituire la lettera a), con la seguente:

«a) al comma 1, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) la lettera a) è sostituita dalla seguente: "a) non avere riportato condanne penali per violazioni della normativa in materia di lavoro e legislazione sociale, per delitti contro la pubblica amministrazione, delitti contro l'incolumità pubblica, delitti contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio, delitti contro il sentimento per gli animali e in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto";

2) dopo la lettera c), è aggiunta la seguente: "c-bis) essere in regola con l'applicazione dei contratti collettivi nazionali e provinciali del settore agricolo, stipulati dalle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori agricoli comparativamente più rappresentative sul piano nazionale."».

6.4

TARQUINIO, BONFRISCO, AUGELLO, BRUNI, COMPAGNA, D'AMBROSIO LETTIERI, DI MAGGIO, LIUZZI, PERRONE, ZIZZA

Al comma 1, lettera a), apportare le seguenti modificazioni:

a) *al capoverso a), dopo le parole:* «non avere riportato condanne penali», *inserire le seguenti:* «passate in giudicato»;

b) *al capoverso a) sopprimere le parole:* «delitti contro il sentimento per gli animali».

6.5

PANIZZA, ZELLER

Al comma 1 lettera a), sono apportate le seguenti modificazioni:

a) *al capoverso a), dopo le parole: «non avere riportato condanne penali» inserire le seguenti: «passate in giudicato»;*

b) *al capoverso a) sopprimere le parole: «delitti contro il sentimento per gli animali».*

6.6

CANDIANI

Al comma 1, lettera a), apportare le seguenti modificazioni:

a) *al capoverso a), dopo le parole: «non avere riportato condanne penali», inserire le seguenti: «passate in giudicato»;*

b) *al capoverso a) sopprimere le parole: «delitti contro il sentimento per gli animali».*

6.7

RUVOLO

Al comma 1, lettera a), capoverso a), dopo le parole: «condanne penali», inserire le seguenti: «passate in giudicato».

6.8

RUVOLO

Al comma 1, lettera a) capoverso «a)», sopprimere le seguenti parole: «delitti contro il sentimento per gli animali».

6.9

FASIOLO

Al comma 1, lettera a), capoverso «a)», sopprimere le seguenti parole: «delitti contro il sentimento per gli animali».

6.10

BERGER, PANIZZA, ZELLER, Fausto Guilherme LONGO, ZIN, ROMANO

Al comma 1, lettera a), capoverso «a)», sopprimere le seguenti parole: «, delitti contro il sentimento per gli animali».

6.11

AMIDEI

Al comma 1, lettera a), capoverso «a)», sopprimere le seguenti parole: «, delitti contro il sentimento per gli animali».

6.12

LA RELATRICE

Al comma 1, dopo la lettera a) inserire le seguenti:

«a-bis) al comma 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

"b) non essere state destinatarie, negli ultimi tre anni, di sanzioni amministrative, ancorché non definitive, per violazioni in materia di lavoro, legislazione sociale e rispetto degli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse. La presente disposizione non si applica laddove il trasgressore o l'obbligato in solido abbiano provveduto, prima della emissione del provvedimento definitivo, alla regolarizzazione delle inosservanze sanabili e al pagamento in misura agevolata delle sanzioni entro i termini previsti dalla normativa vigente;"

a-ter) al comma 1, dopo la lettera c) sono aggiunte le seguenti:

"c-bis) non essere controllate o collegate a soggetti che non rispettano i requisiti di cui alle lettere a), b) e c);

c-ter) applicare i contratti collettivi di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81"».

6.13

BERGER, PANIZZA, ZELLER, Fausto Guilherme LONGO, ZIN, ROMANO

Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:

«a-bis) al comma 1, lettera b), le parole: "violazioni di cui alla lettera a)", sono sostituite dalle seguenti: "violazioni in materia di lavoro non dichiarato, intermediazione illecita, sfruttamento del lavoro, impiego di cit-

tadini extracomunitari, sistematica violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie, nonché della normativa in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro, tali da esporre il lavoratore a pericolo per la salute, la sicurezza o l'incolumità personale"».

6.14

TARQUINIO, BONFRISCO, AUGELLO, BRUNI, COMPAGNA, D'AMBROSIO LETTIERI, DI MAGGIO, LIUZZI, PERRONE, ZIZZA

Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:

«*a-bis*) al comma 1, lettera b), le parole: "violazioni di cui alla lettera a)", sono sostituite dalle seguenti: "violazioni in materia di lavoro non dichiarato, intermediazione illecita, sfruttamento del lavoro, impiego di cittadini extracomunitari, sistematica violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie, nonché della normativa in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro, tali da esporre il lavoratore a pericolo per la salute, la sicurezza o l'incolumità personale"».

6.15

AMIDEI

Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:

«*a-bis*) al comma 1, lettera b), le parole: "violazioni di cui alla lettera a)", sono sostituite dalle seguenti: "violazioni in materia di lavoro non dichiarato, intermediazione illecita, sfruttamento del lavoro, impiego di cittadini extracomunitari, sistematica violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie, nonché della normativa in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro, tali da esporre il lavoratore a pericolo per la salute, la sicurezza o l'incolumità personale"».

6.16

CANDIANI

Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:

«*a-bis*) al comma 1, lettera *b*), le parole: "violazioni di cui alla lettera *a*)", sono sostituite dalle seguenti: "violazioni in materia di lavoro non dichiarato, intermediazione illecita, sfruttamento del lavoro, impiego di cittadini extracomunitari, sistematica violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie, nonché della normativa in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro, tali da esporre il lavoratore a pericolo per la salute, la sicurezza o l'incolumità personale"».

6.17

RUVOLO

Al comma 1, dopo la lettera a) inserire la seguente:

«*a-bis*. Al comma 1, lettera *b*) le parole: "violazioni di cui alla lettera *a*)" sono sostituite dalle seguenti: "violazioni in materia di lavoro non dichiarato, intermediazione illecita, sfruttamento del lavoro, impiego di cittadini extracomunitari, sistematica violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie, nonché della normativa in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro, tali da esporre il lavoratore a pericolo per la salute, la sicurezza o l'incolumità personale"».

6.18

AMIDEI

Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:

«*a-bis*) al comma 1, lettera *b*), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", salvo che si tratti di violazioni di lieve entità;"».

6.19

DONNO, CATALFO, PUGLIA, PAGLINI

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo la lettera *a*), aggiungere la seguente:

«a-bis) al comma 1, dopo la lettera c), è inserita la seguente:

"c-bis) applicare i contratti collettivi nazionali e provinciali del settore agricolo o del settore agricolo cooperativo, stipulati dalle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori agricoli comparativamente più rappresentative sul piano nazionale."»;

b) dopo la lettera c), aggiungere le seguenti:

«c-bis) al comma 3, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "tra le quali deve essere prevista apposita dichiarazione circa il rispetto di quanto disposto dalla lettera c-bis) del comma 1.»;

c-ter) al comma 4, dopo la lettera a), è aggiunta la seguente:

«a-bis) verifica l'effettiva applicazione di quanto previsto alla lettera c-bis) del comma 1"»;

c) alla lettera e), capoverso «4-bis.» sostituire le parole: «, lettere c-bis) e c-ter), avvalendosi», con le seguenti: «, lettere a-bis), c-bis) e c-ter), avvalendosi del supporto delle competenti strutture dell'Ispettorato nazionale del lavoro, fermo restando quanto disposto ai commi 1 e 2 dell'articolo 1 della presente legge, e».

6.20

BERGER, PANIZZA, ZELLER, Fausto Guilherme LONGO, ZIN, ROMANO

Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:

«a-bis) al comma 1, dopo la lettera c), è inserita la seguente:

"c-bis) applicare i contratti collettivi nazionali e provinciali del settore agricolo stipulati dalle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori agricoli maggiormente rappresentative sul piano nazionale"».

6.21

DONNO, CATALFO, PUGLIA, PAGLINI

Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:

«a-bis) al comma 1, dopo la lettera c), è aggiunta la seguente:

"c-bis) applicare i contratti collettivi nazionali e provinciali del settore agricolo o del settore agricolo cooperativo, stipulati dalle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori agricoli comparativamente più rappresentative sul piano nazionale"».

6.22

CANDIANI

Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:

«*a-bis*) al comma 1, dopo la lettera c), è inserita la seguente:

"*c-bis*) applicare i contratti collettivi nazionali e provinciali del settore agricolo o del settore agricolo cooperativo, stipulati dalle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori agricoli comparativamente più rappresentative sul piano nazionale"».

6.23

RUVOLO

Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

«*a-bis*). Al comma 1, dopo la lettera c), è inserita la seguente:

"*c-bis*) applicare i contratti collettivi nazionali e provinciali del settore agricolo o del settore agricolo cooperativo, stipulati dalle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori agricoli comparativamente più rappresentative sul piano nazionale"».

6.24

AMIDEI

Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:

«*a-bis*) al comma 1, dopo la lettera c), è inserita la seguente:

«*c-bis*) applicare i contratti collettivi nazionali e territoriali del settore agricolo stipulati dalle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori agricoli comparativamente più rappresentative sul piano nazionale"».

6.25TARQUINIO, BONFRISCO, AUGELLO, BRUNI, COMPAGNA, D'AMBROSIO LETTIERI,
DI MAGGIO, LIUZZI, PERRONE, ZIZZA

Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:

«*a-bis*) al comma 1, dopo la lettera c), è inserita la seguente:

«*c-bis*) applicare i contratti collettivi nazionali e provinciali del settore agricolo o del settore agricolo cooperativo, stipulati dalle organizza-

zioni dei datori di lavoro e dei lavoratori agricoli comparativamente più rappresentative sul piano nazionale"».

6.26

PUGLIA, DONNO

Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:

«*a-bis*) al comma 1, dopo la lettera c), è inserita la seguente:

"*c-bis*) non avere alle proprie dipendenze lavoratori che negli otto anni precedenti la richiesta di partecipazione alla Rete abbiano riportato condanne per il reato di cui all'articolo 640, secondo comma, numero 1) del codice penale finalizzato all'indebita percezione della indennità di disoccupazione agricola o di beneficio ad essa equiparato"».

6.27

CATALFO, PUGLIA, PAGLINI, DONNO

Al comma 1, alla lettera b), apportare le seguenti modificazioni:

«*a*) al comma "1-bis", sostituire le parole: "possono aderire", con la seguente: "aderiscono";

b) dopo il comma "1-bis", aggiungere il seguente:

"1-ter. Al fine di rafforzare il sistema di collocamento pubblico e garantire la trasparenza e l'efficacia delle procedure di reclutamento della manodopera nel settore agricolo, i soggetti di cui al comma 1-bis accedono al sistema informativo unitario delle politiche del lavoro di cui all'articolo 13 del decreto legislativo del 14 settembre 2015, n. 150"».

Conseguentemente, alla medesima lettera b), sostituire l'alinea con il seguente: «dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:».

6.28

CATALFO, PUGLIA, PAGLINI, DONNO

Al comma 1, alla lettera b), capoverso «1-bis», sostituire le parole: «possono aderire», con la seguente: «aderiscono».

6.29

BERTUZZI, DALLA TOR, PANIZZA, PIGNEDOLI, ALBANO, CANTINI, FASIOLO, RUTA, SAGGESE

Al comma 1, lettera b), capoverso «1-bis», dopo le parole: «lavoratori in agricoltura», inserire le seguenti: «ed i soggetti di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, nonché, se in possesso dei requisiti di cui al comma 1».

6.30

CATALFO, PUGLIA, PAGLINI, DONNO

Al comma 1, alla lettera b), dopo il comma «1-bis», aggiungere il seguente:

«1-ter. Al fine di rafforzare il sistema di collocamento pubblico e garantire la trasparenza e l'efficacia delle procedure di reclutamento della manodopera nel settore agricolo, i soggetti di cui al comma 1-bis accedono al sistema informativo unitario delle politiche del lavoro di cui all'articolo 13 del decreto legislativo del 14 settembre 2015, n. 150».

Conseguentemente, alla medesima lettera b), sostituire l'alinea con il seguente: «dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:».

6.31

DONNO, CATALFO, PUGLIA, PAGLINI

Al comma 1, lettera b), dopo il comma «1-bis», aggiungere il seguente:

«1-ter. Qualora le aziende agricole che partecipano alla Rete del lavoro agricolo di qualità effettuino assunzioni di lavoratori tramite soggetti di cui al comma 1-bis, beneficiano di uno sgravio contributivo pari a un euro per ogni giornata lavorata per ciascun lavoratore. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma, valutato nel limite massimo di 30 milioni di euro per il 2016 e di 90 milioni di euro annui a decorrere dal 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

Conseguentemente, alla medesima lettera b), sostituire l'alinea con il seguente: «dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:».

6.32

CAMPANELLA, BAROZZINO, DE CRISTOFARO

Al comma 1, dopo la lettera b), inserire le seguenti:

«*b-bis*) I requisiti previsti al comma 1-*bis* vengono dichiarati dall'impresa ai sensi dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 in sede di inoltro dell'istanza in via telematica di cui al comma 3. La Cabina di regia di cui al comma 2 acquisisce in via telematica, a seguito della domanda di partecipazione delle imprese e quindi con periodicità annuale, il documento unico di regolarità contributiva e le informazioni di cui al comma 1, lettere *a*) e *b*). La sopravvenuta mancanza di uno o più dei requisiti di cui al comma 1 comporta l'immediata cancellazione dell'impresa dall'iscrizione nella Rete del lavoro agricolo di qualità e l'inammissibilità della domanda di nuova iscrizione per il periodo di tre anni, rispettivamente decorrenti: *a*) dal passaggio in giudicato della condanna di cui al comma 1, lettera *a*), a condizione che sia intervenuta la riabilitazione; *b*) dall'applicazione delle sanzioni di cui al comma 1, lettera *b*), in caso di conferma totale o parziale delle violazioni contestate; *c*) a far data dal ripristino della regolarità contributiva di cui al comma 1, lettera *c*); *d*) a far data dall'inizio dell'accertamento di cui al comma 1, lettera *e*); *e*) a far data dal provvedimento di accertamento del mancato rispetto dei requisiti di cui al comma 1, lettere *d*) e *f*). I verbali di accertamento redatti dagli ispettori del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dell'INPS e dell'INAIL e delle ASL, mediante i quali vengono contestate violazioni alle norme vigenti in materia di lavoro, sicurezza sociale, sicurezza e igiene del lavoro, sono inviati contestualmente alla Cabina di regia di cui al comma 2 e producono l'inammissibilità della domanda di partecipazione alla Rete del lavoro agricolo di qualità, ovvero la sospensione della partecipazione, sino a conclusione dei procedimenti amministrativi e degli eventuali procedimenti giudiziari di opposizione.

b-ter) La cancellazione dell'impresa dall'iscrizione nella Rete del lavoro agricolo di qualità e l'inammissibilità della domanda di nuova iscrizione come previste dal precedente comma si producono anche nel caso in cui l'impresa originariamente iscritta nella Rete del lavoro agricolo di qualità abbia stipulato un contratto di appalto o subappalto e l'appaltatore o subappaltatore non abbia rispettato gli obblighi di cui alle lettere *d*) ed *f*) del comma 1».

6.33

CATALFO, PUGLIA, PAGLINI, DONNO

Al comma 1, lettera c), dopo le parole: «del Ministero dell'interno», inserire le seguenti: «dell'ANPAL,».

6.34

PARENTE, D'ADDA, FAVERO, MANASSERO, SPILABOTTE

Al comma 1, lettera c), dopo le parole: «, dell'Ispettorato nazionale del lavoro», inserire le seguenti: «, dell'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro».

6.35

BERTUZZI, DALLA TOR, PANIZZA, PIGNEDOLI, ALBANO, CANTINI, FASIOLO, RUTA, SAGGESE

Al comma 1, lettera c), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, dell'Agenzia delle entrate, dell'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro, a far data dalla sua effettiva operatività».

6.36

PUGLIA, DONNO

Al comma 1, dopo la lettera c), inserire la seguente:

«c-bis) al comma 2, dopo il primo periodo, è aggiunto il seguente: "Non possono essere nominati rappresentanti di uno degli enti di cui al precedente periodo coloro che sono proprietari di impresa agricola o hanno un parente entro il terzo grado proprietario di impresa agricola"».

6.37

RUVOLO

Al comma 1, dopo la lettera c), inserire la seguente:

«c-bis. Al comma 2, secondo periodo, le parole: "tre rappresentanti dei datori di lavoro e dei lavoratori autonomi dell'agricoltura" sono sostituite dalle seguenti: "quattro rappresentanti dei datori di lavoro e dei lavoratori autonomi dell'agricoltura e da un rappresentante delle associazioni delle cooperative agricole firmatarie di contratti collettivi nazionali del settore agricolo"».

6.38

PANIZZA, ZELLER, FRAVEZZI

Al comma 1, dopo la lettera c), inserire la seguente:

«*c-bis*) al comma 2, secondo periodo, le parole: "tre rappresentanti dei datori di lavoro e dei lavoratori autonomi dell'agricoltura," sono sostituite dalle seguenti: "quattro rappresentanti dei datori di lavoro e dei lavoratori autonomi dell'agricoltura"».

6.39

TARQUINIO, BONFRISCO, AUGELLO, BRUNI, COMPAGNA, D'AMBROSIO LETTIERI, DI MAGGIO, LIUZZI, PERRONE, ZIZZA

Al comma 1, dopo la lettera c), inserire la seguente:

«*c-bis*) al comma 2, secondo periodo, le parole: "tre rappresentanti dei datori di lavoro e dei lavoratori autonomi dell'agricoltura," sono sostituite dalle seguenti: "quattro rappresentanti dei datori di lavoro e dei lavoratori autonomi dell'agricoltura"».

6.40

DONNO

Al comma 1, dopo la lettera c), inserire la seguente:

«*c-bis*) al comma 2, secondo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "nonché un rappresentante delle organizzazioni dei produttori agricoli e un rappresentante delle associazioni delle cooperative agricole che hanno sottoscritto il protocollo di intesa 'Cura – Legalità – Uscita dal Ghetto' firmato il 27 maggio 2016"».

6.91

STEFANO, CAMPANELLA, DE PETRIS

Al comma 1, dopo la lettera c), inserire la seguente:

«*c-bis*) al comma 2, è aggiunto il seguente periodo: "La partecipazione alla Cabina di regia della Rete del lavoro agricolo di qualità è estesa ad un rappresentante delle confederazioni dei produttori agricoli e un rap-

presentante delle associazioni delle cooperative agricole che hanno sottoscritto il protocollo di intesa 'Cura Legalità- Uscita dal Ghetto' firmato il 27 maggio 2016"».

6.41

CAMPANELLA, BAROZZINO, DE CRISTOFARO

Al comma 1, dopo la lettera c), inserire la seguente:

«*c-bis*). 1. All'articolo 6 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, dopo il comma 3, sono inseriti i seguenti commi:

"*3-bis*). Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto col Ministro per le politiche agricole alimentari e forestali, viene emanato entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge un regolamento che disciplina i criteri di determinazione e di aggiornamento di indici di congruità occupazionale delle imprese agricole, ivi comprese le modalità di adattamento di detti criteri, a mezzo di apposite verifiche su istanza degli interessati, a singole realtà imprenditoriali, tenuto conto delle tipologie colturali o di allevamento, della collocazione geografica, del livello di meccanizzazione delle imprese, nonché le modalità di dichiarazione e documentazione del rispetto di tali indici, da parte delle imprese partecipanti alla Rete del lavoro agricolo di qualità, oltre alle modalità di controllo sulla attendibilità dei dati forniti e sull'effettivo rispetto degli indici di congruità. Entro 120 giorni dalla emanazione dei criteri di determinazione degli indici di congruità le Commissioni provinciali integrazione salari determinano gli specifici indici di congruità nel rispetto dei criteri stabiliti, al fine di formulare indici di coerenza del comportamento aziendale, e li comunicano alla Cabina di regia di cui al comma 2, che ne dispone l'approvazione e l'eventuale integrazione o modifica, previa acquisizione del parere dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura";

"*3-ter*). La partecipazione alla Rete del lavoro agricolo di qualità, ovvero il suo mantenimento, è condizione essenziale per la fruizione degli incentivi alle assunzioni nonché delle detrazioni di imposta riferite ai canoni di affitto dei terreni, di cui agli articoli 5 e 7 della presente legge; il provvedimento di esclusione dalla Rete del lavoro agricolo di qualità comporta la revoca dei medesimi benefici ottenuti con decorrenza a partire dal venir meno dei requisiti di cui al comma 1"».

6.42

AMIDEI

Al comma 1, lettera d), capoverso «c-bis)», dopo le parole: «e ai dati che si renderanno disponibili», inserire le seguenti: «, a decorrere dal 30 giugno 2020,».

6.43

RUVOLO

Al comma 1, lettera d), capoverso «c-bis)», sopprimere le parole: «a seguito di specifico adattamento del sistema UNIEMENS, presso l'INPS».

6.44

CAMPANELLA, STEFANO, DE PETRIS

Al comma 1, lettera d), capoverso «c-bis)», sopprimere le parole: «a seguito di specifico adattamento del sistema UNIEMENS, presso l'INPS,».

6.45

CANDIANI

Al comma 1, lettera d), capoverso «c-bis)», sopprimere le seguenti parole: «, a seguito di specifico adattamento del sistema UNIEMENS, presso l'INPS,».

6.46

PANIZZA, BERGER, ZELLER, FRAVEZZI, ZIN

Al comma 1, lettera d), capoverso «c-bis)», sopprimere le parole: «, a seguito di specifico adattamento del sistema UNIEMENS, presso l'INPS,».

6.47

AMIDEI

Al comma 1, lettera d), capoverso «c-bis)», sopprimere le seguenti parole: «, a seguito di specifico adattamento del sistema UNIEMENS, presso l'INPS,».

6.48

AMIDEI

Al comma 1, lettera d), capoverso «c-bis)», sostituire le parole: «, a seguito di specifico adattamento del sistema UNIEMENS, presso l'INPS,», con le seguenti: «, a seguito della tenuta in modalità telematica del libro unico del lavoro,».

6.49

CANDIANI

Al comma 1, lettera d), capoverso «c-bis)», sostituire le parole: «, a seguito di specifico adattamento del sistema UNIEMENS, presso l'INPS,», con le seguenti: «, a seguito della tenuta in modalità telematica del libro unico del lavoro,».

6.50

BERGER, ZELLER, PANIZZA, PALERMO, Fausto Guilherme LONGO

Al comma 1, lettera d), capoverso «c-bis)», sostituire le parole: «, a seguito di specifico adattamento del sistema UNIEMENS, presso l'INPS,», con le seguenti: «, a seguito della tenuta in modalità telematica del libro unico del lavoro,».

6.51

PANIZZA

Al comma 1, lettera d), capoverso «c-bis)», sostituire le parole: «, a seguito di specifico adattamento del sistema UNIEMENS, presso

l'INPS,», con le seguenti: «a seguito della tenuta in modalità telematica del libro unico del lavoro,».

6.52

CAMPANELLA, STEFANO, DE PETRIS

Al comma 1, lettera d), capoverso «c-bis)», sostituire le parole: «, a seguito di specifico adattamento del sistema UNIEMENS, presso l'INPS,», con le seguenti: «, a seguito della tenuta in modalità telematica del libro unico del lavoro,».

6.53

AMIDEI

Al comma 1, lettera d), capoverso «c-bis)», dopo le parole: «a seguito di specifico adattamento», inserire le seguenti: «, su base volontaria, in via sperimentale e per ambiti territoriali limitati».

6.54

AMIDEI

Al comma 1, lettera d), capoverso «c-bis)», dopo le parole: « a seguito di specifico adattamento», inserire le seguenti: «, su base volontaria e in via sperimentale,».

6.55

AMIDEI

Al comma 1, lettera d), capoverso «c-bis)», dopo le parole: «a seguito di specifico adattamento», inserire le seguenti: «, su base volontaria,».

6.56

BERTUZZI, FASIOLO

Al comma 1, lettera d), capoverso «c-bis)», dopo le parole: «, a seguito di specifico adattamento del sistema UNIAMENS, presso l'INPS,», inserire le seguenti: «nelle more della completa realizzazione della tenuta in modalità telematica del Libro unico del lavoro,» e aggiungere, in fine, il seguente periodo: «I dati contenuti nel Libro unico del lavoro in modalità telematica, che sostituisce il sistema UNIAMENS quale unico documento per gli adempimenti in materia previdenziale e contributiva, sono resi accessibili a tutte le amministrazioni interessate;».

6.57

AMIDEI

Al comma 1, lettera d), capoverso «c-bis)», sostituire le parole: «, presso l'INPS,», con le seguenti: «, con tariffazione da parte dell'INPS,».

6.58

CAMPANELLA, STEFANO, DE PETRIS

Al comma 1, lettera d), capoverso «c-bis)», aggiungere, in fine, il seguente periodo: «L'adattamento del sistema UNIAMENS non comporta modifiche al vigente sistema di tutele assistenziali e previdenziali previsto per i lavoratori agricoli e ai relativi adempimenti, ivi compresi gli elenchi annuali e di variazione dei lavoratori agricoli di cui all'articolo 12 del regio decreto 24 settembre 1940, n.1949, e successive modifiche e integrazioni.».

6.59

FABBRI

Al comma 1, lettera d), dopo il capoverso «c-ter)», aggiungere il seguente:

«c-quater) procede a monitoraggi costanti sui meccanismi commerciali che regolano la determinazione delle condizioni contrattuali dei prezzi dei prodotti agricoli tra i gruppi nazionali e multinazionali della

grande distribuzione organizzata, i grandi mercati ortofrutticoli e le imprese agricole, in relazione alle condizioni retributive dei lavoratori agricoli;».

6.60

CAMPANELLA, STEFANO, DE PETRIS

Al comma 1, lettera e), capoverso «4-bis)», sopprimere le parole: «delle informazioni in possesso».

6.61

BERTUZZI, DALLA TOR, PANIZZA, PIGNEDOLI, ALBANO, CANTINI, FASIOLO, RUTA, SAGGESE

Al comma 1, lettera e), capoverso «4-bis)», sopprimere le seguenti parole: «, a cui può essere richiesta anche la formulazione di indici di congruità occupazionale nell'impresa agricola.».

6.62

TARQUINIO, BONFRISCO, AUGELLO, BRUNI, COMPAGNA, D'AMBROSIO LETTIERI, DI MAGGIO, LIUZZI, PERRONE, ZIZZA

Al comma 1, lettera e), capoverso «4-bis)», sopprimere le seguenti parole: «, a cui può essere richiesta anche la formulazione di indici di congruità occupazionale nell'impresa agricola.».

6.63

CANDIANI

Al comma 1, lettera e), capoverso «4-bis)», sopprimere le seguenti parole: «, a cui può essere richiesta anche la formulazione di indici di congruità occupazionale nell'impresa agricola.».

6.64

RUVOLO

Al comma 1, lettera e), capoverso «4-bis», sopprimere le parole: «a cui può essere richiesta anche la formulazione di indici di congruità occupazionale nell'impresa agricola».

6.65

AMIDEI

Al comma 1, lettera e), capoverso «4-bis»), sopprimere le seguenti parole: «, a cui può essere richiesta anche la formulazione di indici di congruità occupazionale nell'impresa agricola,».

6.66

PANIZZA, BERGER, ZELLER, FRAVEZZI, ZIN

Al comma 1, lettera e), capoverso «4-bis»), sopprimere le parole: «, a cui può essere richiesta anche la formulazione di indici di congruità occupazionale nell'impresa agricola,».

6.67

CAMPANELLA, STEFANO, DE PETRIS

Al comma 1, lettera e), capoverso 4-bis, sostituire le parole: «può essere richiesta» con le seguenti: «è richiesta».

6.68

PUGLIA, DONNO

A comma 1, alla lettera e), capoverso: «4-bis», sostituire le parole: «e dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura, al fine di formulare indici di coerenza del comportamento aziendale.» con le seguenti: «, dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura, al fine di formulare indici di coerenza del comportamento aziendale e con il coinvolgimento di professionisti che rispettino i requisiti di cui all'articolo 1 della legge 11 novembre 1979, n. 12, che non ricoprono cariche di natura elettiva all'interno degli ordini

professionali o funzioni pubbliche elettive negli organi costituzionali di rappresentanza politica dello Stato.»

6.69

LA RELATRICE

Al comma 1, lettera e), apportare le seguenti modificazioni:

a) *al capoverso 4-bis, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, anche avvalendosi delle sezioni territoriali di cui al comma 4-ter».*

b) *dopo il capoverso: «4-bis» inserire il seguente:*

«4-ter. La Rete per il lavoro agricolo di qualità si articola in sezioni territoriali, a cui possono aderire i soggetti che hanno stipulato le convenzioni di cui al comma 1-bis, con sede presso la Commissione provinciale integrazione salari operai agricoli. Le sezioni promuovono a livello territoriale le iniziative previste al comma 4, lettera c-ter), svolgono compiti di promozione di modalità sperimentali di intermediazione fra domanda e offerta di lavoro nel settore agricolo, in stretta collaborazione con l’Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro e con la Rete dei servizi per le politiche del lavoro di cui all’articolo 1 del decreto legislativo n. 150 del 2015, al fine di garantire una modulazione a livello territoriale dei servizi all’impiego. Le sezioni territoriali promuovono altresì iniziative per la realizzazione di funzionali ed efficienti forme di organizzazione del trasporto dei lavoratori fino al luogo di lavoro, anche mediante la stipulazione di convenzioni con gli enti locali».

6.70

BERGER, PANIZZA, ZELLER, Fausto Guilherme LONGO, ZIN, ROMANO

Al comma 1, lettera e), dopo il capoverso 4-bis, aggiungere il seguente:

«4-ter. L’istanza di cui al comma 3, primo periodo, in assenza della delibera di cui al comma 4, lettera a), si intende accolta decorsi 60 giorni dalla presentazione.».

6.71

PUGLIA, DONNO

A comma 1, alla lettera e), dopo il capoverso «4-bis», aggiungere il seguente:

«4-ter. La Cabina di regia trasmette ogni anno al Parlamento una relazione sullo svolgimento dei compiti di cui al comma 4 ed in particolare sul risultato dei monitoraggi di cui alla lettera c-bis) del medesimo comma.»

Conseguentemente, alla medesima lettera e), sostituire l'alea con il seguente: «dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti:»

6.72

TARQUINIO, BONFRISCO, AUGELLO, BRUNI, COMPAGNA, D'AMBROSIO LETTIERI, DI MAGGIO, LIUZZI, PERRONE, ZIZZA

Al comma 1, dopo la lettera e), inserire la seguente:

«e-bis) dopo il comma 4, è inserito il seguente:

«4-bis. L'istanza di cui al comma 3, primo periodo, in assenza della delibera di cui al comma 4, lettera a), si intende accolta decorsi 30 giorni dalla presentazione.».

6.73

CANDIANI

Al comma 1, dopo la lettera e), inserire la seguente:

«e-bis» dopo il comma 4, è inserito il seguente:

«4-bis. L'istanza di cui al comma 3, primo periodo, in assenza della delibera di cui al comma 4, lettera a), si intende accolta decorsi 60 giorni dalla presentazione.»

6.74

AMIDEI

Al comma 1, dopo la lettera e), inserire la seguente:

«e-bis) dopo il comma 4, è inserito il seguente:

«4-bis. L'istanza di cui al comma 3, primo periodo, in assenza della delibera di cui al comma 4, lettera a), si intende accolta decorsi 60 giorni dalla presentazione.».

6.75

PUGLIA, DONNO

Al comma 1, dopo la lettera e), inserire la seguente:

«e-bis) al primo periodo del comma 5, è premesso il seguente: «La durata del mandato dei componenti della Cabina di regia è di due anni e non è immediatamente rinnovabile.»»

6.76

CAMPANELLA, STEFANO, DE PETRIS

Al comma 1, dopo la lettera e), inserire la seguente:

«e-bis) al comma 6, dopo le parole: "l'attività di vigilanza", è inserita la seguente: "prevalentemente"»

6.77

CAMPANELLA, BAROZZINO, DE CRISTOFARO

Al comma 1, dopo la lettera e), inserire la seguente:

«e-bis) All'articolo 6 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, al comma 6, dopo le parole: "orientano l'attività di vigilanza nei confronti delle imprese" sono aggiunte le parole: "destinatario del diniego di nulla osta ai sensi di quanto previsto dal comma seguente e"».

6.78

CAMPANELLA, BAROZZINO, DE CRISTOFARO

Al comma 1, dopo la lettera e), inserire la seguente:

«e-bis) All'articolo 6 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, dopo il comma 6, è inserito il seguente:

"6-bis) Gli sportelli unici per l'immigrazione, rilasciano il nulla osta di cui all'articolo 24 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 dopo avere valutato l'effettività del fabbisogno di lavoratori nella quantità richiesta, tenuto conto degli indici di congruità di cui al comma 3-bis nonché della effettiva assunzione e della durata dell'impiego nei confronti dei lavoratori occupati nei tre anni precedenti, ivi compresi quelli per i quali è stato autorizzato l'ingresso sulla base dei decreti di programmazione emanati ai sensi dell'articolo 3, comma 4, dello stesso decreto legislativo, disponendo con provvedimento motivato, il diniego del nulla osta in caso di comportamento incoerente, fatto salvo quanto disposto dall'articolo 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241"».

6.79

BERTUZZI, DALLA TOR, PANIZZA, PIGNEDOLI, ALBANO, CANTINI, FASIOLO, RUTA, SAGGESE

Al comma 1, lettera f), sostituire il capoverso «7-bis», con il seguente:

«7-bis. I soggetti provvisti di autorizzazione al trasporto di persone rilasciata dalle autorità competenti e che siano in possesso dei requisiti di cui al comma 1, che intendono provvedere al trasporto di lavoratori agricoli, possono stipulare apposita convenzione con la Rete. Gli enti locali possono stabilire che la stipula della convenzione è condizione necessaria per accedere ai contributi istituiti per il trasporto dei lavoratori agricoli dai medesimi enti. Gli enti locali stabiliscono le condizioni e l'ammontare dei contributi tenendo conto di quanto eventualmente previsto dai contratti collettivi di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, in ordine alla quantificazione e ripartizione del costo del trasporto tra imprese e lavoratori. La violazione da parte del trasportatore di quanto previsto dalla convenzione comporta la risoluzione della medesima e l'immediata decadenza dai contributi di cui al secondo periodo».

6.80

DONNO, CATALFO, PUGLIA, PAGLINI

Al comma 1, lettera f), sostituire il capoverso «7-bis», con il seguente:

«7-bis. I soggetti provvisti di autorizzazione al trasporto di persone rilasciata dalle autorità competenti, che intendono provvedere al trasporto di lavoratori agricoli, devono stipulare apposita convenzione con la Rete. La stipula della convenzione non è possibile qualora il trasportatore abbia

subito condanne per i reati di cui all'articolo 603-*bis* del codice penale. La stipula della convenzione è condizione necessaria per accedere ai contributi istituiti allo scopo dagli enti locali. I costi del trasporto e le modalità di ripartizione dei medesimi tra azienda e lavoratore sono stabiliti dalla contrattazione stipulata tra le organizzazioni comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. La violazione da parte del trasportatore di quanto previsto dalla convenzione comporta la risoluzione della medesima e l'immediata decadenza dai contributi di cui al secondo periodo. Ciascun mezzo utilizzato dal trasportatore per il trasporto di lavoratori agricoli deve essere dotato di un apposito contrassegno e dotato di apparecchiature elettroniche idonee a registrare l'intera tratta percorsa dal mezzo stesso. Presso ciascuna Direzione territoriale del lavoro è istituito, per il territorio di competenza, un apposito registro dei trasportatori convenzionati con la Rete del lavoro agricolo di qualità. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali da emanare, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente comma, sono stabilite le modalità attuative delle disposizioni di cui al sesto e al settimo periodo del presente comma. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

6.81

PARENTE, D'ADDA, FAVERO, MANASSERO, SPILABOTTE

Al comma 1, lettera f), dopo il capoverso «7-bis», aggiungere il seguente:

«7-*ter*. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, promuovono campagne informative al fine di diffondere la conoscenza delle iniziative promosse dalla Rete del lavoro agricolo di qualità di cui al comma 4, lettere *c-bis*) e *c-ter*)».

6.82

DONNO, CATALFO, PUGLIA, PAGLINI

Al comma 1, dopo lo lettera g), aggiungere la seguente:

«*g-bis*) dopo il comma 8, sono aggiunti i seguenti: "8-*bis*. Fermo restando quanto previsto dal Regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2011, le aziende agricole che partecipano alla Rete del lavoro agricolo di qualità possono apporre sui propri prodotti un apposito marchio di qualità. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente comma, sentite le associazioni di categoria delle imprese agricole e dei consumatori maggiormente rappresentative a livello nazionale sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al precedente periodo.

8-*ter*. Ai sensi dell'articolo 3 della legge 7 giugno 2000, n. 150, la Presidenza del Consiglio dei ministri, nell'ambito delle risorse disponibili nel proprio bilancio, avvia, con cadenza periodica, una campagna di messaggi di utilità sociale e di pubblico interesse volta a sensibilizzare i cittadini sulla necessità di sostenere i prodotti delle aziende che partecipano alla Rete del lavoro agricolo di qualità. Le amministrazioni dello Stato avviano campagne informative e pubblicitarie sulle finalità di cui al precedente periodo. Per le medesime finalità le stesse amministrazioni prevedono appositi spazi nei propri siti informatici, anche con riferimento ai *social network*. Alle campagne di cui al presente comma si applicano gli articoli 13 e seguenti della legge 7 giugno 2000, n. 150. Le regioni concorrono all'attuazione del presente articolo per quanto di propria competenza e secondo proprie norme"».

6.83

DONNO, CATALFO, PUGLIA, PAGLINI

Al comma 1, dopo lo lettera g), aggiungere la seguente:

«*g-bis*) dopo il comma 8, è aggiunto il seguente: "8-*bis*. Ai sensi dell'articolo 3 della legge 7 giugno 2000, n. 150, la Presidenza del Consiglio dei ministri, nell'ambito delle risorse disponibili nel proprio bilancio, avvia, con cadenza periodica, una campagna di messaggi di utilità sociale e di pubblico interesse volta a sensibilizzare i cittadini sulla necessità di sostenere i prodotti delle aziende che partecipano alla Rete del lavoro agricolo di qualità. Le amministrazioni dello Stato avviano campagne informative e pubblicitarie sulle finalità di cui al precedente periodo. Per le medesime finalità le stesse amministrazioni prevedono appositi spazi nei propri siti informatici, anche con riferimento ai *social network*. Alle cam-

pagne di cui al presente comma si applicano gli articoli 13 e seguenti della legge 7 giugno 2000, n. 150. Le regioni concorrono all'attuazione del presente articolo per quanto di propria competenza e secondo proprie norme"».

6.84

DONNO, CATALFO, PUGLIA, PAGLINI

Al comma 1, dopo la lettera g), aggiungere la seguente:

«g-bis) dopo il comma 8, è aggiunto il seguente: "8-bis Al fine di dare piena attuazione alla Rete del lavoro agricolo di qualità implementando le iniziative di cui al comma 4, lettera c-ter), i soggetti di cui all'articolo 1, comma 2, lettere a) e b) del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150 promuovono, anche mediante la stipula di apposite convenzioni con le regioni e le province autonome e con le altre istituzioni preposte all'azione di prevenzione e contrasto del lavoro irregolare, l'offerta da parte dei centri per l'impiego di servizi adeguati alle peculiarità del lavoro agricolo"».

6.85

LA RELATRICE

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. L'adattamento del sistema UNIEMENS al settore agricolo non comporta modifiche al vigente sistema di tutele assistenziali e previdenziali previste per i lavoratori agricoli, ivi compreso il sistema degli elenchi annuali e di variazione dei lavoratori agricoli, e contestualmente determina l'attivazione del servizio di tariffazione da parte dell'INPS».

6.86

FASIOLO

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Le cooperative di imprenditori agricoli e loro consorzi di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo del 18 maggio 2001 n. 228, nell'ambito dello svolgimento di servizi ai soci diretti alla cura ed allo sviluppo di un ciclo biologico, possono prestare servizi ai soci

per la raccolta in campo, anche meccanizzata, dei loro prodotti nonché per le relative attività accessorie, utilizzando propri lavoratori dipendenti».

6.87

CANDIANI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Le cooperative di imprenditori agricoli e loro consorzi di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo del 18 maggio 2001 n. 228, nell'ambito dello svolgimento di servizi ai soci diretti alla cura ed allo sviluppo di un ciclo biologico, possono prestare servizi ai soci per la raccolta in campo, anche meccanizzata, dei loro prodotti nonché per le relative attività accessorie, utilizzando propri lavoratori dipendenti».

6.88

DONNO, CATALFO, PUGLIA, PAGLINI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Le cooperative di imprenditori agricoli e loro consorzi di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo del 18 maggio 2001 n. 228, nell'ambito dello svolgimento di servizi ai soci diretti alla cura ed allo sviluppo di un ciclo biologico, possono prestare servizi ai soci per la raccolta in campo, anche meccanizzata, dei loro prodotti nonché per le relative attività accessorie, utilizzando propri lavoratori dipendenti».

6.89

PANIZZA, ZELLER, FRAVEZZI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Le cooperative di imprenditori agricoli e loro consorzi di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo del 18 maggio 2001 n. 228, nell'ambito dello svolgimento di servizi ai soci diretti alla cura ed allo sviluppo di un ciclo biologico, possono prestare servizi ai soci per la raccolta in campo, anche meccanizzata, dei loro prodotti nonché per le relative attività accessorie, utilizzando propri lavoratori dipendenti».

6.90

TARQUINIO, BONFRISCO, AUGELLO, BRUNI, COMPAGNA, D'AMBROSIO LETTIERI, DI MAGGIO, LIUZZI, PERRONE, ZIZZA

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Le cooperative di imprenditori agricoli e loro consorzi di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo del 18 maggio 2001 n. 228, nell'ambito dello svolgimento di servizi ai soci diretti alla cura ed allo sviluppo di un ciclo biologico, possono prestare servizi ai soci per la raccolta in campo, anche meccanizzata, dei loro prodotti nonché per le relative attività accessorie, utilizzando propri lavoratori dipendenti».

6.0.1

BERTUZZI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Cooperative agricole senza terra)

1. In caso di esercizio di attività agricola da parte di cooperative, anche al di fuori dei limiti posti dall'articolo 2135 del codice civile, il locatore del fondo, o il committente, in caso di contratto di appalto, sono solidamente responsabili con il datore di lavoro per il pagamento dei contributi previdenziali dovuti per i lavoratori agricoli dipendenti assunti a tempo determinato o indeterminato.

2. Alla medesima responsabilità solidale di cui al comma 1 sono soggetti il locatore del fondo o l'appaltante in caso di cooperative non agricole esercenti attività di raccolta di prodotti agricoli, nonché attività di cernita, di pulitura e di imballaggio dei prodotti ortofrutticoli, purché connessa a quella di raccolta.

3. Le cooperative di cui ai commi 1 e 2, in caso di inizio di attività, integrano la denuncia aziendale con l'indicazione della data presunta di cessazione dell'attività stessa.

4. In caso di omessa indicazione della data di cessazione dell'attività di cui al comma 3, si applica la sanzione amministrativa da euro 20.000 ad euro 50.000 e la confisca del prodotto».

6.0.2

CAMPANELLA, STEFANO, DE PETRIS

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 6-bis.***(Istituzione di un marchio volontario per le imprese aderenti alla Rete del lavoro agricolo di qualità)*

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, è istituito, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentita la Cabina di regia di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 24 giugno 2014, n.91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n.116, un marchio volontario che attesta la regolarità dei rapporti di lavoro e l'adesione ad uno specifico regime di controllo, da apporre sui prodotti delle imprese agricole che aderiscono alla Rete del lavoro agricolo di qualità di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n.116.

2. La perdita dei requisiti per l'ammissione alla Rete del lavoro agricolo di qualità determina contestualmente il divieto di utilizzare il marchio di cui al comma 1. L'utilizzo del marchio successivamente alla perdita dei requisiti, o comunque in violazione delle disposizioni attuative previste dal decreto di cui al comma 1, comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 50.000.»

6.0.3

TARQUINIO, BONFRISCO, AUGELLO, BRUNI, COMPAGNA, D'AMBROSIO LETTIERI, DI MAGGIO, LIUZZI, PERRONE, ZIZZA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 6-bis.***(Aziende agricole certificate)*

1. Sono iscritte di diritto alla Rete del lavoro agricolo di qualità, di cui all'articolo 6 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, le aziende che risultano in possesso del documento unico di regolarità contributiva (DURC) all'atto del conferimento e certifichino il rispetto delle regole in materia di lavoro e legislazione sociale, secondo standard individuati dal Ministero delle politiche agricole

alimentari e forestali con decreto da emanarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge».

6.0.4

BERGER, PANIZZA, ZELLER, Fausto Guilherme LONGO, ZIN, ROMANO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Aziende agricole certificate)

1. È equivalente all'iscrizione alla Rete del lavoro agricolo di qualità, di cui all'articolo 6 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, il possesso di certificazione che attesti anche il rispetto delle regole in materia di lavoro e legislazione sociale, secondo *standard* individuati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali con decreto da emanarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge».

6.0.5

CANDIANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Aziende agricole certificate)

1. È equivalente all'iscrizione alla Rete del lavoro agricolo di qualità, di cui all'articolo 6 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, il possesso di certificazione che attesti anche il rispetto delle regole in materia di lavoro e legislazione sociale, secondo *standard* individuati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali con decreto da emanarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge».

6.0.6

TARQUINIO, BONFRISCO, AUGELLO, BRUNI, COMPAGNA, D'AMBROSIO LETTIERI,
DI MAGGIO, LIUZZI, PERRONE, ZIZZA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Aziende agricole certificate)

1. È equivalente all'iscrizione alla Rete del lavoro agricolo di qualità, di cui all'articolo 6 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, il possesso di certificazione che attesti anche il rispetto delle regole in materia di lavoro e legislazione sociale, secondo *standard* individuati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali con decreto da emanarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge».

6.0.7

AMIDEI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Aziende agricole certificate)

1. È equivalente all'iscrizione alla Rete del lavoro agricolo di qualità, di cui all'articolo 6 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, il possesso di certificazione che attesti anche il rispetto delle regole in materia di lavoro e legislazione sociale, secondo *standard* individuati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali con decreto da emanarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge».

6.0.8

CAMPANELLA, STEFANO, DE PETRIS

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 6-bis.***(Agevolazioni contributive per le imprese aderenti alla Rete del lavoro agricolo di qualità)*

1. A decorrere dal 10 gennaio 2017, alle nuove assunzioni a tempo indeterminato effettuate dalle imprese agricole aderenti alla Rete del lavoro agricolo di qualità di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2014, n.91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n.116, è applicata una riduzione aggiuntiva della contribuzione a carico del datore di lavoro pari a 1 euro per ogni giornata lavorativa prestata dai nuovi assunti, fino alla concorrenza dell'importo massimo annuale ammesso dal regolamento UE n.1408/2013, della Commissione, del 18 dicembre 2013.

2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sono definiti i criteri per l'applicazione dell'agevolazione contributiva di cui al comma 1, nel limite massimo di spesa di 25 milioni di euro all'anno a decorrere dall'anno 2017. Ai relativi oneri si provvede con le maggiori entrate derivanti dall'incremento del 10 per cento, a decorrere dal 10 gennaio 2017, dell'aliquota di prodotto che i titolari delle concessioni di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi, estratti in terraferma e in mare, sono tenuti a corrispondere annualmente, ai sensi dell'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625».

6.0.9

CAMPANELLA, BAROZZINO, DE CRISTOFARO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 6-bis.**

1. Ai fini dell'incontro tra la domanda e offerta di lavoro, il collocamento lavorativo in agricoltura avviene esclusivamente presso i centri territoriali per l'impiego, di cui al decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469.

2. Le agenzie per il lavoro di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e gli altri soggetti autorizzati all'attività di intermediazione ai sensi dell'articolo 12, del decreto-legge 14 settembre

2015, n. 150, non possono esercitare la loro attività nel collocamento lavorativo in agricoltura».

6.0.10

DONNO, CATALFO, PUGLIA, PAGLINI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.

(Modifiche al decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81)

1. Al decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 48:

1) al comma 2, sono premesse le seguenti parole: "Fermo restando quanto disposto al comma 6,";

2) il comma 3 è abrogato;

3) il comma 6 è sostituito dal seguente: "6. È vietato il ricorso a prestazioni di lavoro accessorio:

a) in agricoltura;

b) nell'ambito dell'esecuzione di appalti di opere o servizi, fatte salve le specifiche ipotesi individuate con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sentite le parti sociali, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto".

b) all'articolo 49, il comma 2 è sostituito dal seguente: "2. In attesa della emanazione del decreto di cui al comma 1, il valore nominale del buono orario è fissato in 10 euro".

2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato nel limite massimo di 10 milioni di euro annui a decorrere dal 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

Art. 7.**7.1**

DONNO

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) *dopo le parole:* «il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali», *inserire le seguenti:* «, il Ministero della salute»;

b) *dopo le parole:* «la sistemazione logistica», *inserire le seguenti:* «, l'assistenza sanitaria».

7.2

DONNO

Al comma 1, sostituire le parole da: «che prevede», *fino alla fine del comma, con le seguenti:* «che prevede misure per la sistemazione logistica e il supporto dei lavoratori, in particolare per quanto concerne la qualità degli alloggi ad essi destinati, i mezzi di trasporto per il raggiungimento dei luoghi di lavoro, la formazione dei lavoratori medesimi e l'informazione circa i loro diritti. La predisposizione del piano di cui al precedente periodo può essere posta in essere anche attraverso il coinvolgimento di regioni, province autonome e amministrazioni locali e delle organizzazioni del terzo settore».

7.3

DONNO

Al comma 1, sostituire le parole da: «che prevede», *fino alla fine del comma, con le seguenti:* «che prevede misure per la sistemazione logistica e il supporto dei lavoratori, in particolare per quanto concerne la qualità degli alloggi ad essi destinati, i mezzi di trasporto per il raggiungimento dei luoghi di lavoro, la formazione dei lavoratori medesimi e l'informazione circa i loro diritti. La predisposizione del piano di cui al precedente periodo può essere posta in essere anche attraverso il coinvolgimento di regioni, province autonome e amministrazioni locali».

7.4

DONNO

Al comma 1, dopo le parole: «amministrazioni locali», inserire le seguenti: «, delle rappresentanze dei datori di lavoro e dei lavoratori del settore».

7.5

CAMPANELLA, STEFANO, DE PETRIS

Al comma 1, dopo le parole: «province autonome e amministrazioni locali», inserire le seguenti: «, delle rappresentanze dei datori di lavoro e dei lavoratori del settore.».

7.6

DONNO

Al comma 1, dopo le parole: «amministrazioni locali», inserire le seguenti: «, aziende agricole del territorio».

7.7

CATALFO, PUGLIA, PAGLINI, DONNO

Al comma 1, sopprimere le seguenti parole: «e delle organizzazioni del terzo settore».

7.8

BERTUZZI, DALLA TOR, PANIZZA, PIGNEDOLI, ALBANO, CANTINI, FASIOLO, RUTA, SAGGESE

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e idonee forme di collaborazione con le sezioni territoriali della Rete del lavoro agricolo di qualità ai fini della realizzazione di modalità sperimentali di collocamento agricolo modulati a livello territoriale».

7.9

CAMPANELLA, STEFANO, DE PETRIS

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Al fine di prevenire l'intermediazione illecita di manodopera e promuovere forme di mobilità complementari dedicate ai lavoratori stagionali del settore agricolo, nell'ambito del piano di interventi di cui al comma 1 gli enti locali sono autorizzati a sottoscrivere accordi o convenzioni con le aziende di trasporto pubblico locale e con i rappresentanti delle organizzazioni sindacali e professionali per adeguare l'offerta di trasporto fino ai luoghi di erogazione delle prestazioni lavorative».

7.10

CAMPANELLA, STEFANO, DE PETRIS

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e il Ministero dell'interno predispongono congiuntamente e trasmettono alle Commissioni parlamentari competenti una relazione annuale sullo stato di attuazione del piano di interventi di cui al comma 1».

7.0.1

FEDELI, ANGIONI, PEZZOPANE, BERTUZZI, CANTINI, D'ADDA, MANASSERO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 7-bis.**

(Misure di due diligence per il contrasto ai fenomeni del lavoro nero e dello sfruttamento del lavoro)

1. Le imprese che esercitano professionalmente un'attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o di servizi devono depositare, contestualmente al bilancio di cui alla sezione IX, Capo V, Titolo V, Libro V, del codice civile, la dichiarazione di *due diligence* per il contrasto ai fenomeni del lavoro nero e dello sfruttamento del lavoro.

2. La dichiarazione di *due diligence* per il contrasto ai fenomeni del lavoro nero e dello sfruttamento del lavoro di cui al comma 1 registra le azioni intraprese dall'impresa nel corso dell'esercizio annuale al fine di garantire che i fenomeni del lavoro nero e dello sfruttamento del lavoro

non abbiano luogo in nessuna delle proprie catene commerciali, di approvvigionamento e di fornitura e in nessuna delle proprie filiere produttive.

3. La dichiarazione di *due diligence* per il contrasto ai fenomeni del lavoro nero e dello sfruttamento del lavoro può includere informazioni relative:

a) all'organizzazione dell'impresa, alle sue attività e alle sue catene commerciali, di approvvigionamento e di fornitura e filiere produttive;

b) alle politiche di contrasto ai fenomeni del lavoro nero e sfruttamento del lavoro che l'impresa adotta;

c) ai processi di *due diligence* per il contrasto ai fenomeni del lavoro nero e dello sfruttamento del lavoro che l'impresa segue nelle sue catene commerciali, di approvvigionamento e di fornitura e nelle sue filiere produttive;

d) alle catene commerciali, di fornitura e filiere produttive dell'impresa in cui si riscontrano maggiori rischi di lavoro nero e sfruttamento del lavoro e alle misure adottate per valutare e gestire tali rischi;

e) all'efficacia dell'azione intrapresa dall'impresa per il contrasto ai fenomeni del lavoro nero e dello sfruttamento del lavoro nelle catene commerciali, di approvvigionamento e di fornitura e filiere produttive, misurata con opportuni indicatori;

f) alla formazione professionale che l'impresa offre al proprio personale al fine di contrastare i fenomeni del lavoro nero e dello sfruttamento del lavoro.

4. Nei rispettivi siti *internet*, ciascuna impresa pubblica, in un'apposita sezione denominata politiche di contrasto ai fenomeni del lavoro nero e dello sfruttamento del lavoro che rispetti i principi di elevata accessibilità, completezza d'informazione, chiarezza, semplicità di consultazione, la dichiarazione di cui al comma 1».

7.0.2

DONNO, CATALFO, PUGLIA, PAGLINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

(Numero telefonico nazionale anticaporalato)

1. È istituito il numero telefonico unico nazionale anticaporalato al fine di consentire a tutti i lavoratori di segnalare eventuali fenomeni di sfruttamento, maltrattamento, condizioni di vita disumane o altre vessazioni durante il lavoro o la conduzione dell'azienda e fornire ai lavoratori medesimi informazioni circa i loro diritti ed i servizi loro dedicati.

2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da emanare, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1.

3. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

7.0.3

DONNO, CATALFO, PUGLIA, PAGLINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

(Campagne informative)

1. Ai sensi dell'articolo 3 della legge 7 giugno 2000, n. 150, la Presidenza del Consiglio dei ministri, nell'ambito delle risorse disponibili nel proprio bilancio, avvia, con cadenza periodica, una campagna di messaggi di utilità sociale e di pubblico interesse volta a sensibilizzare i cittadini sul fenomeno del cosiddetto caporalato e sugli strumenti di denuncia e contrasto dello stesso. Per le medesime finalità le stesse amministrazioni prevedono appositi spazi nei propri siti informatici, anche con riferimento ai *social network*. Alle campagne di cui al presente comma si applicano gli articoli 13 e seguenti della legge 7 giugno 2000, n. 150. Le regioni concorrono all'attuazione del presente articolo per quanto di propria competenza e secondo proprie norme».

7.0.4

AMIDEI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

(Elenchi nominativi dei lavoratori agricoli)

1. A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, le giornate pubblicate negli elenchi nominativi annuali dei lavoratori agricoli, di cui agli articoli 12 e 12-bis del regio decreto 27 settembre 1940 n. 1949, al-

l'articolo 7, primo comma, n. 5, del decreto-legge n. 7 del 1970, convertito dalla legge n. 83 del 1970 e all'articolo 38, comma 7, del decreto-legge del 6 luglio del 2011, n. 98, convertito dalla legge n. 111 del 2011, non hanno valore certificativo per l'accredito dei contributi previdenziali ed ai fini dell'erogazione dei trattamenti previdenziali e di integrazione salariale del settore agricolo».

7.0.5

STEFANO, CAMPANELLA, DE PETRIS

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

(Requisiti per l'erogazione di contributi e altri benefici di legge nel settore agricolo)

1. L'erogazione di contributi, finanziamenti e aiuti derivanti da risorse nazionali, regionali e dell'Unione europea rivolti agli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile, è subordinata al possesso, alla data di presentazione della domanda di accesso ai relativi benefici, dei seguenti requisiti:

- a) rispetto dei contratti collettivi nazionali e provinciali del settore agricolo;
- b) rispetto della normativa in materia di sicurezza e igiene sui luoghi di lavoro;
- c) rispetto delle disposizioni in materia di contribuzione previdenziale e assicurativa dei lavoratori.

2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli enti pubblici erogatori a qualsiasi titolo dei benefici di cui al comma 1 provvedono, qualora necessario, ad adeguare le disposizioni che regolamentano l'erogazione, al fine di prevederne la revoca e il recupero forzoso, previa diffida a regolarizzare le inadempienze, in caso di accertata inosservanza dei requisiti di cui al comma 1. In caso di reiterazione dell'inosservanza, oltre alla revoca e al recupero forzoso, è disposta l'esclusione dell'imprenditore agricolo, fino a un massimo di cinque anni, dall'erogazione dei medesimi benefici».

7.0.6

PUGLIA, DONNO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

1. Nel caso di operai agricoli con rapporto di lavoro a tempo determinato i datori di lavoro versano all'INPS le quote di TFR spettanti a ciascun lavoratore congiuntamente ai contributi. Al termine del rapporto di lavoro, l'INPS riversa ai lavoratori, entro trenta giorni, l'importo delle quote di TFR di cui al precedente periodo».

7.0.7

PADUA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

(Interpretazione autentica dell'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 10 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608)

1. Le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 10 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, e successive modificazioni e integrazioni, si interpretano nel senso che gli accordi provinciali di riallineamento retributivo possono demandare la definizione di tutto o parte del programma di graduale riallineamento dei trattamenti economici dei lavoratori agli accordi aziendali di recepimento purché sottoscritti con le stesse parti che hanno stipulato l'accordo provinciale. Non si dà luogo alla ripetizione di eventuali versamenti contributivi effettuati antecedentemente alla data di entrata in vigore della presente legge».

7.0.8

CAMPANELLA, BAROZZINO, DE CRISTOFARO

*Dopo l'articolo, inserire i seguenti:***«Art. 7-bis.**

1. All'articolo 29 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

"2-bis. In caso di appalto di opere o di servizi, ivi compresi i servizi di trasporto, ovvero di concessione mediante affitto o a qualsiasi titolo dell'uso di un'azienda o di un fondo agricolo o di parte di essi, che abbia comportato l'impiego di lavoratori in violazione degli articoli 600, 601, 603-bis del codice penale, dell'articolo 22, comma 12-bis del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, dell'articolo 29 del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30, o comunque in caso di impiego di lavoratori di qualsiasi nazionalità nelle condizioni di sfruttamento definite dall'articolo 22, comma 12-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, l'imprenditore o la persona fisica committente o concedente l'affitto o l'uso a qualsiasi titolo di un'azienda o di un fondo agricolo o di parte di essi é obbligato in solido con l'appaltatore o con il concedente, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori o subconcedenti, entro il limite di due anni dalla cessazione dell'appalto o della concessione in uso, al risarcimento del danno da infortunio sul lavoro o malattia professionale nonché a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi, comprese le quote di trattamento di fine rapporto, i contributi previdenziali e i premi assicurativi dovuti in relazione al periodo di esecuzione dell'appalto o della concessione in uso, nonché all'adempimento di qualsiasi obbligo per le sanzioni civili ed amministrative. Nei casi previsti dal presente comma non si applicano le disposizioni contenute ai commi 2 e 3-ter del presente articolo e si applica la presunzione legale di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 16 luglio 2012, n. 109.

Art. 7-ter.

1. All'articolo 22 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sostituire i commi 12, 12-bis, 12-ter, 12-quater e 12-quinquies con i seguenti:

"12. Il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno previsto dal presente articolo, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa di 5.000 euro per ogni lavoratore impiegato. La stessa pena si applica qualora il nulla osta, richiesto ai sensi degli articoli 22, 24 e 27 comma 1, lettere f) e i), sia stato ottenuto a fronte dell'accertata insussistenza dei presupposti che hanno dato luogo

al suo rilascio o comunque dell'accertata insussistenza dell'effettivo fabbisogno di impiego da parte del richiedente il nulla osta, che salvo prova contraria si presume in caso di mancata instaurazione del rapporto di lavoro subordinato che non sia imputabile all'indisponibilità del lavoratore".

12-*bis*. Le pene per il fatto previsto dal comma 12 sono aumentate da un terzo alla metà se sussiste una o più delle seguenti circostanze:

a) la sistematica retribuzione dei lavoratori in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali di lavoro o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato;

b) la sistematica violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie;

c) la sussistenza di violazioni della normativa in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro, tale da esporre il lavoratore a pericolo per la salute, la sicurezza o l'incolumità personale;

d) la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative particolarmente degradanti, incluse quelle risultanti da discriminazioni di genere. Costituiscono aggravante specifica e comportano l'aumento della pena fino al doppio: a) il fatto che il numero di lavoratori reclutati sia superiore a tre; b) il fatto che uno o più dei soggetti reclutati siano minori; c) l'aver commesso il fatto esponendo i lavoratori intermediati a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro.

12-*ter*. Con la sentenza di condanna per i reati di cui al comma 12-*bis* e agli articoli 600, 601 e 603-*bis* del codice penale il giudice applica la sanzione amministrativa accessoria del pagamento del costo medio di rimpatrio del lavoratore straniero assunto illegalmente, nonché uno o più dei seguenti provvedimenti, sulla base della gravità delle circostanze e della natura dell'attività economica esercitata dal reo:

a) esclusione dai benefici di alcune o di tutte le prestazioni, sovvenzioni o aiuti pubblici, compresi i fondi dell'Unione europea gestiti dallo Stato o dalla regione, per un periodo fino a cinque anni;

b) esclusione dalla partecipazione ad appalti pubblici definiti nella direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, per un periodo fino a cinque anni;

c) rimborso di alcune o di tutte le prestazioni, sovvenzioni o aiuti pubblici, inclusi fondi dell'Unione europea gestiti dallo Stato o dalla regione e concessi al datore di lavoro fino a dodici mesi prima della constatazione dell'assunzione illegale;

d) chiusura temporanea o permanente degli stabilimenti in cui ha avuto luogo la violazione, ovvero ritiro temporaneo o permanente della licenza d'esercizio dell'attività economica in oggetto, se giustificata dalla gravità della violazione;

e) interdizione dall'esercizio dell'attività professionale degli iscritti ad albi o ruoli professionali, per un periodo fino a cinque anni.

Gli stessi provvedimenti amministrativi possono essere applicati anche in via provvisoria, prima della sentenza definitiva, d'ufficio o su motivata richiesta del procuratore della Repubblica.

12-quater. Nelle ipotesi di particolare sfruttamento lavorativo di cui al comma *12-bis* e agli articoli 600, 601 e *603-bis* del codice penale, anche su segnalazione effettuata nel corso di interventi assistenziali dei servizi sociali degli enti locali, fatta salva la concessione del permesso di soggiorno di cui all'articolo 18 nei casi ivi previsti, è rilasciato dal questore, su proposta o con il parere favorevole del procuratore della Repubblica, allo straniero privo di regolare titolo di soggiorno sul territorio nazionale che ha presentato denuncia o che comunque coopera nel procedimento penale instaurato nei confronti del datore di lavoro, un permesso di soggiorno ai sensi dell'articolo 5, comma 6, della durata di un anno; esso può essere rinnovato per un anno o per il maggior periodo occorrente alla definizione del procedimento penale. Il permesso di soggiorno è revocato in caso di condotta incompatibile con le finalità dello stesso, segnalata dal procuratore della Repubblica o accertata dal questore. Il permesso di soggiorno previsto dal presente comma consente l'accesso alle prestazioni previdenziali dovute in relazione ai periodi di lavoro accertati, ai servizi assistenziali e allo studio, nonché l'iscrizione nelle liste di disoccupazione tenute dai centri per l'impiego e lo svolgimento di lavoro subordinato, fatti salvi i requisiti minimi di età.

Il permesso di soggiorno rilasciato ai sensi del presente comma può essere rinnovato per il periodo occorrente alla definizione del processo penale, sentito il Procuratore della Repubblica, e può essere convertito alla scadenza in altro titolo di soggiorno, sussistendone i presupposti di legge, ai sensi dell'articolo 14 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, e successive modificazioni; può altresì essere convertito in permesso di soggiorno per attesa occupazione ovvero per motivi di studio qualora il titolare sia iscritto ad un corso regolare di studi.

12-quinquies. Gli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria, gli ispettori del lavoro, gli ispettori di vigilanza dell'INPS e dell'INAIL, gli ispettori sanitari delle aziende sanitarie locali ed ospedaliere, che nell'esercizio delle rispettive funzioni rilevano la condizione di impiego di lavoratori di Paesi terzi in violazione delle norme del presente testo unico, ovvero degli articoli 600, 601 e *603-bis* del codice penale, provvedono, contestualmente all'assunzione di sommarie informazioni, a consegnare a ciascun lavoratore individuato nel corso degli accertamenti, la scheda plurilingue contenente le informazioni essenziali per ottenere l'assistenza legale presso le organizzazioni sindacali, i patronati e gli enti accreditati per la loro tutela in relazione alla denuncia degli illeciti in loro danno, alla costituzione quale parte civile nei relativi procedimenti penali, alle procedure amministrative e giudiziarie volte al risarcimento dei danni e all'eventuale rilascio di un permesso di soggiorno, al recupero delle retribuzioni, dei contributi e delle prestazioni previdenziali obbligatorie, non-

ché lo specifico avvertimento della facoltà di richiedere il periodo di riflessione previsto dal comma 12-*sexies*. Di tali adempimenti, nelle more del perfezionamento delle operazioni di accertamento, deve essere inviata tempestiva informativa alla procura della Repubblica e al questore competenti per territorio. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'interno, sono definite le specifiche informazioni della scheda plurilingue e sono indicate le lingue veicolari e gli enti e le organizzazioni accreditati per la diffusione delle schede stesse e per le attività di tutela di cui al presente comma.

12-*sexies*. In deroga a quanto disposto dall'articolo 13, comma 4, fatta salva l'ipotesi di cui alla lettera *a*), sino alla determinazione sul rilascio del permesso di soggiorno di cui al comma 12-*quater* di cui al presente articolo, i procedimenti penali ed amministrativi attinenti la irregolarità del soggiorno sul territorio nazionale a carico del cittadino straniero che ha presentato denuncia o che, comunque, coopera nel procedimento penale instaurato nei confronti del datore di lavoro, sono sospesi.

Il prefetto, nel periodo di sospensione, dispone a carico del cittadino straniero che ha presentato denuncia o che, comunque, coopera nel procedimento penale instaurato nei confronti del datore di lavoro una o più delle misure tra quelle di cui alle lettere *a*), *b*) e *c*) del comma 5.2 dell'articolo 13. Il mancato rispetto da parte del cittadino straniero, senza giustificato motivo, delle misure adottate dal prefetto, fa riprendere i termini dei procedimenti sospesi.

Il prefetto concede allo straniero destinatario del provvedimento di espulsione di cui sia verificato o in corso di verifica l'avvenuto impiego in condizioni lavorative previste al comma 12-*bis* del presente articolo, il quale sia coinvolto negli accertamenti di cui al comma 12-*quinquies* del presente articolo e non abbia già presentato denuncia o prestatato la propria collaborazione, un periodo di riflessione non inferiore a trenta giorni e comunque sino alla determinazione sul rilascio del permesso di soggiorno di cui al comma 12-*quater* del presente articolo fatta salva la facoltà di adottare una o più delle misure di cui alle lettere *a*), *b*) e *c*) del comma 5.2 dell'articolo 13. Nelle more di tali determinazioni l'esecuzione dell'espulsione è sospesa; l'espulsione è quindi automaticamente revocata a seguito del rilascio del permesso di soggiorno di cui al comma 12-*quater*. In ogni caso l'autorizzazione al rientro prevista dall'articolo 17, nonostante l'efficacia di eventuali provvedimenti di espulsione, è estesa all'esercizio del diritto di difesa nei procedimenti giudiziari indicati dai commi 12-*quinquies* e 11-*quinquies* del presente articolo, in relazione ai quali lo straniero è ammesso al gratuito patrocinio a spese dello Stato anche se non più dimorante nel territorio nazionale.

12-*septies*. Entro il 10 luglio di ogni anno, il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con i Ministri della giustizia, dell'interno e dell'economia e delle finanze, con contestuale pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, inviano alla Commissione europea la comunicazione concernente:

a) i criteri di valutazione dei rischi e di identificazione dei settori di attività in cui si concentra l'impiego di cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, specificando al riguardo i differenti ambiti territoriali;

b) le direttive impartite in materia di accertamento e di contrasto dell'impiego di cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno irregolare ai servizi di vigilanza e ispezione delle direzioni provinciali del lavoro, dell'INPS e dell'INAIL, al Corpo della guardia di finanza, alla Polizia di Stato e all'Arma dei carabinieri;

c) i risultati delle ispezioni concluse e dei procedimenti penali azionati e conclusi l'anno precedente, espressi come numero assoluto e come percentuale dei datori di lavoro in ciascun settore;

d) il numero di permessi di soggiorno autorizzati ai sensi del comma 12-*quater*;

e) il numero di cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare individuati nel corso degli accertamenti amministrativi e giudiziari, con specificazione del relativo numero di rimpatri volontari e di provvedimenti di espulsione.

12-*octies*. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sono definite, nell'ambito del Piano nazionale d'azione contro la tratta e il grave sfruttamento degli esseri umani, di cui all'articolo 13, comma 2-*bis*, della legge 11 agosto 2003, n. 228, le specifiche misure finanziarie idonee ad assicurare sulla base di convenzioni con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative e con le organizzazioni operanti per la tutela delle vittime di tratta e di grave sfruttamento lavorativo, ovvero mediante contributi economici in favore delle stesse, gli interventi assistenziali e di sostegno volti a garantire l'assistenza nella presentazione delle denunce e l'agevolazione delle stesse, nonché l'accoglienza temporanea delle vittime ed i programmi di assistenza e integrazione sociale e lavorativa".

Art. 7-*quater*.

1. Al decreto legislativo 6 febbraio 2007 n. 30, dopo l'articolo 25 è inserito il seguente:

"Art. 25-*bis*.

(Tutela del lavoro e sanzioni)

1. Al datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze ovvero utilizza, nelle condizioni e circostanze di cui all'articolo 22, comma 12-*bis* del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, lavoratori cittadini dell'Unione che non abbiano conseguito l'attestato di diritto di soggiorno previsto all'articolo 7 o dall'articolo 14, o che siano destinatari di provvedimento di allontanamento di cui all'articolo 21 ovvero di cancellazione dall'anagrafe della popolazione residente od iscritti al registro di anagrafe per

i senza fissa dimora, si applicano, salvo che il fatto costituisca più grave reato, le medesime sanzioni di cui all'articolo 22 comma 12-*bis* del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 ed i provvedimenti previsti dai commi 12-*bis* e 12-*ter* dello stesso articolo.

2. In relazione alle violazioni previste al comma 1 ed alle violazioni degli articoli 600, 601 e 603-*bis* del codice penale, ai cittadini dell'Unione vittime di tali reati che abbiano presentato denuncia o che comunque cooperino nel procedimento penale instaurato nei confronti del datore di lavoro o dell'intermediario, si applicano altresì in quanto compatibili le disposizioni di cui all'articolo 22, commi 12-*quinq*ues e 12-*sexies* del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286; in ogni caso è riconosciuto, nelle more delle indagini preliminari e sino alla conclusione del procedimento penale, il diritto di soggiorno e di iscrizione anagrafica in deroga a quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 7 alle lettere a) e b)».

7.0.9

STEFANO, CAMPANELLA, DE PETRIS

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 7-*bis*.

(Salvaguardia dei lavoratori migranti)

1. All'articolo 22, comma 12-*quater*, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 27 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «AI denunciante è riconosciuta inoltre una misura premiale che prevede il diritto al collocamento lavorativo».

7.0.10

AMIDEI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

(Disposizioni in materia di lavoro agricolo)

1. All'articolo 63 del Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, le parole: "per almeno 51 giornate" sono sostituite dalle seguenti: "per almeno 90 giornate e che il diritto a fruire di tali prestazioni sorga durante il rapporto di lavoro o entro 60 giorni dalla sua cessazione";

b) al comma 5, le parole: "ai sensi dell'articolo 3 della legge 8 agosto 1972, n. 457", sono sostituite dalle seguenti: "ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389";

c) il comma 6 è abrogato».

7.0.11

FABBRI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

All'articolo 13, comma 2 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 dopo la lettera c) è inserita la seguente lettera:

"c-bis) attività lavorative prestate presso aziende agricole, zootecniche e agroforestali, ivi comprese le attività complementari per l'elaborazione, confezionamento e trasporto dei prodotti"».

7.0.12

PAGLINI, CATALFO, PUGLIA, DONNO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 7-bis.***(Modifiche all'articolo 67 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)*

1. All'articolo 67 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, alinea, dopo le parole: «di quelli esistenti» sono inserite le seguenti: «o nel caso di attività lavorative nel settore agricolo, nel settore della pesca o nella pastorizia»;

b) al comma 1, dopo la lettera b), è aggiunta la seguente:

"b-bis) prodotti adoperati e macchine utilizzate";

c) al comma 3, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Le attività di cui al comma 1 sono svolte con l'ausilio ed il supporto del Corpo della Guardia di finanza e per quanto riguarda il settore della pesca dalle Capitanerie di porto. Il nominativo del funzionario già formalmente incaricato che coordina l'attività con gli sportelli unici per le attività produttive, come previsto al comma 2, deve essere trasmesso alla Guardia di finanza e per quanto riguarda il settore della pesca alle Capitanerie di porto. Le conseguenti attività di prevenzione sono eseguite dagli enti coinvolti in modalità congiunta"».

7.0.13

DONNO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 7-bis***(Modifica all'articolo 19 della legge 23 dicembre 1978, n. 833)*

1. All'articolo 19, terzo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le persone senza fissa dimora prive della residenza anagrafica sono iscritte negli elenchi di cui al precedente periodo nel cui territorio dichiarano di eleggere il domicilio".

2. Con decreto del Ministro della salute, da adottare entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere espresso in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono indicate le

linee guida per programmi di monitoraggio, di prevenzione e di cura delle persone senza fissa dimora di cui all'articolo 19, terzo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, come modificato dal comma 1 del presente articolo, con il concorso delle strutture sanitarie, degli uffici comunali e delle associazioni di volontariato e di assistenza sociale.

3. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11^a)

Martedì 21 giugno 2016

Plenaria

241^a Seduta

Presidenza del Presidente
SACCONI

Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Cassano.

La seduta inizia alle ore 15,30.

IN SEDE REFERENTE

(2233) Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato

(2229) SACCONI ed altri. – Adattamento negoziale delle modalità di lavoro agile nella quarta rivoluzione industriale

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta dell'8 giugno.

Il PRESIDENTE propone di fissare alle ore 12 di giovedì 23 giugno il termine per la presentazione dei subemendamenti agli emendamenti del relatore. Propone altresì che l'illustrazione degli emendamenti – pubblicati in allegato – venga effettuata nel corso della discussione generale, che dovrà concludersi martedì 28 giugno, con le repliche e del Governo e del relatore e l'espressione dei rispettivi pareri.

La Commissione conviene.

Nessuno chiedendo di intervenire, il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

*ESAME DI ATTI PREPARATORI DELLA LEGISLAZIONE COMUNITARIA***Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2004/37/CE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro (n. COM (2016) 248 definitivo)**

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, dell'atto comunitario sottoposto al parere motivato sulla sussidiarietà e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta dell'8 giugno.

Il relatore BERGER (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) illustra una proposta di risoluzione favorevole, pubblicata in allegato, sottolineando l'ampiezza del contenuto e l'articolazione delle procedure previste nell'atto comunitario in discussione.

Nessuno chiedendo di intervenire, il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,45.

SCHEMA DI RISOLUZIONE PROPOSTO DAL RELATORE SULL'ATTO COMUNITARIO N. COM (2016) 248 definitivo SOTTOPOSTO AL PARERE MOTIVATO SULLA SUSSIDIARIETÀ

La Commissione lavoro, previdenza sociale,

esaminata, ai sensi dell'articolo 144, comma 1, del Regolamento, la Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2004/37/CE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro;

premesso che l'Unione europea ha sviluppato un quadro giuridico di riferimento in materia di controllo dei rischi derivanti da prodotti chimici, attraverso l'emanazione di provvedimenti mirati ad una più attenta identificazione del rischio e una puntuale valutazione del potenziale livello di danni conseguente;

valutato che la proposta in esame modifica la direttiva 2004/37/CE, ispirata a principi di cautela della salute dei lavoratori, ponendo valori limite per gli agenti cancerogeni o mutageni, compatibilmente con le più recenti conoscenze tecniche o scientifiche;

preso atto che la proposta di direttiva è conforme ai principi di proporzionalità e sussidiarietà,

si esprime in senso favorevole.

ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 2233

G/2233/1/11

CATALFO, PUGLIA

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge recante misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato (AS 2233);

considerato che:

da anni in alcune casse previdenziali, emergono irregolarità anche molto gravi nella gestione dei rispettivi fondi (le quali mettono in dubbio non solo la capacità di tali istituzioni di perseguire i loro obiettivi previdenziali) e costi enormi per consulenze, emolumenti degli amministratori, spese non istituzionali: tutti elementi che mettono a serio rischio le risorse che derivano dai contributi versati obbligatoriamente dagli iscritti e destinate alle loro pensioni;

in Italia a fronte di una previdenza obbligatoria pubblica, gestita da un unico istituto, che garantisce circa 23 milioni di cittadini, ve ne è una privatizzata, suddivisa in 20 casse, per complessivi 1.648.000 professionisti iscritti obbligatoriamente alle rispettive casse di pertinenza;

le 20 casse alle quali lo Stato delega la gestione dei lavoratori autonomi e che, tutte assieme, rappresentano un patrimonio di oltre 61 miliardi di euro, hanno differenti regole, differenti consigli di amministrazione, differenti investitori, differenti consulenti, differenti attuari, notevoli differenze degli emolumenti percepiti dagli amministratori delle casse stesse;

gli amministratori delle casse privatizzate, pur rientrando le stesse fra le amministrazioni pubbliche, hanno però piena autonomia di gestione amministrativa e finanziaria ed inoltre, anche sotto il profilo penale, hanno responsabilità come se le casse che amministrano fossero aziende private;

appare necessario studiare percorsi per unificare le casse e ridurre i costi a beneficio della sostenibilità del sistema pensionistico;

la previdenza, quale pilastro dello Stato sociale e tutela costituzionalmente prevista (articolo 38), dovrebbe essere interamente iscritta alle competenze dello Stato in modo da sottrarla ad una costellazione di gestioni diverse amministrativo contabile;

impegna il Governo:

a porre in essere iniziative di carattere normativo al fine di:

a) definire comuni regole organizzative e finanziarie per le casse previdenziali attualmente esistenti al fine di superare le attuali difformità organizzative e uniformare per tutti i cittadini il rendimento finale delle prestazioni pensionistiche;

b) prevedere la trasformazione delle casse previdenziali in enti pubblici non economici e la graduale trasformazione ed accorpamento delle stesse in unico soggetto previdenziale, con previsione di una apposita disciplina di attuazione, determinante tipologia degli organismi di amministrazione e controllo nonché specifica parametrizzazione dei compensi retributivi degli incarichi di governo e dirigenza dell'ente.

G/2233/2/11

CATALFO, PUGLIA

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge recante misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato (AS 2233);

considerato che:

la riforma della previdenza italiana verso il sistema contributivo, introdotta dalla legge n. 335 del 1995, ha cambiato drasticamente le prospettive pensionistiche;

i primi ad avere avuto consapevolezza della misura di questo cambiamento sono le lavoratrici e i lavoratori autonomi e i parasubordinati, in quanto sono stati i primi ad essere stati interessati al passaggio al sistema contributivo puro;

il tema pensione continua ad essere all'ordine del giorno, sia per la politica, sia nel dibattito pubblico ma gran parte di questo dibattito si concentra su temi che interessano i pensionati e pensionandi con sistema retributivo. Della povertà e delle penalizzazioni del sistema contributivo si parla sporadicamente e comunque rinviandone, senza una precisa scadenza, non solo la soluzione, ma anche la discussione. È invece urgente intervenire subito per evitare l'esplosione di una bomba sociale, quando arriveranno le prime consistenti coorti di pensionati contributivi puri;

appare urgente il superamento di alcune gravi carenze del sistema contributivo, e in particolare:

– garantire a tutti i lavoratori, con un'adeguata storia contributiva (15-20 anni di versamenti, in qualunque gestione previdenziale), anche in-

termittente e frammentata tra diverse gestioni, il raggiungimento di una pensione minima;

– intervenire con meccanismi solidaristici a favore di chi ha sperimentato percorsi lavorativi non continuativi, a causa di difficoltà occupazionali o personali. Il sistema contributivo ha infatti eliminato ogni solidarietà proprio quando sarebbe più necessaria a causa della sempre maggiore instabilità lavorativa e della crescita di forme lavorative non adeguatamente coperte da un sistema di *welfare* ancorato al lavoro dipendente;

– incentivare l'investimento pensionistico, attualmente molto poco conveniente;

– incentivare anche il secondo pilastro previdenziale, che, come previsto dalla riforma, sarà necessario per compensare la caduta del reddito che si presenterà al momento di andare in pensione;

impegna il Governo:

a porre in essere iniziative di carattere normativo a favore dei lavoratori iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, con individuazione delle necessarie risorse, al fine di:

a) assicurare la piena portabilità del credito pensionistico in altre gestioni;

b) operare una revisione delle modalità di rivalutazione del montante pensionistico, in modo da renderlo effettivamente premiante;

c) prevedere la possibilità di riscattare gli anni lavorati quando non esisteva un obbligo contributivo e gli anni di laurea;

d) prevedere concrete misure di incentivazione alla previdenza complementare.

G/2233/3/11

CATALFO, PUGLIA

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge recante misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato (AS 2233);

considerato che:

in virtù del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, attuativo della legge delega 24 dicembre 1993, n. 537, con il quale si è predisposta la privatizzazione degli enti previdenziali di categoria, i veterinari sono tenuti a versare quella che di fatto può essere considerata una doppia contribuzione obbligatoria, sia al fondo nazionale di riferimento, sia all'ente

gestore di forme di previdenza ed assistenza della propria categoria professionale;

quest'obbligo si estende a tutti i professionisti, anche a quelli dipendenti, a coloro che non esercitano la professione e anche a quelli disoccupati;

tale doppia imposizione, oltre ad essere gravemente onerosa, nei casi in cui non riesca ad essere onorata può comportare la cancellazione dall'ordine professionale e quindi di fatto l'impossibilità per il veterinario di lavorare;

impegna il Governo:

a porre in essere iniziative di carattere normativo al fine rendere volontaria la contribuzione all'ENPAV per i veterinari dipendenti, per quelli che non esercitano la professione e per quelli senza un rapporto di lavoro in atto e nonché a prevedere il divieto di cancellazione dall'ordine professionale in caso di mancato versamento di tale contribuzione volontaria.

G/2233/4/11

DIVINA

Il Senato,

in sede di esame del provvedimento meglio noto come «*jobs act* degli autonomi»;

preso atto che lo stesso non contempla interventi pensionistici per i lavoratori autonomi iscritti alla gestione separata, nonostante l'evidente necessità di intervenire su un sistema caratterizzato da aliquote troppo alte a fronte di trattamenti di importo irrisorio;

ritenuto peraltro che proprio il lavoro autonomo, contraddistinto da carriere discontinue e saltuarie, rende improcrastinabile una revisione della normativa in materia di ricongiunzioni e cumulo, prevedendo la liquidazione di un unico trattamento pensionistico in base a tutti i contributi versati in diverse gestioni nell'arco della vita lavorativa, senza ulteriori oneri a carico del lavoratore;

impegna il Governo:

ad adottare gli opportuni provvedimenti in materia pensionistica, a completamento del processo di costruire anche per i lavoratori autonomi un sistema di diritti e di *welfare*, atti a prevedere la liquidazione di un unico trattamento il cui importo finale dovrà corrispondere alla somma delle quote riferite ai versamenti effettuati in ciascuna gestione senza oneri aggiuntivi per il lavoratore.

G/2233/5/11

CATALFO, PUGLIA

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge recante misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato (AS 2233);

considerato che:

appare non procrastinabile una riforma del sistema contributivo riguardante i lavoratori autonomi iscritti alla gestione separata presso l'Inps. Le aliquote contributive previste per tali categorie di soggetti restano infatti di gran lunga più elevate rispetto a quelle imposte ai liberi professionisti dotati di cassa previdenziale, nonché ai commercianti e agli artigiani, senza che tale differenziale sia compensato da prestazioni previdenziali e assistenziali di livello superiore;

impegna il Governo:

a porre in essere iniziative di carattere normativo al fine di:

a) pervenire ad una progressiva riduzione al 24 per cento dell'aliquota contributiva attualmente prevista dalla normativa vigente per i lavoratori autonomi iscritti alla gestione separata presso l'Inps al fine di equiparare la contribuzione di tali lavoratori a quella di tutti gli altri lavoratori autonomi;

b) incentivare la contribuzione volontaria permettendo ai lavoratori autonomi iscritti alla gestione separata presso l'Inps di effettuare versamenti maggiorati, entro i limiti previsti dai massimali.

G/2233/6/11

CATALFO, PUGLIA

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge recante misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato (AS 2233);

considerato che:

il lavoro indipendente è la risposta ad un modello industriale che esternalizza molti servizi qualificati;

negli ultimi anni si è assistito ad una fortissima svalutazione del lavoro dei lavoratori cosiddetti freelance, a causa della contrazione della domanda e dell'accresciuta concorrenza;

la fissazione di «costi *standard*» non dovrebbe riguardare solo i prodotti ma anche i servizi, nella definizione di un *range* che da un lato contrasti la svalorizzazione del lavoro e dall'altro prevenga sperperi ingiustificati;

i compensi così definiti potranno rappresentare un riferimento anche per il mercato privato, sia per i professionisti sia per chi acquista i servizi;

impegna il Governo:

a porre in essere iniziative di carattere normativo al fine di pervenire, in accordo con le rappresentanze dei soggetti interessati e delle pubbliche amministrazioni, alla determinazione di parametri di compenso per alcune prestazioni tipiche da individuare per ogni attività professionale.

G/2233/7/11

DIVINA

Il Senato,

esaminato il provvedimento comunemente noto come «*jobs act* degli autonomi»;

preso atto dell'obiettivo che lo stesso intende perseguire, come richiamato nella relazione illustrativa al disegno di legge, e cioè «quello di costruire anche per i lavoratori autonomi un sistema di diritti e di *welfare* moderno capace di sostenere il loro presente e di tutelare il loro futuro»;

ritenuto che un sistema di diritti si basa anche e soprattutto sul riconoscimento, ai lavoratori autonomi e, quindi, anche ai liberi professionisti, dell'equo compenso e di forme di garanzia per il pagamento delle prestazioni;

constatato che tali questioni, per quanto di fondamentale rilevanza per i lavoratori interessati dal provvedimento all'esame, non sono contemplate tra le misure recate dal medesimo provvedimento;

impegna il Governo:

a prevedere, nelle more di attuazione del provvedimento, nell'ambito della tutela del lavoro autonomo, dei parametri retributivi di riferimento per un'equa remunerazione.

G/2233/8/11

CATALFO, PUGLIA

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge recante misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato (AS 2233);

impegna il Governo:

a porre in essere iniziative di carattere normativo al fine di rendere applicabili, in quanto compatibili, anche in favore dei liberi professionisti iscritti in albi ed elenchi le disposizioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni.

G/2233/9/11

CATALFO, PUGLIA

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge recante misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato (AS 2233);

premessi che:

l'articolo 5 del disegno di legge in esame sostituisce l'attuale regime di deducibilità dalla base imponibile IRPEF di alcune spese inerenti alla formazione dei lavoratori autonomi con un complesso di norme, che ammettono, in vari termini, la deduzione sia di spese di formazione sia di altre tipologie di spese dei lavoratori autonomi;

impegna il Governo:

a porre in essere iniziative di carattere normativo al fine di stabilire anche per i lavoratori autonomi, così come per i dipendenti, un meccanismo di detrazioni d'imposta equivalente ad una *no tax area* nel limite di 8.000 euro.

G/2233/10/11

DIVINA

Il Senato,

in sede di esame del provvedimento cosiddetto «*jobs act* degli autonomi»,

premessi che:

l'articolo 5 del provvedimento prevede la deducibilità di una serie di costi sostenuti dal professionista/lavoratore autonomo, tra cui l'integrale deducibilità «degli oneri sostenuti per la garanzia contro il mancato pagamento delle prestazioni di lavoro autonomo fornita da forme assicurative o di solidarietà»;

tale previsione implica il riconoscimento della difficoltà per molti professionisti di incassare il compenso pattuito;

la predetta deducibilità di cui all'articolo 5, tuttavia, non riconosce un diritto della certezza del pagamento, ma piuttosto costringe il lavoratore autonomo e/o libero professionista a sostenere spese aggiuntive a quelle legate all'attività per lavorare in tranquillità;

impegna il Governo:

a prevedere, nelle more di attuazione del provvedimento, forme di garanzia della certezza dei pagamenti che non comportino esborsi in capo al lavoratore autonomo e/o libero professionista.

G/2233/11/11

CATALFO, PUGLIA

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge recante misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato (AS 2233);

premessi che:

l'articolo 5 del disegno di legge in esame reca disposizioni in materia di deducibilità delle spese di formazione e accesso alla formazione permanente;

impegna il Governo:

a porre in essere iniziative normative volte a prevedere per tutti i liberi professionisti la non obbligatorietà del conseguimento di crediti formativi per l'esercizio della professione.

G/2233/12/11

CATALFO, PUGLIA

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge recante misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato (AS 2233);

premessò che:

l'articolo 7 del disegno di legge in esame reca disposizioni volte a favorire l'accesso dei lavoratori autonomi agli appalti pubblici;

considerato che:

il codice ATECO è una combinazione alfanumerica atta ad identificare una attività economica ed oggi utilizzata sia a fini statistici che amministrativi. Presenta le varie attività economiche raggruppate, dal generale al particolare, in sezioni, divisioni, gruppi, classi, categorie e sottocategorie, in base alle caratteristiche dell'attività e senza alcun riferimento al tipo di organizzazione, al carattere giuridico della stessa o al modo di operare;

la classificazione è approvata dall'ISTAT in stretta collaborazione con l'Agenzia delle Entrate, le Camere di Commercio ed altri Enti, Ministeri ed associazioni imprenditoriali interessate;

la classificazione ATECO 2007 in vigore dal 1° gennaio 2008 deriva dalla Nace (Nomenclatura europea delle attività economiche). La Nace Rev 2 (Regolamento (CE) n.1893/2006 del PE e del Consiglio del 20 dicembre 2006) rappresenta il riferimento europeo per la produzione e la divulgazione di dati statistici relativi alle attività economiche ed è raccordata ad altre classificazioni mondiali;

la necessaria conformità al regolamento europeo si è integrata con la necessità a livello nazionale di tener conto della specificità della struttura produttiva italiana e della necessità di individuare attività particolarmente rilevanti nel nostro Paese;

considerato inoltre che:

nella definizione e gestione della classificazione ATECO vi è sicuramente la necessità di mantenere un rapporto dialettico fra stabilità delle classificazioni nel tempo, al fine di permettere la costruzione di analisi pluriennali, confronti nel tempo dell'andamento che caratterizzano i diversi settori ed allo stesso tempo essere espressione di un mondo economico professionale in continua e spesso veloce evoluzione;

il mondo delle professioni si caratterizza per essere nuovo ed innovativo, vive una fase di ridefinizione normativa e spesso risulta essere espressione di risposte a nuovi bisogni attraverso profili professionali non tradizionali o non pienamente conosciuti nel nostro contesto nazionale;

questo può comportare una difficile o a volte impossibile individuazione di un adeguato Codice ATECO di riferimento e viste le ricadute dirette e indirette di attribuzioni di codici non espressione della propria attività, richiede una attenta valutazione ed approfondimenti a più livelli;

la conseguenza più evidente e grave è l'impossibilità di poter avviare una attività professionale regolare con chiara identificazione dell'attività economica esercitata;

l'assenza di un codice di riferimento adeguato comporta spesso la ricerca di codici «in qualche modo attinenti» con vari rischi, da quello di attribuirsi professionalità non consentite o meglio riservate per legge ad alcune categorie professionali diversi da quella di appartenenza, all'inserimento dell'attività in un area non generica definita come «altro» non classificato altrove;

l'attribuzione di codici non pienamente adeguati o troppo generici, può comportare una non chiara identificazione del profilo professionale causando la potenziale compromissione della visibilità di alcuni settori professionali e quindi la loro esclusione dalle attività pianificate, ripercussioni di carattere amministrativo fiscale, la necessità di attivare adempimenti non in linea con le effettive esigenze;

non essere rappresentanti all'interno della classificazione vigente comporta inoltre la conseguenza di studi meno precisi sulle evoluzioni su alcuni comparti e sulle dinamiche socioeconomiche che li caratterizzano, studi che sono invece utili per attivare adeguati interventi di carattere politico e socio economico;

risulta pertanto necessario sia un attento monitoraggio di tutti gli usi effettuati, nelle diverse sedi, delle codifiche in vigore, sia soprattutto interventi periodici dei codici stessi, avendo cura di arricchire anche il gruppo tecnico di riferimento, coinvolgendo tutte le parti sociali detentori di dirette conoscenze dei settori interessati dalle evoluzioni di contesto;

impegna il Governo:

a promuovere, nell'ambito delle proprie competenze, presso le opportune sedi istituzionali e con la più ampia partecipazione dei soggetti interessati, iniziative finalizzate a pervenire ad una revisione dei codici ATECO prevedendo una classificazione delle attività economiche suddivisa per macroaree produttive.

G/2233/13/11

CATALFO, PUGLIA

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge recante misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l'arti-

colazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato (AS 2233);

premessi che:

l'articolo 7 del disegno di legge in esame reca disposizioni volte a favorire l'accesso dei lavoratori autonomi agli appalti pubblici;

considerato che:

in un mercato dei servizi professionali sempre più competitivo e complesso come quello attuale, appare indispensabile l'introduzione di strumenti che facilitino l'aggregazione, l'interdisciplinarietà e la sinergia tra professionisti;

l'estensione dei contratti di rete anche ai professionisti, che operano ormai da sempre in filiera tra di loro e con le imprese può allora rappresentare il veicolo fondamentale per superare quel «nanismo» dimensionale che è un elemento di debolezza del settore e permettere la realizzazione di un approccio maggiormente efficace ed integrato ai problemi dell'utenza;

si tratta di una misura a «costo zero», che non impatta negativamente né sul bilancio dello Stato né su diritti e interessi di altri soggetti, ma predispone le condizioni giuridiche per l'esercizio della libertà economica del professionista e, soprattutto, pone le basi per un ambiente normativo che favorisca l'aggregazione ed il rafforzamento del lavoro professionale, che soffre ancora di eccessivo individualismo;

impegna il Governo:

a porre in essere iniziative di carattere normativo al fine di prevedere l'applicazione, in quanto compatibili, anche ai lavoratori autonomi delle disposizioni di cui ai commi da 4-*bis* a 4-*quinqüies* dell'articolo 3 del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33.

G/2233/14/11

ANITORI, PAGANO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge riguardante «Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato»;

premessi che:

l'articolo 11 concerne la disciplina dell'indennità di malattia per gli iscritti alla gestione separata INPS, e non iscritti, al contempo, ad altra forma pensionistica obbligatoria né titolari di trattamento pensionistico.

Tale indennità (a carico della stessa gestione) è attualmente riconosciuta, secondo la disciplina di cui al decreto ministeriale 12 gennaio 2001, per i casi di degenza ospedaliera: in particolare, per ogni giornata di degenza presso strutture ospedaliere pubbliche e private accreditate dal Servizio sanitario nazionale ovvero per ogni giornata di degenza, autorizzata o riconosciuta dal servizio stesso, presso strutture ospedaliere estere;

l'articolo 11 del disegno di legge equipara per gli iscritti alla gestione separata i periodi di malattia, certificata come conseguente a terapie di malattie oncologiche, alla degenza ospedaliera;

nonostante la totale condivisione della scelta operata, bisogna considerare che l'indennità, di malattia non viene erogata al momento per numerose altre malattie gravi, come affezioni del sistema circolatorio, dipendenza da sostanze stupefacenti, psicotrope e da alcool, epatite cronica, fibrosi cistica, insufficienza renale cronica, malattia di Alzheimer, sclerosi multipla, o per i soggetti in attesa di trapianto o nati con condizioni di gravi *deficit* fisici, sensoriali e neuropsichici;

pertanto, si impegna il Governo:

a valutare nei prossimi provvedimenti l'estensione dell'equiparazione alla degenza ospedaliera di tutte le forme di malattia grave, facendo specifico riferimento, per l'individuazione delle stesse, all'allegato 1 del decreto ministeriale 28 maggio 1999, n. 329.

Art. 1.

1.1

PARENTE, PAGANO, BERGER, ANGIONI, FAVERO, LEPRI, ICHINO, MANASSERO, PEZZOPANE, SPILABOTTE

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Le disposizioni del presente capo si applicano a coloro che svolgono prestazioni di lavoro autonomo con le modalità di cui all'articolo 2222 del codice civile».

1.2

CATALFO, PUGLIA

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nonché agli artigiani e ai commercianti iscritti alla Gestione speciale degli artigiani o a quella degli esercenti attività commerciali presso l'INPS».

1.3

GALIMBERTI

Sopprimere il comma 2.

1.4

CATALFO, PUGLIA

Al comma 2, sostituire le parole: «ivi compresi», con la seguente: «salvo».

1.5

MANDELLI

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Alle controversie relative ai rapporti di cui al comma 1 si applica il rito del lavoro».

1.6

FAVERO, FABBRI, ANGIONI, MARGIOTTA, FASIOLO

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Alle controversie relative ai rapporti di cui al comma 1, si applica il rito del lavoro».

Art. 2.**2.1**

BERTACCO, SERAFINI, AMIDEI

Al comma 1, dopo le parole: «si applicano, in quanto compatibili», inserire le seguenti: «alla pubblica amministrazione ed».

2.2

PARENTE, PAGANO, BERGER, ANGIONI, D'ADDA, LEPRI, FAVERO, ICHINO, MANASSERO, PEZZOPANE, SPILABOTTE

Al comma 1, dopo le parole: «tra lavoratori autonomi e imprese» inserire le seguenti: «, tra lavoratori autonomi e pubblica amministrazione».

2.3

CATALFO, PUGLIA

Al comma 1, dopo le parole: «lavoratori autonomi e imprese», aggiungere le seguenti: «, lavoratori autonomi e pubbliche amministrazioni».

2.4

SPILABOTTE, SCALIA, FAVERO, FABBRI

Al comma 1, dopo la parola: «imprese» aggiungere le seguenti: «pubbliche, private ed enti pubblici».

2.5

AURICCHIO, PICCINELLI

Al comma 1, dopo la parola: «imprese» aggiungere le seguenti: «pubbliche, private ed enti pubblici».

2.6

BONFRISCO, ZIZZA, AUGELLO, BRUNI, COMPAGNA, D'AMBROSIO LETTIERI, DI MAGGIO, LIUZZI, PERRONE, TARQUINIO

Al comma 1, dopo la parola: «imprese» aggiungere le seguenti: «pubbliche, private ed enti pubblici».

2.7

ANITORI, PAGANO

Al comma 1, dopo la parola: «imprese» aggiungere le seguenti: «pubbliche, private ed enti pubblici».

2.8

MANDELLI

Al comma 1, dopo la parola: «imprese», aggiungere le seguenti: «pubbliche, private ed enti pubblici».

2.9

BAROZZINO, DE PETRIS, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, BOCCHINO, URAS

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Il lavoratore autonomo che abbia convenuto nell'accordo con il committente un compenso inadeguato o non proporzionale all'attività prestata in ragione della sua debolezza contrattuale rispetto al committente, può rivolgersi al tribunale competente territorialmente ai sensi del codice di procedura civile, al fine di chiedere la rideterminazione giudiziale del compenso stabilito. Il tribunale, accertata la debolezza contrattuale e l'inadeguatezza o la sproporzione del compenso pattuito, procede alla sua rideterminazione in via equitativa».

Art. 3.**3.1**

FAVERO, ASTORRE, ANGIONI, MARGIOTTA

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 3. - (*Forma scritta e clausole abusive*). – 1. La costituzione del rapporto di lavoro autonomo è nulla se non risulta da atto scritto.

2. Si considerano abusive e prive di effetto:

a) le clausole che attribuiscono al committente la facoltà di modificare unilateralmente le condizioni del contratto;

b) le clausole che attribuiscono al committente la facoltà di recedere dal contratto senza congruo preavviso, nel caso di contratto avente ad oggetto una prestazione continuativa;

c) le clausole mediante le quali le parti concordano termini di pagamento superiori a sessanta giorni dalla data di ricevimento da parte del committente della fattura o della richiesta di pagamento;

d) le clausole mediante le quali le parti pattuiscono compensi manifestamente sproporzionati all'opera prestata, tenuto conto del costo sostenuto dal lavoratore autonomo, della manodopera eventualmente impiegata nonché dei parametri tariffari in vigore;

e) le clausole che attribuiscono al committente la facoltà di recedere dal contratto senza la remunerazione del compenso relativo alle attività già svolte o avviate in forza del contratto oggetto di rescissione».

3.2

DIVINA

Prima del comma 1, inserire il seguente:

«01. Il contratto deve essere in forma scritta a pena di nullità».

3.3

MANASSERO

Al comma 1, dopo le parole: «prestazione continuativa», aggiungere le seguenti: «ex articolo 409 del codice di procedura civile».

3.4

CATALFO, PUGLIA

Al comma 1, sostituire le parole: «senza congruo preavviso», con le seguenti: «con preavviso inferiore a trenta giorni».

3.5

ANGIONI, GRANAIOLA, DIRINDIN, FAVERO, SOLLO

Al comma 1, sostituire le parole: «senza congruo preavviso», con le seguenti: «con un preavviso inferiore ai venti giorni».

3.6

MANASSERO, PARENTE

Al comma 1, sostituire le parole: «congruo preavviso», con le parole: «preavviso di almeno 30 giorni».

3.7

DIVINA

Al comma 1, dopo le parole: «congruo preavviso», inserire le seguenti: «di sessanta giorni per i contratti di durata superiore a tre mesi ovvero di trenta giorni per quelli di durata inferiore,».

3.8

BONFRISCO, ZIZZA, AUGELLO, BRUNI, COMPAGNA, D'AMBROSIO LETTIERI, DI MAGGIO, LIUZZI, PERRONE, TARQUINIO

Al comma 1, dopo le parole: «senza congruo preavviso», inserire le seguenti: «, comunque non inferiore a 60 giorni,».

3.9

GALIMBERTI

Al comma 1, sopprimere le parole da: «nonché le clausole mediante», a: «della fattura o della richiesta di pagamento».

3.10

DIVINA

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Si qualificano, altresì, clausole abusive quelle che:

a) prevedono compensi eccessivamente bassi per la prestazione professionale rispetto ai correnti valori di mercato, tenuto conto del costo della manodopera necessaria nonché dei parametri tariffari in vigore;

b) attribuiscono al committente la facoltà di recedere dal contratto senza la remunerazione del compenso relativo alle attività già espletate ovvero avviate in forza del contratto oggetto di rescissione».

3.11

MANASSERO

Sostituire il comma 3 con i seguenti:

«3. È vietato, nel caso di contratto avente ad oggetto una prestazione continuativa ex articolo 409 del codice di procedura civile il pagamento del corrispettivo pattuito, tramite l'utilizzo dei *voucher*.

4. Nelle ipotesi di cui al comma 1, il lavoratore autonomo ha diritto al ripristino delle condizioni del contratto originario ed al risarcimento dei danni, pari al doppio dell'importo pattuito.

5. Nelle ipotesi di cui al comma 2, laddove il rapporto di lavoro autonomo sia evincibile da fatti e documentazione, è prescritta la formalizzazione scritta dello stesso. Il lavoratore ha diritto al doppio dell'importo pattuito per le sue prestazioni lavorative, fino ad adempimento di tale formalizzazione.

6. Nelle ipotesi di cui al comma 3, il lavoratore autonomo ha diritto a trattenere i *voucher* ricevuti, alla formalizzazione scritta del contratto».

3.12

D'ADDA, FAVERO, SPILABOTTE

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Nelle ipotesi di cui ai commi 1 e 2 la sanzione per le clausole e le condotte abusive è la nullità degli accordi attraverso i quali si realizza l'abuso, e il diritto al risarcimento del danno per il lavoratore autonomo».

3.13

BONFRISCO, ZIZZA, AUGELLO, BRUNI, COMPAGNA, D'AMBROSIO LETTIERI, DI MAGGIO, LIUZZI, PERRONE, TARQUINIO

Al comma 3 sostituire le parole: «al risarcimento dei danni» con le seguenti: «di regresso nei confronti del committente per i danni che ha subito in conseguenza della declaratoria di nullità delle clausole dichiarate abusive».

3.14

BONFRISCO, ZIZZA, AUGELLO, BRUNI, COMPAGNA, D'AMBROSIO LETTIERI, DI MAGGIO, LIUZZI, PERRONE, TARQUINIO

Al comma 3, dopo le parole: «al risarcimento dei danni» inserire le seguenti: «, anche promuovendo un tentativo di conciliazione mediante gli organismi abilitati».

3.15

CATALFO, PUGLIA

Al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «o al risarcimento in forma specifica».

3.16

SPILABOTTE, SCALIA

Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Le relative controversie devono essere preventivamente devolute alla competenza di un organismo di mediazione iscritto al registro degli organismi di conciliazione presso il Ministero della giustizia. In caso di mancata conciliazione sarà competente il giudice ordinario del lavoro del domicilio del lavoratore autonomo».

3.17

AURICCHIO, PICCINELLI

Al comma 3, in fine, aggiungere il seguente periodo:

«Le relative controversie dovranno essere preventivamente devolute alla competenza di un organismo di mediazione iscritto al registro degli organismi di conciliazione presso il Ministero della giustizia. In caso di mancata conciliazione sarà competente il giudice ordinario del lavoro del domicilio del lavoratore autonomo».

3.18

ANITORI, PAGANO

Al comma 3, aggiungere, in fine, seguente periodo:

«Le relative controversie dovranno essere preventivamente devolute alla competenza di un organismo di mediazione iscritto al registro degli organismi di conciliazione presso il Ministero della giustizia. In caso di mancata conciliazione sarà competente il giudice ordinario del lavoro, del domicilio del lavoratore autonomo».

3.19

PAGANO

Al comma 3, in fine, aggiungere il seguente periodo: «Le relative controversie dovranno essere preventivamente devolute alla competenza di un organismo di mediazione iscritto al registro degli organismi di conciliazione presso il Ministero della giustizia. In caso di mancata conciliazione sarà competente il giudice ordinario del lavoro del domicilio del lavoratore autonomo».

3.20

BERTACCO, SERAFINI, AMIDEI

Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Alle controversie si applicano le norme del codice di procedura civile relative al rito del lavoro».

3.21

PARENTE, PAGANO, BERGER, ANGIONI, D'ADDA, LEPRI, FAVERO, ICHINO, MANASSERO, PEZZOPANE, SPILABOTTE

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Ai rapporti contrattuali di cui al presente capo si applica, in quanto compatibile, l'articolo 9 della legge 18 giugno 1998, n. 192, in materia di abuso di dipendenza economica».

3.0.1

BONFRISCO, ZIZZA, AUGELLO, BRUNI, COMPAGNA, D'AMBROSIO LETTIERI, DI MAGGIO, LIUZZI, PERRONE, TARQUINIO

Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Prescrizione per l'esercizio dell'azione di risarcimento del danno)

1. Il diritto al risarcimento del danno derivante da responsabilità contrattuale del professionista, nelle sole ipotesi di danni lungo latenti, si prescrive in cinque anni dal giorno in cui l'evento dannoso si è manifestato, per tutti gli altri casi il termine di prescrizione per l'esercizio dell'azione di responsabilità professionale decorre dal giorno del compimento della prestazione da parte del professionista».

3.0.2

BONFRISCO, ZIZZA, AUGELLO, BRUNI, COMPAGNA, D'AMBROSIO LETTIERI, DI MAGGIO, LIUZZI, PERRONE, TARQUINIO

Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Prescrizione per l'esercizio dell'azione di risarcimento del danno)

1. Il diritto al risarcimento del danno derivante da responsabilità contrattuale del professionista, nelle sole ipotesi di danni lungo latenti, si prescrive in cinque anni dal giorno in cui l'evento dannoso si è manifestato».

3.0.3

MANASSERO

Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Modifica all'articolo 2233 del codice civile in materia di compensi del lavoratore autonomo e del professionista)

1. All'articolo 2233 del codice civile aggiungere, in fine, il seguente comma:

"È nullo qualsiasi patto nel quale il compenso sia manifestamente sproporzionato all'opera prestata, ai sensi del secondo comma. Si presume manifestamente sproporzionata la pattuizione di un compenso inferiore rispetto ai parametri applicabili alle professioni regolamentate nel sistema ordinistico, definiti ai sensi di decreti ministeriali ovvero ai sensi dell'articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, per la determinazione del compenso del professionista nel caso di liquidazione da parte di un organo giurisdizionale. È altresì nulla qualsiasi pattuizione che vieti al professionista di pretendere acconti nel corso della prestazione o che gli imponga l'anticipazione di spese per conto del cliente. La nullità non opera nei rapporti professionali disciplinati dal codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206"».

3.0.4

ASTORRE

Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Modifica dell'articolo 2233 del codice civile)

1. All'articolo 2233 del codice civile è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"È nullo qualsiasi patto nel quale il compenso sia manifestamente sproporzionato all'opera prestata ai sensi del secondo comma. Si presume manifestamente sproporzionata la pattuizione di un compenso inferiore rispetto ai parametri ministeriali applicabili alle professioni regolamentate nel sistema ordinistico o ai sensi dell'articolo 13, comma 6, della legge n. 247 del 2012 per la determinazione del compenso del professionista nel caso di liquidazione da parte di un organo giurisdizionale. È altresì

nulla qualsiasi pattuizione che vieti al lavoratore autonomo ed al professionista di pretendere acconti nel corso della prestazione o che imponga loro l'anticipazione di spese per conto del cliente o ogni altra pattuizione che attribuisca alla parte verso cui il lavoratore autonomo o il professionista si obbligano vantaggi sproporzionati o impongano ingiustificati sacrifici rispetto alla quantità e la qualità del lavoro svolto o del servizio reso. Le nullità previste nel presente comma non operano nei rapporti disciplinati dal codice del consumo"».

3.0.5

STEFANI, DIVINA

Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Modifica dell'articolo 2233 del codice civile)

1. All'articolo 2233 del codice civile è aggiunto il seguente comma:

"4. È nullo qualsiasi patto nel quale il compenso sia manifestamente sproporzionato all'opera prestata ai sensi del comma 2. Si presume manifestamente sproporzionata la pattuizione di un compenso inferiore rispetto ai parametri ministeriali applicabili alle professioni regolamentate nel sistema ordinistico o ai sensi dell'articolo 13 comma 6 della legge n. 247 del 2012 per la determinazione del compenso del professionista nel caso di liquidazione da parte di un organo giurisdizionale. È altresì nulla qualsiasi pattuizione che vieti al lavoratore autonomo ed al professionista di pretendere acconti nel corso della prestazione o che imponga loro l'anticipazione di spese per conto del cliente o ogni altra pattuizione che attribuisca alla parte verso cui il lavoratore autonomo o il professionista si obbligano vantaggi sproporzionati o impongano ingiustificati sacrifici rispetto alla quantità e la qualità del lavoro svolto o del servizio reso. Le nullità previste nel presente comma non operano nei rapporti disciplinati dal codice del consumo"».

3.0.6

BERGER, ZELLER, PALERMO, PANIZZA, Fausto Guilherme Longo

Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Riorganizzazione dell'iscrizione alla Gestione separata presso l'INPS)

1. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge l'iscrizione presso la apposita gestione separata dell'INPS, di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, è riorganizzata, con proprio regolamento, in due separate sezioni A e B. Alla sezione A afferiscono i soggetti che esercitano attività di lavoro autonomo con propria partita IVA. Alla sezione B afferiscono tutte le restanti tipologie di lavoratori e lavoratrici autonomi tenuti all'iscrizione presso l'apposita gestione separata dell'INPS.

2. Agli adempimenti di cui al comma 1 si provvede senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente».

3.0.7

SCALIA, SPILABOTTE

Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato)

1. Il termine di prescrizione per l'esercizio dell'azione di responsabilità professionale decorre dal giorno del compimento della prestazione da parte del professionista».

3.0.8

PAGANO

Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato)

1. Il termine di prescrizione per l'esercizio dell'azione di responsabilità professionale decorre dal giorno del compimento della prestazione da parte del professionista».

Art. 4.**4.1**

GALIMBERTI

Sopprimere l'intero articolo.

4.2

BONFRISCO, ZIZZA, AUGELLO, BRUNI, COMPAGNA, D'AMBROSIO LETTIERI, DI MAGGIO, LIUZZI, PERRONE, TARQUINIO

Al comma 1, dopo le parole: «realizzati nell'esecuzione» inserire le seguenti: «o nell'adempimento».

4.3

MANASSERO

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Allo stesso lavoratore spetta il diritto di autorizzare ciascuna cosiddetta "utilizzazione secondaria" della propria opera».

4.0.100

IL RELATORE

Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Delega al Governo per la gestione previdenziale separata di lavoratori autonomi)

1. Il governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi finalizzati ad un più equo rapporto tra le contribuzioni e le prestazioni riferite ai soggetti che esercitano abitualmente un'attività di lavoro autonomo ai sensi dell'articolo 53, comma 1, del Testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modificazioni, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) istituzione nell'ambito della gestione separata istituita presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale di una gestione a contabilità separata riguardante l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti cui sono tenuti a iscriversi i soggetti di cui in premessa;

b) integrazione del comitato amministratore della gestione separata di cui all'articolo 58, comma 2, della legge 17 maggio 1999, n. 144 e successive modificazioni con cinque componenti in rappresentanza dei soggetti di cui in premessa con modalità elettive;

c) possibilità per i soggetti di cui in premessa di addebitare ai committenti una percentuale dei compensi lordi, in conformità alle disposizioni dell'articolo 1, comma 212, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, quale rivalsa per i versamenti contributivi;

d) superamento delle duplicazioni contributive relative alle medesime quote della retribuzioni a carico di differenti gestioni di previdenza obbligatoria;

e) eliminazione dei requisiti contributivi e degli altri limiti posti alla facoltà di avvalersi della totalizzazione dei periodi assicurativi».

4.0.200

IL RELATORE

Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

*(Delega al Governo in materia di atti pubblici
rimessi alle professioni ordinistiche)*

1. Al fine di semplificare l'attività delle amministrazioni pubbliche e di ridurre i tempi di produzione, il Governo è delegato ad adottare uno o più decreti legislativi senza oneri aggiuntivi di finanza pubblica e nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) individuazione degli atti pubblici che possono essere rimessi anche alle professioni ordinistiche in relazione al carattere di terzietà di queste;

b) semplificazione dell'attività di impresa attraverso il riconoscimento del ruolo sussidiario dei professionisti a cui demandare funzioni di asseverazione della regolarità contributiva e contrattuale da utilizzarsi anche nell'ambito degli appalti pubblici e privati, di certificazione in materia tributaria, di asseverazione di buone prassi in materia di igiene e sicurezza sul lavoro e di salvaguardia della salute dei lavoratori;

c) riconoscimento del ruolo sussidiario demandando ai professionisti l'assolvimento di compiti e funzioni finalizzate alla deflazione del contenzioso giudiziario, ad introdurre semplificazioni in materia di diritto civile, di certificazione dell'adeguatezza dei fabbricati alle norme di sicurezza ed energetiche, anche attraverso l'istituzione del fascicolo del fabbricato».

4.0.300

IL RELATORE

Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

*(Delega al Governo in materia di sicurezza e protezione
sociale delle professioni ordinistiche)*

1. Al fine di rafforzare le prestazioni di sicurezza e di protezione sociale delle professioni ordinistiche, il Governo su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze è delegato ad adottare uno o più decreti legislativi

senza oneri aggiuntivi di finanza pubblica e nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi generali:

a) istituzione di un osservatorio sui redditi, le contribuzioni e le prestazioni con riferimento ai liberi professionisti ordinistici a cura degli enti di previdenza di diritto privato e loro associazioni nell'ambito delle attività di ordinaria amministrazione;

b) abilitazione degli enti di previdenza di diritto privato, anche in forma associata, ove autorizzati dagli organi di vigilanza, nell'ambito di limiti di spesa predeterminati dalla legge, ad attivare, oltre a prestazioni complementari di tipo previdenziale e socio-sanitario, anche altre prestazioni sociali, con particolare riferimento agli iscritti che hanno subito una repentina caduta dei redditi o gravi patologie di tipo oncologico o cronico-degenerativo ingravescente».

4.0.1

BERTACCO, SERAFINI, AMIDEI

Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Riorganizzazione della gestione separata)

1. La gestione separata è riorganizzata nella sezione A, cui afferiscono solo i lavoratori e le lavoratrici autonomi con partita IVA, e la sezione B dove afferiscono tutte le altre tipologie di lavoratori e lavoratrici attualmente iscritti alla gestione separata.

2. Per i lavoratori autonomi, titolari di posizione fiscale ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che non risultino iscritti ad altre gestioni di previdenza obbligatoria né pensionati, l'aliquota contributiva, di cui all'articolo 1, comma 79, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, viene fissata al 27 per cento.

3. Al fine di incentivare l'accesso al lavoro autonomo esercitato con partita IVA si prevede la possibilità per i primi tre o cinque anni di attività, secondo l'opzione scelta dal lavoratore, di accedere ad un regime previdenziale agevolato pari al 50 per cento dell'aliquota prevista per il regime ordinario».

4.0.2

PAGANO

Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Riorganizzazione della Gestione Separata)

1. La gestione separata viene riorganizzata in due sezioni. La sezione A cui afferiscono solo i lavoratori e le lavoratrici autonomi a partita IVA; e la sezione B dove afferiscono tutte le altre tipologie di lavoratori e lavoratrici attualmente iscritte alla gestione separata».

4.0.3

ICHINO, LEPRI

Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Ristrutturazione della Gestione separata dell'Inps)

1. La Gestione separata dell'INPS è suddivisa in due sezioni: la sezione A, cui afferiscono solo i titolari di rapporti di lavoro autonomo a partita IVA; la sezione B, cui afferiscono i titolari dei rapporti di collaborazione di ogni altro tipo, iscritti alla Gestione stessa».

4.0.4

PAGANO

Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Delega al Governo in materia di partecipazioni ai consorzi fidi)

1. Al fine di migliorare l'accesso dei liberi professionisti al sistema di garanzie collettive rilasciato dai consorzi fidi, il Governo è delegato ad adottare uno o più decreti legislativi, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) gli enti di previdenza di diritto privato, anche in forma associata, sono abilitati ad utilizzare i maggiori risparmi di gestione, le contribuzioni integrative e i maggiori rendimenti degli investimenti per sostenere l'attività dei consorzi fidi costituiti dalle organizzazioni del mondo professionale, attraverso contributi e garanzie non finalizzati a singole operazioni, conformemente a quanto stabilito dall'articolo 13, comma 10 del decreto-legge 30 novembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326».

4.0.5

PAGANO

Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Certificazione delle competenze nell'ambito delle libere professioni)

1. I Consigli Nazionali degli Ordini e Collegi Professionali, previo parere vincolante del Ministero vigilante, possono certificare specifiche competenze acquisite in modo formale o informale nell'ambito delle rispettive professioni ordinistiche. L'accesso al percorso di certificazione delle competenze è libero, volontario e non comporta riserva di attività nei confronti dei soggetti che ottengono il rilascio della certificazione da parte degli Ordini o Collegi Professionali di appartenenza. I Consigli Nazionali degli Ordini e Collegi professionali possono a tal fine stipulare convenzioni con Università, fondazioni e strutture scientifiche di comprovata esperienza.

2. Le associazioni professionali incluse nell'elenco di cui all'articolo 2, comma 7 della legge 14 gennaio 2013, n. 4 possono certificare specifiche competenze acquisite in modo formale o informale nell'ambito delle rispettive professioni associate. L'accesso al percorso di certificazione delle competenze è libero, volontario e non comporta riserva di attività nei confronti dei soggetti che ottengono il rilascio della certificazione».

Art. 5.**5.1**

PARENTE, PAGANO, BERGER, ANGIONI, FAVERO, ICHINO, LEPRI, MANASSERO, PEZZOPANE, SPILABOTTE

Al comma 1, premettere i seguenti:

«01. All'articolo 54, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, il secondo periodo è sostituito dai seguenti periodi: "I limiti di cui al precedente periodo non si applicano alle spese relative a prestazioni alberghiere e di somministrazione di alimenti e bevande sostenute dall'esercente arte o professione per l'esecuzione di un incarico ed addebitate analiticamente in capo al committente. Tutte le spese relative all'esecuzione di un incarico conferito e sostenute direttamente dal committente non costituiscono compensi in natura per il professionista".

02. Le disposizioni di cui all'articolo 54, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come risultanti dalle modifiche recate dal comma 01, si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2016.

03. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 01, pari a 3 milioni di euro per l'anno 2017 e a 1,8 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018 si provvede, rispettivamente, a valere sul Fondo di cui all'articolo 1, comma 107, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e a valere sul Fondo di cui all'articolo 1, comma 204, della legge 28 dicembre 2015, n. 208».

5.2

BERTACCO, SERAFINI, AMIDEI

Al comma 1, sostituire, ovunque ricorrano, la parola: «deducibilità» con: «detraibilità» e la parola: «deducibili» con: «detraibili».

5.3

GALIMBERTI

Al comma 1 sostituire le parole da: «entro il limite di 10.000 euro» a: «corsi di formazione» con le seguenti: «entro il limite annuo di 25.000 euro, le spese di iscrizione a master e entro il limite annuo di 5.000 euro per le spese di iscrizioni a corsi di formazione».

5.4

ICHINO, LEPRI

Al comma 1 sostituire le parole: «limite annuo di 10 mila euro» con: «limite triennale di 10 mila euro».

5.5

CATALFO, PUGLIA

Al comma 1 sostituire le parole: «le spese di iscrizione a convegni e congressi», con le seguenti: «spese di partecipazione a convegni e congressi, incluse quelle di viaggio e soggiorno».

5.6

BONFRISCO, ZIZZA, AUGELLO, BRUNI, COMPAGNA, D'AMBROSIO LETTIERI, DI MAGGIO, LIUZZI, PERRONE, TARQUINIO

Al comma 1, dopo le parole: «nonché le spese di iscrizione a convegni e congressi» inserire le seguenti: «incluse quelle di viaggio e soggiorno purché inerenti le predette iscrizioni ed effettivamente sostenute».

5.7

D'ADDA, ANGIONI, FAVERO, SPILABOTTE, SCALIA

Al comma 1, dopo le parole: «spese di iscrizione il convegni e congressi» inserire le seguenti: «e le relative spese di viaggio e soggiorno».

5.8

D'ADDA, FAVERO, SPILABOTTE

Al comma 1, dopo le parole: «iscrizione a convegni e congressi» inserire le seguenti: «Sono integralmente deducibili, entro il limite annuo di 5.000 euro, le spese di soggiorno relative all'iscrizione a master, a corsi di formazione o aggiornamento e all'iscrizione a convegni e congressi».

5.9

D'ADDA, FAVERO, SPILABOTTE

Al comma 1, dopo le parole: «iscrizione a convegni e congressi» inserire le seguenti: «Sono integralmente deducibili, entro il limite annuo di 5.000 euro, le spese di viaggio relative all'iscrizione a master, a corsi di formazione o aggiornamento e all'iscrizione a convegni e congressi».

5.10

ANGIONI, GRANAIOLA, DIRINDIN, FAVERO, SOLLO

Al comma 1, dopo le parole: «spese di iscrizione a convegni congressi.» inserire le seguenti: «Le relative spese di viaggio e di soggiorno sono deducibili nella misura del 50 per cento entro il limite annuo di 2.000 euro».

5.11

ICHINO, LEPRI

Al comma 1, sostituire le parole: «entro il limite annuo di 5000 euro», con le seguenti: «entro il limite triennale di 5000 euro».

5.12

CATALFO, PUGLIA

Al comma 1, dopo le parole: «certificazione delle competenze», aggiungere le seguenti: «, di registrazione delle stesse nel sistema informativo unitario delle politiche del lavoro di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150,».

5.13

MANDELLI

Al comma 1, dopo le parole: «delle competenze», aggiungere le seguenti: «anche in conformità alle norme tecniche emanate dall'UNI,».

5.14

FAVERO, FABBRI, ANGIONI, MARGIOTTA

Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: «delle competenze», aggiungere le seguenti: «, anche in conformità alle norme tecniche emanate dall'UNI».

5.15

PAGANO

Al comma 1, apportare le seguenti modifiche:

– *dopo le parole: «orientamento, ricerca e sostegno dell'autoimprenditorialità», aggiungere le seguenti: «iscrizione e attestazione ai sensi della legge n. 4 del 2013»;*

– *dopo le parole: «della disciplina vigente», aggiungere le seguenti: «da ordini professionali e dalle associazioni professionali iscritte all'elenco del Ministero dello sviluppo economico ai sensi della legge n. 4 del 2013».*

5.16

ICHINO, LEPRI

Al comma 1, dopo le parole: «orientamento, ricerca e sostegno dell'autoimprenditorialità», inserire le seguenti: «, iscrizione e attestazione a norma della legge n. 4 del 2013».

5.17

BONFRISCO, ZIZZA, AUGELLO, BRUNI, COMPAGNA, D'AMBROSIO LETTIERI, DI MAGGIO, LIUZZI, PERRONE, TARQUINIO

Al comma 1, dopo le parole: «all'auto-imprenditorialità», aggiungere le seguenti: «nonché le spese sostenute per l'ottenimento della certificazione professionale di conformità alle norme tecniche emanate dall'Uni».

5.18

SPILABOTTE, SCALIA

Al comma 1, dopo le parole: «all’auto-imprenditorialità», aggiungere le seguenti: «nonché le spese sostenute per l’ottenimento della certificazione professionale di conformità alle norme tecniche emanate dall’Uni.».

5.19

AURICCHIO, PICCINELLI

Al comma 1 dopo le parole: «all’auto-imprenditorialità», aggiungere le seguenti: «nonché le spese sostenute per l’ottenimento della certificazione professionale di conformità alle norme tecniche emanate dall’Uni.».

5.20

BERTACCO, SERAFINI, AMIDEI

Al comma 1, secondo periodo, sopprimere le parole: «, erogati dagli organismi accreditati ai sensi della disciplina vigente».

5.21

ICHINO, LEPRI

Al comma 1, dopo le parole: «della disciplina vigente», inserire le seguenti: «da ordini professionali e dalle associazioni professionali iscritte all’elenco del Ministero dello sviluppo economico a norma della legge n. 4 del 2013».

5.22

BAROZZINO, DE PETRIS, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, BOCCHINO, URAS

Al comma 1, sopprimere l’ultimo periodo.

5.23

DIVINA

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, nonché le spese inerenti la mobilità virtuale e fisica nell'ambito dello svolgimento delle prestazioni professionali comprese quelle per collegamenti in banda larga e telefoniche, quelle relative all'utilizzo di automezzi privati e/o di mezzi pubblici di trasporto».

5.24

CATALFO, PUGLIA

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-bis. Nell'ambito dei programmi regionali di formazione sono previsti percorsi formativi specifici per la qualificazione e la riqualificazione dei soggetti di cui all'articolo 1 della presente legge nonché per l'autoimprenditorialità in corrispondenza con i fabbisogni del territorio e con le esigenze dell'innovazione.

1-ter. Al fine di garantire l'accesso alla formazione per tutti i soggetti di cui all'articolo 1 e garantire l'omogenea qualità della stessa su tutto il territorio nazionale, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, previa apposita intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, definisce con proprio decreto, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, appositi standard e criteri formativi per i percorsi di cui al comma 1-bis.

1-quater. I percorsi formativi di cui al comma 1-bis sono riconosciuti come crediti formativi ai fini dell'esercizio della professione».

Conseguentemente:

a) *dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:*

«Art. 5-bis.

(Fondo per lo promozione e lo tutela del lavoro autonomo)

1. Per il cofinanziamento degli interventi adottati in ambito territoriale a valere sulle risorse stanziato nell'ambito dei bilanci regionali e sulle risorse del Fondo sociale europeo, è istituito il Fondo per la promozione e la tutela del lavoro autonomo, iscritto nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, con una dotazione pari a 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017.

2. Il Fondo per la promozione e la tutela del lavoro autonomo è disciplinato con regolamento adottato con decreto del Ministro dello sviluppo economico, previa intesa in sede di Conferenza unificata.

3. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017, si provvede a valere su quota parte delle maggiori risorse di cui al comma 4.

4. All'articolo 96, comma 5-*bis*, primo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: "nei limiti del 96 per cento", sono sostituite dalle seguenti: "nel limiti del 95,5 per cento".

5. La disposizione di cui al comma 4 si applica a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016».

b) *all'articolo 21, al comma 1, dopo le parole: «dagli articoli 5» aggiungere le seguenti: «comma 1,».*

5.25

CATALFO, PUGLIA

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-*bis*. Nell'ambito dei programmi regionali di formazione sono previsti percorsi formativi specifici per la qualificazione e la riqualificazione dei soggetti di cui all'articolo 1 della presente legge nonché per l'autoimprenditorialità in corrispondenza con i fabbisogni del territorio e con le esigenze dell'innovazione.

1-*ter*. Al fine di garantire l'accesso alla formazione per tutti i soggetti di cui all'articolo 1 e garantire l'omogenea qualità della stessa su tutto il territorio nazionale, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, previa apposita intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, definisce con proprio decreto, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, appositi *standard* e criteri formativi per i percorsi di cui al comma 1-*bis*.

1-*quater*. I percorsi formativi di cui al comma 1-*bis* sono riconosciuti come crediti formativi ai fini dell'esercizio della professione».

Conseguentemente, all'articolo 21, apportare le seguenti variazioni:

a) *al comma 1, dopo le parole: «dagli articoli 5» aggiungere le seguenti: «comma 1,»;*

b) *dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:*

«1-*bis*. Agli oneri derivanti dall'articolo 5, commi 1-*bis* e 1-*ter*, pari a 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017, si provvede a valere su quota parte delle maggiori entrate di cui al comma 1-*ter*.

1-ter. All'articolo 96, comma 5-bis, primo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: "nei limiti del 96 per cento". sono sostituite dalle seguenti: "nei limiti del 95,5 per cento".

1-quater. La disposizione di cui al comma 1-ter si applica a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016».

5.26

CATALFO, PUGLIA

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-bis. Nell'ambito dei programmi regionali di formazione sono previsti percorsi formativi specifici per la qualificazione e la riqualificazione dei soggetti di cui all'articolo 1 della presente legge nonché per l'autoimprenditorialità in corrispondenza con i fabbisogni del territorio e con le esigenze dell'innovazione.

1-ter. Al fine di garantire l'accesso alla formazione per tutti i soggetti di cui all'articolo 1 e garantire l'omogenea qualità della stessa su tutto il territorio nazionale, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, previa apposita intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, definisce con proprio decreto, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, appositi standard e criteri formativi per i percorsi di cui al comma 1-bis.

1-quater. I percorsi formativi di cui al comma 1-bis sono riconosciuti come crediti formativi ai fini dell'esercizio della professione».

5.27

CATALFO, PUGLIA

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Al fine di garantire l'accesso alla formazione per tutti i soggetti di cui all'articolo 1 e garantire l'omogenea qualità della stessa su tutto il territorio nazionale, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, previa apposita intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, definisce con proprio decreto, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, appositi *standard* e criteri formativi».

5.28

PARENTE, PAGANO, BERGER, ANGIONI, D'ADDA, FAVERO, ICHINO, LEPRI, MANASSERO, PEZZOPANE, SPILABOTTE

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

«1-bis. Alle società tra professionisti, incluse le società tra avvocati, residenti nel territorio dello Stato, costituite nella forma di società di persone, i cui soci diretti o indiretti siano esclusivamente soci professionisti, si applica, anche ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, il regime fiscale delle associazioni senza personalità giuridica costituite tra persone fisiche per l'esercizio in forma associata di arti e professioni di cui all'articolo 5, comma 3, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

1-ter. All'articolo 18, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono aggiunte in fine le seguenti parole: ", ad eccezione degli utili ritratti da società tra professionisti non residenti, non sottoposte ad imposizione unitaria ed autonoma in capo alle stesse nello Stato in cui sono costituite"».

5.29

SCALIA, SPILABOTTE

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. All'articolo 54 del decreto del presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo il comma 6, è aggiunto il seguente:

"6-ter. I contributi versati volontariamente da parte dei lavoratori autonomi per l'assistenza sanitaria gestita ed erogata da enti bilaterali costituiti nell'ambito dei contratti collettivi, stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, dei settori in cui essi operano o ad altre forme mutualistiche sono deducibili nel limite di 250 euro"».

5.0.100

IL RELATORE

Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Delega al Governo in materia di revisione dell'imposizione sui redditi di lavoro autonomo)

1. Il Governo è delegato ad introdurre, entro il 31 dicembre 2016, con i decreti legislativi e senza oneri aggiuntivi di finanza pubblica, le norme per la ridefinizione dell'imposizione sui redditi di lavoro autonomo, tenendo conto del principio di cassa e di inerenza delle spese, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

a) definizione di autonoma organizzazione, sulla base di criteri oggettivi conformi ai più consolidati principi desumibili dalla fonte giurisprudenziale, ai fini della non assoggettabilità dei professionisti e degli artisti all'imposta regionale sulle attività produttive;

b) revisione degli studi di settore anche mediante la semplificazione degli adempimenti e con la previsione dell'eventuale esclusione per le tipologie di reddito di lavoro autonomo per le quali gli studi stessi non consentono un'adeguata rappresentazione dell'attività».

5.0.1

DIVINA

Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Disposizioni in materia di studi di settore)

1. Al fine di implementare l'opera di semplificazione burocratica, di diminuire il contenzioso tributario e sollevare il contribuente all'onere della prova davanti all'amministrazione finanziaria, il Governo è delegato ad adottare, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi recanti l'abolizione degli studi di settore, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere, attraverso le occorrenti modificazioni e abrogazioni delle disposizioni del decreto legge 30 agosto 1993, n. 331 e della normativa vigente, l'abolizione degli studi di settore, al fine di permettere ai contribuenti sottoposti al meccanismo previsionale di essere sollevati dall'obbligo di dover provare la veridicità di valori di ricavi e compensi in-

feriori al minimo e di doversi adeguare ai parametri standard definiti dall'Amministrazione finanziaria;

b) prevedere, attraverso le occorrenti modificazioni e abrogazioni della normativa vigente, il ristabilimento della precedente disciplina tributaria in base alla quale il reddito d'impresa e di lavoro autonomo era determinato attraverso le scritture contabili;

c) introdurre una specifica normativa per gli accertamenti induttivi che consenta all'amministrazione finanziaria di poter procedere con la procedura di accertamento anche in assenza di gravi irregolarità contabili, al fine di evitare di favorire il contribuente-evasore che formalmente tiene in ordine le scritture contabili, pur evadendo o eludendo la normativa fiscale, e di irrorare sanzioni al contribuente in regola con le obbligazioni tributarie, a causa di errori formali nella tenuta delle scritture.

2. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma precedente sono trasmessi alle Camere entro il sessantesimo giorno antecedente la scadenza del termine previsto per l'esercizio della delega di cui al comma 1, per il parere delle Commissioni parlamentari competenti, da esprimere entro quarantacinque giorni dalla data dell'assegnazione.

3. Ai maggiori oneri provenienti dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo, stimati in 400 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016, si provvede:

a) quanto a 3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016-2018, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero;

b) quanto a un 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2016, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

c) quanto a 16 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016, mediante corrispondente riduzione delle dotazioni finanziarie di parte corrente aventi la natura di spese rimodulabili, ai sensi dell'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze;

d) quanto a 380 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016, mediante l'istituzione di un'imposta di bollo sui trasferimenti di denaro all'estero effettuati attraverso gli istituti bancari, le agenzie *money transfer* o altri agenti in attività finanziaria, pari all'8 per cento, sul denaro trasferito da persone fisiche non munite di matricola Inps e codice fiscale. Le maggiori entrate di cui alla presente lettera confluiscono in un Fondo speciale

istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze per essere riassegnate ai restanti oneri derivanti dall'attuazione della presente legge».

5.0.2

DIVINA

Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Disposizioni in materia di studi di settore)

1. Al decreto legge 30 agosto 1993, n. 331, l'articolo 62-bis è soppresso.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, emana uno o più decreti per l'attuazione delle disposizioni del comma precedente.

3. Ai maggiori oneri provenienti dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo, stimati in 400 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016, si provvede:

a) quanto a 3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016-2018, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero;

b) quanto a un 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2016, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

c) quanto a 16 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016, mediante corrispondente riduzione delle dotazioni finanziarie di parte corrente aventi la natura di spese rimodulabili, ai sensi dell'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze;

d) quanto a 380 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016, mediante l'istituzione di un'imposta di bollo sui trasferimenti di denaro all'estero effettuati attraverso gli istituti bancari, le agenzie *money transfer* o altri agenti in attività finanziaria, pari all'8 per cento, sul denaro trasferito da persone fisiche non munite di matricola Inps e codice fiscale. Le maggiori entrate di cui alla presente lettera confluiscono in un Fondo speciale

istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze per essere riassegnate ai restanti oneri derivanti dall'attuazione della presente legge».

5.0.3

CATALFO, PUGLIA

Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Studi di settore)

1. L'articolo 62-*bis* del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, è abrogato».

5.0.4

FAVERO, FABBRI, MARGIOTTA

Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Aliquota contributiva)

1. A decorrere dal 10 gennaio 2017, per i lavoratori autonomi, titolari di posizione fiscale ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che non risultino iscritti ad altre gestioni di previdenza obbligatoria né pensionati, l'aliquota contributiva pensionistica di finanziamento e di computo della stessa è stabilita nella misura unica del 24 per cento ed è applicata sulla totalità dei redditi di lavoro autonomo determinati sulla base dei criteri stabiliti ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, risultante dalla dichiarazione annuale e dagli accertamenti definitivi».

5.0.5

MANDELLI

Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Aliquota contributiva)

1. A decorrere dal 10 gennaio 2017, per i lavoratori autonomi, titolari di posizione fiscale ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che non risultino iscritti ad altre gestioni di previdenza obbligatoria ne pensionati, l'aliquota contributiva pensionistica di finanziamento e di computo della stessa è stabilita nella misura unica del 24 per cento ed è applicata sulla totalità dei redditi di lavoro autonomo determinati sulla base dei criteri stabiliti ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, risultante dalla dichiarazione annuale e dagli accertamenti definitivi».

5.0.6

PAGANO

Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Modifiche ai limiti di deduzione delle spese relative a taluni mezzi a motore, utilizzati nell'esercizio dell'attività professionale autonoma)

1. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da emanarsi entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, sono individuate le categorie di soggetti esercenti attività professionale autonoma che, tenuto conto dello stretto rapporto di strumentalità tra l'utilizzo dell'autovettura e l'attività caratteristica svolta, possono beneficiare della medesima percentuale di deduzione di cui all'articolo 164, comma 1, lettera *b*) secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 22 dicembre 1986, prevista per gli esercenti attività di agenzia o di rappresentanza di commercio.

2. Dall'attuazione del decreto di cui al comma 1 non devono derivare maggiori oneri a carico della finanza pubblica. A tale fine, per gli adempimenti previsti da tale decreto, le amministrazioni competenti provvedono attraverso una diversa allocazione delle ordinarie risorse umane, fi-

nanziarie e strumentali, allo stato in dotazione alle medesime amministrazioni».

5.0.7

ICHINO, D'ADDA, LEPRI

Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Modifiche ai limiti di deduzione delle spese relative agli automezzi, utilizzati nell'esercizio dell'attività professionale autonoma)

1. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da emanarsi entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, sono individuate le categorie di soggetti esercenti attività professionale autonoma che, tenuto conto dello stretto rapporto di strumentalità tra l'utilizzo dell'autovettura e l'attività svolta qualificante del rapporto, possono beneficiare della medesima percentuale di deduzione di cui all'articolo 164, comma 1, lettera *b*) secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 22 dicembre 1986, prevista per gli esercenti attività di agenzia o di rappresentanza di commercio».

5.0.8

PEZZOPANE

Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

1. L'articolo 2 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 è sostituito dal seguente:

"1. Presupposto dell'imposta è l'esercizio abituale di un'attività autonomamente organizzata diretta alla produzione o allo scambio di beni ovvero alla prestazione di servizi.

2. L'attività si considera autonomamente organizzata se il contribuente:

a) è il responsabile dell'organizzazione e non si avvale di strutture riferibili ad altrui responsabilità o interesse, comprese quelle delle società presso le quali svolge la funzione di sindaco, amministratore e revisore;

b) impiega beni strumentali, anche di proprietà altrui, in misura eccedente il minimo indispensabile per l'esercizio dell'attività e comunque a condizione che i relativi costi superino i limiti di cui all'articolo 1, comma 54, lettera c), della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

3. Non sussiste autonoma organizzazione nel caso in cui il contribuente svolga attività di lavoro autonomo o di impresa avvalendosi in modo non occasionale di un dipendente o collaboratore che svolge attività esclusivamente ausiliarie. Resta ferma la possibilità, per il contribuente che si avvalga in modo non occasionale di due o più dei detti dipendenti o collaboratori, di dimostrare l'assenza del presupposto impositivo.

4. L'autonoma organizzazione si presume sussistere, salvo prova contraria, per le società semplici e alle associazioni senza personalità giuridica costituite fra persone fisiche per l'esercizio in forma associata di arti e professioni.

5. Non sussiste autonoma organizzazione ai fini dell'imposta nel caso di medici che abbiano sottoscritto specifiche convenzioni con le strutture ospedaliere per lo svolgimento della professione all'interno di tali strutture, laddove gli stessi percepiscano per l'attività svolta presso le medesime, strutture più del 75 per cento del proprio reddito complessivo.

6. Sono in ogni caso irrilevanti, ai fini della assistenza dell'autonoma organizzazione, l'ammontare dei ricavi o compensi conseguiti e le spese direttamente connesse all'attività svolta.

7. L'attività esercitata dalle società e dagli enti compresi gli organi e le amministrazioni dello Stato, costituisce in ogni caso presupposto di imposta"».

5.0.9

PEZZOPANE

Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

1. All'articolo 2 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 dopo il comma 1-bis, sono aggiunti i seguenti commi:

"1-ter. L'attività si considera autonomamente organizzata se il contribuente:

a) è il responsabile dell'organizzazione e non si avvale di strutture riferibili ad altrui responsabilità o interesse, comprese quelle delle società presso le quali svolge la funzione di sindaco, amministratore e revisore;

b) impiega beni strumentali, anche di proprietà altrui, in misura eccedente il minimo indispensabile per l'esercizio dell'attività;

1-*quater*. Non sussiste autonoma organizzazione nel caso in cui il contribuente svolga attività di lavoro autonomo o di impresa avvalendosi in modo non occasionale di un dipendente o collaboratore che svolge attività esclusivamente ausiliarie. Resta ferma la possibilità, per il contribuente che si avvalga in modo non occasionale di due o più dei detti dipendenti o collaboratori, di dimostrare l'assenza del presupposto impositivo.

1-*quinqies*. L'autonoma organizzazione si presume sussistere, salvo prova contraria, per le società semplici e alle associazioni senza personalità giuridica costituite fra persone fisiche per l'esercizio in forma associata di arti e professioni.

1-*sexties*. Sono in ogni caso irrilevanti, ai fini della sussistenza dell'autonoma organizzazione, l'ammontare dei ricavi o compensi conseguiti e le spese direttamente connesse all'attività svolta"».

5.0.10

PAGANO

Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Delega al Governo in materia di definizione dei criteri e parametri per il calcolo dei costi delle prestazioni di carattere professionale)

1. Nei casi di conferimento di incarichi a professionisti iscritti agli Ordini e Collegi soggetti alla vigilanza del Ministro della giustizia, allo scopo di fornire alla committenza privata strumenti di orientamento e di supporto mediante la definizione di *standard* prestazionali minimi dei relativi parametri di costo, il Governo, su proposta del Ministro della giustizia, sentiti, nel termine di sessanta giorni dalla ricezione della proposta, l'Autorità garante per la concorrenza e il mercato e gli Ordini e Collegi professionali interessati, è delegato ad adottare, entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi e in coerenza con la pertinente normativa dell'Unione europea:

a) individuazione del contenuto delle principali prestazioni di carattere professionale in rapporto a *standard* qualitativi predeterminati;

b) definizione di criteri e parametri obiettivi per il calcolo dei costi delle prestazioni di cui alla lettera a);

c) accettazione su base volontaria dei criteri e parametri di calcolo dei costi delle prestazioni di cui alla lettera a) nei rapporti tra il professionista e il cliente;

d) garanzia dell'osservanza dei principi di libertà di concorrenza e parità di trattamento tra professionisti».

5.0.11

CATALFO, PUGLIA

Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Abolizione del minimo imponibile per il versamento dei contributi dovuti alle gestioni previdenziali degli artigiani e degli esercenti attività commerciali)

1. Il comma 3 dell'articolo 1 della legge 2 agosto 1990, n. 233, e il comma 7 dell'articolo 6 della legge 31 dicembre 1991, n. 415, sono abrogati.

2. Al comma 1 dell'articolo 1 del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389, dopo le parole: "assistenza sociale", sono inserite le seguenti: ", fatte salve le gestioni di cui al comma 1 dell'articolo 1 della legge 2 agosto 1990, n. 233,".

3. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, la disciplina relativa ai contributi dovuti alle gestioni previdenziali degli artigiani e dei commercianti è adeguata alle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo».

Conseguentemente, all'articolo 21, apportare le seguenti variazioni:

a) *al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:*

«c-bis) quanto a 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017, si provvede a valere su quota parte delle maggiori entrate di cui al comma 1-bis.»;

b) *dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. All'articolo 96, comma 5-bis, primo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Re-

pubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: "nei limiti del 96 per cento", sono sostituite dalle seguenti: "nei limiti del 95,5 per cento". La disposizione di cui al presente comma si applica a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016».

5.0.12

BERTACCO, SERAFINI, AMIDEI

Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Deducibilità delle spese per servizi alla persona)

1. Il contribuente può dedurre, per se stesso o per conto del coniuge o del familiare a carico o non a carico, o di un disabile le spese sostenute per ricevere prestazioni da un professionista dei servizi alla persona, ai sensi della legge n. 4 del 2013 in possesso dell'attestato ai sensi dell'articolo 7 della legge 14 gennaio 2013, n. 4, nella misura del 10 per cento al lordo della franchigia di 100 euro.

2. Il Ministero dello sviluppo economico, con decreto, provvede ad indicare le associazioni professionali iscritte nell'elenco previsto dalla legge 14 gennaio 2013, n. 4, che rappresentano i professionisti che erogano servizi alla persona».

5.0.13

MARINELLO

Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Detraibilità contributo integrativo soci STP)

1. La contribuzione integrativa riferita alle prestazioni effettuate da liberi professionisti alle società *ex lege* n. 183 del 2011 di cui sono soci è detraibile, secondo le modalità stabilite da ciascun ente di previdenza, dall'ammontare complessivo della contribuzione integrativa dovuta ai rispettivi enti di previdenza anche con riferimento all'attività svolta tramite STP, qualora le prestazioni stesse siano finalizzate al conseguimento

di un unico risultato e sempre che il contributo integrativo sia stato in origine applicato dalla STP al destinatario finale della prestazione».

5.0.14

PEZZOPANE

Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

1. All'articolo 63, secondo comma, terzo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, le parole: "a soggetti iscritti alla data del 30 settembre 1993 nei ruoli dei periti ed esperti tenuti dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura per la subcategoria tributi, in possesso di diploma di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio o equipollenti o di diploma di ragioneria" sono sostituite dalle seguenti: "ai tributaristi di cui alla legge 14 gennaio 2013, n. 4, muniti di certificazione a norma UNI 11511"».

Art. 6.

6.1

PARENTE, PAGANO, BERGER, ANGIONI, FAVERO, ICHINO, MANASSERO, PEZZOPANE, SPILABOTTE

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 6. - (*Accesso alle informazioni sul mercato e servizi personalizzati di orientamento riqualificazione e ricollocazione*). – 1. I centri per l'impiego e gli organismi accreditati ai sensi della disciplina vigente si dotano, in ogni sede aperta al pubblico, di uno sportello dedicato al lavoro autonomo, anche stipulando convenzioni non onerose con gli ordini professionali e le associazioni costituite ai sensi dell'articolo 4 della legge n. 4 del 2013. Lo sportello dedicato raccoglie le domande e le offerte di lavoro autonomo, fornisce le relative informazioni ai professionisti ed alle imprese che ne facciano richiesta, fornisce informazioni relative alle procedure per l'avvio di attività autonome e per le eventuali trasformazioni e per l'accesso a commesse ed appalti pubblici, nonché relative alle opportunità di credito e alle agevolazioni pubbliche nazionali e locali.

2. Nello svolgimento delle attività di cui al comma 1, i centri per l'impiego, al fine di fornire informazioni e supporto ai lavoratori autonomi

con disabilità, si avvalgono dei servizi per il collocamento mirato delle persone con disabilità di cui all'articolo 6 della legge 12 marzo 1999, n. 68.

3. Agli adempimenti di cui ai commi 1 e 2 si provvede senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente».

6.2

CATALFO, PUGLIA

Al comma 1, premettere le seguenti parole: «Fermo restando quanto disposto dall'articolo 12 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150,».

6.3

GALIMBERTI

Al comma 1 sostituire le parole: «I centri per l'impiego e gli organismi accreditati» *con le seguenti:* «Le camere di commercio».

Conseguentemente, sopprimere il comma 2.

6.4

BONFRISCO, ZIZZA, AUGELLO, BRUNI, COMPAGNA, D'AMBROSIO LETTIERI, DI MAGGIO, LIUZZI, PERRONE, TARQUINIO

Al comma 1 dopo le parole: «della disciplina vigente», *aggiungere le seguenti:* «, nonché gli istituti di patronato e di assistenza sociale tenuto conto della loro struttura organizzativa come prevista dall'articolo 7 del decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali 10 ottobre 2008, n. 193,».

6.5

DIVINA

Al comma 1, dopo le parole: «sportello dedicato al lavoro autonomo», *inserire le seguenti:* «strutturato e organizzato in sinergia con gli ordini professionali e con le associazioni presenti sul territorio la cui

organizzazione è iscritta al Mise ai sensi dell'articolo 4 della legge n. 4 del 2013».

6.6

MANASSERO

Al comma 1, dopo le parole: «sportello dedicato al lavoro autonomo», inserire le seguenti: «anche telematico, tramite appuntamenti in videochiamata e/o chat on-line.».

6.7

DIVINA

Al comma 1, dopo le parole: «sportello dedicato al lavoro autonomo», inserire le seguenti: «strutturato territorialmente.».

6.8

MANASSERO

Al comma 1, dopo le parole: «agevolazioni pubbliche», inserire la parola: «comunitarie.».

6.9

BONFRISCO, ZIZZA, AUGELLO, BRUNI, COMPAGNA, D'AMBROSIO LETTIERI, DI MAGGIO, LIUZZI, PERRONE, TARQUINIO

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Resta fermo che le attività rientranti nell'ambito delle professioni di cui all'articolo 2229 del codice civile, possono essere svolte esclusivamente dagli iscritti negli appositi albi o elenchi.».

6.10

BONFRISCO, ZIZZA, AUGELLO, BRUNI, COMPAGNA, D'AMBROSIO LETTIERI, DI MAGGIO, LIUZZI, PERRONE, TARQUINIO

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Ai fini dell'attuazione del comma 1, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali provvede con proprio decreto, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico ed il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le Associazioni di categoria comparativamente rappresentative a livello nazionale e gli istituti di patronato e di assistenza sociale, da emanarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali riferisce annualmente al Parlamento sullo stato di attuazione delle misure di cui al comma 1».

6.11

BONFRISCO, ZIZZA, AUGELLO, BRUNI, COMPAGNA, D'AMBROSIO LETTIERI, DI MAGGIO, LIUZZI, PERRONE, TARQUINIO

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Le attività di cui al comma 1 potranno essere svolte, a favore degli iscritti, anche dagli sportelli delle associazioni professionali di cui alla legge 14 gennaio 2013 n. 4».

6.12

AURICCHIO, PICCINELLI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Le attività di cui al precedente comma potranno essere svolte, a favore degli iscritti, anche dagli sportelli delle associazioni professionali di cui alla legge 14 gennaio 2013, n. 4».

6.13

SPILABOTTE, SCALIA

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Le attività di cui al precedente comma possono essere svolte, a favore degli iscritti, anche dagli sportelli delle associazioni professionali di cui alla legge 14 gennaio 2013, n. 4».

6.14

ANITORI, PAGANO

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Le attività di cui al precedente comma potranno essere svolte, a favore degli iscritti, anche dagli sportelli delle associazioni professionali di cui alla legge 14 gennaio 2013, n. 4».

6.15

CATALFO, PUGLIA

Sopprimere il comma 2.

Conseguentemente all'articolo 21, apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, dopo le parole: «dagli articoli 5,», aggiungere la seguente: «6».*

b) *al comma 1, lettera c), sostituire le parole: «quanto a 5 milioni di euro per l'anno 2017», con le seguenti: «quanto ad ulteriori 7 milioni di euro per l'anno 2016 e ad ulteriori 8 milioni di euro annui a decorrere dal 2017,».*

6.0.100

IL RELATORE

Dopo l'articolo 6, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Delega al Governo in materia di semplificazione della normativa di salute e sicurezza degli studi professionali)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge e senza oneri aggiuntivi di finanza pubblica, uno o più decreti legislativi per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di sicurezza e tutela della salute dei lavoratori applicabili agli studi professionali, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) previa identificazione delle condizioni in presenza delle quali i rischi per la salute e sicurezza negli studi professionali sono da equiparare a quelli nelle abitazioni, individuazione delle misure di prevenzione e protezione idonee in tale contesto a garantire la tutela della salute e sicurezza delle persone che ivi svolgono, con o senza retribuzione e anche al fine di apprendere un'arte, un mestiere o una professione, attività lavorativa;

b) determinazione di misure tecniche ed amministrative di prevenzione compatibili con le caratteristiche gestionali ed organizzative degli studi professionali;

c) eliminazione o semplificazione degli adempimenti meramente formali in materia di salute e sicurezza negli studi professionali, anche per mezzo di forme di unificazione documentale;

d) riformulazione e razionalizzazione dell'apparato sanzionatorio, amministrativo e penale, per la violazione delle norme vigenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro negli studi professionali, avuto riguardo ai poteri del soggetto contravventore e alla natura sostanziale o formale della violazione».

6.0.1

ICHINO, D'ADDA, LEPRI

Dopo l'articolo 6, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Servizi al mercato del lavoro autonomo)

1. Al fine di facilitare l'accesso alle informazioni e promuovere servizi di orientamento, riqualificazione e collocazione verso il lavoro auto-

nomo, l'ANPAL stipula convenzioni con gli ordini professionali nazionali e le associazioni iscritte all'elenco del Ministero dello sviluppo economico a norma dell'articolo 3 della legge 14 gennaio 2013, n. 4, per l'attivazione di servizi di informazione e documentazione presso i centri per l'impiego».

6.0.2

ICHINO, D'ADDA, LEPRI

Dopo l'articolo 6, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Raccordo con il decreto legislativo n. 13 del 2013)

1. Le associazioni professionali iscritte all'elenco di cui all'articolo 2, comma 7, della legge 14 gennaio 2013, n. 4, sono deputate, a norma dell'articolo 2 e seguenti del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13, all'erogazione dei servizi di individuazione e validazione delle competenze, in relazione alle attività di rispettiva competenza, nel rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni e degli standard minimi di servizio di cui al decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13 e previo inserimento delle relative qualificazioni professionali nel Repertorio nazionale ivi previsto. Ciascuna associazione potrà erogare i detti servizi in riferimento a un massimo di tre attività e qualificazioni professionali inserite nel Repertorio nazionale».

Art. 7.

7.2

FAVERO, ANGIONI, MARGIOTTA, SPILABOTTE

Al comma 1, dopo le parole: «dei lavoratori autonomi» inserire le seguenti: «iscritti ad un ordine professionale».

7.3

BERTACCO, SERAFINI, AMIDEI

Al comma 1, dopo le parole: «dei lavoratori autonomi» inserire le seguenti: «iscritti ad un ordine professionale».

7.4

BONFRISCO, ZIZZA, AUGELLO, BRUNI, COMPAGNA, D'AMBROSIO LETTIERI, DI MAGGIO, LIUZZI, PERRONE, TARQUINIO

Al comma 1 dopo le parole: «agli appalti pubblici, » inserire le seguenti: «adattando i requisiti dei bandi e delle procedure alla caratteristiche di tali lavoratori.».

7.5

ICHINO, D'ADDA, LEPRI

Al comma 1, dopo le parole: «appalti pubblici» aggiungere le seguenti: «o bandi per l'assegnazione di incarichi personali di consulenza o ricerca».

7.6

CATALFO, PUGLIA

Al comma 1, dopo le parole: «anche attraverso», inserire le seguenti: «la pubblicazione dei bandi sul sistema informativo unitario delle politiche del lavoro di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150 in una sezione appositamente dedicata e».

7.100

IL RELATORE

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Al fine di consentire la partecipazione ai bandi e concorrere all'assegnazione di incarichi e appalti privati consentiti, è riconosciuto ai soggetti che svolgono attività professionale, a prescindere dalla forma giuridica rivestita, la possibilità:

- a) di costituire reti di esercenti la professione e consentire agli stessi di partecipare alle reti di imprese (reti miste) di cui all'articolo 3, comma 4-ter e seguenti del decreto-legge n. 5 del 2009 convertito con la legge n. 33 del 2009, con accesso alle relative provvidenze in materia;
- b) di costituire consorzi stabili professionali;
- c) di costituire associazioni temporanee professionali, secondo la disciplina prevista all'articolo 48 del decreto legislativo n. 50 del 2016 in quanto compatibile».
-

7.7

BONFRISCO, ZIZZA, AUGELLO, BRUNI, COMPAGNA, D'AMBROSIO LETTIERI, DI MAGGIO, LIUZZI, PERRONE, TARQUINIO

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-bis. Ai fini dell'attuazione del comma 1, l'ANAC elabora le necessarie linee guida entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le Associazioni di categoria comparativamente rappresentative a livello nazionale e previo parere del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. L'ANAC riferisce annualmente al Parlamento sullo stato di attuazione delle misure di cui al comma 1».

7.8

ICHINO, LEPRI

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Ai fini perseguiti dal presente articolo, le disposizioni dettate in tema di raggruppamenti temporanei di operatori economici dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 si estendono ai raggruppamenti temporanei costituiti da liberi professionisti, singoli o associati, lavoratori autonomi non iscritti agli albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali, società di professionisti, società di ingegneria, prestatori di servizi di ingegneria e architettura anche con imprenditori, fornitori e prestatori di servizi, così come definiti dall'articolo 3 del medesimo decreto legislativo. Ai lavoratori autonomi si applicano, altresì, in quanto compatibili, le disposizioni dettate in materia di rete tra imprese dall'articolo 3 del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito con legge 9 aprile 2009, n. 33, e successive modifiche ed integrazioni».

7.9

AURICCHIO, PICCINELLI

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Al comma 2 dell'articolo 6-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, dopo le parole: "collegi professionali" inserire le seguenti: "le associazioni professionali di cui all'articolo 2 della legge 14 gennaio 2013 n. 4"».

7.10

ANITORI, PAGANO

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Al comma 2 dell'articolo 6-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, dopo le parole: "collegi professionali" sono inserite le seguenti: "le associazioni professionali di cui all'articolo 2 della legge 14 gennaio 2013 n. 4"».

7.11

BONFRISCO, ZIZZA, AUGELLO, BRUNI, COMPAGNA, D'AMBROSIO LETTIERI, DI MAGGIO, LIUZZI, PERRONE, TARQUINIO

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Al comma 2 dell'articolo 6-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, dopo le parole: "collegi professionali" inserire le seguenti: "le associazioni professionali di cui all'articolo 2 della legge gennaio 2013, n. 4"».

7.12

SPILABOTTE, SCALIA

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Al comma 2 dell'articolo 6-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, dopo le parole: "collegi professionali" inserire le seguenti: "le associazioni professionali di cui all'articolo 2 della legge 14 gennaio 2013, n. 4"».

7.0.1

DE PETRIS, BAROZZINO, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, BOCCHINO, URAS

*Dopo l'articolo 7, inserire il seguente:***«Art. 7-bis.***(Estensione del compenso orario minimo
a tutte le forme di lavoro autonomo)*

1. All'articolo 1, comma 7, lettera g), della legge 10 dicembre 2014 n. 183, apportare le seguenti modificazioni:

a) sopprimere le parole ", eventualmente anche in via sperimentale,";

b) dopo le parole: "compenso orario minimo" inserire le seguenti: "equo e adeguato";

c) dopo le parole: "prestazione di lavoro subordinato," inserire le seguenti: "nonché alle collaborazioni autonome e a tutte le forme di prestazione lavorativa erogate per uno o più committenti, in condizioni economicamente dipendenti,"».

7.0.2

BERTACCO, SERAFINI, AMIDEI

*Dopo l'articolo 7, inserire il seguente:***«Art. 7-bis.***(Semplificazione dei codici ATECO)*

1. Il Ministro dello sviluppo economico, entro 12 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto provvede alla riorganizzazione dei codici ATECO, prevedendo una classificazione delle attività economiche suddivisa per macro aree produttive».

7.0.3

CATALFO, PUGLIA

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

«Art. 7-bis.

(Contratti di rete)

1. Le disposizioni di cui ai commi da 4-*bis* a 4-*quinquies* dell'articolo 3 del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, si applicano, in quanto compatibili, anche ai lavoratori autonomi».

8.1

MANASSERO

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. L'articolo 64, comma 2, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, e successive modificazioni, è sostituito dai seguenti:

"2. In materia di tutela della maternità, alle lavoratrici autonome ex articolo 2222 e seguenti del codice civile, non iscritte ad altre forme obbligatorie, si applicano le disposizioni di cui al comma 16 dell'articolo 59 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni.

2-*bis*. Ai sensi del comma 12 dell'articolo 80 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, la tutela della maternità prevista dalla disposizione di cui al comma 16, quarto periodo, dell'articolo 59 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, avviene nelle forme e con le modalità previste per il lavoro dipendente, a prescindere, per quanto concerne l'indennità di maternità spettante per i due mesi antecedenti la data del parto e per i tre mesi successivi, dalla effettiva astensione dall'attività lavorativa"».

Art. 8.**8.0.1**

SPILABOTTE

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

«Art. 8-bis.

(Congedo per le donne vittime di violenza di genere)

1. Le lavoratrici iscritte alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, non titolari di pensione e non iscritte ad altre forme previdenziali obbligatorie, tenute al versamento della contribuzione maggiorata di cui all'articolo 59, comma 16, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, inserite nei percorsi di protezione relativi alla violenza di genere, debitamente certificati dai servizi sociali del Comune di residenza o dai Centri antiviolenza o dalle Case rifugio di cui all'articolo 5-bis, del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, hanno diritto alla sospensione dell'attività lavorativa per motivi connessi allo svolgimento del percorso di protezione, per il periodo corrispondente all'astensione, la cui durata non può essere superiore a tre mesi.

2. Ai fini dell'esercizio del diritto di cui al presente articolo, la lavoratrice, salvo casi di oggettiva impossibilità, è tenuta a preavvisare il committente con un termine di preavviso non inferiore a sette giorni, con l'indicazione dell'inizio e della fine del periodo di congedo e a produrre la certificazione di cui al comma 1.

3. Durante il periodo di congedo, la lavoratrice ha diritto a percepire un trattamento economico a condizione che risultino accreditate almeno tre mensilità della predetta contribuzione nei dodici mesi precedenti l'inizio del periodo corrispondente alla sospensione. L'indennità è calcolata, per ciascuna giornata del periodo indennizzabile, in misura pari al 30 per cento del reddito di lavoro relativo alla predetta contribuzione, calcolato ai sensi dell'articolo 4 del decreto 4 aprile 2002 del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 12 giugno 2002, n. 136.

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante le risorse presenti nel Fondo di cui al comma 107, articolo 1, della legge n. 190 del 2014».

8.0.2

PAGANO

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

«Art. 8-bis.

(Indennità in caso di violenza di genere)

1. Viene estesa alla lavoratrice autonoma l'indennità a titolo di congedo in caso subisca una comprovata violenza ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo n. 80 del 2015.

2. L'Inps provvederà ad erogare l'indennità per tre mesi in base ad una quota mensile pari al 20 per cento calcolato sull'ultima denuncia dei redditi presentata dalla lavoratrice autonoma.

3. Per fruire del congedo e dell'indennità occorre avere un rapporto di lavoro autonomo in corso di svolgimento, ed essere inserite nei percorsi certificati dai servizi sociali del Comune di appartenenza, dai Centri anti-violenza o dalle Case rifugio».

8.0.3

BERGER, ZELLER, ZIN, LANIECE, PANIZZA, FRAVEZZI

Dopo l'articolo 8, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

(Disposizioni in materia di assegni familiari nel settore agricolo)

1. All'articolo 6 della legge 14 luglio 1967, n. 585, e successive modificazioni, l'ultimo comma è soppresso.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 3 milioni di euro a decorrere dal 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per l'occupazione e la formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2».

Art. 9.**9.1**

PARENTE, PAGANO, BERGER, ANGIONI, D'ADDA, FAVERO, ICHINO, MANASSERO, PEZZOPANE, SPILABOTTE

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«1. Dal 10 gennaio 2017, le lavoratrici ed i lavoratori iscritti alla Gestione Separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, tenuti al versamento della contribuzione maggiorata di cui all'articolo 59, comma 16, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, hanno diritto ad un trattamento economico per congedo parentale per un periodo massimo pari a sei mesi entro i primi 3 anni di vita del bambino. I trattamenti economici per congedo parentale, ancorché fruiti in altra gestione o cassa di previdenza, non possono complessivamente superare tra entrambi i genitori il limite complessivo di 6 mesi.

2. Salvo quanto previsto al successivo comma 3, il trattamento economico è corrisposto a condizione che risultino accreditate almeno tre mensilità della predetta contribuzione nei dodici mesi precedenti l'inizio del periodo indennizzabile. L'indennità è calcolata, per ciascuna giornata del periodo indennizzabile, in misura pari al 30 per cento del reddito di lavoro relativo alla predetta contribuzione, calcolato ai sensi dell'articolo 4 del decreto 4 aprile 2002 del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 12 giugno 2002, n. 136.

3. Il trattamento economico per i periodi di congedo parentale fruiti entro il primo anno di vita del bambino è corrisposto, a prescindere dal requisito contributivo di cui al precedente comma 2, anche alle lavoratrici ed i lavoratori di cui al comma 1 che abbiano titolo all'indennità di maternità o paternità. In tale caso, l'indennità è calcolata in misura pari al 30 per cento del reddito preso a riferimento per la corresponsione dell'indennità di maternità o paternità.

4. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 si applicano anche nei casi di adozione o affidamento preadottivo.

5. All'articolo 1, comma 788, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il settimo periodo è abrogato a decorrere dal 1° gennaio 2017.

6. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 1,22 milioni di euro per l'anno 2017, 1,77 milioni di euro per l'anno 2018, 1,74 milioni di euro per l'anno 2019, 1,79 milioni di euro per l'anno 2020, 1,85 milioni di euro per l'anno 2021, 1,89 milioni di euro per l'anno 2022, 1,94 milioni di euro per l'anno 2023, 2,03 milioni di euro per l'anno 2024, 2,06 milioni di euro per l'anno 2025 e 8,70 milioni di euro per

l'anno 2026, si provvede mediante le risorse presenti nel Fondo di cui all'articolo 1, comma 107, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

9.2

MANDELLI

Al comma 1 premettere il seguente:

«01. All'articolo 1, comma 788, settimo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, dopo le parole: "di maternità", inserire le seguenti: "e di paternità"».

9.3

FAVERO, FABBRI, ANGIONI, MARGIOTTA

Premettere al comma 1 il seguente:

«01. All'articolo 1, comma 788, settimo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, dopo le parole: "di maternità", sono inserite le seguenti: "e di paternità"».

9.4.

BONFRISCO, ZIZZA, AUGELLO, BRUNI, COMPAGNA, D'AMBROSIO LETTIERI, DI MAGGIO, LIUZZI, PERRONE, TARQUINIO

Al comma 1 sostituire le parole: «sei mesi» con le seguenti: «nove mesi».

9.5

BONFRISCO, ZIZZA, AUGELLO, BRUNI, COMPAGNA, D'AMBROSIO LETTIERI, DI MAGGIO, LIUZZI, PERRONE, TARQUINIO

Al comma 1 aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Le disposizioni di cui al precedente periodo si applicano anche nei casi cui all'articolo 1, comma 788, ottavo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, con decorrenza dall'entrata in vigore della presente legge».

9.6

BONFRISCO, ZIZZA, AUGELLO, BRUNI, COMPAGNA, D'AMBROSIO LETTIERI, DI MAGGIO, LIUZZI, PERRONE, TARQUINIO

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Le disposizioni di cui al precedente periodo si applicano anche nei casi di adozione o affidamento per ingressi in famiglia con decorrenza dall'entrata in vigore della presente legge».

9.7

BONFRISCO, ZIZZA, AUGELLO, BRUNI, COMPAGNA, D'AMBROSIO LETTIERI, DI MAGGIO, LIUZZI, PERRONE, TARQUINIO

Dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:

«1-bis. Al fine di non incidere negativamente sui rapporti professionali in essere tra i lavoratori autonomi e i loro committenti, nei limiti della compatibilità con l'oggetto, la natura e la tipologia della prestazione, le lavoratrici e i padri lavoratori autonomi possono optare per la prosecuzione del rapporto di lavoro convertendo il trattamento economico di cui all'articolo 1, comma 788, settimo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, in un *bonus* finalizzato a sostenere i costi, documentati, relativi ai servizi di cura del bambino, fermi restando i limiti di spesa previsti dal comma 283, comma 1, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

1-ter. A decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016 all'onere di cui al comma 1-bis si provvede annualmente nell'ambito delle disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato.

1-quater. Le modalità di attuazione del comma 1-bis, sono stabilite con decreto di natura non regolamentare del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge».

9.8

BERTACCO, SERAFINI, AMIDEI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Il lavoratore o lavoratrice autonoma che decide di non usufruire totalmente o parzialmente dell'astensione prevista dal comma 1 può usufruire dello stesso trattamento economico per sostenere i costi, documentati, relativi ai servizi di cura del bambino».

9.10

DIVINA

Al comma 1, dopo le parole: «malattie oncologiche» inserire le seguenti: «, o che comunque comportino un'inabilità lavorativa temporanea al 100 per cento,».

9.9

BERGER, ZELLER, ZIN, LANIECE, PANIZZA, FRAVEZZI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 69, comma 1 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) le parole: "di tre mesi" sono sostituite dalle seguenti: "di sei mesi";

b) le parole: "entro il primo anno" sono sostituite dalle seguenti: "entro il terzo anno"».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dal presente comma 1-bis, pari a 62 milioni di euro a decorrere dal 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per l'occupazione e la formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

9.0.1

CATALFO, PUGLIA

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

«Art. 9-bis.

(Fondo per l'armonizzazione dei tempi di vita e lavoro)

1. Al fine di assicurare misure per la conciliazione di vita e lavoro, congedi parentali, anticipo della quiescenza, nonché agevolazioni in favore delle lavoratrici e dei lavoratori volte a promuovere condizioni di pari opportunità, indipendentemente dall'età anagrafica e dall'appartenenza al settore privato, alle libere professioni, al commercio, all'artigianato o al lavoro autonomo è istituito un fondo per l'armonizzazione dei

tempi di vita e di lavoro, con una dotazione iniziale di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016. Alla ripartizione delle risorse di cui al primo periodo provvede il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni.

2. Le regioni iscrivono le somme del fondo di cui al comma 1 loro attribuite in un apposito capitolo di bilancio, nel quale confluiscono altresì eventuali risorse proprie, da utilizzare per spese destinate ad agevolare l'attuazione dei progetti di cui alla presente legge.

3. La Conferenza unificata è convocata ogni anno, entro il mese di febbraio, per l'esame dei risultati conseguiti attraverso l'impiego delle risorse del fondo di cui al comma 1 e per la definizione delle linee di intervento futuro».

Conseguentemente, all'articolo 21, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Agli oneri derivanti dall'articolo 9-bis, valutati in 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016, si provvede mediante utilizzo delle maggiori entrate di cui al comma 1-ter.

1-ter. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli con propri decreti dirigenziali, emana disposizioni volte a modificare la misura del prelievo erariale unico applicato sui giochi e delle eventuali addizionali, nonché la percentuale del compenso per le attività di gestione per quella dei punti di vendita, al fine di conseguire un maggiore gettito non inferiore a 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016».

9.0.2

CATALFO, PUGLIA

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

«Art. 9-bis.

(Fondo per l'armonizzazione dei tempi di vita e lavoro)

1. Al fine di assicurare misure per la conciliazione di vita e lavoro, congedi parentali, anticipo della quiescenza, nonché agevolazioni in favore delle lavoratrici e dei lavoratori volte a promuovere condizioni di pari opportunità, indipendentemente dall'età anagrafica e dall'appartenenza al settore privato, alle libere professioni, al commercio, all'artigianato o al lavoro autonomo è istituito un fondo per l'armonizzazione dei tempi di vita e di lavoro, con una dotazione iniziale di 200 milioni di

euro annui a decorrere dall'anno 2016. Alla ripartizione delle risorse di cui al primo periodo provvede il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni.

2. Le regioni iscrivono le somme del fondo di cui al comma 1 loro attribuite in un apposito capitolo di bilancio, nel quale confluiscono altresì eventuali risorse proprie, da utilizzare per spese destinate ad agevolare l'attuazione dei progetti di cui alla presente legge.

3. La Conferenza unificata è convocata ogni anno, entro il mese di febbraio, per l'esame dei risultati conseguiti attraverso l'impiego delle risorse del fondo di cui al comma 1 e per la definizione delle linee di intervento futuro.

4. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, con propri decreti dirigenziali, emana disposizioni volte a modificare la misura del prelievo erariale unico applicato sui giochi e delle eventuali addizionali, nonché la percentuale del compenso per le attività di gestione per quella dei punti di vendita, al fine di conseguire un maggiore gettito non inferiore a 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016».

9.0.3

CATALFO, PUGLIA

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

«Art. 9-bis.

(Congedi per familiari di disabili gravi)

1. Ai lavoratori autonomi iscritti alla Gestione separata istituita presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) ai sensi dell'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, titolari di posizione fiscale ai fini dell'imposta sul valore aggiunto (IVA), che non siano iscritti ad altre forme sostitutive ed esclusive dell'assicurazione generale obbligatoria né siano in quiescenza, della presente legge si applica l'articolo 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni. Ai medesimi soggetti si applicano gli articoli 33 e 42 del testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, e successive modificazioni.

2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono

stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni del comma 1 del presente articolo».

Art. 10.

10.1

ICHINO

Sopprimere il comma 1.

10.2

SCALIA, SPILABOTTE

Sopprimere il comma 1.

10.3

PARENTE, PAGANO, BERGER, ANGIONI, FAVERO, ICHINO, MANASSERO, PEZZOPANE, SPILABOTTE

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. La gravidanza, l'infortunio e la malattia non sono causa di risoluzione del contratto avente ad oggetto una prestazione di lavoro autonomo continuativa. Fatto salvo il venire meno dell'interesse del creditore, l'esecuzione della prestazione, su richiesta del lavoratore o della lavoratrice, resta sospesa senza diritto al corrispettivo. Decorso il termine di 180 giorni, il contratto si intende risolto».

10.4

BAROZZINO, DE PETRIS, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, CAMPANELLA, BOCCHINO, URAS

Al comma 1, sopprimere le parole: «in via continuativa».

10.5

MANASSERO

Al comma 1, dopo le parole: «attività in via continuativa», aggiungere le parole: «ex articolo 409 del codice di procedura civile».

10.6

CATALFO, PUGLIA

Al comma 1, dopo le parole: «al corrispettivo», aggiungere le seguenti: «salvo il versamento dei contributi previdenziali e dei premi assicurativi maturati».

10.7

BONFRISCO, ZIZZA, AUGELLO, BRUNI, COMPAGNA, D'AMBROSIO LETTIERI, DI MAGGIO, LIUZZI, PERRONE, TARQUINIO

Al comma 1, sostituire le parole: «per un periodo non superiore a centocinquanta giorni per anno solare», con le parole: «per un periodo non superiore a sessanta giorni per anno solare».

10.8

GALIMBERTI

Al comma 1 sostituire le parole: «centocinquanta giorni», con le seguenti: «novanta giorni».

10.9

CATALFO, PUGLIA

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il versamento dei contributi e dei premi maturati durante il periodo di cui al presente comma avviene senza oneri aggiuntivi o interessi».

10.10

CATALFO, PUGLIA

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Per il medesimo periodo sono sospesi gli adempimenti obbligatori di carattere fiscale e amministrativo a carico del lavoratore».

10.11

PAGANO

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano ove l'oggetto, la natura e la tipologia della prestazione lo consentano.

1-ter. Ai fini dell'estinzione del rapporto di lavoro è a carico del committente l'onere della prova che attesti la necessità del completamento della prestazione entro i termini contrattualmente stabiliti».

10.12

D'ADDA, FAVERO, SPILABOTTE

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. In caso di maternità è prevista la possibilità di sostituzione delle lavoratrici autonome, già riconosciuta dall'articolo 4, comma 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, da parte dei familiari della lavoratrice stessa, individuati ai sensi dell'articolo 230-bis del codice civile, nonché dei soci, anche attraverso il riconoscimento di forme di compresenza della lavoratrice e del suo sostituto».

10.13

BERTACCO, SERAFINI, AMIDEI

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. In caso di malattia o infortunio di gravità tale da impedire lo svolgimento della attività lavorativa per oltre sessanta giorni, il versamento dei contributi previdenziali e dei premi assicurativi è sospeso per l'intera durata della malattia o dell'infortunio e sono riconosciuti quali contributi figurativi».

10.14

ANGIONI, GRANAIOLA, DIRINDIN, FAVERO, SOLLO

Al comma 2, dopo le parole: «in caso di malattia» inserire le seguenti: «, gravidanza a rischio».

10.15

D'ADDA, FAVERO, SPILABOTTE

Al comma 2 sostituire le parole: «il versamento dei contributi previdenziali e dei premi assicurativi è sospeso» con le seguenti: «il versamento dei contributi previdenziali, dei premi assicurativi e delle imposte è sospeso».

Conseguentemente, dopo la parola: «sospensione.» aggiungere le seguenti: «sono altresì sospesi gli studi di settore».

10.16

MANDELLI

Al comma 2, dopo le parole: «il versamento» aggiungere le seguenti: «degli adempimenti tributari e delle imposte.».

10.17

FAVERO, FABBRI, ANGIONI, MARGIOTTA

Al comma 2, dopo le parole: «il versamento» aggiungere le seguenti: «degli adempimenti tributari e delle imposte.».

10.18

SPILABOTTE, SCALIA

Al comma 2 dopo le parole: «contributi previdenziali» inserire le seguenti: «, delle imposte».

10.19

AURICCHIO, PICCINELLI

Al comma 2 dopo le parole: «contributi previdenziali» inserire le seguenti: «, delle imposte».

10.20

BONFRISCO, ZIZZA, AUGELLO, BRUNI, COMPAGNA, D'AMBROSIO LETTIERI, DI MAGGIO, LIUZZI, PERRONE, TARQUINIO

Al comma 2 dopo le parole: «contributi previdenziali» inserire le seguenti: «, delle imposte».

10.21

CATALFO, PUGLIA

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «L'obbligo del versamento cui il lavoratore è tenuto a norma del precedente periodo decorre trascorso un periodo pari al periodo di malattia».

10.22

BERTACCO, SERAFINI, AMIDEI

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. L'eventuale fornitura ed utilizzo delle attrezzature e degli strumenti di lavoro, nonché degli eventuali dispositivi di protezione individuale, è effettuata secondo le previsioni di cui al Titolo III del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. Alla prestazione che avviene mediante collegamento informatico e telematico si applicano le disposizioni di cui al Titolo II del decreto legislativo di cui al precedente periodo. Al lavoratore è garantita una formazione in materia di sicurezza in relazione alla nuova modalità di lavoro».

Conseguentemente, sostituire la rubrica dell'articolo con la seguente: «Tutela della gravidanza, malattia, infortunio e della sicurezza».

10.23

BERTACCO, SERAFINI, AMIDEI

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Ai rapporti di lavoro autonomo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 7, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81».

10.0.1

CATALFO, PUGLIA

Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

«Art. 10-bis.

(Esclusione dagli studi di settore e proroga del pagamento dei contributi previdenziali e dei premi assicurativi. Riduzione delle aliquote contributive per i lavoratori autonomi iscritti alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335)

1. I lavoratori di cui all'articolo 1, che rientrano nelle ipotesi previste dall'articolo 10, comma 2, della presente legge, non sono soggetti agli studi di settore previsti dall'articolo 62-bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, e successive modificazioni, in relazione al periodo di tempo previsto dal medesimo articolo 10, comma 2. A tale fine essi sono tenuti a presentare idonea documentazione medica comprovante la sussistenza delle condizioni di cui all'articolo 10, comma 2, ai competenti uffici finanziari entro cinque giorni dal verificarsi dell'evento nonché a comunicare entro il medesimo termine la cessazione delle condizioni legittimanti l'esenzione prevista dal presente comma.

2. Il Ministro della salute, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con decreto da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, individua le malattie e le patologie che danno diritto alla sospensione dei termini di cui all'articolo 10, comma 2, nonché all'esenzione e alla proroga di cui al comma 1 del presente articolo. L'elenco delle malattie e delle patologie è aggiornato con cadenza triennale.

3. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con decreto da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, stabilisce le modalità e i termini per l'esenzione di cui al comma 1.

4. Al primo periodo del comma 79 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 247, le parole: "al 32 per cento per l'anno 2017 e al 33

per cento a decorrere dall'anno 2018" sono sostituite dalle seguenti: "al 25 per cento per l'anno 2017 e al 24 per cento a decorrere dall'anno 2018".

5. Agli oneri derivanti dall'attuazione della disposizione di cui al comma 4, pari a 150 milioni di euro per l'anno 2017 e a 180 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018, si provvede, quanto a 60 milioni di euro per l'anno 2017 e a 80 milioni di euro per l'anno 2018, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e, quanto a 90 milioni di euro per l'anno 2017 e a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, per gli anni 2017 e 2018, dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016-2018, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2016, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

6. I soggetti di cui al comma 1 sono tenuti, a decorrere dal terzo mese successivo alla fine del periodo di proroga, a versare i contributi dovuti per tale periodo, con facoltà di rateizzazione degli stessi.

7. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con decreto da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, stabilisce le modalità e i termini per la rateizzazione degli importi dovuti ai sensi del comma 6».

10.0.2

CATALFO, PUGLIA

Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

«Art. 10-bis.

(Sospensione dei termini in caso di ricovero ospedaliero o cure domiciliari per grave malattia, infortunio o intervento chirurgico)

1. In caso di ricovero ospedaliero del lavoratore di cui all'articolo 1 per grave malattia o infortunio o per intervento chirurgico, ovvero in caso di cure domiciliari, se sostitutive del ricovero ospedaliero, che comportino l'inabilità temporanea all'esercizio dell'attività, i termini stabiliti in favore di una pubblica amministrazione per l'adempimento di una pre-

stazione a carico del committente o del cliente che ne abbia precedentemente affidato l'esecuzione al lavoratore medesimo sono sospesi a decorrere dal giorno del ricovero o dell'inizio delle cure domiciliari fino al trentesimo giorno successivo alla data della dimissione dalla struttura sanitaria o della conclusione delle cure domiciliari. Non è imputata responsabilità né si applicano sanzioni o interessi moratori al lavoratore, al committente o al cliente a causa dell'omissione dell'adempimento.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a condizione che il lavoratore ovvero il committente o cliente trasmetta idonea certificazione del ricovero ospedaliero o dello svolgimento delle cure domiciliari alla pubblica amministrazione interessata entro cinque giorni dall'inizio del ricovero o delle cure e che comunichi alla medesima la dimissione dalla struttura sanitaria o la conclusione delle cure domiciliari entro cinque giorni dall'evento. La pubblica amministrazione ha facoltà di disporre gli accertamenti che ritenga necessari».

Art. 11.

11.1

MANASSERO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 11. - (*Disposizioni in materia di tutela contro la malattia*) – 1. Per i lavoratori autonomi, ex articolo 2222 e seguenti del codice civile, i periodi di malattia, certificata come conseguente a trattamenti terapeutici di malattie oncologiche o di pari gravità che comportino comunque una inabilità lavorativa temporanea del 100 per cento sono equiparati alla degenza ospedaliera».

11.2

PARENTE, PAGANO, BERGER, ANGIONI, D'ADDA, FAVERO, ICHINO, MANASSERO, PEZZOPANE, SPILABOTTE

Al comma 1, dopo le parole: «a trattamenti terapeutici di malattie oncologiche» *inserire le seguenti:* «o di gravi patologie cronico-degenerative ingravescenti o che comunque comportino una inabilità lavorativa temporanea del 100 per cento sono equiparati alla degenza ospedaliera».

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a 0,06 milioni di euro per l'anno 2016, a 0,12 milioni per l'anno 2017 e a 0,18

milioni di euro a decorrere dal 2018, si provvede, rispettivamente, a valere sul Fondo di cui all'articolo 1, comma 204, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, quanto a 0,06 milioni di euro per l'anno 2016 e a 0,18 milioni di euro a decorrere dal 2018, e a valere sul Fondo di cui all'articolo 1, comma 107, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, quanto a 0,12 milioni per l'anno 2017».

11.3

BAROZZINO, DE PETRIS, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, CAMPANELLA, BOCCHINO, URAS

Al comma 1, dopo le parole: «malattie oncologiche» inserire le seguenti: «nonché gravi patologie cronico-degenerative ingravescenti che determinano una oggettiva e prolungata impossibilità a svolgere l'attività lavorativa».

Conseguentemente all'articolo 21, comma 1, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:

«c-bis) quanto a 2,5 milioni di euro per l'anno 2016 e a 4 milioni di euro a decorrere da 2017 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016-2018 e sue proiezioni, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze 2016-2018, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze».

11.4

CATALFO, PUGLIA

Al comma 1, dopo le parole: «di malattie oncologiche», aggiungere le seguenti: «o malattie croniche e degenerative».

Conseguentemente, all'articolo 21, apportare le seguenti variazioni:

a) al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

«c-bis) quanto a 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017, si provvede a valere su quota parte delle maggiori entrate di cui al comma 1-bis.»;

b) dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 96, comma 5-bis, primo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: "nei limiti del 96 per cento", sono sostituite dalle seguenti: "nei limiti del 95,5 per cento". La disposizione di cui al presente comma si applica a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016».

11.5

D'ADDA, FAVERO, SPILABOTTE

Al comma 1, dopo le parole: «malattie oncologiche» aggiungere le seguenti: «e di malattie gravi».

11.6

BERTACCO, SERAFINI, AMIDEI

Al comma 1, dopo le parole: «malattie oncologiche» inserire le seguenti: «, o che comunque comportino una inabilità lavorativa temporanea del 100 per cento,».

11.8

FAVERO, FABBRI, ANGIONI, MARGIOTTA

Al comma 1, dopo le parole: «di malattie oncologiche» aggiungere le seguenti: «e delle malattie gravi di cui all'allegato 1 del decreto ministeriale del 28 maggio 1999, n. 329».

11.9

AURICCHIO, PICCINELLI

Dopo le parole: «malattie oncologiche» aggiungere le seguenti: «o di malattie gravi – di cui al decreto ministeriale 28 maggio 1999, n. 329, allegato 1 –».

11.10

ANITORI, PAGANO

Dopo le parole: «malattie oncologiche» aggiungere le seguenti: «o di malattie gravi – di cui al decreto ministeriale 28 maggio 1999, n. 329, allegato 1 –».

11.11

SPILABOTTE, SCALIA

Dopo le parole: «malattie oncologiche» aggiungere le seguenti: «o di malattie gravi di cui al decreto ministeriale 28 maggio 1999, n. 329, allegato 1».

11.12

BONFRISCO, ZIZZA, AUGELLO, BRUNI, COMPAGNA, D'AMBROSIO LETTIERI, DI MAGGIO, LIUZZI, PERRONE, TARQUINIO

Dopo le parole: «malattie oncologiche» aggiungere le seguenti: «o di malattie gravi, di cui al decreto ministeriale 28 maggio 1999, n. 329, allegato 1».

11.13

MANDELLI

Al comma 1, dopo le parole: «di malattie oncologiche» aggiungere le seguenti: «e delle malattie gravi di cui all'allegato 1 del decreto ministeriale 28 maggio 1999, n. 329».

11.14

CATALFO, PUGLIA

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-bis. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, è stabilito l'elenco delle malattie croniche che danno diritto all'equiparazione alla degenza ospedaliera

ai sensi del comma 1 del presente articolo. L'elenco è aggiornato ogni triennio.

1-ter. Ai lavoratori autonomi iscritti alla Gestione separata istituita presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) ai sensi dell'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, titolari di posizione fiscale ai fini dell'imposta sul valore aggiunto (IVA), che non siano iscritti ad altre forme sostitutive ed esclusive dell'assicurazione generale obbligatoria né siano in quiescenza, spetta un'indennità di malattia in caso di degenza ospedaliera a condizione che nei loro confronti risultino accreditate, nei ventiquattro mesi precedenti la data di inizio dell'evento, almeno tre mensilità della contribuzione dovuta alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335. Restano fermi i requisiti reddituali previsti dalla normativa vigente per la corresponsione della suddetta indennità».

Conseguentemente, all'articolo 21, apportare le seguenti variazioni:

a) *al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:*

«c-bis) quanto a 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017, si provvede a valere su quota parte delle maggiori entrate di cui al comma 1-bis.»;

b) *dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. All'articolo 96, comma 5-bis, primo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: "nei limiti del 96 per cento", sono sostituite dalle seguenti: "nei limiti del 95,5 per cento". La disposizione di cui al presente comma si applica a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016».

11.15

SPILABOTTE, SCALIA

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Per gli iscritti alla gestione separata di cui al comma 1, a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'aliquota contributiva pensionistica di finanziamento e di computo della stessa è stabilita nella misura unica del 24 per cento ed è applicata sulla totalità dei redditi di lavoro autonomo determinati sulla base dei criteri stabiliti ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, risultante dalla dichiarazione annuale e dagli accertamenti definitivi».

11.16

AURICCHIO, PICCINELLI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Per gli iscritti alla gestione separata di cui al precedente comma, a decorrere dal 10 gennaio 2017, l'aliquota contributiva pensionistica di finanziamento e di computo della stessa è stabilita nella misura unica del 24 per cento ed è applicata sulla totalità dei redditi di lavoro autonomo determinati sulla base dei criteri stabiliti ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, risultante dalla dichiarazione annuale e dagli accertamenti definitivi».

11.17

CATALFO, PUGLIA

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Il lavoratore o lavoratrice autonoma che decide di non usufruire totalmente o parzialmente dell'astensione prevista al comma 1 può usufruire dello stesso trattamento economico per sostenere i costi, documentati, relativi ai servizi di cura del bambino».

11.0.1

CATALFO, PUGLIA

*Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:***«Art. 11-bis.**

(Indennità di disoccupazione per i lavoratori autonomi iscritti alla Gestione separata titolari di partita IVA)

1. Nei casi di conclusione del rapporto di lavoro o di interruzione della prestazione lavorativa o di cessazione dell'attività, determinatasi nel corso dell'anno 2016, ai lavoratori autonomi iscritti alla Gestione separata istituita presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) ai sensi dell'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, titolari di posizione fiscale ai fini dell'imposta sul valore aggiunto (IVA), che non siano iscritti ad altre forme sostitutive ed esclusive dell'assicurazione generale obbligatoria né siano in quiescenza, i quali hanno un reddito inferiore a 30.000 euro annui si applica l'indennità di disoccupazione di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, nei limiti

di 100 milioni di euro per l'anno 2016 e di 200 milioni di euro per l'anno 2017.

2. Possono accedere all'indennità di cui al comma 1 i lavoratori di cui al medesimo comma 1 che soddisfino congiuntamente le seguenti condizioni:

a) risultino accreditate nell'anno precedente almeno tre mensilità presso la Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335;

b) operino in regime di monocommittenza o di committenza prevalente, pari o superiore al 75 per cento dei redditi complessivi, rilevabile da autocertificazione in cui sono indicati i compensi complessivi dell'anno precedente, i compensi percepiti dal committente principale e il codice fiscale del committente principale;

c) partecipino a iniziative di formazione o di riqualificazione professionale.

3. La richiesta dell'indennità deve essere presentata nell'anno successivo al periodo di inattività. I lavoratori di cui al comma 2 devono presentare la domanda successivamente alla dichiarazione dell'IVA dei committenti e al saldo contributivo dell'anno precedente.

4. Ai sensi dei commi 1 e 2 sono indennizzati i mesi di lavoro non coperti da contribuzione per un numero di mensilità pari a quelle accreditate nell'anno antecedente alla domanda. Per tutti i soggetti percettori dell'indennità è accreditata, a valere sugli stessi fondi, una contribuzione figurativa per la durata corrispondente a quella della percezione dell'indennità secondo le aliquote stabilite dall'INPS per la Gestione separata.

5. Alla copertura degli oneri di cui al comma 1 si provvede mediante riduzione, nei limiti di 100 milioni di euro per l'anno 2017 e di 200 milioni di euro per l'anno 2018, del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004 n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

11.0.2

BONFRISCO, ZIZZA, AUGELLO, BRUNI, COMPAGNA, D'AMBROSIO LETTIERI, DI MAGGIO, LIUZZI, PERRONE, TARQUINIO

Dopo l'articolo 11, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e secondo i principi e criteri direttivi di cui al comma 2, uno o più decreti legislativi recanti norme per il rior-

dino della gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, per la decontribuzione parziale dell'aliquota contributiva obbligatoria verso schemi previdenziali integrativi e per la detrazione dei contributi volontari dei lavoratori autonomi per l'assistenza sanitaria.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 si conformano ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) sostenere i lavoratori autonomi ed in particolare le giovani generazioni;

b) prevedere una riorganizzazione della gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335 in due sezioni: la prima cui afferiscono solo i lavoratori autonomi a partita iva e la seconda dove afferiscono tutte le altre tipologie di lavoratori e lavoratrici;

c) prevedere, di concerto con gli enti gestori di previdenza obbligatoria e con le Autorità di vigilanza operanti nel settore della previdenza integrativa, nel rispetto degli equilibri programmati di finanza pubblica e delle compatibilità finanziarie del sistema pensionistico nel medio/lungo periodo, forme di decontribuzione parziale dell'aliquota contributiva obbligatoria verso schemi previdenziali integrativi in particolare a favore delle giovani generazioni;

d) prevedere che i contributi versati volontariamente da parte dei lavoratori autonomi per l'assistenza sanitaria gestita ed erogata anche da enti bilaterali costituiti nell'ambito dei contratti collettivi, stipulati dalle organizzazioni sindacali o di categoria comparativamente più rappresentative dei settori in cui essi operano o ad altre forme mutualistiche, siano interamente deducibili ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, risultante dalla dichiarazione annuale e dagli accertamenti definitivi, nel limite di 250 euro annui.

Conseguentemente il Titolo del disegno di legge è sostituito dal seguente: «Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale, misure volte a favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato e delega al Governo per il riordino della gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, per la decontribuzione parziale dell'aliquota contributiva obbligatoria verso schemi previdenziali integrativi e per la detrazione dei contributi volontari dei lavoratori autonomi per l'assistenza sanitaria».

11.0.3

BONFRISCO, ZIZZA, AUGELLO, BRUNI, COMPAGNA, D'AMBROSIO LETTIERI, DI MAGGIO, LIUZZI, PERRONE, TARQUINIO

Dopo l'articolo 11, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

(Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in materia di detrazioni)

1. Al comma 5 dell'articolo 13 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, apportare le seguenti modifiche:

a) alla lettera *a)* sostituire il numero "1.104" con "1.880" e il numero "4.800" con "8.000";

b) alla lettera *b)* sostituire il numero "1.104" con "1.880", e il numero "4.800" con "8.000" e il numero "50.200" con il numero "47.000".

2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016, valutato in 700 milioni di euro a decorrere dal 2018 si provvede mediante una riduzione della spesa corrente delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 in misura non inferiore a 700 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze, entro il 30 settembre di ciascun anno, a decorrere dall'anno 2018, verifica gli effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica derivanti dagli interventi correttivi di cui al comma 2, ai fini del rispetto degli obiettivi di risparmio di cui al medesimo comma e ne dà comunicazione al Parlamento. Qualora a seguito della verifica, le misure adottate ai sensi del comma 2 non risultino adeguate a conseguire gli obiettivi in termini di indebitamento netto, con il disegno di legge di stabilità sono disposte tutte le modificazioni legislative ritenute indispensabili per l'effettivo raggiungimento degli obiettivi di risparmio di cui allo stesso comma.».

11.0.4

AURICCHIO, PICCINELLI

Dopo l'articolo 11, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

(Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in materia di detrazioni)

Le lettere *a)* e *b)* del comma 5 dell'articolo 13 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in materia di detrazioni, sono sostituite dalle seguenti:

- a)* 1.840 euro, se il reddito complessivo non supera 8.000 euro;
 - b)* 1.840 euro, se il reddito complessivo è superiore a 8.000 euro ma non a 55.000 euro. La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 55.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di 47.000 euro;».
-

11.0.5

SPILABOTTE, SCALIA

Dopo l'articolo 11, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

(Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in materia di detrazioni)

1. Le lettere *a)* e *b)* del comma 5 dell'articolo 13 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in materia di detrazioni, sono sostituite dalle seguenti:

- a)* 1.840 euro, se il reddito complessivo non supera 8.000 euro;
 - b)* 1.840 euro, se il reddito complessivo è superiore a 8.000 euro ma non a 55.000 euro. La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 55.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di 47.0000 euro;».
-

11.0.6

BONFRISCO, ZIZZA, AUGELLO, BRUNI, COMPAGNA, D'AMBROSIO LETTIERI, DI MAGGIO, LIUZZI, PERRONE, TARQUINIO

Dopo l'articolo 11, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

(Esenzione IRAP)

1. I lavoratori autonomi di cui all'articolo 1 sono esentati dal pagamento dell'imposta regionale sulle attività produttive qualora svolgano la propria attività con l'impiego di non più di un dipendente e di beni strumentali per un importo massimo di euro 30.000,00.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016, si provvede annualmente, nel rispetto degli equilibri programmati di finanza pubblica, nell'ambito delle disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato"».

11.0.7

AURICCHIO, PICCINELLI

Dopo l'articolo 11, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

(Esenzione IRAP)

1. I lavoratori autonomi di cui all'articolo 1 sono esentati dal pagamento dell'imposta regionale sulle attività produttive qualora svolgano la propria attività con l'impiego di non più di un dipendente e di beni strumentali per un importo massimo di euro 30.000,00».

11.0.8

SPILABOTTE, SCALIA

Dopo l'articolo 11, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

(Esenzione IRAP)

1. I lavoratori autonomi di cui all'articolo 1 sono esentati dal pagamento dell'imposta regionale sulle attività produttive qualora svolgano la propria attività con l'impiego di non più di un dipendente e di beni strumentali per un importo massimo di euro 30.000,00».

11.0.9

MARINELLO

Dopo l'articolo 11, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

(Esenzione IRAP)

1. I lavoratori autonomi di cui all'articolo 1 sono esentati dal pagamento dell'imposta regionale sulle attività produttive qualora svolgano la propria attività con l'impiego di non più di un dipendente e di beni strumentali per un importo massimo di euro 30.000,00».

11.0.10

DE PETRIS, BAROZZINO, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, CAMPANELLA, BOCCHINO, URAS

Dopo l'articolo 11, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

(Contributi previdenziali e obblighi a carico delle Casse previdenziali private)

1. Con proprio decreto, da emanarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali provvede:

a) alla rimodulazione dei soli contributi previdenziali e assicurativi a carico dei committenti a favore dei prestatori d'opera e di attività lavorativa autonoma e indipendente, al fine dell'accesso ai servizi, alle prestazioni e alle garanzie sociali di qualità adeguate e allineate a quelle previste per tutte le tipologie di lavoro;

b) a introdurre, per le Casse previdenziali private, meccanismi vincolanti all'erogazione di servizi, prestazioni e garanzie sociali di qualità e comunque non inferiori a quelli previsti per le lavoratrici e i lavoratori autonomi iscritti alla Gestione Separata INPS».

Art. 12.

12.1

BAROZZINO, DE PETRIS, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, CAMPANELLA, BOCCHINO, URAS

Apportare le seguenti modificazioni:

1) *al comma 1, lettera a), sostituire le parole:* «La collaborazione si intende coordinata quando», *con le seguenti:* «Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 2094 del codice civile, la collaborazione si intende coordinata quando»;

2) *dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-bis. L'articolo 2094 del codice civile è sostituito dal seguente:

"Articolo 2094 - (*Contratto di lavoro*). – 1. Con il contratto di lavoro, che si reputa a tempo indeterminato salve le eccezioni legislativamente previste, il lavoratore si obbliga, mediante retribuzione, a prestare la propria attività intellettuale o manuale in via continuativa all'impresa o diversa attività organizzata da altri, con destinazione esclusiva del risultato al datore di lavoro.

2. Il contratto di lavoro deve prevedere mansioni, categoria, qualifica e trattamento economico e normativo da attribuire al lavoratore.

3. L'eventuale esclusione, per accordo tra le parti espresso o per fatti concludenti, dell'esercizio da parte del datore dei poteri di cui agli articoli 2103 del codice civile primo e secondo periodo, 2104 del codice civile comma 2, 2106 del codice civile, nonché dell'applicazione degli articoli 2100, 2101, 2102, 2108 del codice civile e dell'articolo 7 della legge 20 maggio 1970 n. 300, non comporta l'esclusione dei prestatori di lavoro interessati dalla fruizione delle discipline generali di tutela del lavoro previste dal codice civile e dalle leggi speciali, né può dar luogo a trattamenti economico-normativi inferiori a quelli previsti dai contratti collettivi applicati agli altri lavoratori dipendenti della medesima impresa.

4. L'accordo di cui al comma 3, qualora intervenga fra i contraenti di un contratto di lavoro in corso di esecuzione, non costituisce novazione

del rapporto di lavoro né può comportare per il lavoratore peggioramenti di trattamento economico-normativo"».

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: «Modifiche al codice civile e di procedura civile».

12.2

DIVINA

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «di comune accordo dalle parti» inserire le seguenti: «e dei tempi richiesti dal committente».

12.3

FAVERO, ASTORRE, ANGIONI, MARGIOTTA

Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:

«a-bis) all'articolo 409, primo comma, aggiungere, in fine, il seguente numero: "5-bis) rapporti di lavoro autonomo"».

12.0.1

SCALIA, SPILABOTTE

Dopo l'articolo 12, inserire il seguente:

«Art. 12-bis.

(Svolgimento di attività professionali in forma associata)

1. All'articolo 10 della legge 12 novembre 2011, n. 183, e successive modificazioni sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 4, lettera b), in fine, è aggiunto il seguente periodo: "Sono nulle clausole statutarie che, in deroga alla disciplina legislativa ordinaria per il tipo sociale di riferimento, richiedano il raggiungimento di soglie di maggioranza qualificata ulteriori rispetto alla maggioranza dei due terzi per le deliberazioni di competenza dell'assemblea, così come clausole che prevedano criteri di distribuzione degli utili derogatori rispetto alla ripartizione delle quote. La presenza di tali clausole determina il divieto di costituzione e il rifiuto di iscrizione; se sopravvenute, lo scioglimento della società e la cancellazione dall'ordine a cui è iscritta. È vie-

tata la partecipazione societaria tramite società fiduciarie, *trust* o per interposta persona. La violazione di tale previsione comporta di diritto l'esclusione del socio";

b) al comma 4, dopo la lettera *b)*, è aggiunta la lettera:

"*b-bis*) che le cariche di amministratore e membro del consiglio di amministrazione siano ricoperte dai soli soci professionisti";

c) al comma 4, alla lettera *c)*, in fine, è aggiunto il seguente periodo: "In ogni caso, tutti i soci devono essere messi a conoscenza dei rapporti in essere tra gli utenti, affinché dichiarino la sussistenza di conflitti di interesse, anche potenziali, con i diritti e gli interessi degli utenti. In tal caso, il cliente deve essere tempestivamente informato. La mancata ottemperanza a tali obblighi informativi costituisce illecito disciplinare in capo alla società";

d) il comma 6 è abrogato;

e) al comma 9, in fine, è aggiunto il seguente periodo: "La presente normativa si applica a tutte le professioni regolamentate di cui al D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137. Non si applica all'esercizio della professione forense in forma associata e al notariato"».

12.0.2

BONFRISCO, ZIZZA, AUGELLO, BRUNI, COMPAGNA, D'AMBROSIO LETTIERI, DI MAGGIO, LIUZZI, PERRONE, TARQUINIO

Dopo l'articolo 12, inserire il seguente:

«Art. 12-bis.

(Svolgimento di attività professionali in forma associata)

1. All'articolo 10 della legge 12 novembre 2011, n. 183, come modificato dall'articolo 9-bis del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, nel testo risultante dalla legge di conversione 24 marzo 2012, n. 27, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 4, lettera *b)*, in fine, è aggiunto il seguente periodo: "Sono nulle clausole statutarie che, in deroga alla disciplina legislativa ordinaria per il tipo sociale di riferimento, richiedano il raggiungimento di soglie di maggioranza qualificata ulteriori rispetto alla maggioranza dei due terzi per le deliberazioni di competenza dell'assemblea, così come clausole che prevedano criteri di distribuzione degli utili derogatori rispetto alla ripartizione delle quote. La presenza di tali clausole determina il divieto di costituzione e il rifiuto di iscrizione; se sopravvenute, lo scioglimento della società e la cancellazione dall'ordine a cui è iscritta. È vietata la partecipazione societaria tramite società fiduciarie, *trust* o per inter-

posta persona. La violazione di tale previsione comporta di diritto l'esclusione del socio";

b) al comma 4, dopo la lettera b), è aggiunta la lettera:

"b-bis) che le cariche di amministratore e membro del consiglio di amministrazione siano ricoperte dai soli soci professionisti";

c) al comma 4, alla lettera c), in fine, è aggiunto il seguente periodo: "In ogni caso, tutti i soci devono essere messi a conoscenza dei rapporti in essere tra gli utenti, affinché dichiarino la sussistenza di conflitti di interesse, anche potenziali, con i diritti e gli interessi degli utenti. In tal caso, il cliente deve esserne tempestivamente informato. La mancata ottemperanza a tali obblighi informativi costituisce illecito disciplinare in capo alla società";

d) il comma 6 è abrogato;

e) al comma 9, in fine, è aggiunto il seguente periodo: "La presente normativa si applica a tutte le professioni regolamentate di cui al D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137. Non si applica all'esercizio della professione forense in forma associata e al notariato"».

12.0.3

SCALIA, SPILABOTTE

Dopo l'articolo 12, inserire il seguente:

«Art. 12-bis.

(Estensione del "contratto di rete" ai liberi professionisti e lavoratori autonomi)

1. All'articolo 3 del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, e successive modificazioni, dopo il comma 4-*quinquies* aggiungere il seguente comma:

"4-*sexies*. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano altresì ai lavoratori autonomi ed ai soggetti esercenti attività libero-professionali. I professionisti iscritti ad ordini o collegi soddisfano gli oneri di registrazione di cui al comma 4-*quater* mediante deposito del contratto presso l'ordine o collegio professionale di appartenenza, e informano tempestivamente l'ordine o il collegio di ogni modifica del contratto di rete, anche relativamente ai soggetti partecipanti. Gli ordini e i collegi tengono un apposito registro dei contratti di rete stipulati dai professionisti iscritti, e comunicano tempestivamente alle parti sottoscrittrici del contratto e alle Camere di commercio interessate ogni provvedimento disciplinare inerente il professionista stesso. Le attività professionali espletate dal professionista

nell'ambito del contratto di rete sono considerate equivalenti all'attività professionale tipica sotto il profilo fiscale e contributivo"».

Conseguentemente, le disposizioni di cui al comma 4-quinquies si applicano solo ove compatibili.

12.0.4

BONFRISCO, ZIZZA, AUGELLO, BRUNI, COMPAGNA, D'AMBROSIO LETTIERI, DI MAGGIO, LIUZZI, PERRONE, TARQUINIO

Dopo l'articolo 12, inserire il seguente:

«Art. 12-bis.

(Estensione del «contratto di rete» ai liberi professionisti e lavoratori autonomi)

1. All'art. 3 del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito con modificazioni con legge 9 aprile 2009, n. 33, e successive modificazioni, dopo il comma 4-*quinquies* aggiungere il seguente comma:

"4-*sexies*. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano altresì ai lavoratori autonomi ed ai soggetti esercenti attività libero-professionali. I professionisti iscritti ad ordini o collegi soddisfano gli oneri di registrazione di cui al comma 4-*quater* mediante deposito del contratto presso l'ordine o collegio professionale di appartenenza, e informano tempestivamente l'ordine o il collegio di ogni modifica del contratto di rete, anche relativamente ai soggetti partecipanti. Gli ordini e i collegi tengono un apposito registro dei contratti di rete stipulati dai professionisti iscritti, e comunicano tempestivamente alle parti sottoscrittrici del contratto e alle Camere di commercio interessate ogni provvedimento disciplinare inerente il professionista stesso. Le attività professionali espletate dal professionista nell'ambito del contratto di rete sono considerate equivalenti all'attività professionale tipica sotto il profilo fiscale e contributivo"».

Conseguentemente, le disposizioni di cui al comma 4-quinquies si applicano solo ove compatibili.

12.0.5

CATALFO, PUGLIA

Dopo l'articolo 12, inserire il seguente:

«Art. 12-bis.

(Modifiche alla disciplina della contribuzione obbligatoria per i veterinari con rapporto di lavoro dipendente che non esercitano la professione e per quelli senza rapporto di lavoro in atto)

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, la contribuzione obbligatoria in favore dell'Ente nazionale di previdenza e assistenza dei veterinari (ENPAV), prevista dal comma 3 dell'articolo 1 del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, esclusivamente per i soggetti con rapporto di lavoro dipendente, per quelli che non esercitano la professione e per quelli temporaneamente privi di occupazione, si intende volontaria e il mancato versamento di tale contribuzione non può essere causa di cancellazione dall'ordine professionale.

2. Per i soggetti di cui al comma 1 temporaneamente privi di occupazione, a decorrere dall'inizio dell'attività lavorativa, resta fermo l'obbligo di iscrizione all'assicurazione generale obbligatoria o alle forme esclusive ed esonerative della medesima. Per i liberi professionisti di cui al medesimo comma 1 restano ferme le disposizioni vigenti in materia».

12.0.6

SPILABOTTE, SCALIA

Dopo l'articolo 12, inserire il seguente:

«Art. 12-bis.

1. Al fine di coordinare e di monitorare gli interventi in materia di lavoro autonomo è istituito un tavolo tecnico di confronto permanente sul lavoro autonomo presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali composto dai rappresentanti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dei sindacati, delle parti datoriali e delle associazioni di settore più rappresentative a livello nazionale con il compito di formulare proposte ed indirizzi operativi in materia di politiche del lavoro con particolare riferimento a:

- a) modelli previdenziali;
- b) modelli di *welfare*;

c) formazione professionale».

12.0.7

AURICCHIO, PICCINELLI

Dopo l'articolo 12, inserire il seguente:

«Art. 12-bis.

1. Al fine di coordinare e di monitorare gli interventi in materia di lavoro autonomo è istituito un tavolo tecnico di confronto permanente sul lavoro autonomo presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali composto dai rappresentanti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dei sindacati, delle parti datoriali e delle associazioni di settore più rappresentative a livello nazionale con il compito di formulare proposte ed indirizzi operativi in materia di politiche del lavoro con particolare riferimento a:

- a) modelli previdenziali;
 - b) modelli di *welfare*;
 - c) formazione professionale.
-

12.0.8

BONFRISCO, ZIZZA, AUGELLO, BRUNI, COMPAGNA, D'AMBROSIO LETTIERI, DI MAGGIO, LIUZZI, PERRONE, TARQUINIO

Dopo l'articolo 12, inserire il seguente:

«Art. 12-bis.

1. Al fine di coordinare e di monitorare gli interventi in materia di lavoro autonomo è istituito un tavolo tecnico di confronto permanente sul lavoro autonomo presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali composto dai rappresentanti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dei sindacati, delle parti datoriali e delle associazioni di settore comparativamente più rappresentative a livello nazionale con il compito di formulare proposte ed indirizzi operativi in materia di politiche del lavoro autonomo.

2. Agli adempimenti di cui al comma 1 si provvede senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente».

12.0.9

BAROZZINO, DE PETRIS, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, CAMPANELLA, BOCCHINO, URAS

Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

«Art. 12-bis.

(Salute e sicurezza nel rapporto di lavoro coordinato e continuativo)

1. Il committente garantisce la salute e la sicurezza del lavoratore con il quale stipula un rapporto di lavoro coordinato e continuativo e, a tal fine, consegna altresì al lavoratore, con cadenza almeno annuale qualora il rapporto lavorativo non sia più breve, un'informativa scritta nella quale sono individuati i rischi generali e i rischi specifici connessi alla specificità o alla particolare modalità di esecuzione del rapporto di lavoro.

2. Il lavoratore è tenuto a cooperare all'attuazione delle misure di prevenzione predisposte dal committente per fronteggiare i rischi connessi all'esecuzione della prestazione all'esterno o all'interno dei locali aziendali».

Art. 13.

13.100

IL RELATORE

Sostituire i commi 1 e 2 con il seguente:

«1. La presente legge, allo scopo di incrementare la competitività e agevolare la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, promuove il lavoro agile quale modalità di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato stabilita mediante accordo tra le parti, anche con forme di organizzazione per fasi, cicli e obiettivi e senza precisi vincoli di orario o di luogo di lavoro, con il possibile utilizzo di strumenti tecnologici per lo svolgimento dell'attività lavorativa. La prestazione lavorativa viene eseguita in parte all'interno di locali aziendali e, senza una postazione fissa, in parte all'e-

sterno, entro i soli limiti di durata massima dell'orario di lavoro giornaliero e settimanale derivanti dalla legge e dalla contrattazione collettiva».

13.1

BERTACCO, SERAFINI, AMIDEI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Le disposizioni del presente capo sono finalizzate a promuovere il lavoro agile quale modalità flessibile di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato, allo scopo di incrementarne la produttività e agevolare la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro. Al lavoratore è garantita la piena autonomia di organizzazione dell'attività lavorativa per il conseguimento dei compiti e degli obiettivi fissati.».

13.2

BONFRISCO, ZIZZA, AUGELLO, BRUNI, COMPAGNA, D'AMBROSIO LETTIERI, DI MAGGIO, LIUZZI, PERRONE, TARQUINIO

Al comma 1, dopo le parole: «di lavoro subordinato,» inserire le seguenti: «ove l'oggetto, la natura e la tipologia della prestazione lo consentono,».

13.3

BERTACCO, SERAFINI, AMIDEI

Al comma 2, dopo le parole: «Il lavoro agile consiste in una prestazione di lavoro subordinato» inserire le seguenti: «, di carattere volontario,».

13.4

ICHINO, D'ADDA, LEPRI

Al comma 2, sostituire le parole da: «che si svolge con le seguenti modalità» fino alla fine del comma con le seguenti: «avente per oggetto un'attività lavorativa svolta in parte all'interno di locali aziendali e in

parte all'esterno di essi, quando quest'ultima parte dell'attività sia svolta senza vincoli circa il luogo di svolgimento e di collocazione temporale».

13.5

PAGANO

Al comma 2, lettera a), le parole da: «ed entro i soli limiti» fino a: «contrattazione collettiva;» sono soppresse.

13.6

BERTACCO, SERAFINI, AMIDEI

Al comma 2, lettera a), sopprimere le parole da: «ed entro i soli limiti» fino a: «contrattazione collettiva;».

13.7

PAGANO

Al comma 2, dopo la lettera a), è aggiunta la seguente:

«a-bis) ai fini dell'orario di lavoro la giornata svolta nelle forme del lavoro agile è equiparata, a tutti gli effetti di legge e di contratto, ad una giornata di orario normale di lavoro ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo n. 66 del 2003».

13.8

BERTACCO, SERAFINI, AMIDEI

Al comma 2, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

«a-bis) ai fini dell'orario di lavoro la giornata svolta nelle forme del lavoro agile è equiparata, a tutti gli effetti di legge e di contratto, ad una giornata di orario normale di lavoro ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo n. 66 del 2003».

13.9

PAGANO

Al comma 2, alla lettera c), dopo le parole: «postazione fissa» aggiungere le seguenti: «organizzata dal datore di lavoro».

13.10

BERTACCO, SERAFINI, AMIDEI

Al comma 2, lettera c), dopo le parole: «postazione fissa» aggiungere le seguenti: «organizzata dal datore di lavoro».

13.11

BONFRISCO, ZIZZA, AUGELLO, BRUNI, COMPAGNA, D'AMBROSIO LETTIERI, DI MAGGIO, LIUZZI, PERRONE, TARQUINIO

Al comma 2, lettera c), dopo le parole: «postazione fissa» aggiungere le seguenti: «assegnata in via permanente al lavoratore».

13.12

CATALFO, PUGLIA

Al comma 1, alla lettera c), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «con previsione che le eventuali spese per trasferte e missioni sono a carico del datore di lavoro».

13.13

ICHINO, D'ADDA, LEPRI

Sostituire i commi 3 e 5 con il comma seguente:

«3. Ai rapporti di lavoro di cui ai commi precedenti si applica interamente la disciplina del rapporto di lavoro subordinato».

13.14

BONFRISCO, ZIZZA, AUGELLO, BRUNI, COMPAGNA, D'AMBROSIO LETTIERI, DI MAGGIO, LIUZZI, PERRONE, TARQUINIO

Al comma 3 sostituire la parola: «assegnati» con la parola: «forniti».

13.200

IL RELATORE

Sostituire il comma 5 con i seguenti:

«5. Fermo restando l'importo complessivo delle risorse stanziare, ai compensi erogati per prestazioni rese in modalità di lavoro agile si applicano gli incentivi di carattere fiscale e contributivo riconosciuti dalla vigente normativa in relazione a incrementi di produttività, qualità ed efficienza del lavoro.

5-bis. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali promuove, senza oneri aggiuntivi di finanza pubblica, un piano nazionale per l'alfabetizzazione digitale degli adulti implementabile attraverso atti di indirizzo all'ANPAL e intese con i fondi paritetici interprofessionali per la formazione continua di cui all'articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e successive modificazioni».

13.15

ICHINO, D'ADDA, LEPRI

Al comma 6, sostituire le parole: «Agli adempimenti di cui al presente articolo si provvede senza» con le seguenti: «Il comma 4 deve essere applicato in modo che non ne derivino».

Art. 14.**14.1**

ICHINO, LEPRI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 14. - (*Forma e contenuto dell'accordo*) – 1. L'accordo relativo alla modalità di lavoro agile deve essere provato dalla parte che vi ha interesse mediante documento scritto. Esso deve individuare la collocazione ed estensione temporale dei periodi nei quali la prestazione è svincolata

dal coordinamento spazio-temporale. Deve inoltre individuare la collocazione ed estensione temporale del periodo di riposo giornaliero, nel rispetto della disciplina vigente del tempo di lavoro.

2. La clausola oggetto dell'accordo di cui al comma 1, sia essa contenuta nel contratto di lavoro originario o pattuita in costanza di rapporto, può essere a termine o a tempo indeterminato. In quest'ultimo caso essa deve stabilire l'obbligo di preavviso di recesso per ciascuna delle parti; in difetto di tale previsione si applica un obbligo di preavviso di trenta giorni.

3. Quando non sia diversamente pattuito dalle parti, la clausola stessa si intende non essenziale ai fini della prosecuzione del rapporto. In questo caso il recesso del lavoratore implica l'obbligo del datore di mettergli a disposizione una postazione di lavoro in azienda anche per i periodi precedentemente svincolati dal coordinamento spazio-temporale della prestazione. Il recesso del datore implica invece l'obbligo del prestatore di proseguire il rapporto svolgendo l'intera prestazione nel regime di coordinamento spazio-temporale».

14.100

IL RELATORE

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1-bis. L'accordo relativo alla modalità di lavoro agile è stipulato per iscritto a pena di nullità, e disciplina l'esecuzione della prestazione lavorativa svolta all'esterno dei locali aziendali, anche con riguardo alle forme di esercizio del potere direttivo del datore di lavoro ed agli strumenti utilizzati dal lavoratore. L'accordo individua altresì i tempi di riposo del lavoratore nonché le misure tecniche e organizzative necessarie per assicurare la disconnessione del lavoratore dalle strumentazioni tecnologiche di lavoro».

14.2

CATALFO, PUGLIA

Sostituire il comma 1 con i seguenti:

«1. L'accordo relativo alla modalità di lavoro agile è stipulato per iscritto a pena di nullità.

1-bis. La disciplina dell'esecuzione della prestazione lavorativa svolta all'esterno dei locali aziendali, anche con riguardo alle forme di esercizio del potere direttivo del datore di lavoro e agli strumenti utilizzati dal lavoratore nonché i tempi di riposo del lavoratore sono individuati dai con-

tratti collettivi territoriali o aziendali, di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81».

14.3

BERTACCO, SERAFINI, AMIDEI

Al comma 1, dopo le parole: «L'accordo relativo alla modalità di lavoro agile» inserire le seguenti: «, che è affidato prioritariamente alla contrattazione collettiva e ad un accordo individuale esclusivamente nel caso di sua assenza,».

14.4

BERTACCO, SERAFINI, AMIDEI

Al comma 1, sostituire le parole: «L'accordo individua altresì i tempi di riposo del lavoratore» con le seguenti: «L'accordo può individuare fasce di disponibilità durante le quali il lavoratore si obbliga a essere tempestivamente contattato dal datore di lavoro. La durata delle fasce di disponibilità non può eccedere la metà dell'orario normale di lavoro giornaliero».

14.5

ANGIONI, GRANAIOLA, DIRINDIN, FAVERO, SOLLO

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «che non possono comunque essere inferiori a quelli previsti per i lavoratori che svolgono le medesime mansioni esclusivamente all'interno dell'azienda».

14.6

CATALFO, PUGLIA

Sostituire il comma 2 con i seguenti:

«2. L'accordo di cui al comma 1 può essere a termine o a tempo indeterminato; in tale ultimo caso, il recesso può avvenire con un preavviso non inferiore a trenta giorni. I motivi in presenza dei quali ciascuno dei contraenti può recedere prima della scadenza del termine nel caso di accordo a tempo determinato, o senza preavviso nel caso di accordo a tempo

indeterminato sono individuati con apposito accordo stipulato in sede di contrattazione collettiva territoriale o aziendale.

2-bis. la decisione di passare alla modalità di lavoro agile è reversibile secondo le modalità stabilite con apposito accordo stipulato in sede di contrattazione collettiva territoriale o aziendale».

14.7

BERTACCO, SERAFINI, AMIDEI

Sostituire il comma 2, con i seguenti:

«2. L'accordo di cui al comma 1, può essere a termine o a tempo indeterminato e, in tale ultimo caso, il recesso può avvenire con un preavviso non inferiore a 30 giorni. In presenza di un giustificato motivo, come regolato dagli accordi collettivi o individuali, ciascuno dei contraenti può recedere prima della scadenza del termine nel caso di accordo a tempo determinato o senza preavviso nel caso di accordo a tempo indeterminato.

2-bis. La decisione di passare al lavoro agile è reversibile per effetto di accordo individuale o collettivo».

14.8

BERTACCO, SERAFINI, AMIDEI

Al comma 2, dopo la parola: «recesso» inserire le seguenti: «dalla modalità di lavoro agile».

Conseguentemente, alla rubrica dell'articolo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «dalla modalità di lavoro agile».

14.9

PARENTE, ANGIONI, BERGER, D'ADDA, FAVERO, LEPRI, MANASSERO, PEZZOPANE, SPILABOTTE

Al comma 2, dopo le parole: «può avvenire con un preavviso non inferiore a trenta giorni.» inserire le seguenti: «Nel caso di lavoratori con disabilità, il termine di preavviso del recesso del datore di lavoro non può essere inferiore a novanta giorni, al fine di consentire una adeguata riorganizzazione dei percorsi di lavoro rispetto alle esigenze di vita e di cura».

14.10

BERTACCO, SERAFINI, AMIDEI

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. In caso di interruzione della modalità di lavoro agile è ripristinato il rapporto di lavoro nella modalità precedente.».

14.11

MANASSERO

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Ad ogni controversia relativa a rapporti di lavoro autonomo professionale si applicano le norme del codice di procedura civile relative al rito del lavoro.».

14.12

CATALFO, PUGLIA

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. L'accordo di cui al comma 1 è nullo qualora sia utilizzato allo scopo di eludere le disposizioni normative o contrattuali in materia di missioni e trasferte del lavoratore. Nei casi di cui al presente comma il lavoratore ha diritto al risarcimento del danno subito e alla prosecuzione del rapporto di lavoro in forma subordinata.».

14.13

CATALFO, PUGLIA

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. Il recesso dell'accordo di cui al comma 1 non comporta il licenziamento del lavoratore già assunto in precedenza dall'azienda con altra forma contrattuale.».

14.0.1

BAROZZINO, DE PETRIS, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, CAMPANELLA, BOCCHINO, URAS

Dopo l'articolo 14, inserire il seguente:

«Art. 14-bis.

(Carattere volontario e reversibilità)

1. Il lavoro agile consegue ad una scelta volontaria del datore di lavoro e del lavoratore interessati. Esso può essere inserito nella descrizione iniziale delle prestazioni del lavoratore ovvero scaturire da un successivo impegno assunto volontariamente.

2. Il passaggio al lavoro agile, implica unicamente l'adozione di una diversa modalità di svolgimento del lavoro, quindi non incide, di per sé, sullo *status* del lavoratore agile. Il rifiuto del lavoratore di optare per il lavoro agile non costituisce, di per sé, motivo di risoluzione del rapporto di lavoro, né di modifica delle condizioni del rapporto di lavoro del lavoratore medesimo.

3. Il rifiuto, da parte del datore di lavoro, di accettare la richiesta del lavoratore di poter lavorare in modalità agile deve essere motivata da condizioni ostative oggettive.

4. La decisione di passare al lavoro agile è reversibile per effetto di accordo individuale e/o collettivo.».

14.0.2

BERTACCO, SERAFINI, AMIDEI

Dopo l'articolo 14, inserire il seguente:

«Art. 14-bis.

(Carattere volontario e reversibilità)

1. La modalità di lavoro agile consegue ad una scelta volontaria del datore di lavoro e del lavoratore.

2. Il rifiuto, da parte del datore di lavoro, di accettare la richiesta del lavoratore di lavorare in modalità agile deve essere motivata da condizioni ostative oggettive.

3. Il passaggio alla modalità di lavoro agile implica unicamente l'adozione di una diversa modalità di svolgimento del lavoro e non incide sullo *status* del lavoratore. Il rifiuto del lavoratore di optare per il lavoro agile non costituisce motivo di risoluzione del rapporto di lavoro, né di

modifica delle condizioni del rapporto di lavoro del lavoratore medesimo.».

14.0.3

CATALFO, PUGLIA

Dopo l'articolo 14, inserire il seguente:

«Art. 14-bis.

(Carattere volontario e reversibilità)

1. Lo svolgimento della prestazione in modalità di lavoro agile consegue ad una scelta volontaria del datore di lavoro e del lavoratore.

2. Il rifiuto del lavoratore di optare per modalità di lavoro agile non costituisce motivo di risoluzione del rapporto di lavoro, né di modifica delle condizioni del rapporto di lavoro del lavoratore medesimo.».

Art. 15.

15.1

MANASSERO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 15.

(Trattamento del lavoratore)

1. Il lavoro agile consegue ad una scelta volontaria del datore di lavoro e del lavoratore.

2. Il rifiuto, da parte del datore di lavoro, di accettare la richiesta del lavoratore di poter lavorare in modalità agile deve essere motivata da condizioni ostative oggettive.

3. Il passaggio al lavoro agile implica unicamente l'adozione di una diversa modalità di svolgimento del lavoro, quindi non incide, di per sé, sullo *status* del lavoratore. Il rifiuto del lavoratore di optare per il lavoro agile non costituisce, di per sé, motivo di risoluzione del rapporto di lavoro, né di modifica delle condizioni del rapporto di lavoro del lavoratore medesimo.

4. Il lavoratore che svolge la prestazione in modalità di lavoro agile ha diritto ad un trattamento economico, normativo e formativo, secondo le specifiche necessità, non inferiore a quello complessivamente applicato nei confronti dei lavoratori che svolgono le medesime mansioni esclusivamente all'interno dell'azienda.

5. È riconosciuto al lavoratore il diritto alla disconnessione dalle strumentazioni tecnologiche e dalle piattaforme informatiche, nel rispetto degli accordi sottoscritti dalle parti e fatti salvi eventuali periodi di reperibilità concordati. Il ricorso alla disconnessione, necessario per tutelare i tempi di riposo e la salute del lavoratore, non può avere ripercussioni sul rapporto di lavoro o sui trattamenti retributivi.».

15.2

BERTACCO, SERAFINI, AMIDEI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 15. - (*Trattamento del lavoratore*) – 1. Il lavoratore che svolge la prestazione in modalità di lavoro agile fruisce dei medesimi diritti, trattamenti normativi ed economici garantiti dalla legislazione e dai contratti collettivi previsti per i lavoratori che svolgono le medesime mansioni esclusivamente all'interno dell'azienda.

2. La retribuzione del lavoratore non potrà essere inferiore alla retribuzione di fatto percepita dallo stesso lavoratore al momento dell'adesione al lavoro agile.

3. Progetti e obiettivi assegnati al lavoratore che svolge la prestazione in modalità di lavoro agile devono essere equivalenti a quelli dei lavoratori comparabili che svolgono le medesime mansioni esclusivamente all'interno dell'azienda.».

15.3

BAROZZINO, DE PETRIS, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, CAMPANELLA, BOCCHINO, URAS

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 15. - (*Trattamento del lavoratore*) – 1. Il lavoratore che svolge la prestazione in modalità di lavoro agile fruisce dei medesimi diritti, trattamenti normativi ed economici garantiti dalla legislazione e dai contratti collettivi previsti per i lavoratori che svolgono le medesime mansioni esclusivamente all'interno dell'azienda.

2. La retribuzione del lavoratore non potrà essere inferiore alla retribuzione di fatto percepita dallo stesso lavoratore al momento dell'adesione al lavoro agile.

3. Il carico di lavoro ed i livelli di prestazione del lavoratore agile devono essere equivalenti a quelli dei lavoratori comparabili che svolgono le medesime mansioni esclusivamente all'interno dell'azienda».

15.4

GALIMBERTI

Al comma 1 sostituire le parole da: «ad un trattamento economico e normativa non inferiore a» con le seguenti: «allo stesso trattamento economico e normativo».

15.5

CATALFO, PUGLIA

Al comma 1, sopprimere la seguente parola: «complessivamente».

15.6

ANGIONI, GRANAIOLA, DIRINDIN, FAVERO, SOLLO

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, anche nel caso di lavoro straordinario».

15.100

IL RELATORE

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

«1-bis. Al lavoratore coinvolto in forme di lavoro agile ai sensi della presente legge può essere riconosciuto attraverso l'accordo che lo regola un diritto all'apprendimento permanente, in modalità formali, non formali o informali, e alla periodica certificazione delle relative competenze ai sensi della legislazione vigente.

1-ter. In attesa della messa a regime del sistema di cui al decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13, la certificazione delle competenze è resa su base volontaria da una delle commissioni di cui all'articolo 76, comma

1, lettera a) e c), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, a condizione che operino in convenzione con uno o più fondi interprofessionali per la formazione continua di cui all'articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e successive modificazioni, che ne assumono i costi. I servizi di individuazione, validazione e certificazione delle competenze sono assimilati agli interventi di formazione generale ai sensi della disciplina comunitaria di riferimento.».

Conseguentemente, nella rubrica, dopo la parola: «Trattamento» inserire le seguenti: «, diritto all'apprendimento continuo e certificazione delle competenze».

15.7

BERGER, ZELLER, ZIN, LANIECE, PANIZZA, FRAVEZZI

Dopo il comma 1, aggiungere, il seguente:

«1-bis. Ove nell'accordo di cui al comma 1 dell'articolo 14 da parte dei contraenti sia stabilito il luogo di lavoro, si applica, in caso di trasferta, ai fini fiscali e contributivi, l'articolo 51, comma 5 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Se l'accordo non contiene l'indicazione del luogo di lavoro, si applica, in caso di trasferta, ai fini fiscali e contributivi per le relative indennità e i rimborsi spettanti, l'articolo 51, comma 6 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917».

15.0.1

BAROZZINO, DE PETRIS, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, CAMPANELLA, BOCCHINO, URAS

Dopo l'articolo 15, inserire il seguente:

«Art. 15-bis.

(Diritto alla riservatezza)

1. Il datore di lavoro rispetta il diritto alla riservatezza del lavoratore agile come previsto dal decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 (codice della *privacy*)».

Art. 16.**16.1**

ICHINO, D'ADDA, LEPRI

Sopprimere l'articolo.

16.2

BAROZZINO, DE PETRIS, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, CAMPANELLA, BOCCHINO, URAS

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 16. - 1. È vietato l'uso di apparecchiature o dispositivi per finalità di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori. Le informazioni non strettamente connesse alla prestazione lavorativa, comunque generate dagli strumenti tecnologici in possesso del lavoratore, non possono essere utilizzate dal datore di lavoro senza il consenso del lavoratore stesso. L'accordo sul lavoro agile tra azienda e lavoratore definisce la modalità della prestazione resa dal lavoratore all'esterno dei locali aziendali nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 4 della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni.

2. L'inosservanza, da parte del lavoratore agile, delle disposizioni contenute nel CCNL applicato e nell'accordo relativo alle modalità di lavoro, può dar luogo, secondo la gravità della infrazione, all'applicazione dei provvedimenti previsti dal CCNL applicato».

16.3

MANASSERO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 16. - (*Potere di controllo e disciplinare*). – 1. È vietato l'uso di apparecchiature o dispositivi per finalità di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori. Le informazioni non strettamente connesse alla prestazione lavorativa, comunque generate dagli strumenti tecnologici in possesso del lavoratore, non possono essere utilizzate dal datore di lavoro senza il consenso del lavoratore stesso. L'accordo sul lavoro agile tra azienda e lavoratore definisce la modalità della prestazione resa dal lavoratore all'esterno dei locali aziendali nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 4 della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni.

2. L'inosservanza, da parte del lavoratore agile, delle disposizioni contenute nel CCNL applicato e nell'accordo relativo alle modalità di lavoro, può dar luogo, secondo la gravità della infrazione, all'applicazione dei provvedimenti previsti dal CCNL applicato».

16.4

BERTACCO, SERAFINI, AMIDEI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 16. - (*Potere di controllo e disciplinare*). – 1. È vietato l'uso di apparecchiature o dispositivi per finalità di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori. Le informazioni non strettamente connesse alla prestazione lavorativa, comunque generate dagli strumenti tecnologici in possesso del lavoratore, non possono essere utilizzate dal datore di lavoro senza il consenso del lavoratore stesso. L'accordo sul lavoro agile tra azienda e lavoratore definisce la modalità della prestazione resa dal lavoratore all'esterno dei locali aziendali nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 4 della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni.

2. L'inosservanza, da parte del lavoratore agile, delle disposizioni contenute nel contratto collettivo nazionale applicato e nell'accordo relativo alle modalità di lavoro, può dar luogo, secondo la gravità della infrazione, all'applicazione dei provvedimenti previsti dal relativo contratto collettivo nazionale».

16.5

CATALFO, PUGLIA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 16. - (*Potere di controllo e disciplinare*). – 1. È vietato l'uso di apparecchiature o dispositivi per finalità di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori. Le informazioni non strettamente connesse alla prestazione lavorativa, comunque generate dagli strumenti tecnologici in possesso del lavoratore, non possono essere utilizzate dal datore di lavoro senza il consenso del lavoratore stesso. L'accordo relativo alla modalità di lavoro agile definisce la modalità della prestazione resa dal lavoratore all'esterno dei locali aziendali nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 4 della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni.

2. L'inosservanza, da parte del lavoratore, delle disposizioni contenute nel contratto collettivo nazionale applicato e nell'accordo relativo alle modalità di lavoro, può dar luogo, secondo la gravità della infrazione,

all'applicazione dei provvedimenti previsti dal contratto collettivo nazionale medesimo».

16.6

BAROZZINO, DE PETRIS, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, CAMPANELLA, BOCCHINO, URAS

Al comma 1, premettere il seguente comma:

«01. È vietato l'uso di apparecchiature o dispositivi per finalità di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori».

16.7

BERTACCO, SERAFINI, AMIDEI

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, e da quanto stabilito in sede di contrattazione collettiva.».

16.8

CATALFO, PUGLIA

Sopprimere il comma 2.

16.9

BAROZZINO, DE PETRIS, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, CAMPANELLA, BOCCHINO, URAS

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. L'inosservanza, da parte del lavoratore agile, delle disposizioni contenute nel CCNL applicato e nell'accordo relativo alle modalità di lavoro, può dar luogo, secondo la gravità della infrazione, all'applicazione dei provvedimenti previsti dal CCNL applicato».

16.10

CATALFO, PUGLIA

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Le condotte, connesse all'esecuzione della prestazione lavorativa all'esterno dei locali aziendali, che danno luogo all'applicazione di sanzioni disciplinari sono stabilite dai contratti collettivi nazionali territoriali o aziendali come definiti all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81».

16.11

BONFRISCO, ZIZZA, AUGELLO, BRUNI, COMPAGNA, D'AMBROSIO LETTIERI, DI MAGGIO, LIUZZI, PERRONE, TARQUINIO

Al comma 2, apportare le seguenti modifiche:

a) *sostituire le parole:* «individua le condotte» *con le seguenti:* «rinvia alle condotte»;

b) *dopo le parole:* «sanzioni disciplinari» *inserire le seguenti:* «, ai sensi dei contratti collettivi, di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81».

16.0.1

CATALFO, PUGLIA

*Dopo l'articolo 16, inserire il seguente:***«Art. 16-bis.***(Apprendimento e competenze)*

1. I lavoratori che svolgono la prestazione in modalità di lavoro agile fruiscono delle medesime opportunità di accesso alla formazione e allo sviluppo della carriera degli altri lavoratori, che svolgono regolarmente attività comparabili nei locali dell'impresa, e sono sottoposti ai medesimi criteri di valutazione di tali lavoratori.

2. Oltre a quanto disposto al comma 1, i lavoratori che svolgono la prestazione in modalità di lavoro agile ricevono una formazione specifica, mirata sugli strumenti tecnici di lavoro di cui dispongono e sulle caratteristiche di tale forma di svolgimento della prestazione di lavoro.

3. I lavoratori che svolgono la prestazione in modalità di lavoro agile, con periodicità annuale, sono inseriti in percorsi di certificazione delle competenze, con costi a carico del datore di lavoro.

4. La certificazione delle competenze deve essere registrata dal datore di lavoro o dai servizi per il lavoro nel fascicolo elettronico del lavoratore di cui all'articolo 14 del decreto legislativo n. 150 del 2015».

16.0.2

BAROZZINO, DE PETRIS, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, CAMPANELLA, BOCCHINO, URAS

Dopo l'articolo 16, inserire il seguente:

«Art. 16-bis.

(Formazione e competenze)

1. I lavoratori agili fruiscono delle medesime opportunità di accesso alla formazione e allo sviluppo della carriera dei lavoratori comparabili che svolgono regolarmente attività nei locali dell'impresa e sono sottoposti ai medesimi criteri di valutazione di tali lavoratori.

2. Oltre alla normale formazione offerta a tutti i lavoratori, i lavoratori agili ricevono una formazione specifica, mirata sugli strumenti tecnici di lavoro di cui dispongono e sulle caratteristiche di tale forma di organizzazione del lavoro.

3. I lavoratori coinvolti in modalità di lavoro agile, con periodicità annuale, sono inseriti in percorsi di certificazione delle competenze, con costi a carico del datore di lavoro».

16.0.3

BAROZZINO, DE PETRIS, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, CAMPANELLA, BOCCHINO, URAS

Dopo l'articolo 16, inserire il seguente:

«Art. 16-bis.

(Diritto alla disconnessione)

1. È riconosciuto al lavoratore il diritto alla disconnessione dalle strumentazioni tecnologiche e dalle piattaforme informatiche, nel rispetto degli accordi sottoscritti dalle parti e fatti salvi eventuali periodi di reperibi-

lità concordati. Il ricorso alla disconnessione, necessario per tutelare i tempi di riposo e la salute del lavoratore, non può avere ripercussioni sul rapporto di lavoro o sui trattamenti retributivi».

16.0.4

BERTACCO, SERAFINI, AMIDEI

Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

«Art. 16-bis.

(Diritto alla disconnessione)

1. È riconosciuto al lavoratore il diritto alla disconnessione dalle strumentazioni tecnologiche e dalle piattaforme informatiche, nel rispetto degli accordi sottoscritti dalle parti e fatti salvi eventuali periodi di reperibilità concordati. Il ricorso alla disconnessione, necessario per tutelare i tempi di riposo e la salute del lavoratore, non dà luogo ad effetti penalizzanti sul rapporto di lavoro o sui trattamenti retributivi».

Art. 17.

17.1

ICHINO, D'ADDA, LEPRI

Sopprimere l'articolo.

17.2

CATALFO, PUGLIA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 17. - *(Protezione dei dati, custodia e riservatezza)*. – 1. Il datore di lavoro deve adottare misure atte a garantire la protezione dei dati utilizzati ed elaborati dal lavoratore che svolge la prestazione in modalità di lavoro agile.

2. Il lavoratore è tenuto a custodire con diligenza gli strumenti tecnologici messi a disposizione dal datore di lavoro ed è responsabile della riservatezza dei dati cui può accedere tramite gli stessi.

3. Il datore di lavoro rispetta il diritto alla riservatezza del lavoratore agile come previsto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni».

17.3

GALIMBERTI

Al comma 1 sostituire le parole: «misure atte» con le seguenti: «strumenti atti».

17.4

MANASSERO

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. Il datore di lavoro rispetta il diritto alla riservatezza del lavoratore agile come previsto dal decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 (codice della *privacy*) e successive modificazioni».

17.5

BERTACCO, SERAFINI, AMIDEI

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Il datore di lavoro rispetta il diritto alla riservatezza del lavoratore che svolge la prestazione in modalità di lavoro agile, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196, e successive modificazioni».

Art. 18.**18.1**

BERTACCO, SERAFINI, AMIDEI

Sopprimere l'articolo.

18.2

ICHINO, D'ADDA, LEPRI

*Sopprimere l'articolo.***18.3**

BERTACCO, SERAFINI, AMIDEI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 18. - (*Sicurezza sul lavoro*). – 1. Il datore di lavoro garantisce la salute e la sicurezza del lavoratore che svolge la prestazione lavorativa in modalità di lavoro agile attraverso la consegna al lavoratore di un' informativa scritta nella quale sono individuati i rischi generali e specifici presenti nella strumentazione informatica eventualmente fornita ed utilizzata nello svolgimento della prestazione.

2. Il lavoratore è tenuto a cooperare all'attuazione delle misure di prevenzione predisposte dal datore di lavoro per fronteggiare i rischi presenti nella strumentazione informatica di cui al comma precedente».

18.4

BAROZZINO, DE PETRIS, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, CAMPANELLA, BOCCHINO, URAS

Sostituire il comma 1, con i seguenti:

«1. Il datore di lavoro, secondo quanto definito dal decreto legislativo n. 81 del 2008, garantisce la salute e la sicurezza del lavoratore che svolge la prestazione in modalità di lavoro agile, e, al fine, consegna altresì al lavoratore, ogni qualvolta lo stesso lavoratore presti la propria attività lavorativa in un luogo diverso, un' informativa scritta dove sono individuati i rischi generali e i rischi specifici connessi alla particolare modalità di esecuzione del rapporto di lavoro e le azioni che sono messe in atto dal datore di lavoro per impedirli.

1-bis. Il datore di lavoro, ogni qualvolta la prestazione lavorativa del lavoratore che svolge lavoro agile si realizza in nuovi ambienti, aggiorna il DVR, come stabilito dal decreto legislativo n. 81 del 2008, con l'indicazione dei rischi e le azioni messe in atto per attenuarli o eliminarli, che viene consegnato altresì al RLS.».

18.5

BERTACCO, SERAFINI, AMIDEI

Sostituire il comma l, con il seguente:

«1. Il datore di lavoro, come disposto dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, garantisce la salute e la sicurezza del lavoratore che svolge la prestazione in modalità di lavoro agile. A tal fine predispone un'informativa scritta dove sono individuati i rischi generali e i rischi specifici connessi alla particolare modalità di esecuzione dell'attività lavorativa e consegna altresì al lavoratore, con cadenza almeno annuale oppure in presenza di una variazione del luogo, fisso o mobile, dove si svolge la prestazione lavorativa, un'informativa scritta dove sono individuati i rischi generali e i rischi specifici connessi alla particolare modalità di esecuzione del rapporto di lavoro e le azioni che sono messe in atto dal datore di lavoro per impedirli. Con la stessa modalità, il datore di lavoro aggiorna, consegnandola al lavoratore, l'informativa con l'indicazione dei rischi e le azioni messe in atto per attenuarli o eliminarli.».

18.6

BERTACCO, SERAFINI, AMIDEI

Sostituire il comma l, con il seguente:

«1. Il datore di lavoro garantisce la salute e la sicurezza del lavoratore che svolge la prestazione in modalità di lavoro agile. A tal fine, al lavoratore è consegnata un'informativa scritta nella quale sono individuati i rischi generali e specifici che afferiscono alla particolare modalità di esecuzione del rapporto di lavoro. Il datore di lavoro è obbligato a consegnare ulteriori informative solamente in presenza di aggiornamenti di aspetti legati ai rischi alla sicurezza e alla salute.».

18.7

PARENTE, ANGIONI, FAVERO, MANASSERO, PEZZOPANE, SPILABOTTE

Sostituire il comma l, con il seguente:

«1. Il datore di lavoro garantisce la salute e la sicurezza del lavoratore che svolge la prestazione in modalità di lavoro agile e, a tal fine, consegna altresì al lavoratore e al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, con cadenza almeno annuale, un'informativa scritta nella quale sono individuati i rischi generali e i rischi specifici connessi alla particolare modalità di esecuzione del rapporto di lavoro.».

18.8

GALIMBERTI

Al comma 1, sostituire la parola: «garantisce» con le seguenti: «fornisce informazioni per tutelare».

18.0.1

BERTACCO, SERAFINI, AMIDEI

Dopo l'articolo 18, inserire il seguente:

«Art. 18-bis.

(Apprendimento e competenze)

1. I lavoratori che svolgono la prestazione in modalità di lavoro agile fruiscono delle medesime opportunità di accesso alla formazione e allo sviluppo della carriera dei lavoratori comparabili, che svolgono regolarmente attività nei locali dell'impresa, e sono sottoposti ai medesimi criteri di valutazione di tali lavoratori.

2. Oltre alla normale formazione offerta a tutti i lavoratori, i lavoratori che svolgono la prestazione in modalità di lavoro agile ricevono una formazione specifica che tiene conto degli strumenti tecnici di lavoro di cui dispongono e delle caratteristiche di tale forma di organizzazione del lavoro.

3. Annualmente, i lavoratori che svolgono la prestazione in modalità di lavoro agile sono inseriti in percorsi di certificazione delle competenze, con oneri di spesa a carico del datore di lavoro.».

Art. 19.**19.1**

ICHINO, D'ADDA, LEPRI

Sopprimere l'articolo.

19.2

BERTACCO, SERAFINI, AMIDEI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 19. - (Assicurazione obbligatoria per gli infortuni e le malattie professionali). – 1. L'accordo per lo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità di lavoro agile e le sue modificazioni sono oggetto delle comunicazioni di cui all'articolo 9-bis del decreto-legge 10 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608 e successive modificazioni.

2. Il lavoratore ha diritto alla tutela contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dipendenti da rischi connessi alla prestazione lavorativa resa all'esterno dei locali aziendali.

3. Tenuto conto dell'impossibilità di controllare i luoghi e le modalità di svolgimento della prestazione lavorativa, gli oneri derivanti dal riconoscimento da parte dell'INAIL degli infortuni occorsi per causa violenta in occasione di lavoro mentre il lavoratore presta la propria attività lavorativa al di fuori dei locali aziendali costituiscono oneri a carico ai sensi dell'articolo 9, comma 1, del decreto ministeriale 12 dicembre 2000 e gli oneri relativi a tutte le malattie professionali riconosciute dall'INAIL al lavoratore che svolge la prestazione in parte in modalità di lavoro agile costituiscono oneri indiretti relativi alle malattie professionali non attribuibili a specifiche lavorazioni, ai sensi dell'articolo 9, comma 1, del decreto ministeriale 12 dicembre 2000.

4. Il lavoratore ha diritto alla tutela contro gli infortuni sul lavoro occorsi durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di abitazione a quello prescelto per lo svolgimento della prestazione lavorativa all'esterno dei locali aziendali, nei limiti e alle condizioni di cui al terzo comma dell'articolo 2 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e successive modificazioni, quando la scelta del luogo della prestazione da parte del lavoratore sia dettata da esigenze connesse alla prestazione stessa o dalla necessità del lavoratore di conciliare le esigenze di vita con quelle lavorative e risponda a criteri di ragionevolezza».

19.3

BERTACCO, SERAFINI, AMIDEI

Ai commi 2 e 3, sostituire le parole: «Il lavoratore ha diritto alla tutela» con le seguenti: «L'istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) tutela il lavoratore».

19.4

BAROZZINO, DE PETRIS, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, CAMPANELLA, BOCCHINO,
URAS

Al comma 2, dopo le parole: «alla tutela», inserire le seguenti: «, obbligatoria attraverso l'INAIL,».

19.5

BAROZZINO, DE PETRIS, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, CAMPANELLA, BOCCHINO,
URAS

Al comma 3, sostituire le parole: «Il lavoratore ha diritto alla tutela» con le seguenti: «L'INAIL tutela il lavoratore».

19.6

CATALFO, PUGLIA

Al comma 3, sopprimere le seguenti parole: «e risponda a criteri di ragionevolezza».

Art. 20.**20.1**

ICHINO, LEPRI

Sopprimere l'articolo.

20.2

BAROZZINO, DE PETRIS, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, CAMPANELLA, BOCCHINO,
URAS

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 20. - (Contrattazione collettiva e diritti collettivi). – 1. I contratti collettivi di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, possono adeguare o integrare i principi ed i criteri definiti per il lavoro agile.

2. I lavoratori agili hanno gli stessi diritti collettivi dei lavoratori che svolgono regolarmente attività nei locali dell'impresa. Non deve essere ostacolata la comunicazione con i rappresentanti dei lavoratori.

3. I rappresentanti dei lavoratori sono informati e consultati in merito all'introduzione del lavoro agile».

20.3

CATALFO, PUGLIA

Al comma 1, sostituire le parole: «possono introdurre ulteriori», con la seguente: «prevedono».

20.4

BERTACCO, SERAFINI, AMIDEI

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-bis. I lavoratori che svolgono la prestazione in modalità di lavoro agile hanno gli stessi diritti collettivi dei lavoratori che svolgono regolarmente attività nei locali dell'impresa. Non deve essere ostacolata la comunicazione con i rappresentanti dei lavoratori.

1-ter. I rappresentanti dei lavoratori sono informati e consultati in merito all'introduzione del lavoro in modalità agile».

20.0.2

ICHINO, D'ADDA, LEPRI

Dopo l'articolo 20, inserire il seguente:

«Art. 20-bis.

(Obbligo di mantenimento del collegamento a distanza con l'azienda e diritto alla disconnessione)

1. Laddove la modalità del lavoro agile comporti l'obbligo del mantenimento del collegamento telefonico o telematico del prestatore con l'organizzazione aziendale anche al di fuori dell'orario di lavoro, di questo obbligo aggiuntivo deve tenersi conto nella determinazione del trattamento retributivo.

2. Nel caso di cui al comma 1 l'obbligo contrattuale del mantenimento del collegamento non può estendersi al periodo di undici ore di riposo giornaliero, di cui al comma 1 dell'articolo 14».

20.0.3

FAVERO, FABBRI, ANGIONI, MARGIOTTA

Dopo l'articolo 20, inserire il seguente:

«Art. 20-bis.

(Tavolo permanente sul lavoro autonomo)

1. È istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali il Tavolo permanente sul lavoro autonomo composto da rappresentanti delle associazioni del lavoro autonomo non imprenditoriale comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, con il compito di formulare proposte ed indirizzi operativi in materia di politiche del lavoro autonomo».

20.0.4

MANDELLI

Dopo l'articolo 20, inserire il seguente:

«Art. 20-bis.

(Tavolo permanente sul lavoro autonomo)

1. È istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali il Tavolo permanente sul lavoro autonomo composto da rappresentanti delle associazioni del lavoro autonomo non imprenditoriale comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, con il compito di formulare proposte ed indirizzi operativi in materia di politiche del lavoro autonomo».

20.0.5

MANDELLI

Dopo l'articolo 20, inserire il seguente:

«Art. 20-bis.

(Abrogazione degli studi di settore per gli esercenti arti e professioni)

1. All'articolo 62-*sexies*, comma 3, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito con modificazioni dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, dopo le parole: "tra i ricavi," sono abrogate le seguenti: "i compensi ed" e dopo l'ultimo periodo è aggiunto il seguente: "La disposizione di cui al periodo precedente non si applica ai redditi di lavoro autonomo di cui all'articolo 53, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modificazioni"».

20.0.6

MANDELLI

Dopo l'articolo 20, inserire il seguente:

«Art. 20-bis.

(Proroga dei termini)

1. I termini per l'adempimento degli obblighi dichiarativi, comunicativi e di versamento relativi ai tributi, anche locali, sono automaticamente prorogati al sessantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione dei provvedimenti attuativi necessari all'effettuazione dell'adempimento qualora gli stessi non siano pubblicati almeno sessanta giorni prima della scadenza di tali termini.

2. La proroga dei termini di cui al comma 1 opera altresì in caso di mancata pubblicazione, anche sui siti *internet* degli enti impositori, degli strumenti applicativi necessari per l'adempimento degli obblighi indicati nel medesimo comma».

20.0.7

MANDELLI

Dopo l'articolo 20, inserire il seguente:

«Art. 20-bis.

(Detraibilità contributo integrativo soci STP)

1. La contribuzione integrativa riferita alle prestazioni effettuate da liberi professionisti alle società ex legge n. 183 del 2011 di cui sono soci è detraibile, secondo le modalità stabilite da ciascun ente di previdenza, dall'ammontare complessivo della contribuzione integrativa dovuta ai rispettivi enti di previdenza anche con riferimento all'attività svolta tramite STP, qualora le prestazioni stesse siano finalizzate al conseguimento di un unico risultato e sempreché il contributo integrativo sia stato in origine applicata dalla STP al destinatario finale della prestazione».

20.0.8

MANDELLI

Dopo l'articolo 20, inserire il seguente:

«Art. 20-bis.

(Sospensione feriale dei termini)

1. Il decorso dei termini relativi agli adempimenti di carattere tributario a carico dei contribuenti conseguenti all'attività istruttoria degli organi che effettuano i controlli, nonché dei termini relativi alla definizione degli atti emessi dai medesimi organi, è sospeso di diritto dallo al 31 agosto di ciascun anno e riprende a decorrere dalla fine del periodo di sospensione.

2. Ove il decorso del termine abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine di detto periodo».

IGIENE E SANITÀ (12^a)

Martedì 21 giugno 2016

Plenaria**355^a Seduta***Presidenza della Presidente*
DE BIASI

Intervengono il vice ministro delle politiche agricole alimentari e forestali Olivero e il sottosegretario di Stato per la salute De Filippo.

La seduta inizia alle ore 14,30.

PROCEDURE INFORMATIVE**Interrogazioni**

Il viceministro OLIVERO risponde all'interrogazione n. 3-02750, della senatrice Puppato e altri, su iniziative di promozione della bachicoltura italiana.

Dopo aver ricordato che con la Direttiva 2011/20/UE del 2 marzo 2011 la sostanza attiva *fenoxycarb* è stata iscritta nella lista positiva delle sostanze attive componenti i prodotti fitosanitari al termine del processo di revisione, segnala che, al momento, l'adeguamento del prodotto fitosanitario Insegar alle condizioni di impiego fissate per la sostanza attiva fenoxycarb è ancora in corso, secondo tempi e modalità fissate a livello europeo.

Fa presente che, al fine di assicurare l'armonizzazione delle condizioni generali di impiego dei prodotti fitosanitari e di razionalizzare risorse e procedure, il territorio comunitario è stato suddiviso in tre zone (Nord, Centro e Sud Europa), ciascuna delle quali caratterizzata da condizioni agro-climatiche essenzialmente omogenee. In tal senso, i Paesi appartenenti alla stessa zona condividono (attraverso la cosiddetta procedura di *work-sharing*) le valutazioni e le conclusioni definite dal Paese che tra loro svolge il ruolo di Stato membro relatore zonale (il cosiddetto *zRMS*

zonal Rapporteur Member State) secondo i Principi Uniformi fissati a livello europeo.

In tale ambito, Italia, Francia, Spagna, Grecia, Portogallo, Cipro, Malta, Bulgaria e Croazia costituiscono la zona Sud dell'Unione europea, per la quale la Francia, riguardo al prodotto fitosanitario Insegar, è stata designata Stato membro relatore zonale.

Pone quindi in evidenza che, a seguito di valutazione dello specifico dossier presentato contestualmente, dall'impresa in ciascuno dei Paesi membri nei quali è stata richiesta la ri-registrazione, lo Stato membro relatore redige un rapporto con la valutazione del rischio, l'indicazione di eventuali restrizioni o misure di mitigazione del rischio stesso. I singoli Stati, sulla base del dossier e del rapporto di registrazione, verificano poi che le misure di mitigazione e le eventuali restrizioni proposte dallo zRMS siano adeguate alle condizioni nazionali disponendo, se del caso, adattamenti e modifiche delle condizioni di impiego del prodotto stesso.

Ciò posto, precisa che il completamento dell'iter in parola è ancora in corso da parte della Francia, anche sulla base dei commenti degli altri Stati membri coinvolti.

Soggiunge che, in ogni caso, il dossier relativo al prodotto Insegar, presentato dall'impresa Syngenta, è già a disposizione degli Organismi nazionali di valutazione. In tale contesto, sono state fornite le dovute informazioni al CREA in merito alle procedure e alla tempistica della valutazione del prodotto fitosanitario Insegar. Occorre pertanto attendere la conclusione della valutazione zonale coordinata dallo Stato membro relatore, al fine di garantire la coerenza della valutazione zonale e nell'assoluto rispetto del Regolamento n. 1107 del 2009.

Sottolinea che, fino al termine dell'intera fase di valutazione e del conseguente adeguamento alle condizioni di impiego individuate, si applicano le limitazioni tuttora vigenti a livello nazionale.

Riferisce quindi che, nel garantire la massima sostenibilità possibile del modello agricolo italiano, in questi due anni di governo il Ministero ha lavorato per migliorare la gestione dei fitofarmaci in campo, puntando alla tutela del nostro patrimonio di biodiversità: si è provveduto al recepimento nell'ordinamento nazionale della direttiva 2009/128/CE, che istituisce un quadro europeo per l'uso sostenibile dei pesticidi. In tale ambito, è stato predisposto il Piano d'azione nazionale (PAN) adottato con decreto del Ministro delle politiche agricole, di concerto con i Ministri dell'ambiente e della salute. Il Piano prevede soluzioni migliorative che concorrono ad un uso più corretto e sostenibile dei prodotti fitosanitari con l'obiettivo di tutelare la salute umana e l'ambiente attraverso la riduzione del loro impatto.

Fa infine presente che, al fine di conoscere eventuali misure di mitigazione per la salvaguardia degli organismi non bersaglio, sarà necessario attendere la conclusione della valutazione nell'ambito dell'iter di ri-registrazione; fino al termine dell'intera fase di valutazione e di conseguente adeguamento alle condizioni di impiego individuate, si applicano le limitazioni tuttora vigenti a livello nazionale.

Interviene in sede di replica, in qualità di cofirmataria dell'interrogazione, la senatrice ALBANO (PD) la quale si dichiara parzialmente soddisfatta della risposta ricevuta, in attesa degli esiti della fase di valutazione.

Ha quindi la parola il sottosegretario DE FILIPPO, per rispondere all'interrogazione n. 3-02809, della senatrice Bianconi, sulla cura della malattia renale policistica.

In merito alle strategie ed alle iniziative per la Malattia policistica renale autosomica dominante (ADPKD), segnala che presso il Ministero della salute, in data 22 gennaio 2013, è stato istituito un Tavolo di lavoro, composto da rappresentanti del Ministero, delle regioni, del Centro nazionale trapianti, delle società scientifiche, dei medici di medicina generale e delle associazioni dei pazienti per la prevenzione della Malattia renale cronica (MRC).

In tale sede si è provveduto alla redazione del «Documento di indirizzo per la Malattia renale cronica», approvato in Conferenza Stato-Regioni con Accordo siglato il 5 agosto 2014.

Il Documento ha individuato le azioni più efficaci per la prevenzione della MRC, sia per le forme genetiche come l'ADPKD, sia per le forme secondarie ad altre malattie croniche: per le forme genetiche, esso ha posto particolarmente l'attenzione sulla prevenzione primaria e sulla diagnosi precoce, al fine di ritardare il ricorso alla terapia sostitutiva.

Il Tavolo ha, inoltre, sviluppato linee di attività che riguardano anche la definizione di percorsi diagnostico-terapeutici (PDTA), evidenziando la necessità di istituire un registro di patologia che consenta di rilevare le dimensioni del fenomeno, di pianificare interventi di prevenzione della malattia e della sua evoluzione e di meglio orientare l'offerta di assistenza, permettendo un'adeguata programmazione regionale.

Il documento delinea il PDTA complessivo, dalla diagnosi precoce alla presa in carico, del paziente a rischio e di quello già ammalato, evidenziando anche il ruolo fondamentale del medico di medicina generale, che ha il compito di individuare precocemente una condizione patologica, la cui prognosi è influenzata dalla precocità della diagnosi.

Altrettanto importanti sono i ruoli ricoperti dagli specialisti e dagli stessi pazienti, che devono essere consapevoli del proprio stato di salute e di come essi stessi possano intervenire nella gestione della patologia («*empowerment*»).

Fa quindi presente che, nell'ambito dell'aggiornamento complessivo dei Livelli essenziali di assistenza (LEA), previsto dal Patto per la salute 2014-2016, è stato proposto l'inserimento del rene policistico autosomico dominante nell'elenco delle patologie croniche ed invalidanti.

Tale inserimento consentirà ai pazienti di usufruire, in esenzione, delle prestazioni di specialistica ambulatoriale appropriate per il monitoraggio della malattia e per la prevenzione degli eventuali aggravamenti.

Riporta poi alcune precisazioni fornite, per gli aspetti di propria competenza, dall'Agenzia italiana del farmaco (AIFA).

Il farmaco a cui fa riferimento l'interrogazione in esame è il JINARC (principio attivo Tolvaptan), autorizzato con decisione della Commissione europea del 27 maggio 2015, a seguito di opinione positiva del Comitato per i medicinali per uso umano (CHMP) del 26 febbraio 2015, per la seguente indicazione:

«JINARC è indicato per rallentare la progressione dello sviluppo di cisti e dell'insufficienza renale associata al rene policistico autosomico dominante (ADPKD) in adulti con CKD di stadio da 1 a 3 all'inizio del trattamento, con evidenza di malattia in rapida progressione».

In data 5 marzo 2015, la Società farmaceutica Otsuka, in applicazione dell'articolo 12, comma 3, del decreto-legge n. 158/2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 189/2012, avendo già ottenuto il parere favorevole del CHMP, e prima del rilascio dell'Autorizzazione all'immissione in commercio (AIC) da parte della Commissione europea, aveva presentato all'Agenzia italiana del farmaco domanda di rimborsabilità e richiesta di fissazione del prezzo di vendita del medicinale JINARC, che all'epoca godeva della definizione di «farmaco orfano» (successivamente revocata dal CHMP), chiedendo l'inserimento nella classe H (farmaci essenziali e farmaci per malattie croniche), e l'assegnazione del regime di fornitura RNRL (ricetta non ripetibile limitativa), nonché l'avvio della procedura di contrattazione del prezzo di vendita, secondo quanto stabilito dalla Deliberazione CIPE del 1° febbraio 2001, n. 3.

La Società Otsuka sostiene che il proprio prodotto costituisce l'unico farmaco registrato in Italia per il trattamento del rene policistico e che, al momento, le uniche alternative terapeutiche possibili per i pazienti con ADPKD che raggiungono lo stadio terminale del rene, sono rappresentate dal trapianto del rene e dalla dialisi.

All'istanza del 5 marzo 2015, sono seguiti ulteriori depositi ad integrazione della documentazione allegata alla domanda di rimborsabilità, con richiesta di riconoscimento del carattere di innovatività importante del farmaco e richiesta di mantenimento della procedura abbreviata per la rimborsabilità dei 100 giorni, nonostante l'eliminazione dello stato di farmaco «orfano» da parte del CHMP.

Il regime di prescrizione di JINARC è stato valutato dalla Commissione tecnico scientifica (CTS) dell'AIFA nella seduta del 13-14 luglio 2015, con emissione del seguente parere: «Medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, da rinnovare volta per volta, vendibile al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti – nefrologo, internista (RNRL)».

Tuttavia, come previsto dall'allegato II – D della Decisione Europea, prima dell'immissione in commercio di JINARC «il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve concordare, con ogni autorità nazionale competente, contenuto e formato del programma di istruzione, inclusi mezzi di comunicazione e modalità di distribuzione».

Tale programma di istruzione include il materiale informativo per il medico e il paziente, al fine di garantire la conoscenza del potenziale ri-

schio di epatotossicità e di fornire una guida su come gestire il rischio, nonché di sottolineare l'importanza della prevenzione delle gravidanze prima dell'inizio e durante il trattamento con JINARC.

Il richiesto programma di istruzione non è stato tuttora presentato dall'azienda farmaceutica Otsuka.

Il procedimento avente ad oggetto il farmaco JINARC dell'impresa farmaceutica Otsuka Pharmaceutical Italy S.r.l., in assenza della prescritta documentazione, si è dunque concluso nella seduta della CTS del 7-9 marzo 2016.

In tale occasione, la stessa Commissione ha confermato la posizione già espressa, classificando il farmaco in classe C/RNRL (specialisti autorizzati: nefrologo e internista), sulla base della obiettiva difficoltà di identificare sottopopolazioni nelle quali il trattamento possa recare un beneficio clinico rilevante.

A tale difficoltà, non superata neppure alla luce delle controdeduzioni presentate dall'azienda Otsuka in data 22 febbraio 2016, si è aggiunto il rilievo di un margine di incertezza importante in merito agli effetti a lungo termine del farmaco e al profilo di sicurezza: con riguardo specifico a quest'ultimo aspetto, è stato considerato particolarmente meritevole di attenzione il rischio di tossicità epatica, evidenziato anche nella Relazione di valutazione pubblica europea (EPAR) del prodotto.

La CTS, nell'arco temporale che va da settembre 2015 a marzo 2016, ha accuratamente esaminato tutti gli aspetti connessi alla efficacia e sicurezza del farmaco in oggetto, acquisendo, altresì, il parere di esperti e sviluppando, attraverso il lavoro dei suoi componenti, un corposo approfondimento della tematica.

Il percorso valutativo, snodatosi nei passaggi sopra evidenziati, ha condotto la Commissione a confermare la classificazione del farmaco in classe C/RNRL (nefrologo, internista), in attesa di vagliare risultati consolidati sugli effetti a lungo termine del trattamento su «*endpoint*» clinicamente rilevanti (risultati, peraltro, richiesti dal CHMP e attesi entro il corrente mese di giugno 2016).

Il parere della CTS, espresso nella riunione del 7-9 marzo 2016, così recita:

«La CTS, dopo ulteriore approfondimento, conclude quanto segue: per quanto si tratti del primo medicinale non sintomatico disponibile per il trattamento del rene policistico, si deve considerare che i risultati dello studio registrativo si basano comunque su esiti surrogati e con dei livelli di incertezza importanti, relativamente soprattutto agli effetti a lungo termine e alla sicurezza. Rispetto a quest'ultimo punto, inoltre, viene rilevato il rischio di tossicità epatica, così come sottolineato nell'EPAR. L'approfondimento effettuato dalla CTS allo scopo di identificare delle sottopopolazioni nelle quali il trattamento potesse apportare un beneficio clinico rilevante, ha evidenziato la difficoltà di una definizione oggettiva delle stesse, difficoltà non superata anche alla luce delle controdeduzioni presentate dall'Azienda. Per tali ragioni, la CTS ritiene opportuno confermare

la classificazione in C/RNRL (nefrologo ed internista) in attesa di risultati consolidati sugli effetti a lungo termine del trattamento su *endpoint* clinicamente rilevanti. Tali risultati peraltro sono stati richiesti dal CHMP e sono attesi entro giugno 2016. Decisione assunta a maggioranza con l'astensione di un componente e l'opinione divergente di un altro. Il componente che ha espresso un'opinione divergente ritiene che il farmaco dovrebbe essere rimborsato (ovviamente a fronte di un accordo negoziale favorevole) in una popolazione ristretta di pazienti caratterizzati da insufficienza renale a rapida progressione...».

In conclusione, il Sottosegretario pone in rilievo che, sostanzialmente, le valutazioni dell'AIFA hanno evidenziato, sulla base degli elementi scientifici disponibili fino ad oggi, un rapporto costo/efficacia non favorevole al fine del rimborso della terapia da parte del Servizio sanitario nazionale.

La senatrice BIANCONI (*AP (NCD-UDC)*), in sede di replica, si dichiara soddisfatta della risposta, ma tiene a porre in rilievo che il rene policistico costituisce una malattia rara, ciò che rende non agevoli i *trials* clinici in materia. Dopo aver rammentato gli effetti gravemente invalidanti della malattia in questione, e l'abbassamento dell'aspettativa di vita di coloro che ne sono affetti, plaude al prospettato inserimento del Rene policistico autosomico dominante nell'elenco delle patologie croniche ed invalidanti, nell'ambito dell'aggiornamento complessivo dei LEA. In conclusione, segnala le problematiche connesse ai responsi oscillanti delle commissioni per il riconoscimento delle invalidità civili, in termini di disparità di trattamento tra i vari ammalati: risulta che a fronte della medesima patologia vengano sovente riconosciute percentuali di invalidità diverse.

Il sottosegretario DE FILIPPO risponde, quindi, all'interrogazione n. 3-02287, della senatrice Serra, sull'ammissione dei laureati in medicina e chirurgia ai corsi di formazione scientifica in medicina generale.

Fa presente che la questione delineata nella interrogazione parlamentare in esame riguarda la mancata pubblicazione, per l'anno 2015, da parte della Regione Emilia Romagna, dell'avviso pubblico di ammissione in soprannumero ai corsi di formazione specifica in Medicina generale, ai sensi dell'articolo 3 della legge n. 401/2000.

La legge in questione, all'articolo 3 prevede espressamente: «I laureati in medicina e chirurgia iscritti al corso universitario di laurea prima del 31 dicembre 1991 ed abilitati all'esercizio professionale sono ammessi a domanda in soprannumero ai corsi di formazione specifica in medicina generale di cui al decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 256. I medici ammessi in soprannumero non hanno diritto alla borsa di studio e possono svolgere attività libero-professionale compatibile con gli obblighi formativi».

Ricorda che la formazione specifica in medicina generale è stata disciplinata dalla direttiva comunitaria 86/457/CEE, successivamente tra-

sfusa nella direttiva 93/16/CEE, come modificata dalle successive direttive 2001/19/CE e 2005/36/CE.

Il legislatore comunitario ha prescritto detta formazione come requisito obbligatorio per l'esercizio dell'attività di medico di medicina generale nei regimi di sicurezza sociale degli Stati membri, fatti salvi i diritti acquisiti.

Scopo della direttiva 86/457/CEE è quello di garantire la libera circolazione dei professionisti dell'area sanitaria all'interno dell'Unione europea, fondata sul reciproco riconoscimento dei titoli di formazione.

A tal fine sono stati individuati, per ciascuna professione regolamentata, i requisiti minimi di formazione, che ogni Stato membro deve garantire.

Soggiunge che la normativa comunitaria è stata recepita ed attuata nell'ordinamento nazionale, rispettivamente, dal decreto legislativo n. 256/1991 (che ha recepito la direttiva 86/457/CEE) e dal decreto legislativo n. 368/1999 (che ha recepito la direttiva 93/16/CEE), come modificato dal decreto legislativo n. 277/2003 (che ha recepito la direttiva 2001/19/CE), nonché dal decreto legislativo n. 206/2007 (che ha recepito la direttiva 2005/36/CE).

Soggiunge che, in data 7 marzo 2006, è stato emanato il decreto ministeriale recante i «Principi fondamentali per disciplina unitaria in materia di formazione specifica in medicina generale», in attuazione di quanto previsto dal comma 2, dell'art. 25, del decreto legislativo n. 368/1999, in base al quale le Regioni e le Province autonome emanano ogni anno i bandi di concorso per l'ammissione al corso di formazione specifica in medicina generale, in conformità ai principi fondamentali definiti dal Ministero della salute, per la disciplina unitaria del sistema.

Fa presente che, sulla scorta di tale normativa, ogni anno vengono emanati in ciascuna Regione i bandi di concorso per l'ammissione ai corsi regionali di formazione specifica in Medicina generale.

Il corso di formazione specifica in medicina generale, di durata triennale, è riservato ai laureati in medicina e chirurgia abilitati all'esercizio professionale e comporta un impegno dei partecipanti a tempo pieno, con obbligo di frequenza alle attività didattiche teoriche e pratiche, si svolge sotto il controllo delle Regioni e delle Province Autonome e si conclude, previo superamento di un colloquio finale riguardante la discussione di una tesina elaborata su argomenti esaminati durante il corso stesso, con il rilascio, da parte delle medesime Regioni e Province autonome, di un diploma che costituisce il titolo indispensabile all'esercizio dell'attività di medico di medicina generale nell'ambito del Servizio sanitario nazionale.

Per tutta la durata della formazione è inibita la contemporanea iscrizione o frequenza ad altri corsi di specializzazione o a dottorati di ricerca, così come è inibito l'esercizio di qualsiasi attività libero-professionale o dipendente, seppure precaria o di consulenza, ed ogni rapporto convenzionale con il Servizio sanitario nazionale o altri Enti o Istituzioni pubbliche o private, anche con carattere saltuario o temporaneo.

Durante i 36 mesi di corso, ai medici in formazione è corrisposta, dalle Regioni e Province Autonome, una borsa di studio annuale di 11.603,00 euro che è strettamente correlata all'effettivo svolgimento delle attività di formazione.

Precisa che, secondo quanto previsto dall'articolo 36, comma 4, del decreto legislativo n. 206/2007 (in attuazione della direttiva 2005/36/CE), in Italia la formazione specifica in medicina generale può essere svolta secondo due modalità differenti: quella a tempo pieno e quella a tempo ridotto.

La tipologia ordinaria, in base a cui è prevista l'organizzazione del corso di formazione specifica in medicina generale, è quella del tempo pieno: la formazione ha una durata di almeno tre anni e deve svolgersi a tempo pieno presso centri ospedalieri e ambulatoriali, istituti e strutture di medicina generale, con la «partecipazione personale del candidato all'attività professionale e alle responsabilità delle persone con le quali lavora» (comma 3, direttiva 2005/36/CE).

Fa rilevare che, oltre ai predetti modelli di formazione (a tempo pieno ed a tempo ridotto), il legislatore comunitario non ha previsto e, quindi, non consente, tipologie e modelli diversi di formazione su iniziativa dei singoli Stati membri.

Riporta poi, in merito alla questione posta dall'interrogazione parlamentare in esame, le informazioni fornite dalla Regione Emilia-Romagna, per il tramite della Prefettura-Ufficio territoriale del Governo di Bologna, circa il bando per l'ammissione ai corsi di formazione specifica in Medicina generale di cui al decreto legislativo n. 368/1999.

Il decreto legislativo n. 368/1999 prevede che le Regioni e le Province autonome emanino ogni anno, entro il 28 febbraio, i bandi di concorso per l'ammissione al corso triennale di formazione specifica in medicina generale, in conformità ai principi fondamentali definiti dal Ministero della salute, per la disciplina unitaria del sistema (comma 2, articolo 25).

Anche nell'anno 2015, la Regione Emilia-Romagna, in applicazione della normativa citata, ha indetto pubblico concorso approvato con deliberazione di Giunta regionale n. 251/2015, e pubblicato sul Bollettino ufficiale telematico della Regione Emilia-Romagna (BURERT) parte terza, n. 70, del 1° aprile 2015 e sulla G.U.R.I. n. 31 del 21 aprile 2015.

Il concorso si è regolarmente svolto il 16 settembre 2015 e la relativa graduatoria è stata pubblicata sul BURERT, parte terza, n. 262, del 14 ottobre 2015.

La disciplina normativa più volte citata (decreto legislativo n. 368/1999) non prevede altra modalità di accesso al corso.

L'ammissione in soprannumero al corso di formazione specifica in medicina generale è disposta dalla legge n. 401 del 29 dicembre 2000, il cui art. 3 così recita: «I laureati in medicina e chirurgia iscritti al corso universitario di laurea prima del 31 dicembre 1991 ed abilitati all'esercizio professionale sono ammessi a domanda in soprannumero ai corsi di formazione specifica in medicina generale (...) non hanno diritto a borsa di stu-

dio e possono svolgere attività libero-professionale compatibile con gli obblighi formativi».

La Regione Emilia-Romagna ha inteso segnalare, in particolare, che subito dopo la pubblicazione della normativa citata sono emersi problemi interpretativi circa la sua applicazione, tanto che il Ministero della salute, in data 31 gennaio 2001 ha inviato una nota a tutte le Regioni, precisando che non possono, in alcun caso, essere prese in considerazione le richieste di ammissione in soprannumero al corso di formazione specifica in medicina generale relativamente al biennio 2000/2002, perché tale modalità di accesso deve essere necessariamente regolamentata preventivamente in sede di bando di concorso di ammissione e di decreto ministeriale, concernente le metodologie di insegnamento e di apprendimento, ed i programmi delle attività tecniche e pratiche, nonché le articolazioni della formazione.

Il bando dovrà, altresì, stabilire per ogni Regione il numero massimo dei soprannumerari ammissibili, con riferimento anche alla disponibilità di strutture e docenti, ed indicare i criteri per individuare l'attività libero-professionale compatibile con obblighi formativi.

Da allora ad oggi la Regione Emilia-Romagna, anche in sede di coordinamento interregionale, si è adoperata attivamente per cercare una soluzione condivisa per dare applicazione alla legge n. 401/2000, in considerazione del fatto che la *ratio* della norma contenuta all'articolo 3 è stata quella di ricomprendere i medici che al momento della abilitazione alla libera professione (successiva alla data del 31 dicembre 1994), non hanno potuto superare i limiti introdotti dalla decreto legislativo n. 256 dell'8 agosto 1991, intervenuti dopo l'iscrizione alla facoltà di medicina e chirurgia, e che si sono visti vietare l'iscrizione alle graduatorie regionali di settore se non in possesso del diploma di formazione specifica in Medicina generale.

La Regione Emilia-Romagna, per prima, ha ammesso sin dal 2007, senza prevedere alcun limite numerico, tutti i medici che, in possesso dei requisiti sopra citati, hanno presentato domanda.

Negli stessi anni la maggior parte delle altre Regioni non ha pubblicato l'avviso per l'ammissione in soprannumero, mentre alcune hanno pubblicato l'avviso prevedendo l'ammissione del contingente limitato (corrispondente al 10 per cento dei posti banditi con il concorso pubblicato ai sensi del decreto legislativo n. 368/1999) e questa situazione ha fatto sì che molti medici, informati dell'avviso della Regione, hanno scelto di presentare domanda in Emilia-Romagna.

Lo conferma la percentuale dei medici ammessi in soprannumero provenienti da altre Regioni, che in questi anni è cresciuta notevolmente.

Da una verifica effettuata dalla stessa Regione, risulta che solo alcune delle Regioni citate nell'interrogazione, per l'anno 2015, abbiano pubblicato un avviso per l'ammissione in soprannumero ammettendo un contingente limitato, mentre altre non hanno proceduto alla pubblicazione.

Le Autorità competenti della Regione Emilia-Romagna fanno presente che: la Regione non ha, in alcun modo, ostacolato o impedito la presentazione ad alcuna procedura selettiva indetta anche da altre Regioni;

tutti i medici in possesso della laurea, dell'abilitazione e dell'iscrizione all'ordine, indipendentemente dall'età, dall'anno di iscrizione alla facoltà di medicina e chirurgia e dal possesso di altre specializzazioni mediche, possono partecipare al concorso per l'ammissione al corso di formazione specifica in medicina generale che annualmente viene pubblicato.

La Regione Emilia-Romagna, dal 2007 ad oggi, ha ammesso in soprannumero 253 medici.

La senatrice SERRA (*M5S*), intervenendo in sede di replica, osserva che la risposta fornita è stata chiara e completa e si dichiara pertanto soddisfatta.

Ringraziati i rappresentanti del Governo, la PRESIDENTE dichiara concluse le procedure informative all'ordine del giorno.

IN SEDE CONSULTIVA

(2290) Disposizioni concernenti la donazione e la distribuzione di prodotti alimentari e farmaceutici a fini di solidarietà sociale e per la limitazione degli sprechi, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Donata Lenzi ed altri; Maria Chiara Gadda ed altri; Galati; Colomba Mongiello ed altri; Causin ed altri; Monica Faenzi ed altri; Sberna ed altri; Mantero ed altri; Marisa Nicchi ed altri

(Parere alla 9^a Commissione. Esame e rinvio)

La relatrice BIANCONI (*AP (NCD-UDC)*) introduce l'esame del disegno di legge in titolo, soffermandosi sulle disposizioni attinenti ai profili di competenza della Commissione.

Gli articoli 7 e 13 modificano la normativa cosiddetta del «Buon Samaritano».

L'articolo 7 estende l'ambito soggettivo di applicazione della disciplina sulle garanzie di un corretto stato di conservazione, trasporto, deposito ed impiego degli alimenti oggetto di distribuzione gratuita agli indigenti. Il successivo articolo 13 amplia l'ambito della norma in base alla quale il soggetto che procede a distribuzioni gratuite di prodotti è equiparato al consumatore finale ai fini degli obblighi inerenti ai corretti stati summenzionati.

Il combinato disposto delle novelle di cui agli articoli 7 e 13 concerne, sotto il profilo soggettivo, gli enti pubblici nonché gli enti privati costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche e solidaristiche e che, in attuazione del principio di sussidiarietà ed in coerenza con i rispettivi statuti o atti costitutivi, promuovano ed attuino attività d'interesse generale anche mediante la produzione e lo scambio di beni e servizi di utilità sociale nonché attraverso forme di mutualità – ivi comprese le organizzazioni riconosciute non lucrative di utilità sociale (ONLUS) (di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, e successive modificazioni) –. I summenzionati soggetti, in base all'articolo 7, nell'ambito della distribuzione gratuita di alimenti agli indi-

genti (con riferimento ad alimenti ceduti dagli operatori del settore, inclusi quelli della ristorazione ospedaliera, assistenziale e scolastica), sono tenuti a garantire i corretti stati summenzionati dei prodotti; tuttavia, ai sensi del successivo articolo 13, le garanzie suddette si intendono soddisfatte – nei limiti del servizio prestato – anche qualora il soggetto (che procede alla distribuzione gratuita, a fini di beneficenza) si attenga alle sole prescrizioni rientranti nella responsabilità del consumatore finale. Quest'ultimo principio di equiparazione viene posto dalla novella di cui all'articolo 13 con riferimento non solo agli alimenti, ma anche ai farmaci e a qualsiasi altro prodotto, sempre che essi siano distribuiti gratuitamente, a fini di beneficenza, da parte dei summenzionati soggetti.

In proposito, la Relatrice ricorda che, nella versione vigente, le norme oggetto delle novelle di cui agli articoli 7 e 13 fanno riferimento soltanto alle suddette organizzazioni riconosciute non lucrative di utilità sociale (ONLUS) (di cui al citato art. 10 del decreto legislativo n. 460, e successive modificazioni) e pongono il principio di equiparazione al consumatore finale solo per i prodotti alimentari. Ai fini del rispetto degli obblighi in esame (nel settore dei prodotti alimentari), l'art. 1, comma 236, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, prevede anche l'ipotesi di predisposizione di specifici manuali nazionali di corretta prassi operativa, validati dal Ministero della salute, in conformità alla disciplina europea sui manuali nazionali di corretta prassi operativa, elaborati, sviluppati e diffusi dai settori dell'industria alimentare. Resta ferma la norma che esclude, in ogni caso, il principio di equiparazione al consumatore finale per gli operatori del settore alimentare che cedano gratuitamente ad indigenti prodotti alimentari di proprietà dei medesimi operatori.

L'articolo 10 del disegno di legge demanda al Ministero della salute la definizione, previa intesa in sede di Conferenza unificata Stato-Regioni-Province autonome-città ed autonomie locali, di linee di indirizzo per gli enti gestori di mense scolastiche, aziendali, ospedaliere, sociali e di comunità, al fine di prevenire e ridurre lo spreco connesso alla somministrazione degli alimenti.

Tali linee guida sono stabilite anche tenendo conto delle norme di cui all'articolo 4, commi da 5 a 5-*quinquies*, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, e successive modificazioni. Queste ultime norme concernono: i programmi di educazione alimentare relativi al «consumo consapevole» dei prodotti ortofrutticoli locali, stagionali e biologici nelle scuole; le linee guida per disincentivare, nelle scuole di ogni ordine e grado, la somministrazione di alimenti e bevande «sconsigliati» e per incentivare la somministrazione di alimenti idonei per i soggetti affetti da celiachia; l'obbligo di inserire specifiche clausole relative all'alimentazione nei bandi delle gare d'appalto per l'affidamento e la gestione dei servizi di refezione scolastica e di fornitura di alimenti e prodotti agroalimentari agli asili nido, alle scuole dell'infanzia, alle scuole primarie, alle scuole secondarie di primo e di secondo grado e alle altre strutture pubbliche che abbiano come utenti bambini e giovani fino a diciotto anni di età; l'e-

laborazione, da parte del Ministero della salute, d'intesa con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per le attività da svolgersi nelle istituzioni scolastiche, di programmi di educazione alimentare, «al fine di favorire la consapevolezza dei rischi connessi ai disturbi del comportamento alimentare».

L'articolo 15 del disegno di legge modifica la disciplina sui sistemi di raccolta di medicinali inutilizzati o scaduti e sull'eventuale successivo impiego dei medesimi, stabilita dall'articolo 157 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219.

La novella demanda, in primo luogo, ad un decreto del Ministro della salute, da emanare entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la definizione: di modalità che rendano possibile la donazione di medicinali inutilizzati ad organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) e l'impiego dei medesimi da parte di esse, in confezioni integre, correttamente conservati e ancora nel periodo di validità, in modo tale da garantire la qualità, la sicurezza e l'efficacia originarie, con esclusione dei medicinali da conservare in frigorifero a temperature controllate, dei medicinali contenenti sostanze stupefacenti o psicotrope e dei medicinali dispensabili solo in strutture ospedaliere; dei requisiti dei locali e delle attrezzature idonei a garantire la corretta conservazione dei suddetti medicinali; delle procedure intese alla tracciabilità dei lotti dei medicinali ricevuti e distribuiti.

Rispetto alla norma vigente, emergono – evidenzia la Relatrice – le seguenti modifiche: si demanda la definizione dei suddetti profili ad un decreto del Ministro della salute, sopprimendo sia il concerto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e il concerto del Ministro dello sviluppo economico sia il parere della Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome. Resta ferma (in base alla parte non modificata del citato articolo 157 del decreto legislativo n. 219) l'emanazione di un decreto ministeriale secondo quest'articolata procedura per la definizione di idonei sistemi di raccolta per i medicinali inutilizzati o scaduti, con oneri a carico degli operatori (sistemi che possono basarsi anche su accordi, a livello nazionale o territoriale, fra le parti interessate alla raccolta); il vigente riferimento alle organizzazioni senza fini di lucro viene circoscritto alle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) (di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, e successive modificazioni); si amplia il contenuto del decreto ministeriale alle modalità della donazione, ai requisiti dei locali e delle attrezzature, alle procedure concernenti la tracciabilità; si introducono il requisito delle confezioni integre e l'esclusione di alcune categorie di farmaci (medicinali da conservare in frigorifero a temperature controllate, medicinali contenenti sostanze stupefacenti o psicotrope e medicinali dispensabili solo in strutture ospedaliere).

In secondo luogo, la novella subordina la possibilità di distribuzione gratuita e diretta di medicinali non utilizzati (da parte delle ONLUS ed in favore di soggetti indigenti o bisognosi) alla presentazione della prescrizione medica (ove richiesta dall'ordinamento per quel medicinale) ed

alla condizione che si disponga di personale sanitario ai sensi di quanto richiesto dalla normativa vigente.

La Relatrice segnala, al riguardo, che potrebbe essere opportuna una più chiara indicazione di queste ultime condizioni e delle categorie di personale a cui si faccia riferimento, anche alla luce degli approfondimenti svolti dalla Commissione in sede di esame dei disegni di legge concernenti il riutilizzo dei farmaci (Atto Senato n. 1092 ed Atto Senato n. 1495).

Il testo pone, inoltre, un principio di equiparazione degli enti che svolgono attività assistenziale (nell'ambito della distribuzione gratuita in esame e nei limiti del servizio prestato) al consumatore finale, con riferimento alle responsabilità inerenti alla detenzione ed alla conservazione dei medicinali. Tale principio di equiparazione è stabilito in termini più generali, per forme di distribuzione gratuita di prodotti a fini di beneficenza, dal precedente articolo 13 del disegno di legge.

In proposito, la Relatrice osserva che potrebbe essere opportuno chiarire se con il riferimento ad «enti che svolgono attività assistenziale» si intenda consentire che le ONLUS distribuiscano i medicinali in oggetto anche tramite altri enti.

La novella specifica che è vietata qualsiasi cessione a titolo oneroso dei medicinali oggetto delle suddette donazioni.

La Relatrice segnala infine alcuni altri articoli del disegno di legge in esame che pure sottendono aspetti d'interesse della Commissione.

Gli articoli da 3 a 5 definiscono le modalità di cessione gratuita delle eccedenze alimentari – da parte degli operatori del settore alimentare – a fini di solidarietà sociale. In particolare, secondo il comma 1 dell'articolo 4, tali cessioni sono possibili anche oltre il termine minimo di conservazione, purché siano garantite l'integrità dell'imballaggio primario e le idonee condizioni di conservazione, mentre l'articolo 5 prevede il rispetto di corrette prassi operative al fine di garantire la sicurezza igienico-sanitaria degli alimenti.

L'articolo 6 prevede specifiche norme per consentire il riutilizzo dei prodotti alimentari, idonei al consumo umano o animale, oggetto di confisca.

L'articolo 8 modifica la composizione e le funzioni del Tavolo permanente di coordinamento per la distribuzione di derrate alimentari agli indigenti.

Il comma 1 dell'articolo 9 dispone che la RAI assicuri un numero adeguato di ore di trasmissioni televisive e radiofoniche per l'informazione e la sensibilizzazione su comportamenti e misure idonei a ridurre gli sprechi alimentari, energetici o di altro genere. Il comma 5 dello stesso articolo 9 demanda al Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministero della salute, sentiti gli altri Ministeri ivi indicati, la promozione, presso le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, di percorsi mirati all'educazione ad una sana alimentazione e ad una produzione alimentare ecosostenibile, nonché alla sensibilizzazione

contro lo spreco degli alimenti e sugli squilibri esistenti a livello nazionale e internazionale nell'accesso al cibo.

Il comma 1 dell'articolo 11 rfinanzia, nella misura di 2 milioni di euro per il 2016, il «fondo per l'efficientamento della filiera della produzione e dell'erogazione e per il finanziamento dei programmi nazionali di distribuzione di derrate alimentari alle persone indigenti nel territorio della Repubblica Italiana», mentre il successivo comma 2 istituisce un fondo, con una dotazione di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018, destinato al finanziamento di progetti innovativi – anche relativi alla ricerca e allo sviluppo tecnologico nel campo della *shelf life* dei prodotti alimentari e del confezionamento dei medesimi – intesi alla limitazione degli sprechi e all'impiego delle eccedenze.

L'articolo 16 reca disposizioni varie, di carattere amministrativo e tributario, in materia di cessione gratuita di derrate alimentari, di prodotti farmaceutici e di altri prodotti a fini di solidarietà sociale, ponendo anche novelle intese al coordinamento di norme tributarie vigenti con le disposizioni di cui ai precedenti articoli.

Si apre la discussione generale.

La senatrice GRANAIOLA (PD) rileva preliminarmente che l'inserimento di disposizioni concernenti il riutilizzo dei farmaci nell'ambito di un disegno di legge che tratta una congerie di altre tematiche appare discutibile.

Osserva che il tavolo di coordinamento previsto dall'articolo 8 del disegno di legge rischia di essere un organismo pletorico e poco funzionale; inoltre, a dispetto del gran numero di partecipanti, la rappresentanza del Ministero della salute è minima ed è addirittura assente quella dei farmacisti e degli enti del terzo settore. Sul piano delle funzioni, si duole della mancata attribuzione all'organismo in questione di compiti di monitoraggio e di vigilanza.

Quanto all'articolo 15, segnala che la subordinazione della possibilità di distribuzione dei farmaci non utilizzati da parte delle ONLUS alla disponibilità di personale sanitario costituisce un onere difficilmente sostenibile dagli operatori del settore e rischia, in assenza di opportune precisazioni, di rendere la normativa di fatto inapplicabile.

In merito alla distribuzione di generi alimentari, rileva l'opportunità di introdurre nel testo disposizioni più precise per evitare che possano essere somministrati cibi o bevande scaduti.

Infine, tiene a evidenziare che il disegno di legge in esame non attiene tanto al campo della «beneficenza» (malgrado tale termine ricorra più volte nel testo), quanto a quello dei diritti civili e dalla solidarietà sociale, e segnala l'opportunità di misure per il contenimento dei prezzi dei farmaci e per incentivare gli investimenti nella ricerca sui medicinali innovativi.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(2224) Disposizioni in materia di responsabilità professionale del personale sanitario, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Fucci; Fucci; Giulia Grillo ed altri; Calabrò ed altri; Vargiu ed altri; Anna Margherita Miotto ed altri; Monchiero ed altri; Formisano

(1134) BIANCO ed altri. – Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e di responsabilità in ambito medico e sanitario

(1648) ROMANO ed altri. – Norme per la tutela della salute, per la disciplina del rischio e della responsabilità professionale medica

(Rinvio del seguito dell'esame congiunto)

La PRESIDENTE, in considerazione dell'assenza del Relatore, rileva l'opportunità di rinviare alla seduta di domani la conclusione della fase di illustrazione degli emendamenti, già programmata per la giornata odierna.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame congiunto è, quindi, rinviato.

La seduta termina alle ore 15,20.

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13^a)

Martedì 21 giugno 2016

Sottocommissione per i pareri

64^a Seduta

Presidenza del Presidente
MARINELLO

Orario: dalle ore 14,30 alle ore 14,45

La Sottocommissione ha adottato la seguente deliberazione per il provvedimento deferito:

alle Commissioni 1^a e 4^a riunite:

Schema di decreto legislativo recante razionalizzazione delle funzioni di polizia e assorbimento del Corpo forestale dello Stato (n. 306): osservazioni favorevoli con rilievo e condizioni.

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 171

Presidenza del Presidente
MARINELLO

Orario: dalle ore 14,45 alle ore 16

AUDIZIONI INFORMALI DI RAPPRESENTANTI DELL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE DELLE AUTORITÀ E ENTI DI AMBITO TERRITORIALE (ANEA) E DELL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE FRA GLI INDUSTRIALI DEGLI ACQUEDOTTI (ANFIDA) SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2343 (PRINCIPI PER LA TUTELA, IL GOVERNO E LA GESTIONE PUBBLICA DELLE ACQUE)

POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (14^a)

Martedì 21 giugno 2016

**Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 55

Presidenza del Presidente
CHITI

Orario: dalle ore 14,05 alle ore 15,10

*AUDIZIONE INFORMALE SULLE PRIORITÀ DELLA PRESIDENZA DI TURNO
DELL'UNIONE EUROPEA*

COMMISSIONE STRAORDINARIA
per la tutela e la promozione
dei diritti umani

Martedì 21 giugno 2016

Plenaria
99ª Seduta

Presidenza del Presidente
MANCONI

Intervengono, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, la dottoressa Gisella Trincas, presidente dell'Unione Nazionale delle Associazioni per la Salute Mentale (UNASAM), e l'avvocato Marco De Martino.

La seduta inizia alle ore 13,40.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente MANCONI comunica che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, è stata richiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo e che la Presidenza del Senato ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso.

Poiché non vi sono osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque adottata per il prosieguo dei lavori.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sui livelli e i meccanismi di tutela dei diritti umani, vigenti in Italia e nella realtà internazionale: audizione della dottoressa Gisella Trincas, presidente dell'Unione Nazionale delle Associazioni per la Salute Mentale (UNASAM), e dell'avvocato Marco De Martino, sulla contenzione

Prosegue l'indagine conoscitiva in titolo, sospesa nella seduta dell'8 giugno scorso.

Il presidente MANCONI inquadra l'audizione nell'ambito dell'indagine conoscitiva sulla contenzione sottolineando l'importanza dell'attività delle oltre centosessanta associazioni rappresentata dall'Unione Nazionale delle Associazioni per la Salute Mentale (UNASAM), i cui soci sono prevalentemente familiari, ma anche utenti dei servizi di salute mentale. Ricorda inoltre il ruolo dell'avvocato De Martino, legale di Antonio Mottola, protagonista di una storia drammatica nell'ospedale psichiatrico giudiziario di Reggio Emilia e per molti versi emblematica rispetto al percorso che in Italia può compiere una persona che presenta un disagio mentale, già oggetto di un'audizione presso la Commissione il 4 agosto 2015.

La dottoressa Gisella TRINCAS, presidente dell'Unione Nazionale delle Associazioni per la Salute Mentale (UNASAM), sottolinea come la pratica della contenzione sia molto diffusa nella maggior parte dei Servizi psichiatrici di diagnosi e cura degli ospedali. Si tratta di servizi a porte chiuse non accessibili ai familiari dei pazienti o alle associazioni di sostegno all'interno di un più generale sistema chiuso che rappresenta un modello di salute mentale ormai superato. Chi vive l'esperienza della sofferenza mentale deve poter contare su una pluralità di interventi (sociali e sanitari) che garantiscano una presa in cura personalizzata e condivisa, l'inclusione sociale, la guarigione possibile. Per garantire ciò i servizi di salute mentale comunitaria dovrebbero saper intercettare e rispondere ai bisogni espressi, essere accessibili 24 ore su 24 e 7 giorni su 7, orientati alla prevenzione e alla cura. Continuano a verificarsi episodi di contenzione in seguito a trattamento sanitario obbligatorio (Tso) lesivi della dignità delle persone. Un uomo di 48 anni ad Ancona, ricoverato da marzo a giugno 2016, è stato più volte contenuto per un totale di 11 giorni, vale a dire 251 ore: era nudo, in una stanza da solo, lontano dal campanello con cui chiedere aiuto. Ha gridato per ore fino a perdere completamente la voce. Le cinghie hanno provocato lesioni in tutti gli arti e provocato dolori fortissimi ancora adesso avvertiti e profondo sconvolgimento. Questa situazione estrema non è un'eccezione, purtroppo, e vi sono altri casi recenti noti. In Veneto un ragazzo di 19 anni affetto da autismo è stato legato e pesantemente sedato nonostante le indicazioni a non sottoporlo a farmaci neurolettici. A Sassari un ragazzo di 14 anni, che non era un paziente psichiatrico, in seguito a Tso dopo un litigio con i genitori, è stato contenuto e gli è stato impedito di parlare con un giudice per chiedere l'affidamento a una zia. Vi sono poi le tragiche morti degli ultimi anni: Francesco Mastrogiovanni, maestro di cinquantotto anni, è morto nel servizio psichiatrico di Vallo della Lucania nel 2009, dopo 4 giorni di contenzione. Si è attualmente al secondo grado di giudizio. Tre anni prima, nel 2006, a Cagliari, in un servizio psichiatrico, moriva Giuseppe Casu, sessantenne, rimasto legato per una settimana. In questo caso la vicenda si è conclusa con l'assoluzione del direttore e dei medici del servizio e con la condanna, in un procedimento penale parallelo, del primario di Anatomia Patologica e del tecnico di laboratorio per aver fatto «sparire» i reperti dell'autopsia

del paziente sostituendoli con quelli di un altro cadavere al fine di avallare la diagnosi dei colleghi del reparto di psichiatria.

Vi sono delle raccomandazioni della Conferenza Stato-Regioni in merito al ricorso alla contenzione, ma le Regioni non hanno adottato le linee guida necessarie. Pur in un contesto legislativo avanzatissimo come quello italiano, grazie alla legge 180, il ricorso alla contenzione rimane una questione da risolvere ma lo si può fare solo inquadrandola all'interno del contesto generale dell'organizzazione dei servizi di salute mentale e affrontando le motivazioni culturali, le carenze delle piante organiche, la mancanza di formazione degli operatori e l'insieme di difficoltà che gli operatori incontrano nell'avere a che fare con situazioni complesse che richiederebbero attenzione e risorse diverse.

L'avvocato Marco DE MARTINO sottolinea una serie di elementi empirici da considerare in relazione al tema della contenzione e dell'applicazione provvisoria delle misure di sicurezza per andare alla radice del problema. Innanzitutto, secondo i dati Istat 2016, un milione di bambini vivono in povertà economica assoluta nel nostro Paese. Il dato diviene ancor più significativo considerando che del milione di minori che vivono in povertà assoluta, circa 861.000 fanno parte di una famiglia in cui c'è almeno un occupato. Questo significa che il reddito da lavoro, da solo, non garantisce l'accesso ai beni di prima necessità. Al Sud la percentuale di bambini in povertà relativa (cioè a rischio povertà) raggiunge quasi il 30 per cento. Un dossier dell'Unicef, inoltre, mostra che nel 2013 più di un bambino su 4 (il 27 per cento) vive in famiglie che non possono permettersi tre o più dei nove beni essenziali (fra cui alloggio, riscaldamento, un pasto proteico al giorno, etc.). Questi dati hanno un'evidente relazione con l'accesso alle cure. Si consideri che nella regione Lazio il *ticket* per una visita psichiatrica è di 35 euro, in Campania di 38 euro. E l'esenzione per i redditi inferiori ai 15.000 euro non garantisce in maniera sufficiente le famiglie. Inoltre, secondo il professor Levi, direttore dell'Istituto di neuropsichiatria infantile dell'Università «La Sapienza», l'attesa per avere l'appuntamento per la prima visita è lunghissima, di circa 6 mesi, mentre per iniziare il trattamento si va dai 24 ai 36 mesi.

Il secondo aspetto da tenere presente è quanto accaduto in seguito alla chiusura degli ospedali psichiatrici giudiziari nel 2014: le Residenze per l'Esecuzione delle Misure di Sicurezza (R.E.M.S.) si sono riempite in pochissimo tempo, anche perché in pochi le utilizzano come previsto dalla legge, ovvero come *extrema ratio*, e ci sono già 200 persone in lista di attesa, come scritto nella relazione di Franco Corleone del maggio scorso.

C'è un altro dato meno conosciuto e più pericoloso: il superamento di fatto della non imputabilità, da un lato, e la previsione di un aggravamento della carcerizzazione per i gli autori di reato disagiati psichici. Il tema da affrontare e risolvere è quello dell'applicazione provvisoria delle misure di sicurezza. Stante la lista d'attesa, i magistrati tendono ad applicare la custodia cautelare in carcere. Questo determinerà che all'esito del giudizio di

merito verrà sicuramente fuori lo stato di alterazione psichica (perché si dovrà applicare l'articolo 148), e quindi si parlerà di pericolosità sociale e di applicazione di una misura di sicurezza definitiva, oltre l'applicazione della sanzione. Così invece di aver progettato una riforma a tutela delle persone autrici di reato con disagio psichico (in chiave di razionalità nell'utilizzo dello strumento penale), abbiamo il rischio di un aggravamento delle condizioni di queste persone. Vi potrebbe essere l'applicazione della pena, prima e di misura di sicurezza poi. E questo in quanto è assente una riforma complessiva che interessi cioè l'intero sistema. In tema di applicazione delle misure di sicurezza che riguardano persone colpite da disagio psichico possono essere svolte alcune considerazioni cruciali: intanto può essere segnalato, al riguardo, che vi è un intreccio inestricabile fra norme sostanziali e processuali, in quanto la legge di delega per la riforma del codice di procedura penale non ha portato sul punto al coordinamento delle norme con il codice penale. Vi sono da un lato la disciplina degli articoli 202, 203 e 206 del codice penale; dall'altro la disciplina degli articoli 312 e 313 del codice di procedura penale nonché dell'articolo 73, commi 1 e 3. Si è sempre sostenuto che se il soggetto è socialmente pericoloso, poiché potrebbe delinquere nuovamente, il giudice deve provvisoriamente mandarlo in misura di sicurezza. L'interpretazione delle norme che è stata data fino ad oggi indica che se c'è pericolosità si può applicare una misura di sicurezza, se non c'è pericolosità, invece, il soggetto può essere indirizzato verso una struttura sanitaria. Ma tale interpretazione appare del tutto incongrua sia rispetto alle esistenti norme del codice di penale e del codice di procedura penale, sia rispetto a talune pronunce della Corte costituzionale.

L'unico punto fermo è che con il codice di procedura penale del 1988, articolo 73, si volle inserire un concetto semplice, cioè che la salute deve prevalere sulle esigenze di giustizia, così come previsto dall'articolo 32 della Costituzione. Tale principio è stato successivamente ripreso dalla Corte costituzionale nel 2003 e nel 2004.

Per quanto riguarda il giudizio in ordine alla pericolosità del soggetto deve da ultimo essere sottolineato che accade spesso che il giudice o il pubblico ministero chiedano al perito due cose: in primo luogo se il soggetto è infermo, in secondo luogo se è socialmente pericoloso. Il perito può rispondere relativamente al primo quesito in quanto il concetto di infermità mentale è un concetto medico, e comunque rientra nel sapere scientifico. Ma il perito non ha la competenza per pronunciarsi con riferimento alla pericolosità sociale. I medici non possono essere in grado di rispondere su questo punto in quanto si tratta non di un concetto medico ma di un concetto giuridico.

Concludendo pare di poter sostenere che l'unica strada da percorrere sia quella già intrapresa nel 1978 e nel 1988, vale a dire l'abbandono del doppio binario: non occuparsi della pericolosità sociale ma unicamente nella necessità di cura, di una cura, peraltro, necessariamente collocata entro i limiti della sanzione per il fatto commesso.

Il senatore MAZZONI (*AL-A (MpA)*) registra come anche dagli interventi svolti nel corso della seduta odierna, così come quelli tenuti nelle scorse sedute dedicate al tema della contenzione, tenuto conto della legge n. 180 degli articoli 13 e 32 della Costituzione nonché dell'articolo 41 dell'Ordinamento penitenziario, risulti un quadro giuridicamente molto complesso.

La senatrice SIMEONI (*Misto*) segnala che generalizzare può essere fuorviante in quanto in molte realtà sanitarie la contenzione non viene praticata benché, ovviamente, tale procedura non sia assolutamente accettabile se non quando strettissimamente necessaria.

La senatrice DIRINDIN (*PD*) segnala come il livello delle prestazioni sanitarie, anche sotto il profilo della tutela della salute psichica è distribuito sul territorio nazionale in modo non uniforme e che sono soprattutto le carenze organizzative e di organico a lasciare spazio a pratiche inaccettabili come quella oggetto della seduta odierna. Un'altra riflessione andrebbe condotta sul rapporto tra la magistratura e queste stesse pratiche.

Il presidente MANCONI, nell'accogliere il suggerimento della senatrice Dirindin in ordine ad un approfondimento del ruolo della magistratura sui temi oggetto della seduta odierna, sottolinea, come giustamente ha inteso mettere in evidenza la senatrice Simeoni, che è impossibile generalizzare in ordine all'uso della contenzione nelle strutture sanitarie ma che, proprio per questo, occorre intervenire nelle situazioni patologiche.

La dottoressa TRINCAS riferisce che esiste un elenco di *best practices* da parte di strutture sanitarie sul territorio nazionale, che lascerà agli atti della Commissione, nelle quali la contenzione non viene praticata. Proprio per questo, perché evitare la contenzione è possibile, è necessario intervenire sul piano delle risorse e degli organici. Quanto alla responsabilità in ordine ai reati commessi da parte di persone con disagio mentale, essa non può certo essere attribuita ai medici.

L'avvocato DE MARTINO riferisce di un caso di una giovane donna a lungo sottoposta a contenzione meccanica nella struttura psichiatrica di Castiglione delle Stiviere in quanto minacciava di farsi del male per sottolineare la necessità di distinguere caso per caso malgrado i danni che possono derivare da un uso distorto ed eccessivo della contenzione – financo la morte – richieda una grande preparazione ed una estrema attenzione ai bisogni del paziente, come prescritto dalla Costituzione italiana.

Il presidente MANCONI ringrazia la dottoressa Trincas, l'avvocato De Martino e i senatori presenti e dichiara conclusa la procedura informativa.

Il seguito dell'indagine conoscitiva è pertanto rinviato.

La seduta termina alle ore 14,45.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per le questioni regionali

Martedì 21 giugno 2016

Plenaria

Presidenza del Presidente
Gianpiero D'ALIA

La seduta comincia alle 14.

IN SEDE CONSULTIVA

Modifiche alla legge 31 dicembre 2009, n. 196, concernenti il contenuto della legge di bilancio, in attuazione dell'articolo 15 della legge 24 dicembre 2012, n. 243

Nuovo testo C. 3828 Boccia

(Parere alla V Commissione della Camera)

(Esame e conclusione – Parere favorevole)

La Commissione inizia l'esame.

Gessica ROSTELLATO (*PD*), *relatrice*, avverte che la Commissione è chiamata ad esprimere, per i profili di propria competenza, il parere alla V Commissione Bilancio della Camera, sul nuovo testo della proposta di legge C. 3828 Boccia, recante «Modifiche alla legge 31 dicembre 2009, n. 196, concernenti il contenuto della legge di bilancio, in attuazione dell'articolo 15 della legge 24 dicembre 2012, n. 243», come risultante dagli emendamenti approvati dalla Commissione di merito.

La proposta di legge si innesta nel processo di costruzione delle nuove regole di bilancio avviato con la legge costituzionale n. 1 del 2012, che, nell'introdurre nella Carta costituzionale il principio del pareggio di bilancio, ha demandato ad una successiva legge di natura rinforzata (da approvarsi a maggioranza assoluta di ciascuna Camera) la disciplina delle necessarie modalità di attuazione, tra cui la definizione del «contenuto della legge di bilancio».

È stata quindi approvata la legge 24 dicembre 2012, n. 243, recante, per l'appunto, le disposizioni per l'attuazione del principio del pareggio di bilancio, il cui articolo 15 definisce gli elementi essenziali che dovranno

caratterizzare il contenuto della nuova legge di bilancio. Questa dovrà ora assumere un contenuto profondamente diverso dalla disciplina che ne detta ora la vigente legge di contabilità n.196 del 2009, che fa riferimento alla natura formale del bilancio conseguente al previgente terzo comma dell'articolo 81 della Costituzione, a norma del quale, con la legge di bilancio «non si possono stabilire nuovi tributi e nuove spese».

Con la mancata riproposizione di tale norma del nuovo testo dell'articolo 81 introdotto dalla legge costituzionale n.1 del 2012 si è determinato il passaggio da una concezione formale ad una concezione sostanziale della legge di bilancio. L'innovazione comporta significative conseguenze sul piano dei contenuti di tale legge, consentendo il passaggio dal consolidato schema normativo della manovra annuale di finanza pubblica fondato sulla predisposizione di due distinti provvedimenti – la legge di bilancio e la legge di stabilità – ad uno schema che vedrà la presentazione di un unico provvedimento, costituito dalla legge di bilancio: questa, oltre alle poste contabili, potrà ora anche contenere disposizioni che integrano o modificano la legislazione di entrata o di spesa, incorporando in tal modo gli attuali contenuti della legge di stabilità.

L'aggiornamento delle regole contabili previste dall'attuale legge di contabilità e finanza pubblica n. 196 del 2009 costituisce pertanto l'oggetto della proposta di legge in esame, il cui principale obiettivo è quello di integrare in un unico provvedimento i contenuti degli attuali disegni di legge di bilancio e di stabilità.

La nuova legge di bilancio viene dunque articolata in due sezioni. La prima sezione, che assorbe in gran parte i contenuti dell'attuale legge di stabilità, reca esclusivamente le misure tese a realizzare gli obiettivi di finanza pubblica indicati nei documenti programmatici di bilancio, vale a dire il Documento di economia e finanza (DEF) e la Nota di aggiornamento dello stesso. La seconda sezione è invece dedicata alle previsioni di entrata e di spesa, espresse in termini di competenza e cassa e formate sulla base del criterio della legislazione vigente e delle proposte di modulazioni, da introdurre secondo le condizioni ed i limiti esposti nella proposta di legge. Viene mantenuta ed arricchita di contenuti la Nota tecnico-illustrativa da allegare al disegno di legge di bilancio, con funzione di raccordo, a fini conoscitivi, tra il provvedimento di bilancio e il conto economico delle pubbliche amministrazioni.

La proposta di legge modifica i tempi di presentazione dei documenti che compongono il ciclo di bilancio, rispetto a quanto ora disciplinato dalla legge di contabilità. In particolare, viene postposto al 30 settembre, rispetto alla attuale data del 20 settembre, il termine per la presentazione della Nota di aggiornamento al DEF, e viene altresì introdotto il termine del 12 ottobre per la deliberazione da parte del Consiglio dei ministri del (nuovo) disegno di legge di bilancio, ed un termine di carattere mobile per la presentazione dello stesso alle Camere, che andrà effettuata entro i successivi dodici giorni. Si interviene inoltre sul Documento programmatico di bilancio (DPB), disponendo che nello stesso termine (15 ottobre) ora previsto per la presentazione del Documento alle istituzioni europee,

esso venga presentato anche alle Camere, colmandosi in tal modo una lacuna dell'ordinamento, che non prevede al momento tale trasmissione.

Sono poi ampliati i contenuti del DEF, nel quale si sistematizza la disciplina (di cui all'articolo 6 della legge n. 243/2012) che concerne l'ipotesi in cui il Governo, in caso di eventi eccezionali, intenda discostarsi dall'obiettivo programmatico o aggiornare il piano di rientro verso il medesimo, prevedendosi in tal caso che la relativa relazione debba essere presentata come annesso al DEF o come annesso alla Nota di aggiornamento. La relazione medesima potrà altresì essere presentata qualora i suddetti eventi eccezionali si verifichino nell'imminenza della presentazione del DEF o della Nota. L'aumento dei contenuti informativi del DEF si completa poi con riguardo al benessere equo e sostenibile (BES), prevedendosi che in allegato al Documento sia riportato l'andamento nell'ultimo triennio degli indicatori BES, selezionati da un Comitato appositamente istituito presso l'ISTAT dalla proposta di legge in esame; entro il 15 febbraio di ciascun anno dovrà inoltre essere presentata alle Camere una relazione in cui si evidenzia l'evoluzione degli indicatori suddetti sulla base degli effetti determinati dalla legge di bilancio.

Risulta altresì ampliato il contenuto della Nota di aggiornamento, prevedendo che la stessa rechi i principali ambiti di intervento della manovra di finanza pubblica per il triennio successivo, con una sintetica illustrazione degli effetti finanziari attesi dalla manovra stessa in termini di entrata e di spesa, ai fini del raggiungimento degli obiettivi programmatici di finanza pubblica.

Un ulteriore ampliamento dei contenuti, rispetto a quanto ora previsto dalla legge n. 196/2009, concerne la relazione tecnica al disegno di legge di bilancio, che deve contenere, oltre alla quantificazione degli effetti finanziari derivanti da ciascuna disposizione normativa introdotta nell'ambito della prima sezione, anche i criteri principali utilizzati per la formulazione, sulla base della legislazione vigente, delle previsioni di entrata e di spesa contenute nella seconda sezione. La relazione dovrà altresì riportare indicazioni in ordine alla coerenza tra il saldo netto da finanziare programmatico e l'indebitamento programmatico, contenuto nella Nota di aggiornamento.

Vengono modificate anche alcune disposizioni relative alla copertura finanziaria delle leggi di spesa, con specifico riguardo agli scostamenti degli oneri rispetto alle previsioni. Viene a tale scopo introdotta una specifica disciplina – diversamente articolata tra scostamenti compensabili nel medesimo esercizio in cui si verificano e scostamenti compensabili in più esercizi – applicabile in caso di andamento degli oneri non in linea con le previsioni, pervenendosi in tal modo al superamento delle cosiddette clausole di salvaguardia, in ragione di talune criticità insite nella procedura applicativa delle clausole medesime. Sempre con riferimento alle leggi di spesa una specifica disposizione esclude per la relativa copertura finanziaria possa ricorrersi all'utilizzo della quota dell'otto per mille del gettito Irpef devoluta alla diretta gestione statale; analogo divieto viene previsto

anche per la quota del cinque per mille del gettito Irpef, per la parte delle risorse effettivamente utilizzate sulla base delle scelte dei contribuenti.

Si interviene poi sul processo di formazione del bilancio di previsione, ampliando la flessibilità in sede di predisposizione della seconda sezione del disegno di legge di bilancio, in particolare: eliminando il vincolo secondo il quale le proposte di rimodulazione delle risorse finalizzate alla realizzazione di obiettivi del dicastero devono essere formulate tra programmi appartenenti alla medesima missione di spesa; prevedendo che, a determinate condizioni, all'interno di ciascuno stato di previsione possano essere rimodulate in via compensativa le dotazioni finanziarie relative ai fattori legislativi, nonché alle autorizzazioni di spesa per l'adeguamento delle dotazioni di competenza e di cassa a quanto previsto nel piano finanziario dei pagamenti (restando comunque precluso l'utilizzo degli stanziamenti di conto capitale per finanziare spese correnti); consentendo di procedere al rifinanziamento, al definanziamento ed alla riprogrammazione, per un periodo temporale anche pluriennale, degli stanziamenti di parte corrente e in conto capitale previsti a legislazione vigente, limitatamente alle sole spese di fattore legislativo.

Sono inoltre apportate alcune modifiche alla disciplina sperimentale del bilancio di genere (recentemente introdotta nella legge di contabilità dal D.Lgs. n. 90/2016) ed è infine ampliato il contenuto informativo del disegno di legge di assestamento, prevedendosi che esso sia corredato da una relazione tecnica in cui si dia conto della coerenza del valore del saldo netto da finanziare o da impiegare con gli obiettivi programmatici definiti dal Documento di economia e finanza.

Propone conclusivamente di esprimere un parere favorevole (*vedi allegato*).

La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

La seduta termina alle 14,05.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle ore 14,05 alle ore 14,10.

ALLEGATO

**Modifiche alla legge 31 dicembre 2009, n. 196, concernenti il contenuto della legge di bilancio, in attuazione dell'articolo 15 della legge 24 dicembre 2012, n. 243
(Nuovo testo C. 3828 Boccia)**

PARERE APPROVATO

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato il nuovo testo della proposta di legge C. 3828 Boccia, recante «Modifiche alla legge 31 dicembre 2009, n. 196, concernenti il contenuto della legge di bilancio, in attuazione dell'articolo 15 della legge 24 dicembre 2012, n. 243», come risultante dagli emendamenti approvati dalla Commissione di merito;

rilevato che il contenuto del provvedimento è riconducibile alle materie «sistema contabile dello Stato» e «armonizzazione dei bilanci pubblici», ascritte alla competenza legislativa esclusiva dello Stato (art. 117, secondo comma, lettera *e*), Cost.),

esprime

PARERE FAVOREVOLE

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul fenomeno delle mafie
e sulle altre associazioni criminali, anche straniere**

Martedì 21 giugno 2016

**I COMITATO - Lotta alla criminalità mafiosa
su base europea e internazionale**

Il Comitato lotta alla criminalità mafiosa su base europea e internazionale si è riunito dalle ore 12,05 alle ore 12,45.

Plenaria

Presidenza della Presidente
Rosy BINDI

La seduta inizia alle ore 14.

Esame della proposta di relazione sulle infiltrazioni mafiose e criminali nel gioco lecito e illecito

(Esame e rinvio)

Rosy BINDI, *presidente*, introduce l'esame della proposta di relazione sulle infiltrazioni mafiose e criminali nel gioco lecito e illecito.

Il senatore Stefano VACCARI (*PD*) illustra la proposta di relazione in titolo.

Intervengono il senatore Luigi GAETTI (*M5S*) e la deputata Fabiana DADONE (*M5S*).

Rosy BINDI, *presidente*, alla luce del dibattito, rinvia il seguito della discussione sulla proposta di relazione in titolo ad altra seduta.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Rosy BINDI, *presidente*, comunica che l'odierna riunione dell'Ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, è rinviata a domani, mercoledì 22 giugno 2016.

La seduta termina alle ore 14,20.

COMMISSIONE PARLAMENTARE per l'infanzia e l'adolescenza

Martedì 21 giugno 2016

Plenaria

Presidenza della Presidente
Michela Vittoria BRAMBILLA

La seduta inizia alle ore 13,50.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Michela Vittoria BRAMBILLA, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

INDAGINE CONOSCITIVA

Indagine conoscitiva sulla prostituzione minorile
(Esame e approvazione del documento conclusivo)

Michela Vittoria BRAMBILLA, *presidente*, ringrazia le relatrici per l'impegno profuso nella predisposizione della proposta di documento in titolo.

Ornella BERTOROTTA (*M5S*) e Donella MATTESINI (*PD*), *relatrici*, illustrano lo schema di documento conclusivo da loro predisposto, soffermandosi in particolare sulle conclusioni e raccomandandone l'approvazione.

Intervengono per dichiarare il proprio voto favorevole le senatrici Rossanna FILIPPIN (*PD*), Elena FERRARA (*PD*), Donatella ALBANO (*PD*), Venera PADUA (*PD*), Annalisa SILVESTRO (*PD*), il senatore Antonio RAZZI (*FI-PdL XVII*), e le deputate Vittoria D'INCECCO (*PD*) e Maria Tindara GULLO (*FI-PdL XVII*).

Michela Vittoria BRAMBILLA, *presidente*, prende atto con soddisfazione dell'orientamento unanime della Commissione su un tema di grande delicatezza e rilievo sociale e preannuncia il proprio voto favorevole.

La Commissione approva all'unanimità lo schema di documento in titolo (*v. allegato*).

La seduta termina alle ore 14,30.

ALLEGATO

Indagine conoscitiva sulla prostituzione minorile.**DOCUMENTO CONCLUSIVO APPROVATO DALLA COMMISSIONE***Obiettivo dell'indagine.*

La Commissione parlamentare per l'infanzia e l'adolescenza ha deliberato, nella seduta del 4 dicembre 2013, lo svolgimento di due indagini conoscitive: una sulla povertà e il disagio minorile, l'altra sulla prostituzione minorile, con la finalità di verificare, in quest'ultimo caso, la diffusione del fenomeno e conseguentemente aggiornare il quadro informativo acquisito attraverso analoghe indagini svolte nella XVI legislatura (Doc. XVII-*bis*, n.7).

La prostituzione di bambini ed adolescenti, oltre ad essere una delle forme più drammatiche di violazione della loro integrità fisica e psicologica e come tale origine di danni fisici e psichici assai gravi, talune volte irreversibili, è peraltro espressione di una patologia sociale che la continua crescita del fenomeno sta trasformando in una vera e propria emergenza sociale. In particolare, destano preoccupazione, da un lato, la giovane età dei soggetti coinvolti, dall'altro, il quadro di degrado sociale e morale nel quale spesso maturano e si sviluppano tali forme di sfruttamento dei minori.

L'indagine svolta dalla Commissione ha inteso in particolare approfondire il contesto sociologico di riferimento in cui il fenomeno si inquadra attraverso una analisi delle cause – economiche, educative, sociali – che ne sono alla base, individuando possibili iniziative mirate alla prevenzione, che potrebbero anche riprendere la proposta, contenuta nel documento conclusivo della precedente indagine, di promuovere specifiche campagne di sensibilizzazione nazionale su questo tema, in collaborazione sia con gli organi istituzionalmente competenti, sia con le associazioni di volontariato maggiormente rappresentative sul piano nazionale.

Peraltro, dall'indagine svolta in materia di povertà e disagio minorile è emerso che proprio tali situazioni sono nella maggior parte dei casi alla base della diffusione del fenomeno in esame, che, tuttavia, si sta propagando sempre più per motivi diversi – secondo quanto emerso dalle cronache recenti – anche tra le classi sociali più agiate (1).

L'analisi è stata svolta acquisendo il contributo di tutti i soggetti che si occupano di tale problematica nei diversi settori di intervento: rappresentanti delle istituzioni, mondo dell'associazionismo e del volontariato.

(1) Cfr. Doc. XVII-*bis* n. 2, approvato nella seduta del 16 febbraio 2014.

Si è poi ritenuto opportuno verificare se e in che misura siano state attivate da parte degli organismi preposti forme di monitoraggio sistematico, necessarie per elaborare efficaci strumenti di contrasto e repressione di tale forma di sfruttamento dei minorenni.

La Commissione, a conclusione dell'indagine, intende offrire con il presente documento un quadro ricognitivo delle evidenze emerse, fornendo nel contempo spunti di riflessione per porre in essere un'attività di prevenzione e di contrasto più incisiva del fenomeno, che veda coinvolti gli operatori scolastici, i *mass media* e tutte le altre istituzioni competenti.

1. La recente evoluzione della normativa vigente: la Convenzione di Lanzarote.

Come ricordato dal Ministro della giustizia, Andrea Orlando, nel corso della sua audizione in Commissione (2) nel nostro Paese, la protezione dei minori era già adeguatamente presidiata dalla normativa penale succedutasi nel tempo, a partire dalla legge 15 febbraio del 1996, n. 66, che ha introdotto norme contro la violenza sessuale, fino alle ultime innovazioni legislative in tema di pedofilia e pedopornografia, introdotte con la legge 6 febbraio 2006, n. 38, relativa al contrasto della diffusione della pornografia tramite internet (3).

Pertanto la Commissione ha ritenuto di approfondire la recente evoluzione della normativa vigente in materia, partendo dalle profonde innovazioni previste dalla legge n.172 del 2012 di autorizzazione alla ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa del 2007 per la protezione dei minori contro lo sfruttamento e l'abuso sessuale (cd. Convenzione di Lanzarote) (4), illustrate dal sottosegretario alla Giustizia, Cosimo Maria Ferri, nel corso della sua audizione (5). In particolare, si rileva come la citata legge abbia introdotto nuove e più incisive norme di contrasto del fenomeno, inasprendo le due fattispecie di reato previste dagli articoli 600-*bis* e 600-*quinqüies* del codice penale, che prevedono, rispettivamente, il reato di prostituzione minorile e quello di iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (6).

Si ricorda, infatti, che nell'ordinamento giuridico italiano la prostituzione non è penalmente sanzionata, pur costituendo reato l'induzione, il favoreggiamento, o lo sfruttamento della prostituzione.

L'articolo 600-*bis* del codice penale punisce innanzitutto colui che recluta e induce alla prostituzione un minorenne o ne favorisce,

(2) Cfr. il resoconto stenografico della seduta del 5 maggio 2015.

(3) Per una dettagliata descrizione della normativa nazionale ed internazionale vigente in materia di prostituzione minorile si rinvia all'approfondita analisi contenuta nel documento conclusivo dell'indagine conoscitiva sulla prostituzione minorile svolta dalla Commissione nella XVI legislatura (Doc. XVII-*bis* n. 7).

(4) La Convenzione di Lanzarote, entrata in vigore il 1° luglio 2010, è il primo strumento internazionale con il quale si prevede che gli abusi sessuali contro i bambini siano considerati reati. Oltre alle fattispecie di reato più diffuse in questo campo (abuso sessuale, prostituzione infantile, pedopornografia, partecipazione coatta di bambini a spettacoli pornografici), la Convenzione disciplina anche i casi di *grooming* (adescamento attraverso internet) e di turismo sessuale.

(5) Cfr. il resoconto stenografico della seduta del 6 novembre 2014.

(6) Si ricorda che la L. n. 269 del 1998 (*Norme contro lo sfruttamento della prostituzione, della pornografia, del turismo sessuale in danno di minori, quali nuove forme di riduzione in schiavitù*) ha introdotto i due reati richiamati.

sfrutta, gestisce, organizza o controlla la prostituzione, o colui che comunque trae in altro modo un qualche profitto dalla prostituzione minorile. Per tali condotte delittuose è prevista la pena della reclusione da un minimo di sei anni ad un massimo di dodici, oltre ad una multa da 15 mila a 150 mila euro.

Il medesimo articolo 600-*bis* prevede, inoltre, al comma 2, anche la punibilità del cliente. In particolare, viene punito chi compie atti sessuali con un minore di età compresa tra i 14 e i 18 anni, in cambio di denaro, di altra utilità o anche solo della loro promessa. La pena minima prevista per tale reato è di un anno (7). Al riguardo, si fa presente che prima delle modifiche introdotte dalla legge n. 172 del 2012 il minimo della pena edittale era di sei mesi. La modifica al codice penale ha quindi comportato un significativo innalzamento di pena per quanto riguarda la punibilità del cliente sino ad un massimo di tre anni di reclusione, oltre la multa da 1500 a 6000 euro. È stata altresì eliminata la circostanza attenuante rappresentata dalla minore età dell'autore del fatto.

Occorre tenere sempre presente che il reato di prostituzione minorile in senso stretto riguarda il caso in cui un rapporto sessuale dietro corrispettivo sia consumato con il consenso o con l'accordo del minore. Se il dato della consensualità manca, possono ricorrere altre fattispecie di reato, che trovano la loro specificità nella violenza, nella minaccia e nell'abuso delle condizioni di inferiorità fisica e psicologica proprie del minore. Nella maggior parte dei casi ricorrono condotte abusanti contro la stessa vittima o perpetrate dallo stesso autore, che possono integrare una pluralità di reati in danno dei minori.

Si ricorda inoltre che, qualora gli atti sessuali siano compiuti con un minore di anni 14 non è configurabile il reato di prostituzione minorile, bensì il più grave reato di violenza sessuale, punibile con la pena da cinque a dieci anni di reclusione, ai sensi degli articoli 609-*quater* (atti sessuali con minorenni) e 609-*bis* (violenza sessuale) del codice penale (8).

Quanto al reato di iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (articolo 600-*quinquies* c.p.), si ricorda che esso punisce con la pena da sei a dodici anni di reclusione e con la multa da 15.000 euro a 154.000 euro circa, colui che organizza o propaganda viaggi finalizzati alla fruizione di attività di prostituzione a danno di minori o, comunque, comprendenti tali attività. In sostanza, costituisce reato organizzare viaggi che prevedono che il turista commetterà, anche all'estero, il reato di cui all'articolo 600-*bis* c.p., comma 2, cioè il reato del cliente che ha rapporti sessuali con un minorenni.

Le figure di reato previste nel nostro ordinamento costituiscono fattispecie di reato di tipo doloso, cioè per la loro punibilità è necessario che l'azione delittuosa sia stata consapevole e volontaria, ai fini della punibilità del soggetto agente. Al riguardo si specifica che per i due tipi di reato indicati, cioè quello della prostituzione minorile

(7) Il secondo comma dell'articolo 600-*bis* c.p., che prevede la possibilità di punire il cliente del minorenni di età compresa tra i 14 e i 18 anni che si prostituisce, è stato introdotto dalla L. n. 38 del 2006.

(8) Si ricorda che nel nostro ordinamento i rapporti sessuali con minorenni sono sanzionati dai citati articoli, mentre il termine pedofilia ricorre esclusivamente nell'articolo 414-*bis* c.p.: «Istigazione a pratiche di pedofilia e di pedopornografia».

e quello di iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile, è espressamente escluso per legge il cosiddetto « patteggiamento allargato ». È invece previsto il cosiddetto patteggiamento semplice, di fatto concretamente applicabile soltanto al reato di prostituzione minorile commesso dal cliente.

Invece, per il reato di prostituzione minorile, come già detto, il patteggiamento allargato è espressamente escluso per legge – insieme ad altri reati ritenuti particolarmente gravi dal legislatore – mentre il patteggiamento semplice è tendenzialmente escluso, considerato che la pena prevista per tale reato è troppo elevata per potervi accedere. Per gli stessi motivi è tendenzialmente escluso sia il patteggiamento semplice che quello allargato anche per il reato di iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile, considerato che la pena minima prevista è di sei anni di reclusione. Ulteriori norme applicabili ai reati in esame, anch'esse introdotte dalla citata legge attuativa della Convenzione di Lanzarote dispongono, anche in caso di patteggiamento, l'obbligatorietà del sequestro e della confisca dei beni che costituiscono il prodotto, il profitto o il prezzo del reato, ma anche del denaro e degli altri beni di cui il colpevole non riesca a giustificare la provenienza e che siano di valore sproporzionato rispetto al proprio reddito dichiarato. Le modifiche introdotte hanno altresì previsto, all'articolo 600-*septies*, quali pene accessorie, anche in caso di patteggiamento, l'interdizione temporanea dai pubblici uffici (o perpetua per condanne ad almeno cinque anni); l'interdizione perpetua da qualunque incarico nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché da ogni ufficio o servizio in istituzioni o strutture pubbliche o private frequentate abitualmente da minori (9).

Si segnala che la legge n. 172 del 2012 ha altresì previsto che i benefici penitenziari (permessi premio, lavori all'esterno del carcere, misure alternative alla detenzione) possano essere concessi ai condannati per i reati richiamati solo se collaborano con la giustizia. Le modifiche introdotte hanno anche stabilito che la condanna per i reati di cui all'articolo 600-*bis*, comma 2, e 609-*quinquies* (oltre che per altri reati analoghi) comporta, dopo l'esecuzione della pena e per la durata minima di un anno, l'applicazione di alcune misure di sicurezza personali volte, da un lato, ad evitare il contatto con soggetti di minore età, e, dall'altro, a tenere informati gli organi di polizia sulla propria residenza e sui propri spostamenti.

Tra le principali innovazioni previste dalla Convenzione di Lanzarote recepite nel nostro ordinamento si ricorda il raddoppio dei termini di prescrizione (10) di alcune ipotesi di reato tra, cui ai fini della presente indagine, rilevano in particolare i reati di: prostituzione minorile, pornografia minorile anche « virtuale » (articolo 600-*ter* e articolo 600-*quater* 1), detenzione di materiale pornografico (600-*quater*), turismo sessuale, impiego di minori nell'accattonaggio (arti-

(9) Cfr. sul punto l'articolo 600-*septies* 2 che prevede tra le pene accessorie: la perdita della potestà genitoriale, quando la qualità di genitore costituisce un'aggravante del reato; l'interdizione perpetua da qualsiasi ufficio attinente alla tutela, alla curatela o all'amministrazione di sostegno; la perdita del diritto agli alimenti e l'esclusione dalla successione della persona offesa (primo comma); la chiusura degli esercizi la cui attività risulta finalizzata ai delitti ed alla revoca della licenza d'esercizio o della concessione e/o dell'autorizzazione per le emittenti radiotelevisive.

(10) Cfr. l'articolo 4, co.1, lettera a), della L. 172/2012 che novella l'articolo 157 c.p.

colo 600-*octies*), tratta di persone (601); violenza sessuale semplice e di gruppo (609-*bis* e 609-*octies*), atti sessuali con minorenni (609-*quater*), corruzione di minorenni (articolo 609-*quinquies*) e maltrattamenti in famiglia o verso i fanciulli (articolo 572 c.p.).

Tra le altre modifiche al codice penale introdotte dalla legge n. 172 del 2012, si segnala la previsione della nuova fattispecie di istigazione a pratiche di pedofilia e di pedopornografia (articolo 414-*bis*) (11).

La nuova figura di reato punisce con la reclusione da 1 anno e 6 mesi a 5 anni, e salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, con qualsiasi mezzo e con qualsiasi forma di espressione, pubblicamente istiga a commettere, in danno di minori, uno o più dei seguenti delitti: prostituzione minorile; pornografia minorile e detenzione di materiale pedopornografico anche in riferimento a immagini virtuali; turismo sessuale; violenza sessuale semplice e di gruppo in danno di minorenni; atti sessuali con minorenni; corruzione di minorenni (12).

In base al secondo comma dell'articolo 414-*bis*, la stessa pena (reclusione da un anno e sei mesi a cinque anni) si applica anche a chiunque pubblicamente faccia l'apologia dei suddetti delitti. Infine, il terzo comma esclude che ragioni o finalità artistiche, letterarie, storiche o di costume possano essere invocate come scusante dall'autore della condotta.

Ulteriore innovazione rispetto alla previgente normativa è costituita dalla modifica al delitto di associazione a delinquere (13) per cui, in relazione a determinati reati quali: prostituzione minorile; pornografia minorile; detenzione di materiale pornografico; pornografia virtuale; turismo sessuale; violenza sessuale in danno di minorenni; atti sessuali con minorenni; corruzione di minorenni; violenza sessuale di gruppo in danno di minorenni; adescamento di minorenni (articolo 609-*undecies*), i partecipanti all'associazione a delinquere sono soggetti alla reclusione da 2 a 6 anni mentre i capi, gli organizzatori, i promotori e i costitutori dell'associazione sono soggetti alla reclusione da 4 a 8 anni.

Si sottolinea al riguardo come le predette sanzioni siano applicabili sin dal momento del semplice costituirsi dell'associazione, anche se i suddetti reati non siano poi effettivamente consumati; se invece i delitti sono commessi, gli autori materiali sono chiamati a rispondere del reato di associazione per delinquere, in concorso con il reato concretamente commesso.

Di rilievo appare anche la modifica relativa alle circostanze aggravanti dell'omicidio che comportano l'applicazione della pena dell'ergastolo (articolo 576 c.p.). Su tale disposizione, prima della ratifica della Convenzione di Lanzarote era intervenuto anche il decreto-legge n.11 del 2009 che commina l'ergastolo se l'omicidio è commesso in occasione della commissione del delitto di violenza sessuale, di atti sessuali con minorenni e di violenza sessuale di

(11) Cfr. l'articolo 4, co. 1, lettera *b*), della L. 172/2012.

(12) Si sottolinea come la pena prevista dalla nuova fattispecie sia più alta nel minimo rispetto a quella prevista in generale dall'articolo 414 c.p. per l'istigazione a commettere delitti e per l'apologia di reato (reclusione da uno a cinque anni).

(13) L'articolo 4, comma 1, lettera *c*), novella l'articolo 416 del c.p.

gruppo. A tali fattispecie l'articolo 4, comma 1, lettera *e*) della legge n.172 del 2012 aggiunge le seguenti: maltrattamenti contro familiari e conviventi; prostituzione minorile; pornografia minorile.

Per quanto attiene all'ignoranza dell'età della persona offesa, si ricorda come il testo dell'articolo 609-*sexies* c.p. in vigore prima dell'entrata in vigore della legge n. 172 del 2012 prevedeva che il colpevole dei delitti di violenza sessuale, atti sessuali con minorenne, corruzione di minorenne e violenza sessuale di gruppo in danno di un minore degli anni quattordici non potesse invocare a propria scusa l'ignoranza dell'età della persona offesa. L'inescusabilità dell'ignoranza dell'età della persona offesa riguardava, dunque, solo alcuni delitti commessi in danno dei minori degli anni 14. La legge n. 172 del 2012 ha modificato tale disciplina prevedendo, da un lato che, in caso di commissione di uno dei delitti previsti nella sezione relativa ai delitti contro la personalità individuale (14) in danno di minorenne, il colpevole non possa invocare a propria scusa l'ignoranza dell'età della persona offesa, salva l'eccezione dell'ignoranza inevitabile (articolo 602-*quater*) (15); e, dall'altro, modificando nella sezione II relativa ai delitti contro la libertà personale il testo dell'articolo 609-*sexies* con l'inserimento nella disposizione del richiamo al delitto di adescamento di minorenne; ed innalzando l'età della persona offesa, la cui ignoranza è inescusabile, portandola da meno di 14 a meno di 18 anni e prevedendo comunque l'eccezione della ignoranza inevitabile.

Riguardo alle modifiche introdotte al codice penale, si segnala altresì il nuovo delitto di adescamento di minorenni, tra i delitti contro la libertà personale, con l'introduzione *ex novo* dell'articolo 609-*undecies*, fattispecie volta ad anticipare la soglia della punibilità e che sanziona un comportamento che in realtà precede l'abuso sul minore. Si prevede in particolare che «chiunque allo scopo di commettere i reati di riduzione o mantenimento in schiavitù; prostituzione minorile; pornografia minorile; detenzione di materiale pedopornografico, anche virtuale; turismo sessuale; violenza sessuale; atti sessuali con minorenne; corruzione di minorenne; violenza sessuale di gruppo, adescando un minore di anni sedici, è punito con la reclusione da 1 a 3 anni. «Per adescamento – recita la norma – si intende qualsiasi atto volto a carpire la fiducia del minore attraverso artifici, lusinghe o minacce, anche attraverso l'utilizzazione della rete *internet* o di altre reti o mezzi di comunicazione».

Un'ulteriore modifica di rilievo riguarda il reato di pornografia minorile (articolo 600-*ter*), relativamente al quale la legge, oltre a ridurre leggermente l'entità della pena pecuniaria, integra la condotta che costituisce reato. In particolare, la novella all'articolo 600-*ter* sostituisce il primo comma della norma aggiungendo alle esibizioni pornografiche il concetto di spettacoli pornografici e aggiungendo al

(14) Si ricorda al riguardo che la sezione I del Libro II, Titolo XII, Capo III del codice penale contempla i reati dall'articolo 600 al 604 che prevedono le ipotesi di: riduzione o mantenimento in schiavitù o servitù (articolo 600); prostituzione minorile (articolo 600-*bis*); pornografia minorile (articolo 600-*ter*); detenzione di materiale pornografico (articolo 600-*quater*); pornografia virtuale (articolo 600-*quater* 1); iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (articolo 600 *quinquies*); impiego di minori nell'acconteraggio (articolo 600-*octies*); tratta delle persone (articolo 601).

(15) Articolo introdotto dall'articolo 4, comma 1, lettera *p*), della L. 172/2012.

concetto di induzione alla pornografia minorile quello di reclutamento. Si prevede inoltre la sanzionabilità anche di colui che, prescindere da tali condotte attive, tragga comunque profitto da tali esibizioni e spettacoli.

La riforma aggiunge anche due nuovi commi alla norma in esame introducendo nell'ordinamento, con il primo, una nuova fattispecie penale a carico di colui che assiste a esibizioni o spettacoli pornografici in cui siano coinvolti minorenni. Per tale ipotesi è prevista la pena della reclusione fino a 3 anni e la multa da 1.500 a 6.000 euro, che si applica anche a chi fa commercio di tale materiale.

Il secondo comma della disposizione, riprendendo l'articolo 20, par. 2, della Convenzione, definisce il concetto di pornografia minorile con cui si intende « ogni rappresentazione, con qualunque mezzo, di un minore degli anni diciotto coinvolto in attività sessuali esplicite, reali o simulate, o qualunque rappresentazione degli organi sessuali di un minore di anni diciotto per scopi sessuali ».

Infine, sembra opportuno soffermarsi brevemente sulle modifiche introdotte ai delitti di violenza sessuale che, di riflesso, riguardano anche i reati di prostituzione minorile. In particolare, le novelle riferite ai c.d. delitti a sfondo sessuale di cui agli articoli da 609-*bis* a 609-*decies* del codice penale intervengono sul delitto di atti sessuali con minorenne, previsto dall'articolo 609-*quater* c.p., inserendo fra i possibili autori del delitto: qualunque persona a cui il minore sia affidato (per ragioni di cura, educazione, istruzione, vigilanza o custodia); e/o qualunque persona convivente con il minore.

Per il delitto di corruzione di minorenne, l'articolo 609-*quinquies*, integralmente novellato stabilisce un aumento di pena (reclusione da uno a cinque anni) e un ampliamento della condotta penalmente rilevante, prevedendo la reclusione da 1 a 5 anni anche a carico di chiunque faccia assistere un infra quattordicenne al compimento di atti sessuali, ovvero gli mostri materiale pornografico al fine di indurlo a compiere o a subire atti sessuali. Nell'ipotesi in cui il delitto sia commesso da una persona legata al minore da rapporti particolari: un ascendente, un genitore (anche adottivo), il convivente del genitore, il tutore o chiunque altro al quale il minore sia affidato (per ragioni di cura, educazione, istruzione, vigilanza o custodia), o chiunque conviva stabilmente con il minore, si dispone un aumento della pena fino alla metà.

La legge di riforma novella anche l'articolo 609-*decies* del codice penale relativo alla comunicazione al tribunale per i minorenni di tali reati, inserendo il delitto di adescamento di minorenni fra i delitti che comportano l'obbligo per il PM di avvisare il tribunale per i minorenni e ampliando le categorie di soggetti che possono assicurare al minore vittima del reato assistenza affettiva e psicologica nel corso del procedimento penale. In particolare, vengono aggiunti gruppi, fondazioni, associazioni, organizzazioni non governative, purché abbiano comprovata esperienza nel settore dell'assistenza e del supporto alle vittime dei reati a sfondo sessuale in danno di minori; siano iscritte in un apposito elenco e ricevano il consenso del minorenne. Peraltro, anche la presenza di tali soggetti dovrà essere ammessa dall'autorità giudiziaria.

Per quanto riguarda le modifiche al codice di procedura penale, la legge n.172 del 2012 stabilisce una serie di misure a tutela dei minorenni coinvolti, prevedendo che, nei procedimenti per delitti di sfruttamento sessuale dei minori, di tratta di persone, di violenza sessuale e di adescamento di minori, se la polizia giudiziaria o il pubblico ministero o il difensore devono assumere informazioni da minorenni, debbano farlo con l'ausilio di un esperto in psicologia o in psichiatria infantile. Se le informazioni sono assunte dalla polizia, dovrà essere comunque il PM a nominare l'esperto. È prevista, altresì, la possibilità di ricorrere all'incidente probatorio per assumere la testimonianza del minorenne o della persona offesa che nel frattempo sia divenuta maggiorenne, anche al di fuori delle ipotesi tassative previste dal Codice per l'incidente probatorio.

Inoltre, al minorenne vittima di delitti di sfruttamento sessuale è assicurata la gratuità della difesa, anche in deroga ai limiti di reddito previsti dalla normativa vigente (decreto del Presidente della Repubblica n.115/2002). Dunque, indipendentemente dal reddito, la persona offesa ha la garanzia di un pieno esercizio del diritto di difesa.

Ulteriore tutela è prevista dalla norma che, novellando l'articolo 380 del codice di procedura penale, inserisce tra i delitti per i quali è previsto l'arresto obbligatorio in flagranza la fattispecie di atti sessuali con minorenne (16).

Ulteriori innovazioni alla normativa vigente sono state introdotte con il recepimento della direttiva 2011/93/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 novembre 2011 (17), che ha portato a compimento il percorso di riforma in materia di prostituzione minorile, con pochi residuali interventi normativi nell'ordinamento interno, atteso che – come rilevato dal Ministro della giustizia nel suo intervento in Commissione – « il quadro complessivo era sufficientemente presidiato e completo ».

Infatti, la disciplina di diritto interno dettava già un regime assai più rigoroso rispetto alla soglia minima di tutela individuata dallo strumento sovranazionale. Sembra comunque opportuno segnalare che l'articolo 1 del decreto di recepimento della predetta direttiva introduce una serie di circostanze aggravanti per i delitti in danno dei minori, ivi compresi quelli di prostituzione minorile in senso stretto. Si prevede un aumento di pena fino a un terzo se il fatto è commesso da persona che fa parte di un'associazione per delinquere o al fine di agevolarne l'attività, ovvero se è commesso con violenze gravi o se ha cagionato al minore un pregiudizio grave a causa della reiterazione delle condotte.

I reati, ad esclusione della violenza sessuale, per la quale sussiste un autonomo delitto di violenza sessuale di gruppo, sono aggravati anche nel caso di commissione da parte di più persone riunite. Le pene per tali delitti sono aumentate fino alla metà nei casi in cui gli atti siano stati compiuti con l'utilizzo di mezzi finalizzati a impedire l'identificazione dei dati di accesso alle reti telematiche. La circo-

(16) Cfr. l'articolo 5, comma 1, lettera e), della L. 172/2012.

(17) Cfr. il d.lgs. 4 marzo 2014, n. 39: « Attuazione della direttiva 2011/93/UE relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile, che sostituisce la decisione quadro 2004/68/GAI ».

stanza in esame, che non trova riscontro nel contenuto della direttiva di recepimento, ma è il frutto di un'iniziativa autonoma del legislatore italiano, trova la sua ragion d'essere nell'utilizzo di mezzi che impediscono l'identificazione dei dati di accesso alle reti telematiche e che possono consistere anche nell'utilizzo di dati appartenenti a soggetti del tutto estranei o inesistenti.

Lo scopo di quest'aggravante è, evidentemente, quello di contrastare più efficacemente il ricorso da parte degli autori dei reati a sistemi che, impedendo il tracciamento dei dati di accesso telematico degli internauti, compromettono seriamente l'acquisizione delle prove delle condotte criminose.

Per quanto riguarda le modifiche al codice di procedura penale, l'articolo 4 del decreto in esame, che interpolava l'articolo 266 dello stesso codice, aggiunge il delitto di adescamento di minorenni (articolo 609-undecies c.p.) all'elenco dei reati per i quali è possibile ricorrere alle intercettazioni di conversazioni telefoniche, di comunicazioni tra presenti e del flusso di comunicazione relativo a sistemi informatici e telematici ovvero intercorrenti tra più sistemi.

Va considerato, infatti, che allo stato attuale l'approccio con il minore avviene per lo più attraverso contatti di carattere telematico o telefonico. Tali comportamenti sono particolarmente insidiosi e pericolosi, perché attraverso la schermatura della rete producono di fatto un'interazione diretta tra autore e vittima, favorendo una comunicazione di livello paritario tra soggetti che in realtà non lo sono (18).

Altra novità è prevista dall'articolo 2 del decreto legislativo n. 39 del 2011 che introduce l'obbligo, per il datore di lavoro che intenda impiegare una persona per lo svolgimento di attività professionali o attività volontarie organizzate che comportino contatti diretti o regolari con minori, di richiedere il certificato penale del casellario giudiziale al fine di verificare l'esistenza di condanne per taluno dei reati previsti in danno dei minori, ovvero l'irrogazione di sanzioni interdittive all'esercizio di attività che comportino contatti diretti e regolari con i minori.

Infine, la direttiva richiamata all'articolo 10, comma 3, prevede che gli Stati membri adottino anche le misure necessarie per assicurare che le informazioni sull'esistenza di condanne per i reati di cui sopra o di eventuali misure interdittive all'esercizio delle attività che comportino contatti con minori siano trasmesse agli altri Stati membri, al fine di evitare che un soggetto gravato da condanne definitive per questi reati possa usufruire della libera circolazione dei lavoratori all'interno dell'Unione europea per lavorare con i minori in altro Paese.

In tema di normativa comunitaria, si ricorda anche la direttiva europea 2004/80/CE sull'indennizzo delle vittime di reati violenti, con specifiche previsioni di tutela e di risarcimento in favore delle vittime di reati sessuali, ed in particolare dei minori, recepita parzialmente nel nostro ordinamento con il decreto legislativo n. 204 del 2007.

Da ultimo, si fa presente come la legge n. 77 del 2013 di autorizzazione alla ratifica ed esecuzione della Convenzione del

(18) Cfr. l'audizione del Ministro Orlando.

Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica (c.d. Convenzione di Istanbul) prevede, all'articolo 26, specifiche misure di protezione e di supporto per i bambini testimoni di ogni forma di violenza e stabilisce il supporto di consulenze psicosociali adatte all'età dei soggetti coinvolti. Al fine di proteggere ulteriormente i minori, la Convenzione, all'articolo 31, prevede che gli Stati adottino specifiche misure legislative al fine di evitare che gli autori di atti di violenza pregressa utilizzino il loro diritto di visita ai figli per reiterare comportamenti violenti.

2. La complessità del fenomeno e la sua diffusione.

La prostituzione minorile nell'attuale epoca digitale è apparsa sin dalle prime audizioni svolte in tutta la sua complessità. Infatti, tale reato è strettamente legato ai nuovi strumenti di incontro e di comunicazione utilizzati dai giovanissimi e dagli adolescenti. Si pensi alla facilità e alla rapidità delle comunicazioni che avvengono via *chat e social network* e quindi utilizzando lo strumento informatico, accessibile oggi a tutti i ragazzi, anche tramite la semplice connessione *internet* via cellulare (19).

Il reato di prostituzione minorile appare, quindi, strettamente connesso ad altri reati commessi via *web*, tra cui ricordiamo: la pornografia minorile (articolo 600-*ter* c.p.), la pornografia virtuale (articolo 600-*quater*), l'adescamento di minorenni (articolo 609-*undecies* c.p.).

La complessità del fenomeno deve essere intesa anche quale complessità della rete criminale attraverso cui tale tipologia di reato si consuma e si diffonde. Di tali reti fanno parte nella maggior parte dei casi anche i minori stessi, utilizzati nel reclutamento di altri minori, sia di sesso maschile che femminile. È stato, infatti, sottolineato dal Ministro della Giustizia, Andrea Orlando, come i reati legati alla prostituzione minorile vedano spesso, quali autori, gli stessi minorenni, a dimostrazione del fatto che lo specifico circuito criminale è estremamente complesso, « nutrendosi di vittime che nello stesso tempo o negli stessi contesti di degrado diventano carnefici nei confronti di coetanei più fragili o di bambini ».

Per quanto attiene alla *diffusione* del fenomeno occorre preliminarmente ricordare quali sono gli organismi preposti per legge al monitoraggio dei relativi dati. Al riguardo si richiama la legge n. 38 del 2006 recante « Disposizioni in materia di lotta contro lo sfruttamento sessuale dei bambini e la pedopornografia anche a mezzo *internet* », che ha istituito l'Osservatorio per il contrasto della pedofilia e della pornografia minorile presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, che ha il compito di predisporre il Piano nazionale di prevenzione e contrasto dell'abuso e dello sfruttamento sessuale dei

(19) Tali aspetti saranno analizzati dettagliatamente nel prosieguo del presente documento (Cfr. p. 3-4).

minori. Tale Piano è stato predisposto per gli anni 2015-2017 ed è allo stato attuale in attesa della definitiva approvazione da parte del Consiglio dei Ministri (20).

A tale organismo è altresì attribuito il compito di acquisire e monitorare i dati e le informazioni relative alle attività, svolte da tutte le pubbliche amministrazioni, per la prevenzione e la repressione dell'abuso e dello sfruttamento sessuale dei minori, anche attraverso la creazione di una banca dati per il monitoraggio del fenomeno. L'Osservatorio ha anche il compito di promuovere studi e ricerche, nonché redigere una relazione tecnico-scientifica annuale delle attività svolte, anche ai fini della predisposizione della relazione annuale del Presidente del Consiglio dei Ministri al Parlamento (21).

Si ricorda poi che la legge n. 172 del 2012, all'articolo 3, ha designato il Ministero dell'Interno quale autorità nazionale responsabile della registrazione e conservazione dei dati nazionali sui condannati per reati sessuali (22). A tale ultimo proposito si fa presente tuttavia che la Commissione, ha ritenuto di audire i rappresentanti del Ministero della Giustizia al fine di acquisire i dati relativi ai procedimenti penali per tali tipologie di reati.

Per quanto riguarda le statistiche nazionali sulla diffusione della prostituzione minorile complessivamente intesi, il Ministro della Giustizia nel corso della sua audizione in Commissione, ha fornito alcuni dati riguardanti i procedimenti iscritti, definiti e pendenti in primo grado dinnanzi al giudice delle indagini preliminari o al giudice dell'udienza preliminare e al tribunale, nonché le sentenze passate in giudicato in relazione ad alcune tipologie di reati maggiormente significativi per rappresentare il fenomeno. I dati forniti sono relativi al periodo 2009-2013 e riguardano la commissione dei reati di prostituzione minorile, di atti sessuali con un minore in cambio di denaro e di iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (v. *tabella 1*).

(20) Il precedente Piano nazionale di prevenzione e contrasto dell'abuso e dello sfruttamento sessuale dei minori costituiva parte integrante del III Piano biennale nazionale di azioni e di interventi per la tutela dei diritti e lo sviluppo dei soggetti in età evolutiva.

(21) Cfr. articolo 17, co. 1, L. 269/1998; cfr. inoltre per la legislatura XVII i Doc. CX n. 1 e n. 2.

(22) La legge n.172 rinvia sul punto alla disciplina prevista dalla L. 85/2009, di ratifica del Trattato di Prum (v. Legge 85/2009 – Istituzione della banca dati del DNA).

Procedimenti contenenti reati di prostituzione minorile
iscritti, definiti, pendenti e principali modalità di definizione rilevate presso i Tribunali (dibattimento e GIP/GUP).

Anni 2009-2013

Rubrica	Legge	Sezione	Anno	Iscritti	Definiti	di cui con sentenza di condanna	di cui con sentenza di assoluzione	di cui con sentenza di patteggiamento	di cui definiti in altro modo (inclusa archiviazione)			
Atti sessuali con un minore in cambio di denaro	CP 600 BIS CO2	Dibattimento	2009	11	8	2	3	2	1			
			2010	10	9	4	2	1	2			
			2011	11	14	5	5	0	4			
			2012	17	13	2	3	2	6			
			2013	15	12	6	2	0	4			
			2010	20	18	2	3	3	10			
			2011	29	25	4	2	6	13			
			2012	30	31	3	5	6	17			
			Iniziativa turistica volte allo sfruttamento della prostituzione minorile	CP 601 QUINQUIES	Dibattimento	2009	2	1	0	0	0	1
						2010	3	4	0	0	0	4
						2011	0	0	0	0	0	0
						2012	0	0	0	0	0	0
						2013	1	0	0	0	0	0
2010	27	31				5	0	15	10			
2011	27	20				2	1	10	7			
2012	18	19				6	2	7	4			
Prostituzione minorile	CP 600 BIS	Dibattimento				2009	84	71	52	6	2	11
						2010	61	78	45	14	1	18
						2011	63	59	29	15	1	14
						2012	54	65	32	17	4	12
						2013	38	51	32	7	1	11
			2010	162	148	7	9	6	126			
			2011	158	176	17	8	11	140			
			2012	174	142	11	16	8	107			

La copertura della rilevazione riguarda un campione quasi totale che oscilla tra l'80% e il 90% dei fascicoli nazionali.

TABELLA I

NOTA: procedimenti "definiti" nella fase di riferimento (dibattimento in primo grado, GIP/GUP).

In relazione a tali dati, è stata evidenziata una rilevanza numerica molto limitata dei casi di atti sessuali con minori in cambio di denaro (articolo 600-*bis*, co. 2) e di quelli relativi al cosiddetto turismo sessuale, mentre è apparsa più significativa l'incidenza dei procedimenti per la vera e propria prostituzione minorile (articolo 600-*bis*, co. 1), che sono in tendenziale e progressivo aumento nel corso degli ultimi anni (23). I dati più recenti in possesso delle Procure della Repubblica che riguardano le iscrizioni per i reati sopra richiamati, registrano un incremento notevolissimo delle stesse proprio a partire dall'anno 2014 e tale aumento riguarda specificamente gli autori di nazionalità italiana.

Sono stati forniti alla Commissione anche i dati relativi alle sentenze di condanna definitive per i reati di cui agli articoli 600-*bis*, *ter*, *quater*, *quinquies*, *octies*, e 609-*undecies* del codice penale; alle sentenze di proscioglimento per i medesimi reati e alle sentenze di condanna per altri reati connessi a quelli poc'anzi richiamati (24) (v. *tabelle nn. 2-3-4*).

(23) Come si evince dai dati relativi ai procedimenti in fase GIP.

(24) In merito alle sentenze di proscioglimento si rileva che i dati riguardano solo quelle di non luogo a procedere per difetto di imputabilità.



Ministero della Giustizia

Dipartimento per gli Affari di Giustizia
 Direzione Generale della Giustizia Penale
 Piazza di Fronte, 1 - 00186 Roma - Tel. 066881891 - Fax 066880358
 Ufficio III

Provvedimenti di condanna per delitti contro la persona minorenni

Reato	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	Totale
art. 600 bis c.p.	13	34	59	92	147	123	172	124	104	155	162	129	129	126	113	26		1708
art. 600 ter c.p.	6	24	50	81	134	159	163	153	155	125	122	108	142	118	63	43		1646
art. 600 quater c.p.	8	16	54	133	248	394	392	335	315	291	261	284	269	276	181	77		3534
art. 600 quinquies c.p.				1	1	1	1					2	1		1			7
art. 600 oides c.p.												2	25	58	59	21		215
art. 609 undecies c.p.															1	8		9
Totale	27	74	163	306	530	677	728	612	574	571	547	548	599	570	418	175	0	7119

Fonte: Sistema Informativo del Casellario

* non è compreso l'utilizzo dei dati per finalità diverse da quelle istituzionali

M.B. La rilevazione potrebbe discostarsi dai dati reali a causa del fenomeno dell'arretrato nell'alimentazione del sistema da parte degli uffici.

TABELLA 2

NOTA: Provvedimenti relativi a sentenze di condanna passate in giudicato (per celebrazione dei tre gradi di giudizio: I° grado, appello e Cassazione).



Ministero della Giustizia

Dipartimento per gli Affari di Giustizia
 Direzione Generale della Giustizia Penale
 Piazza di Firenze, 37 00186 Roma - Tel. 066881891 / fax 0668807558
 Ufficio III

Provvedimenti di proscioglimento per delitti contro la persona minorenni

Reato	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	Totale
art. 600 bis c.p.				1					1	2	2	2			2			10
art. 600 ter c.p.				2				3	9	16	11	14	8	6	10	24	1	104
art. 600 quater c.p.								2	8	8	7	4	5	3	3	8		48
art. 600 quinquies c.p.												1						1
art. 600 opties c.p.													2					2
art. 609 undecies c.p.																	4	4
Totale	0	0	0	3	0	0	0	5	18	26	20	21	15	9	15	32	5	169

Fonte: Sistema Informativo del Casellario

* non è consentito l'utilizzo dei dati per finalità diverse da quelle istituzionali

N.B. Nel sistema Informativo del Casellario vengono iscritti solo i proscioglimenti per difetto di imputabilità e con misura di sicurezza. Inoltre la rilevazione potrebbe discostarsi dai dati reali a causa del fenomeno dell'arresto nell'alimentazione del sistema da parte degli uffici.

TABELLA 3



Ministero della Giustizia

Dipartimento per gli Affari di Giustizia
 Direzione Generale della Giustizia Penale
 Piazza di Trionfo, 27 - 00186 Roma - Tel. 06688882-3 - Fax 0668887338
 Ufficio III

Provvedimenti di condanna per altri reati connessi a delitti contro la persona minorenni

Reato	art. 600 bis c.p.	art. 600 ter c.p.	art. 600 quater c.p.	art. 600 quinquies c.p.	art. 600 octies c.p.	Totale
art. 10 L. 40/1998					1	1
art. 3 L. 75/1958	50					50
art. 416 c.p.	7	1				8
art. 494 c.p.		1				1
art. 527 c.p.	4					4
art. 528 c.p.		1				1
art. 572 c.p.	1					1
art. 600 c.p.	15					15
art. 600 bis		2	2		1	5
art. 600 ter c.p.	1		106			107
art. 600 quater c.p.		33		1		34
art. 600 quater 1 c.p.		1	3			4
art. 600 quinquies c.p.			1			1
art. 601 c.p.	3					3
art. 605 c.p.	2					2
art. 609 bis c.p.	3	7				10
art. 609 quater c.p.		1				1
art. 609 octies c.p.	1					1
art. 671 c.p.					9	9
Totale	87	47	112	1	11	258

Fonte: Sistema Informativo del Casellario

* non è consentito l'utilizzo dei dati per finalità diverse da quelle istituzionali

N.B. La rilevazione potrebbe discostarsi dai dati reali a causa del fenomeno dell'arresto nell'alimentazione del sistema da parte degli uffici.

TABELLA 4

Il Ministero della Giustizia ha anche elaborato dati concernenti gli anni 2012, 2013 e 2014, relativi ai reati di sfruttamento della prostituzione minorile, pornografia minorile e detenzione di materiale pornografico, commessi da parte di imputati minorenni, dando conto del periodo di presa in carico da parte degli uffici di servizio sociale per i minorenni (USSM) dei soggetti entrati nel circuito penale, distinti per nazionalità e sesso (v. tabelle nn. 5 e 6). Al riguardo, nell'anno 2014 si evidenzia un aumento dei soggetti presi in carico dagli USSM, in prevalenza di nazionalità italiana e di sesso maschile, in controtendenza quindi rispetto a gli anni precedenti in cui si registrava una prevalenza di soggetti stranieri.

Periodo di presa in carico	Italiani			Stranieri			Totale		
	m	f	mf	m	f	mf	m	f	mf
Anno 2012									
In carico all'inizio dell'anno da periodi precedenti	74	4	78	5	3	8	79	7	86
Presi in carico nell'anno	24	5	29	2	0	2	26	5	31
Totale soggetti	98	9	107	7	3	10	105	12	117
Anno 2013									
In carico all'inizio dell'anno da periodi precedenti	62	6	68	2	1	3	64	7	71
Presi in carico nell'anno	21	8	29	3	1	4	24	9	33
Totale soggetti	83	14	97	5	2	7	88	16	104
Anno 2014									
In carico all'inizio dell'anno da periodi precedenti	53	12	65	4	2	6	57	14	71
Presi in carico nell'anno	72	12	84	6	0	6	78	12	90
Totale soggetti	125	24	149	10	2	12	135	26	161

TABELLA 5

Reati	N. soggetti in carico			N. reati		
	2012	2013	2014	2012	2013	2014
Sfruttamento prostituzione minorile	19	12	8	23	15	11
Sfruttamento pornografia minorile	79	80	127	96	105	155
Detenzione materiale pornografico attraverso sfruttamento minori	41	32	54	41	32	55
Totale reati di sfruttamento prostituzione minorile, pornografia minorile, detenzione materiale pornografico	117	104	161	160	152	221

TABELLA 6

In linea generale, emerge un aumento di questa tipologia di reati se considerati nella loro totalità, anche se quanto allo specifico reato di prostituzione minorile si rileva una diminuzione sia dei soggetti presi in carico dagli USSM, sia del numero di reati commessi nell'ultimo anno di rilevazione (2014). Viceversa, sono in aumento i reati di sfruttamento della pornografia minorile e di detenzione di materiale pornografico attraverso lo sfruttamento dei minori.

Dall'ultimo monitoraggio effettuato, relativo all'anno 2013, è risultato che 16 uffici del servizio sociale per i minorenni su 29 hanno preso in carico 157 nuovi casi di vittime segnalate dall'autorità giudiziaria, che può avvalersi dell'assistenza dei servizi minorili, dell'amministrazione della giustizia e dei servizi istituiti dagli enti locali (25), ai sensi dell'articolo 1, comma 4, della legge n. 66 del 1996. Di tali 16 uffici, il 62 per cento si trova nell'Italia meridionale e insulare: in relazione ai 157 soggetti trattati, hanno avuto in carico 134 casi sul totale, pari all'85 per cento (v. tabella 7).

Tavola 1 – Numero di soggetti presi in carica dagli Uffici di Servizio Speciale per i minorenni della Giustizia nell'anno 2013					
ANCONA	2	FIRENZE	0	R. CALABRIA	12
BARI	2	GENOVA	1	ROMA	2
BOLOGNA	10	L'AQUILA	1	SALERNO	0
BOLZANO	0	LECCE	20	SASSARI	23
BRESCIA	0	MESSINA	9	TARANTO	10
CAGLIARI	26	MILANO	0	TORINO	0
CALTANISSETTA	0	NAPOLI	2	TRENTO	0
CAMPOBASSO	19	PALERMO	0	TRIESTE	7
CATANIA	0	PERUGIA	0	VENEZIA	0
CATANZARO	11	POTENZA	0	TOTALE	157

TABELLA 7

(25) Cfr. l'articolo 609-*decies*, comma 4, introdotto dall'articolo 11 della legge n. 66 del 1996.

La concentrazione di vittime e segnalazioni pervenute agli uffici del servizio sociale dalle regioni meridionali e insulari fa presumere, peraltro, non solo che l'ampiezza del fenomeno sia legata strettamente al maggior disagio economico e sociale di questi territori, ma anche che i servizi sociali degli enti locali in queste aree geografiche siano carenti di personale, e che quindi l'autorità giudiziaria si rivolga più frequentemente agli uffici centrali del Ministero.

Verosimilmente, oggi entrambe le componenti dell'aumento effettivo del fenomeno e di quello della capacità repressiva hanno avuto il loro peso nell'emersione di dati così rilevanti. È stato, comunque, evidenziato che l'aumento del numero di procedimenti non possa dirsi in questa fase solo conseguenza diretta dell'effettivo aumento delle condotte penalmente rilevanti, in quanto si è ancora in una fase temporale molto ravvicinata rispetto all'introduzione o, comunque, alla modifica dei reati, appunto per effetto del recepimento e dell'attuazione delle norme della Convenzione di Lanzarote. Può, quindi, ritenersi che i dati in aumento siano essenzialmente espressione della maggiore efficacia repressiva delle nuove fattispecie di reato, piuttosto che della crescita in sé del fenomeno.

Peraltro, va tenuto presente che sull'aumento del numero dei procedimenti e del numero delle condanne influiscono anche fattori diversi dalla crescita dei reati. Infatti occorre valutare, da un lato, la necessità di un periodo di adattamento dei cittadini alle nuove norme – considerato che si tratta di reati relativamente nuovi per il nostro ordinamento – e conseguentemente, il minor numero di sentenze, specie quelle definitive, nei primi anni di vigenza delle nuove fattispecie di reato e un numero maggiore negli anni successivi.

Per quanto attiene alla diffusione del fenomeno nella regione Lazio, sono stati forniti i relativi dati nel corso dell'audizione del Procuratore aggiunto presso il Tribunale di Roma, Maria Monteleone, che ha riferito come uno dei fenomeni più attenzionati dalla Procura sia proprio quello della prostituzione minorile, essendosi registrato un incremento costante delle notizie di reato riguardanti tale delitto, in senso ampio (26). Ci si riferisce quindi sia alla prostituzione minorile in senso stretto, ma anche al rapporto di prostituzione di un minore dietro corresponsione di un'utilità o di una somma di danaro, quindi al rapporto tra cliente adulto e minore che offre la prestazione sessuale. I dati comprendono anche l'induzione, il favoreggiamento, lo sfruttamento, nonché l'organizzazione della prostituzione minorile.

In particolare, nel 2010, sono stati iscritti 35 nuovi procedimenti penali; nel 2011, ne sono stati iscritti 53; nel 2012, c'è stato un calo a 31 iscrizioni e, successivamente, nel 2013, vi è stata una significativa impennata essendone stati iscritti ben 62; infine, nel 2014, ne sono stati iscritti addirittura 191. Il dato significativo è che tra il 2012 e il 2014 vi è stato un incremento nella iscrizione di nuove notizie di reato pari al 516 % e che, nel 2013, il numero degli indagati è stato di 38 cittadini italiani e 62 cittadini stranieri, mentre nel 2014 il *trend* si è invertito essendo stati 127 gli italiani indagati a fronte di 43 cittadini stranieri, quindi complessivamente vi sono stati 170 nuovi indagati.

(26) Cfr. il resoconto stenografico dell'audizione del 17/02/2015.

Secondo quanto riferito in audizione la diffusione di tale fenomeno criminale interessa tutti i minorenni, sia ragazze che ragazzini. Per quanto riguarda la prostituzione minorile maschile, a quanto risulta nel distretto della Corte d'appello di Roma – perché la Procura della Repubblica di Roma copre sostanzialmente tutta la regione Lazio – le vittime minorenni di questa forma delittuosa sono prevalentemente cittadini stranieri.

Al riguardo, come riferito dal Presidente del Tribunale per i minorenni di Roma, Melita Cavallo, nel corso della sua audizione, sono stati decisi casi esclusivamente di ragazzine minorenni rumene, sfruttate da minorenni rumeni, che però facevano capo a rumeni adulti che organizzavano il grosso traffico. Negli ultimi sei anni vi sono stati una decina di casi, sempre di soggetti di nazionalità rumena (27). Purtroppo, l'adesione della Romania all'Unione europea ha determinato un'ulteriore facilitazione per l'ingresso nel nostro paese di soggetti minorenni da sfruttare nel circuito della prostituzione minorile. Il Tribunale per i minorenni di Roma si è occupato prevalentemente di casi verificatisi in famiglie a categoria mista: italiano-rumena, rumeno-italiana o solo rumena. Si tratta ovviamente di famiglie con gravi problematiche.

Un ulteriore dato di rilievo relativamente ai casi di prostituzione minorile –emerso nelle audizioni svolte- è che è molto raro l'arresto in flagranza, mentre è frequente la richiesta di applicazione di misure cautelari che vengono quasi sempre concesse in considerazione dell'elevato rischio di reiterazione di tali condotte.

Nel distretto di Corte d'Appello di Roma, quasi sempre le accuse e le imputazioni elevate nei confronti di soggetti ritenuti responsabili di tali reati trovano una notevole conferma di fondatezza attraverso le sentenze emanate nel corso del giudizio. Quando le indagini sono complete ed esaurienti, il rito prescelto dagli imputati è quello abbreviato e le sentenze di condanna dei giudici confermano la fondatezza dell'ipotesi accusatoria.

L'unico elemento che crea qualche profilo di difficoltà e di riflessione sul piano della prova della responsabilità dell'imputato è quello dell'ignoranza dell'età della persona offesa. Si tratta di un elemento fondamentale nella valutazione della responsabilità penale, valutazione estremamente difficile, considerato che spesso i minori tentano di nascondere la loro minore età e ciò può condizionare in maniera rilevante lo svolgimento delle attività investigative, e quindi la possibilità di giungere ad una sentenza di condanna.

Per quanto riguarda la situazione in Lombardia, la Commissione ha proceduto all'audizione del Presidente del Tribunale per i minorenni, Mario Zevola, che ha riferito anzitutto come il fenomeno della prostituzione minorile in Lombardia sia un fenomeno fondamentalmente sommerso, rispetto al quale è assolutamente limitata la possibilità di avere una visione attendibile, almeno sotto il profilo dell'entità (28). Tra gli elementi che inducono a ritenere il fenomeno più diffuso che nel passato vi sono il flusso migratorio, la crisi economica e quella dei valori che toccano soprattutto le famiglie più

(27) Cfr. il resoconto stenografico dell'audizione del 4/03/2014.

(28) Cfr. il resoconto stenografico della seduta del 20/10/2015.

fragili, oltre che la maggiore precocità nelle esperienze sessuali dei giovani. In Lombardia il fenomeno emerso riguarda in particolare giovani ragazze straniere provenienti in prevalenza dalla Nigeria, dalla Romania o dall'Albania, oggetto di tratta e il più delle volte ridotte in schiavitù. Si tratta di giovani nella gran parte dei casi minacciate e quindi reticenti nel fornire informazioni sui soggetti che le sfruttano e sui componenti di tali organizzazioni. Molte di loro ricevono minacce rivolte anche nei confronti dei congiunti che vivono nel paese di origine. Molte altre, come le giovani nigeriane, vengono spaventate con azioni fondate su aspetti di superstizione, quali i riti *voodoo*.

Rimane sommerso, invece, il fronte delle giovani o dei giovani che decidono liberamente di prostituirsi: in Lombardia non si hanno riscontri certi di vicende come quelle delle « parioline » di Roma. Al riguardo, l'unico caso analogo riferito alla Commissione è quello apparso in notizie stampa di qualche anno fa relative al fenomeno delle c.d. « ragazze doccia », cioè di giovani che si sarebbero concesse a scuola ai coetanei con la stessa frequenza con cui si fa la doccia. Il fenomeno sarebbe stato scoperto dall'*equipe* del direttore di un reparto di pediatria di un ospedale di Milano e avrebbe riguardato 7/8 ragazzine tra i 14 e i 16 anni, che si sarebbero « prostitute » con i compagni nei bagni di scuola, in cambio di oggetti. Si tratta, tuttavia, di notizie che non hanno avuto conseguenze di tipo giudiziario.

Altro fenomeno segnalato in questo distretto è l'elevato numero di interruzioni di gravidanza per le minorenni, pari a circa l'80 per cento del totale, che vede coinvolte giovani sia italiane, sia straniere. Si riferisce, inoltre, di circa una decina di casi l'anno, di nascite da ragazze infra-sedicenni, circostanza che comprova un approccio molto precoce e disinvolto alla sessualità.

Per quanto attiene alla diffusione del fenomeno in Liguria, la Presidente del Tribunale per i minorenni di Genova, Marina Besio, nel corso della sua audizione ha innanzitutto premesso « che le statistiche giudiziarie in tema di prostituzione minorile non rendono l'idea del fenomeno nella sua complessità e nei suoi effettivi numeri (29).

I fascicoli aperti presso il Tribunale dei minori di Genova, all'interno dei quali sono emerse problematiche inerenti la mercificazione della fisicità minorile, sono numericamente contenuti, circa una decina negli ultimi due anni, e possono distinguersi in due categorie. La prima è quella dei fascicoli che hanno ad oggetto situazioni che coinvolgono minori già seguiti dai servizi – spesso anche noti al Tribunale – per problematiche psicosociali del minore stesso o del nucleo familiare di appartenenza; la seconda categoria, forse ancora più inquietante, è quella relativa a situazioni di minori, per i quali l'impatto con la sessualità ha costituito un fattore scatenante del fallimento di un percorso adottivo.

In tutte e due le tipologie di situazioni, il coinvolgimento dei minori nel mondo della prostituzione ha rappresentato solo una faccia di un disagio molto più articolato, che riguarda tutti gli ambiti relazionali, familiari, sociali e, a volte, psicopatologici degli stessi. Si tratta, per lo più, di minori portatori di una multi-problematicità, caratterizzati dall'esposizione precoce ad esperienze traumatiche, dalla dipendenza

(29) Cfr. il resoconto stenografico della seduta del 31/03/2015.

da sostanze, da disturbi psichiatrici di particolare rilevanza, da percorsi adottivi particolarmente critici, per i quali la sessualità è divenuta una sorta di ansiolitico generale contro il male di vivere, « ovvero una sfida titanica, a causa di un'indifferenza sprezzante nei confronti di quegli stessi sentimenti che hanno deluso, tradito, fatto soffrire il ragazzo o la ragazza ».

L'altra tipologia di fascicoli in cui si è riscontrato il fenomeno della prostituzione minorile, come anticipato, è quella relativa ai fallimenti dei percorsi adottivi. Al riguardo è stato rilevato come nei percorsi adottivi, il momento più critico della prosecuzione della relazione genitori-figli si collochi, statisticamente, nella fase della vita della famiglia in cui il figlio è preadolescente o adolescente, ciò indipendentemente dal fatto che l'adozione sia avvenuta precocemente, tra zero e due anni, ovvero in età scolare. « Nelle storie che hanno presentato la necessità di un'interruzione del percorso adottivo, che è un evento dolorosissimo per tutti i soggetti coinvolti, colpisce quanto il conflitto, in particolare tra la madre e la figlia adolescente, si sia spesso giocato sull'area del comportamento sessuale della figlia adolescente, talvolta anche con derive di aggressività e reciproca violenza ».

Nei casi riferiti i minori coinvolti sono stati collocati presso strutture di accoglienza di tipo comunitario dalle quali, tuttavia, sono riusciti a scappare in varie occasioni. È stato al riguardo sottolineato come spesso manchino criteri e parametri per stabilire se una determinata struttura può essere congrua rispetto al tipo di problema e al tipo di percorso che si vuole far intraprendere al minore, in quanto nella maggior parte dei casi la scelta fatta dal Tribunale, d'intesa con i servizi socio-sanitari, viene fatta esclusivamente sull'onda dell'emergenza e sulla base dei posti disponibili nelle strutture.

Nel corso dell'audizione del procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni del Piemonte e della Valle d'Aosta, Anna Maria Baldelli, è emerso innanzitutto come le comunità, da luogo di tutela, possano trasformarsi, in alcuni casi, in luoghi in cui vengono commessi ulteriori abusi a danno dei minori (30). Al riguardo, dal 2012 ad oggi, del tutto casualmente, la Procura ha scoperto quattro comunità abusive di minori stranieri, che funzionavano da anni – una addirittura dal 1992 – senza alcun controllo e nelle quali il sesso non protetto era una modalità di rapporto ordinaria, come è stato accertato documentalmente.

Appare quindi necessario rendere effettivi i controlli ispettivi previsti in modo da poter accertare l'esistenza di strutture, che sono assolutamente abusive da un punto di vista edilizio, sanitario, educativo, scolastico, con un alto grado di rischio in materia di prevenzione degli incendi e nelle quali i minori anziché essere aiutati, vengono ulteriormente abusati.

L'altro aspetto riguarda più precisamente la questione delle minori, soprattutto straniere non accompagnate, che vengono portate in Italia per prostituirsi. In merito, è stato sottolineato come nel distretto del Piemonte e della Valle d'Aosta questo fenomeno sia stato estremamente evidente negli anni dal 1992 al 1996. Da allora, si è ridotto

(30) Cfr. il resoconto stenografico della seduta del 31/03/2015.

numericamente, anche se continuano ad esserci delle situazioni molto preoccupanti. Proprio all'inizio del 2015 sono state segnalate dal gruppo Abele quattro sospette minorenni, tutte di età compresa tra i 13 e i 16 anni, che si prostituivano a Torino e provincia.

Con riferimento a tale fenomeno il primo problema che riguarda tutti i minorenni stranieri non accompagnati presenti sul nostro territorio, è l'accertamento della reale età anagrafica. In tale senso è stata sottoscritta una convenzione, fra la procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni, la Città della salute e della scienza di Torino, l'ASL TO2 e il Comune di Torino, che ha come oggetto l'attività rivolta all'accertamento dell'identità dei sedicenti minori e che è stata divulgata a tutte le forze dell'ordine. Si prevede che i presunti minori una volta portati in ospedale siano sottoposti non soltanto alla semplice radiografia del polso, ma anche ad una vera e propria visita del medico legale di guardia che, nel caso lo reputi necessario, può rivolgersi alla struttura pediatrica per ulteriori accertamenti e che l'anamnesi del minore, comprese le impronte dattiloscopiche, sia inserita in una banca dati (AFIS) che dovrebbe essere attivata a livello nazionale. In tal modo, qualora il minore fosse successivamente fermato con la semplice impronta sarebbe possibile verificarne la minore età, senza dover ripetere ogni volta gli stessi accertamenti.

Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale dei minorenni del Piemonte e della Valle d'Aosta, Anna Maria Baldelli, si è quindi soffermata sull'importanza dell'immediatezza in materia di prostituzione di minori stranieri non accompagnati: « occorre infatti intervenire il prima possibile per togliere dalla strada le minorenni, quando ancora non si sono ambientate. Se vengono portate via immediatamente, si è visto che si riesce in qualche modo a tutelarle; se invece passa del tempo, esse diventano le reginette della strada: guadagnano molto più delle « colleghe » anziane e quindi si radicano a tal punto sul territorio che è veramente molto difficile affrontarne il recupero ». Inoltre, è stata anche maturata l'idea che queste ragazze non possano essere inserite – qualora accedano a programmi di recupero – in comunità normali: per esse è preferibile il collocamento nelle c.d. comunità di fuga dove per prima cosa alle ragazze viene tolto il cellulare per evitare che siano localizzate e minacciate dai loro sfruttatori. L'importante è che la ragazza non sia posta in carico agli stessi soggetti – generalmente si tratta dei gruppi di strada facenti capo alle varie associazioni operanti sul territorio – che hanno fatto la segnalazione alle forze dell'ordine.

Infine, si segnala che nella bozza di Convenzione si vorrebbe inserire la previsione – nel caso in cui vi sia il sospetto che il minore sia anche vittima di tratta – di esami clinici a tutela della salute in quanto molti di essi vengono spinti ad avere rapporti non protetti per un maggiore guadagno ed in molti casi contraggono l'AIDS.

La prostituzione minorile nelle regioni del Sud Italia è legata imprescindibilmente ai flussi migratori e si sostanzia nella cosiddetta prostituzione da « tratta », che riguarda ragazze straniere, soprattutto nigeriane e provenienti dall'Est europeo (Romania, Moldavia, Polonia e Albania).

La situazione nella città di Napoli e delle quattro province di Avellino, Benevento, Caserta e della stessa Napoli è stata illustrata dal Presidente per il Tribunale per i minorenni di Napoli, Gustavo Sergio, che ha inviato alla Commissione una nota scritta, alla quale ha allegato il rapporto curato dalla cooperativa sociale Dedalus di Napoli sul fenomeno della tratta delle persone (31).

Il fenomeno della prostituzione minorile da tratta in questo territorio riguarda, secondo quanto riferito, solo adolescenti, soprattutto della fascia di età 16-17 anni ed in parte coincide con i costumi degli stranieri coinvolti, molti dei quali appartengono a culture che comunque anticipano l'età della attività sessuale. Tra le donne vittime di tratta è in aumento il numero delle adolescenti (16-17 anni), soprattutto tra le nigeriane dislocate nella provincia di Napoli.

La prostituzione da povertà, che riguarda italiani e stranieri, coinvolge anche soggetti minorenni. Secondo l'Ufficio Minori della Polizia Municipale di Napoli nell'arco di un anno sono stati segnalati solo una decina di ragazzi che si prostituivano, soprattutto di nazionalità rom/rumena, rari i casi di magrebini o sub-sahariani.

La prostituzione minorile maschile, in realtà, si manifesta e si attiva in circuiti chiusi, quali i siti *internet*, i locali privati (saune, cinema a luci rosse) ovvero luoghi di accattonaggio (semafori, piazze centrali). Si tratta di soggetti da considerarsi vittime di azioni di sfruttamento perché accompagnati nel luogo di accattonaggio e/o di adescamento per lo più da familiari che vigilano sull'attività del minorenne, fino all'intermediazione dell'attività sessuale.

La prostituzione maschile minorile rom/rumena ha avuto un successo di clientela tale da determinare l'estensione del fenomeno anche alla componente femminile non minorile del gruppo etnico. È stata accertata, infatti, l'esistenza di un commercio di schede telefoniche di utenze conosciute da un consistente "pacchetto" di clienti e per tale ragione vendute anche a più di 5000 euro ciascuna.

Per quanto riguarda gli altri fenomeni di prostituzione femminile minorile italiana legati al consumismo ed all'accesso a beni per così dire di beni di lusso diffusi dai media negli ultimi tempi, non si registrano allo stato evidenze di questo tipo nel territorio di competenza del Tribunale per i minorenni di Napoli.

Sempre a Napoli, da circa tredici anni è attivo il progetto « Fuori tratta », finanziato dal dipartimento pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dal Comune di Napoli, nonché il progetto « La Gatta », realizzato dalla cooperativa *Dedalus*, dallo stesso Comune di Napoli e da altri soggetti pubblici e del privato sociale. Entrambi i progetti, frutto della collaborazione tra istituzioni, associazioni e forze dell'ordine, prevedono interventi integrati di repressione di tali reati e soccorso delle vittime.

Nell'esperienza giudiziaria in passato è emerso talvolta che minorenni avevano subito anche episodi di sfruttamento sessuale, ma le ragioni della segnalazione e del ricorso presentato al Tribunale dal

(31) Da tale rapporto si evince che la maggioranza delle persone contattate mediante l'attività di strada ha un'età compresa tra i 18 e i 30 anni, mentre la presenza di minori in strada appare residuale. A tale proposito si rileva che ovviamente più si abbassa l'età della vittima più si alza la sua vulnerabilità da tutti i punti di vista (sudditanza agli sfruttatori, possibilità di tutelarsi da situazioni violente o a rischio).

Pubblico Ministero erano altre come: il maltrattamento in famiglia, l'abbandono, ovvero l'abuso sessuale, ma non la prostituzione in quanto tale.

La situazione nella Regione Puglia è stata riferita alla Commissione nel corso dell'audizione del sostituto procuratore presso il Tribunale per i minorenni di Bari, Gianna Maria Nanna, che ha confermato come anche in questo territorio la prostituzione dei minori stranieri non accompagnati sia legata al fenomeno dei numerosi sbarchi di immigrati (32).

Altra forma di prostituzione presente nella casistica giudiziaria è quella « da povertà », caratterizzata da contesti familiari particolarmente disagiati, soprattutto sotto il profilo economico, che, di fatto, comporta che sia la stessa famiglia ad instradare la giovane all'attività di prostituzione. In tali casi il Tribunale per i minorenni, su richiesta della Procura, interviene sulla responsabilità genitoriale con provvedimenti ablativi.

Per la minore straniera che giunge in Italia con la promessa di una prospettiva lavorativa e che in realtà è destinata alla prostituzione, nel caso in cui riesca ad uscire dal circuito criminale che la controlla, la tappa obbligata è il ricovero presso una struttura di accoglienza, presso la quale la giovane riceve, a sua tutela, interventi di reinserimento e di recupero sociale.

Il Sostituto Procuratore presso il Tribunale per i minorenni di Bari ha anche riferito del « Progetto Giada », avviato presso l'ospedale pediatrico, che fornisce un calendario di turnazione per la reperibilità costante di psicologi ed esperti indispensabili per l'ascolto dei minori in condizioni di emergenza, subito dopo il fermo da parte delle forze di Polizia e l'accompagnamento nella struttura ospedaliera, per rendere effettiva la previsione normativa contenuta nella Convenzione di Lanzarote in materia di ascolto della vittima di abuso sessuale.

Infine, è stata rilevata da un lato l'esigenza, non più rinviabile, di istituire delle strutture di accoglienza per le vittime di tali reati che siano adeguate alle loro condizioni psicofisiche; e, dall'altro, di dotare la Magistratura del potere ispettivo delle comunità di accoglienza non solo ai fini dell'adottabilità dei minori presenti.

3. Il disagio minorile nel mondo della globalizzazione quale causa di ulteriore diffusione del fenomeno.

Dati allarmanti riferiscono che molti ragazzi vivono la nuova realtà sociale della globalizzazione come il disagio di trovarsi soli davanti ad una vita virtuale – spesso estremamente diversa da quella reale – rappresentata in modo poco consono alla loro età, nella rete globale della comunicazione: avere in mano, attraverso il computer, e ormai anche attraverso il telefono, una connessione internet che mette immediatamente in contatto con tutta la rete, con un mondo che sessualizza molto la vita di ogni ragazzo e di ogni ragazza, accresce la loro incapacità di comprendere con precisione quali sono i reali valori. Vi è stata in questi anni, secondo ECPAT – Italia Onlus « *End*

(32) Cfr. il resoconto stenografico dell'audizione del 27/11/2014.

Child Prostitution, Pornography and Trafficking»Italia, una banalizzazione della sessualità e il corpo è diventato un elemento di compravendita, un bene di scambio.

Davanti ad una situazione di distorta, o mancata, educazione globale all'affettività, ad una sessualità consapevole, al rispetto per il proprio corpo e alla qualità delle relazioni, è importante che i ragazzi abbiano dei punti di riferimento all'interno della scuola e nei luoghi che frequentano; ugualmente necessarie sono delle campagne informative che promuovano sani stili di vita, come proposto da Luigi Maccaro, coordinatore della comunicazione della Fondazione Exodus.

In tale società globalizzata, sempre è più complessa e in continua trasformazione, si richiede anche una competenza genitoriale più evoluta, adeguata ai tempi e alle tecnologie, che ha bisogno di essere supportata nelle situazioni di maggior criticità, come sostenuto dal Ministro della Giustizia, Andrea Orlando.

Le situazioni di disagio minorile in cui si inquadra il fenomeno della prostituzione si possono riassumere in tre grandi filoni: ragazze e ragazzi provenienti da famiglie in situazione di difficoltà economica; altri che, pur non avendo problemi di natura economica, soffrono di carenze culturali, psicologiche o affettive; infine il crescente numero di ragazzi e ragazze provenienti da Paesi extracomunitari o dall'Europa orientale.

Incide molto nella questione della prostituzione minorile anche lo sviluppo della tecnologia digitale e informatica, come si vedrà meglio nel paragrafo 4 di questo documento.

Di fronte a tale fenomeno nei suoi vari aspetti, si nota spesso sia un'impreparazione del sistema scolastico, che l'inadeguatezza delle famiglie, quando presenti.

Il tribunale per i minorenni affronta la tematica della prostituzione minorile prevalentemente come esito quasi patologico di disfunzioni familiari o di un disagio adolescenziale e, nelle fasce sociali più disagiate, come una conseguenza quasi inevitabile di un substrato culturale debole.

Tuttavia, è stato rilevato come quasi mai i tribunali per i minorenni abbiano segnalato all'attenzione delle varie associazioni dei minori per casi di prostituzione minorile, cosa che invece accade di frequente per i maltrattamenti, secondo quanto affermato da Ilaria Boiano, componente dell'Ufficio legale dell'Associazione « Differenza Donna » (33). Ciò è indicativo del fatto che non si considera questa forma di abuso e di sfruttamento dal punto di vista delle esigenze del sostegno che il minore dovrebbe ricevere.

Relativamente ai minori italiani, il fenomeno della prostituzione coinvolge, da un lato, famiglie provenienti da quartieri e ambienti abbandonati, degradati, in cui prevale il disagio originato da difficoltà di tipo economico; dall'altra parte, vi sono coinvolte famiglie più o meno benestanti, con minorenni che si prostituiscono per poter accedere a beni voluttuari, di lusso e/o superflui (capi firmati, *smartphone* di ultima generazione, e così via), che i loro stessi genitori non ritengono opportuno mettergli a disposizione.

(33) Cfr. il resoconto stenografico dell'audizione del 10/02/2015.

Per la responsabile del progetto « Prostituzione e tratta delle persone » del Gruppo Abele, Mirta Da Pra Pocchesia (34), bisognerebbe iniziare seriamente a porre l'attenzione sulle famiglie, sui genitori che, a volte inconsapevolmente, sostengono e incentivano certe condotte dell'apparire, del mettersi in mostra, senza forse rendersi conto del rischio di superare un limite da cui, per una minorenni, diventa estremamente difficile rientrare, in mancanza di un solido supporto.

Per quanto riguarda i casi di povertà economica, come ricordato anche nel documento conclusivo dell'indagine conoscitiva sulla povertà e il disagio minorile approvato dalla Commissione, si è assistito negli ultimi anni ad un progressivo aumento della povertà delle famiglie, generalizzato, seppure con qualche variabile territoriale, in tutto il Paese (35).

Secondo la presidente del Consiglio nazionale dell'ordine degli assistenti sociali, Silvana Mordegli (36), le situazioni di disagio economico si accompagnano inevitabilmente a carenze culturali, e con le povertà in aumento è chiaro che ciò si verifica sempre più spesso: ci sono minorenni indotte a prostituirsi dalle loro famiglie in cambio della spesa. Vi è poi la prostituzione in senso proprio, cioè la mercificazione del proprio corpo in strada o in luoghi protetti. Si tratta di situazioni nelle quali l'assenza di un *welfare*, con interventi di sostegno e aiuto sociale ma anche economico, costituiscono terreno fertile per la diffusione del fenomeno. Ciò riporta alla memoria episodi del passato, come le *bidonville* degli anni '60 della periferia romana, dove l'attività di prostituzione di tredicenni e quattordicenni era purtroppo diffusissima.

Andrebbe poi considerato un altro aspetto, quello delle famiglie che, quando non sono direttamente conniventi, vedendo i propri figli e le proprie figlie che hanno dei beni che il giorno prima non avevano, evitano tuttavia di porsi delle domande. Tali situazioni finiscono col costituire un alibi per il cliente del minorenni, che si considera quasi un supporto economico necessario per la famiglia disagiata dalla quale proviene il minore. Il cliente non solo sminuisce la gravità del reato commesso, ma addirittura si sente benefattore nei confronti della famiglia, come affermato dai rappresentanti dell'ECPAT-Italia Onlus (37).

Quando si parla di prostituzione, il *benefit* economico deve essere tenuto sempre presente, si tratti di avere in cambio denaro, beni o servizi, come il paio di scarpe firmate o la ricarica telefonica. Il depotenziamento del *welfare* porta poi all'incremento della diffusione del fenomeno determinato da motivi di disagio economico e/o sociale.

I giovanissimi hanno un costante bisogno di soldi e le famiglie non sempre possono o vogliono corrispondere le somme di cui loro vorrebbero disporre, per educarli alla gestione dell'economia di una famiglia. Ovviamente, con un *iPad* oppure 400-500 euro, un ragazzino o una ragazzina di quattordici anni d'un colpo si ritrovano una cifra

(34) Cfr. il resoconto stenografico dell'audizione del 10/03/2015.

(35) Cfr. il Doc. XVII-bis n. 2, approvato nella seduta del 16 dicembre 2014.

(36) Cfr. il resoconto stenografico dell'audizione del 7/07/2015.

(37) Cfr. il resoconto stenografico dell'audizione del 29/01/2015.

che è l'equivalente per un adulto di molti stipendi mensili: 500 euro equivalgono a 5-6 mesi di paghette. Dunque, la ritrosia verso determinate condotte, che normalmente potrebbe essere molto più forte, diventa così molto più flebile. È oggi diminuita la capacità del minore di resistere alla tentazione di poter disporre di denaro facile; il rapporto « soldi in cambio di favori sessuali » non è più visto così negativamente come poteva essere venti o trenta anni fa. Adesso il ragazzino o la ragazzina sono molto interessati alla monetizzazione.

A volte, come successo in alcuni recenti episodi di cronaca, interviene anche un elemento più o meno esplicito di ricatto (*sex-torsion*). Il minore che si è prostituito una volta viene fotografato e filmato, e tale elemento costituisce una potente arma psicologica nelle mani dell'induttore/cliente, che con qualche pretesto riesce addirittura ad entrare in contatto con la famiglia del ragazzino, inducendo in questi il timore di una rivelazione che in realtà, ove si verificasse, andrebbe a tutto svantaggio proprio del reo.

Purtroppo, alcuni determinati atteggiamenti assunti dai colpevoli sono diretta conseguenza della modifica di alcuni orientamenti giurisprudenziali. Fino a qualche tempo fa l'induttore, cioè il soggetto che pagando induceva una persona non altrimenti posta in vendita, a prostituirsi, era punito con la pena massima, cioè la pena dello sfruttatore. In seguito, però, le Sezioni unite della Cassazione hanno modificato completamente l'approccio della legge italiana, stabilendo che, per l'articolo 600-bis, la parte che riguarda lo sfruttamento e l'induzione riguarda solo il terzo che sfrutta o il terzo che induce e non anche il cliente (38).

Oltre ad ambienti caratterizzati da disagio economico, si può constatare il fenomeno emergente della prostituzione minorile in situazioni caratterizzate da un certo benessere economico, a cui tuttavia si accompagna una grande povertà culturale. La prostituzione minorile, utilizzando anche strumenti tecnologici, vede adolescenti di ambo i sessi prostituirsi talvolta per noia, senza un'obiettiva necessità (obiettiva secondo le nostre categorie valoriali, ovviamente, però c'è da chiedersi quali siano le categorie valoriali che oggi stanno diffondendosi tra i giovani), quasi fosse una tappa della normale trasgressività adolescenziale.

La prostituzione minorile è un fenomeno generale ad alta complessità economica, sociale, giuridica, educativa, ma anche culturale, in aumento non solo nel nostro Paese ma anche all'estero, legato a fattori di rischio che riguardano i minorenni e fortemente condizionato dagli elementi di contesto. Si sviluppa in modo maggiore nelle situazioni di marginalità ma, comunque, riguarda in buona parte anche contesti che si possono definire agiati.

Per quanto concerne l'aspetto della povertà culturale, a parere della Presidente della Camera nazionale avvocati per la famiglia e i minorenni (Cammino), Maria Giovanna Ruo, è essenziale l'intervento di sostegno alla genitorialità e potenziamento di interventi pedagogici incisivi nelle scuole e nei punti di ritrovo; interventi che devono essere molto rapidi, perché c'è un altissimo rischio di contagio. Quando un minorenne che ha subito sfruttamento sessuale viene allontanato dalla

(38) Cass., Sez. Unite, sent. n. 16207, 19 dicembre 2013 (dep. 14 aprile 2014).

sua famiglia e inserito in una istituzione di riferimento (comunità o casa famiglia), spesso ripropone la vendita del proprio corpo in altro contesto, perché quella è la modalità di relazione all'interno della quale è cresciuto. Si è verificato il caso di un ragazzo, fratello di una sorellina venduta e per questo allontanato dalla famiglia insieme a tutte le sue sorelle, che, arrivato in casa famiglia, il giorno dopo ha cominciato a cercare di « vendere » le sorelle (39).

Spesso si ha l'imitazione di un modello genitoriale fragile quanto ad autorevolezza, se non addirittura, come nel caso delle « baby squillo » dei Parioli, la collusione di uno o entrambi i genitori con la prostituzione della figlia minore. Questi ambienti di povertà culturale e benessere economico sono una fenomenologia recente sempre più emergente.

Molti casi di prostituzione minorile determinati da noia o da disagio adolescenziale si verificano negli ambienti scolastici « perbene » tra coetanei, sebbene si tratti di un fenomeno di difficile quantificazione. Alcuni casi vengono allo scoperto, mentre la maggior parte sono nascosti dalle stesse famiglie che temono, in caso di rivelazione, danni ancora più gravi per se stesse e per i figli minori coinvolti: pertanto, molte situazioni restano ignote per difficoltà di rilevazione e per eterogeneità della fenomenologia.

Il disagio dei minorenni, in cui si colloca anche il profilo della prostituzione minorile, non è quindi soltanto di tipo economico, essendovi specifiche esigenze psicologiche che la famiglia e il sistema educativo non riescono a supportare adeguatamente.

Anche nei casi in cui non c'è uno scivolamento sotto la soglia di povertà, abbiamo visto molti episodi di cronaca che hanno coinvolto ragazzi, se non di classi privilegiate di reddito, comunque provenienti da famiglie con redditi medio-alti. Non hanno la necessità di doversi sfamare, ma c'è spesso il bisogno dell'acquisto di generi voluttuari, o perlomeno di aumentare il proprio tenore di vita già di per sé più che dignitoso.

Da molte parti viene fatto notare un forte disagio avvertito pesantemente e drammaticamente oggi nel nostro Paese: c'è un grande bisogno di ascolto. Le famiglie, gli adulti, i ragazzi e le ragazze non hanno interlocutori che abbiano la pazienza, lo spazio, la competenza e il tempo di ascoltarli. C'è, quindi, la necessità di creare un'infrastruttura educativa di ascolto, perché probabilmente in essa sarebbe possibile affrontare molte delle problematiche esistenti, risolvendo anche molte delle criticità in atto. L'abbandono, la superficialità, la solitudine nella quale sono lasciati *gli adulti*, determina, a volte, non solamente la deriva ma anche la catastrofe all'interno della famiglia. Questa carenza di ascolto, per quello che riguarda il problema della prostituzione o, più generalmente, dell'abuso e della violenza sui minori, determina fondamentalmente anche un'incapacità di cogliere gli eventuali segnali premonitori.

Occorre poi considerare il fenomeno emulativo come fattore di rischio in sé, perché la prostituzione minorile spesso viene associata all'acquisizione di *benefit* e di *status*; l'eccessiva attenzione dei *mass media* verso tali fatti di cronaca, non fa altro che implementare il

(39) Cfr. il resoconto stenografico dell'audizione del 7/07/2015.

fenomeno emulativo, mentre sarebbe auspicabile capire come, anche attraverso campagne mediatiche, si possa superare l'etichettatura della prostituzione minorile come fenomeno di cronaca, invece che come realtà di vita di minorenni e famiglie.

Come già rilevato uno dei maggiori fattori di rischio è quello legato alla povertà, intesa nei suoi vari aspetti: quella materiale ma anche e soprattutto quella educativa e relazionale, aspetti sui quali sarebbe necessario intervenire preventivamente, perché tutto ciò che si fa dopo certamente può essere utile, ma non ha la stessa efficacia. Il profilo educativo rappresenta pertanto una vera emergenza.

Le famiglie e la scuola sono in genere impreparate di fronte alle minacce che, da più parti e con canali sempre diversi e sofisticati, insidiano i bambini e i ragazzi che crescono. Ciò è drammaticamente testimoniato dai numeri di questi ultimi anni. Secondo Franco Taverna, coordinatore nazionale del settore accoglienza della Fondazione Exodus, il fenomeno della prostituzione minorile in Italia ha subito un aumento vorticoso, vedendo moltiplicare fino a cinque volte il numero degli adolescenti coinvolti (40). Si rende necessario recuperare, dunque, questo *deficit* educativo sempre più presente tra i ragazzi, attraverso percorsi di prevenzione all'interno delle scuole, ma anche nei contesti di educazione non formali, con l'obiettivo di rendere i ragazzi più consapevoli dei rischi ai quali sono esposti.

Il servizio probabilmente più importante da mettere a disposizione di adolescenti, famiglie, scuole, agenzie e realtà educative è proprio quello di un luogo di ascolto. Deve essere un luogo facilmente accessibile, che non abbia dei filtri, alla portata di tutti, che usi un linguaggio e delle modalità di approccio semplici: un luogo, un telefono, un'e-mail che permettano un contatto immediato.

Si rileva come, nella maggior parte dei casi, abusi e violenze si realizzino all'interno della famiglia. Peraltro, a volte si può anche sbagliare: siccome il fenomeno emerge dopo, all'inizio si prendono i genitori come alleati. A volte si avverte il disagio dei ragazzi e delle ragazze, ma viene esplicitato solo in una situazione di allontanamento dalla famiglia: problemi come anoressia e tossicodipendenza possono essere semplicemente una copertura, che regge finché il minore resta nella famiglia, che lo condiziona pesantemente.

Il disagio «di vivere» su cui si innesta la prostituzione minorile coinvolge oggi sempre più frequentemente anche ragazzini di sesso maschile, che mettono a disposizione il proprio corpo per pochi spiccioli. Questo attiene veramente ad una mancanza di educazione globale all'affettività, a una sessualità consapevole, al rispetto per il proprio corpo, alla qualità delle relazioni.

Il sesso non viene più visto come l'espressione forte di un sentimento, di un'affettività, di un trasporto, ma viene svincolato da tutto questo, bisogna quindi cercare di ricostruire questo legame per cercare di modificare, tamponare, ridurre e risolvere il problema. Se una compagna dice di aver guadagnato abbastanza per comprare il capo di abbigliamento firmato visto in vetrina, convince l'amica che

(40) Cfr. il resoconto stenografico dell'audizione del 17/03/2015.

anche lei potrebbe comprarselo prostituendosi due volte in un pomeriggio e l'amica, cominciando ad incassare 100, 200 euro, decide di farlo ancora.

È importante, per i rappresentanti della Fondazione Exodus, Franco Taverna e Luigi Maccarosi, che i ragazzi abbiano dei punti di riferimento all'interno della scuola e nei luoghi che frequentano, ma anche che ci siano delle campagne informative che promuovano tra i ragazzi alcuni stili di vita sani (41), anche con la pratica dello sport, che aiuta, secondo quanto affermato dal presidente del tribunale per i minorenni di Torino, competente anche per la Val d'Aosta, Stefano Scovazzo, a gestire la propria fisicità, con la conoscenza dei limiti del proprio corpo (42).

È poi fondamentale la formazione alla genitorialità e il dialogo costante tra reti familiari che dovrebbero rappresentare non solo una priorità ma un vero e proprio investimento per il futuro dei giovani.

Le radici della diffusione della prostituzione minorile non si situano però solo nella famiglia – che pure ha un'importanza capitale nell'educazione – perché oggi ragazze e ragazzi sfuggono facilmente al suo controllo. La scuola costituisce un altro ambito da approfondire.

Sul versante scolastico, certamente il luogo d'ascolto è necessario ma, secondo Melita Cavallo, presidente del Tribunale dei minorenni di Roma, se nella scuola non c'è un progetto educativo che coinvolge tutti gli insegnanti e le famiglie, rischia di restare un momento isolato. Un progetto integrato nella scuola, che affronti il problema nel complesso, non solo con l'educazione al sentimento ma anche con l'educazione dei ragazzi al rispetto dell'altro, al rispetto di ogni compagno, sarebbe assolutamente indispensabile (43).

Ilaria Boiano, componente dell'ufficio legale dell'Associazione « Differenza Donna », raccomanda l'organizzazione di corsi di formazione specifici in materia di violenza di genere e sfruttamento sessuale, da rivolgere agli operatori scolastici e anche agli operatori della comunicazione e dell'informazione (44).

L'attività di prevenzione è svolta dalle tradizionali agenzie educative, in particolar modo le famiglie e la scuola, affidandosi alle loro capacità e competenze. Proprio la capillare diffusione delle scuole e la supposta presenza delle famiglie dovrebbe generare un valido sistema protettivo, ma purtroppo proprio questo fatto costituisce, al contrario, l'anello debole della prevenzione nel nostro Paese.

Il primo obiettivo è proprio quello di costruire una rete di rilevazione che non sia soltanto quella penalistica e dell'intervento giurisdizionale, anche in sede civile, ma che costituisca un aspetto culturale: ci sono metodologie scientifiche con le quali, facendo domande incrociate, è possibile rilevare fenomeni di questo tipo. L'inasprimento delle pene può avere un limitato valore dissuasivo e, forse, è un'indicazione significativa del valore o del disvalore che una

(41) Cfr. il resoconto stenografico dell'audizione del 17/03/2015.

(42) Cfr. il resoconto stenografico dell'audizione del 20/10/2015.

(43) Cfr. il resoconto stenografico dell'audizione del 4/03/2014.

(44) Cfr. il resoconto stenografico dell'audizione del 10/02/2015.

società attribuisce a certi comportamenti, ma non si ritiene che il semplice inasprimento delle pene possa fornire grandi risultati.

Gli interventi più efficaci per quanto riguarda la popolazione minorenni appartenente a fasce non svantaggiate, riguardano l'educazione capillare nelle scuole e nei centri di aggregazione, utilizzando anche il *web*, tenuto conto che la piazza mediatica ha ormai sostituito quella fisica.

Di fronte a tali problematiche si continua talvolta a parlare di separazione e divorzio come se ne fossero la causa principale, ma non è esattamente così. Di separazione e divorzio si parlerà sempre meno, sia perché la gente non si sposa più, sia perché si ricorre sempre più spesso alla negoziazione assistita ed agli strumenti alternativi di risoluzione. Il campo privilegiato degli interventi della giustizia civile saranno sempre di più le fragilità familiari, l'area del disagio e del pregiudizio minorile.

Un elemento che sicuramente emerge è che spesso certi segnali, come i figli che rientrano a casa con oggetti di un certo valore, non sono avvertiti dalle famiglie. Molti auditi hanno evidenziato inoltre la mancanza di collegamento tra scuola e famiglia.

In particolare, Yasmin Abo Loha, segretario generale di ECPAT-Italia Onlus (45), ha dichiarato che spesso alcuni campanelli d'allarme segnalati dalle scuole vengono ignorati dalle famiglie; oppure, al contrario, i ragazzi fanno segnalazioni agli insegnanti, e questi dicono di non parlarne ai genitori perché ci penseranno loro. Per questo, il discorso della prevenzione deve necessariamente passare dalla formazione: è vero che vanno sensibilizzati i ragazzi, educati ed eventualmente rieducati, ma sicuramente la formazione va fatta anche a chi è in contatto con i ragazzi, soprattutto gli insegnanti.

Viene quindi suggerito un primo livello di misure che potrebbero essere promosse: in particolare l'ideazione e l'attuazione di programmi formativi e di campagne di sensibilizzazione che vedano come destinatari gli adolescenti, e che promuovano una sessualità libera e autodeterminata, come manifestazione e realizzazione di sé nel rispetto dell'altro e dell'altra. Una campagna di questo genere sarebbe sicuramente auspicabile, in un contesto di totale isolamento e silenzio su tutto ciò che riguarda la sessualità.

Certamente ci sono anche insufficienze nel garantire la celerità dell'intervento nelle situazioni di disagio e di pregiudizio. Manca, secondo Maria Giovanna Ruo, Presidente della Camera nazionale avvocati per la famiglia e i minorenni (Cammino), tutto quello che in gergo viene chiamato «l'esecuzione in sede civile», per cui il minorenni viene allontanato dalla famiglia e inserito nella casa famiglia; viene quindi dato mandato ai servizi territoriali di preparare un progetto per il giudice ma, fra questa fase e quella del progetto, c'è un vuoto normativo nell'individuazione delle modalità con le quali questo progetto deve essere fatto, un vuoto su quali tempi, su chi debba vigilare, e così via (46).

La Presidente della Camera nazionale avvocati per la famiglia e i minorenni ha affermato che, nonostante determinate apparenze, e

(45) Cfr. il resoconto stenografico dell'audizione del 29/01/2015.

(46) Cfr. il resoconto stenografico dell'audizione del 10/07/2014.

soprattutto nonostante quello che affermano spesso i clienti, il ruolo del minore è sempre e comunque passivo nella prostituzione: il minore non dovrebbe mai, a suo parere, essere considerato consenziente (47).

Inoltre, sarebbe importantissimo fare l'analisi della reazione delle vittime, perché sempre di vittime si tratta, vittime di prostituzione organizzata che spesso chiedono di essere salvate, che sperano in un aiuto per poter uscire dal giro.

Esiste però anche la tipologia del minore che non ha alcuna voglia di uscire dal giro, il minore – se possiamo usare questo termine – imprenditore di sé stesso. Un punto su cui riflettere in merito a questo tipo di comportamento è la scarsa o nulla percezione del reato da parte di tutte le componenti coinvolte, ed in primo luogo del minore stesso.

Esiste anche l'inizio per gioco, se lo possiamo definire così, per curiosità, per provare, laddove ha grande rilevanza il rapporto fra pari o supposti tali. Quello che venti o trent'anni fa poteva essere considerato disdicevole, oggi non lo è più: « noi lo facciamo tranquillamente, perché non lo fai anche tu? ». Quindi, l'abbattimento di controllo sociale e di freni inibitori, soprattutto nel rapporto fra pari, porta a voler sperimentare a volte questa esibizione di sé stessi.

Vi sono, poi, i minori che decidono di intraprendere questa attività entrando nella prostituzione immediatamente, mentre altri vi arrivano attraverso diversi *step* successivi: prima il messaggino, la ricarica telefonica, poi la conoscenza diretta e l'ingresso in un « giro ». Il grosso spartiacque, secondo i rappresentanti di ECPAT-Italia Onlus, è il primo rapporto, ma una volta varcata quella soglia si perdono i freni inibitori ed è più semplice ripetere quello che è stato già fatto una prima volta (48).

Circa l'analisi dell'*offender*, sempre per i rappresentanti di ECPAT-Italia Onlus, occorre sfatare alcuni luoghi comuni. È ormai un dato di fatto, sia all'estero che nel nostro Paese: non esiste solo il maniaco molto avanti negli anni e molto abbiente; purtroppo si sta abbassando di molto l'età del *sex offender* che si rivolge a minori e non è necessario che disponga di somme enormi. Le tariffe per le quali si arriva a vendersi sono, purtroppo, accessibili a qualsiasi fascia di reddito (49).

Un aspetto molto grave di tale situazione è che tutte queste ragazzine e questi ragazzini non sanno nulla sulle malattie sessualmente trasmissibili, non usano il profilattico perché lo ritengono superfluo, perché il cliente non vuole usarlo, perché così possono chiedere 10 euro in più per vendere il proprio corpo. Dell'AIDS ormai non si parla quasi più, i ragazzini non sanno che cosa sia, mentre quindici o vent'anni fa c'era un grande allarme sociale. Adesso una ragazzina non sa assolutamente come si trasmetta, quale sia il pericolo.

(47) Cfr. il resoconto stenografico dell'audizione del 10/07/2014.

(48) Cfr. il resoconto stenografico dell'audizione del 29/01/2015.

(49) Cfr. il resoconto stenografico dell'audizione del 29/01/2015.

Non si tratta però solo dell'AIDS: i distretti socio-sanitari hanno lanciato segnali di allarme per tante altre malattie a trasmissione sessuale, che si credeva fossero bene o male sparite.

Le famiglie si trovano spesso sole, anche quando eventualmente trovano il coraggio di denunciare, di andare a bussare a una caserma, ad un commissariato. L'approccio non sempre è quello adeguato, è molto soggettivo.

Vediamo sempre più spesso che questi ragazzi non hanno più rispetto del proprio corpo, non viene loro insegnato, neanche in famiglia. Bisogna quindi cercare di rilanciare questo genere di valore, perché il suo decadimento sta realmente creando tutta una serie di danni.

Ci sono ragazze che creano delle pagine *Facebook* in cui si vendono, si mostrano in foto disinibite, seminude. Spesso non sono loro ad averle create, come ricordato da Roberto Mirabile, Presidente, e Anna Maria Pilozi, Vicepresidente della Onlus «La Caramella Buona», ma le loro amiche che, per fare uno sgarbo – si parla, quindi, di bullismo ad alti livelli – le creano appositamente per danneggiarle, postando foto e commenti a loro nome senza che ci siano dietro le dirette interessate. Si tratta di un fenomeno che si va sempre più estendendo (50).

Un'annotazione è stata fatta dalla Onlus «La Caramella Buona» anche circa il ruolo crescente del consumo di sostanze, portate a volte dai clienti o a volte consumate dalle persone che, in quanto fragili, hanno bisogno di qualcosa per sostenersi: quello che una volta nella prostituzione veniva dato dall'alcol, oggi è fornito da altri tipi di sostanze (51).

Rientra in questo fenomeno la fascia, da non dimenticare, delle e dei tossicodipendenti, che sebbene sembrino essere presenti con una percentuale non altissima – ma su cui sembrerebbe che i servizi per le tossicodipendenze pongano poca attenzione –, nella quale accade che soprattutto le ragazzine si prostituiscano per procurare il denaro per le dosi al fidanzato (così vengono usate due volte). Quindi, è un circolo chiuso e dunque, anche su questo, bisognerebbe avere un'attenzione particolare.

La Polizia postale afferma che non bisogna demonizzare eccessivamente il *web*. Il fenomeno consistente nello scattarsi fotografie in atteggiamenti intimi tra di loro, in particolare tra le ragazze, è diventato sempre più frequente e massiccio, a prescindere dalla rivoluzione dei *social media*. Tutto ciò avveniva già qualche anno fa. Quello di oggi, invece, è un problema di «evoluzione» del costume; si è instaurato un rapporto tra i ragazzi e questi apparecchi, computer e simili, che ora tutti hanno in mano, che è estremamente nuovo e che dobbiamo cominciare a comprendere.

È chiaro che quando ai ragazzi si offre lo strumento del *social network* per far girare, veicolare e muovere dati molto più velocemente, raggiungendo un numero enorme di destinatari, il fenomeno esplose. La precisazione serve ad evitare troppo semplici demonizzazioni del fenomeno dei *social network*, che sicuramente rivestono un

(50) Cfr. il resoconto stenografico dell'audizione del 27/10/2015.

(51) Cfr. il resoconto stenografico dell'audizione del 27/10/2015.

ruolo serio per questi fenomeni, ma si tratta più che altro dello sviluppo di una realtà che esiste comunque, indipendentemente dai *social media*.

Ma un problema rilevante, che costituisce uno dei più grossi ostacoli per la Polizia postale come per il mondo della scuola, è l'enorme importanza che a questi media attribuiscono non solo i ragazzi, ma anche i genitori.

Oggi in Italia non è possibile dire che è vietato portare il cellulare a scuola. Da quanto dicono gli insegnanti, gli ostacoli più forti vengono proprio dai genitori. Pare che questi perdano il cordone ombelicale con i figli nel momento in cui dovessero entrare in classe senza avere con sé il cellulare. Introdurre qualche regola nell'utilizzo di tali strumenti potrebbe abituare i ragazzi a pensare che, appunto, esistono delle regole. Secondo Antonio Apruzzese, direttore della Polizia postale e delle comunicazioni, è un fenomeno su cui riflettere il fatto che la maggior parte dei contenuti pedopornografici siano diffusi all'interno delle scuole proprio con i cellulari. ⁽⁵²⁾

Allo stato attuale, nel nostro Paese, si prostituiscono sia minori immigrati che italiani, rom e minori stranieri non accompagnati, ed in tutte le tipologie sono presenti minori tanto di genere maschile quanto di genere femminile.

Rispetto agli stranieri, il quadro è ampio. Nell'ultima ricerca fatta dalla Caritas con il gruppo Abele, nei *focus* territoriali e nelle unità di strada, emerge un aumento considerevole, anche se non tutte le minori si prostituiscono in strada (53). In alcuni territori, si parla di un aumento dal 6 al 15 per cento. Si tratta di ragazze fragili, frastornate, portate in Italia con la prospettiva di un lavoro ma che nella maggior parte dei casi finiscono nei circuiti della prostituzione: in alcuni rari casi si riesce a recuperarle.

Venendo alle nazionalità, queste sono diverse. In particolare, le ragazze nigeriane sono molto giovani e a volte vengono segnalate addirittura da quelle più grandi per evitarne la concorrenza e sono spaventate con i riti *voodoo*.

Vi sono poi le albanesi che sono ritornate: è una percentuale ondivaga, ma comunque ben presente. Abbiamo poi rom e rumene. In merito, c'è da tenere conto di una recente ricerca fatta dalla regione Veneto in cui si rileva il rischio che dall'accattonaggio si scivoli nella prostituzione, soprattutto d'inverno. Ai ragazzini, maschi e femmine, la prima volta si fanno piccoli regali; la volta successiva gli si dà da mangiare e poi con la scusa di farli stare al caldo vengono portati nelle case, perché si tratta comunque di bimbi abbandonati, in alcuni casi di minori stranieri che vivono nei cunicoli: «sembra impossibile, non siamo in Romania, però anche qui accade; intervengono poi pseudo-zii o pseudo-fidanzati che li sfruttano».

L'aspetto del legame tra accattonaggio e prostituzione, oggi, include anche varie attività illegali, in cui i minori vengono usati proprio per la loro età, che li rende meno punibili, ma anche perché sono più svelti ed agili nel commettere piccoli furti.

(52) Cfr. il resoconto stenografico dell'audizione del 10/07/2014.

(53) Cfr. il resoconto stenografico dell'audizione del 10/03/2015.

Un intervento veloce e preventivo, naturalmente, sarebbe un investimento molto importante non solo per loro ma per l'intera comunità. Dalle biografie di questi ragazzi, nonostante un'apparenza spesso strafottente, emergono fragilità, scarsa stima di sé, violenze subite in famiglia o durante i viaggi.

Le ragazze dell'Est scappano da situazioni di violenza e promiscuità, legate quasi sempre all'abuso di alcool: in tali casi sono in fuga proprio dalle loro famiglie. Un altro aspetto che riguarda soprattutto le ragazzine rumene è quello degli istituti, davanti ai quali si presentano gli emissari delle organizzazioni criminali, perché sanno che quello è un luogo privilegiato per il « reclutamento ».

Il circuito della prostituzione minorile attinge da sempre le proprie vittime in situazioni di disagio esistenziale: si cercano sempre più minorenni privi di educazione e di punti di riferimento, perché possono denunciare meno. Basti pensare a casi di ragazze madri che affermano che gli sfruttatori, erano brave persone perché avevano comprato un triciclo per il bambino. Ciò dimostra fino a che livello riescano a circuire queste ragazze e il forte ascendente che hanno su di loro.

Per quanto riguarda i minori stranieri non accompagnati che si trovano in comunità di accoglienza, spesso succede che la famiglia di origine faccia pressione e chiedi di mandare soldi. Dare un piccolo lavoro, come suggerito da Mirta Da Pra Pocchesia, responsabile del progetto « Prostituzione e tratta delle persone » del Gruppo Abele, in modo che possano continuare a mandare qualcosa a casa, è fondamentale per non far loro subire anche questo tipo di pressione (54).

Nell'attività di assistenza legale durante i processi penali per riduzione in schiavitù, tratta e sfruttamento della prostituzione, in fase di indagine si nota che spesso le minori straniere ricevono un basso grado di tutela. Solo di recente le associazioni ricevono richieste di intervento dalle commissioni territoriali per i richiedenti asilo e anche dai tutori di alcune minorenni straniere non accompagnate.

Una volta riconosciuto il titolo di soggiorno e attivati gli istituti predisposti dalla legge, accade spesso che nessun'indagine sia avviata sulle modalità del loro reclutamento e trasferimento, ovvero sulle finalità della loro tratta sul nostro territorio. Ciò è grave perché, ancora una volta, non solo si prescinde da un accertamento dei fatti di reato, che evidentemente sono stati commessi nel nostro Paese, ma si privano di supporto le minori, lasciate da sole a gestire le conseguenze traumatiche delle violenze subite.

Durante le indagini condotte contro i gruppi organizzati, per esempio di albanesi e rumeni, si riscontra che le minori identificate dalle forze dell'ordine durante le attività di controllo non sono immediatamente messe in protezione, ma sono spesso lasciate per considerevoli periodi di tempo alla mercé degli aguzzini per finalità investigative. Eventualmente sono controllate dal punto di vista delle intercettazioni telefoniche e sono quasi utilizzate per ricostruire i rapporti all'interno del gruppo sul quale si sta investigando.

È accaduto anche che, invece di inviare le minori alle strutture specializzate, come i centri antiviolenza, le forze dell'ordine le abbiano

(54) Cfr. il resoconto stenografico dell'audizione del 10/03/2015.

condotte presso strutture ricettive di tipo alberghiero, lasciandole sole. È evidente che in molti di questi casi, ha ricordato Ilaria Boiano, componente dell'ufficio legale dell'Associazione « Differenza Donna », nel giro di poche ore le ragazze siano state ricontattate dai loro sfruttatori e reimmesse nel circuito della prostituzione (55).

4. *La crescita esponenziale del fenomeno favorita dall'utilizzo delle tecnologie digitali: web e social network.*

Lo sviluppo dei nuovi sistemi di comunicazione ha indubbiamente favorito la diffusione di tutti i fenomeni connessi all'abuso sui minori: i nuovi *social media*, negli ultimi dieci anni, hanno prodotto una rivoluzione ulteriore nell'ambito della rivoluzione digitale rappresentata da *internet*.

I *social media* hanno creato, infatti, un nuovo sistema di comunicazioni, di rapporti in cui sono pienamente coinvolti anche i giovanissimi, per i quali cellulari e computer sono gli strumenti ordinari di contatto con il resto del mondo. I ragazzi hanno oggi una dimestichezza generazionale con questi nuovi strumenti che impressiona e rende ancora più appetibili tali mezzi di comunicazione per porre in essere condotte rischiose, a volte anche solo per gioco.

Gli sms, *Whatsapp* o strumenti analoghi, come *Telegram* – che consente una maggiore riservatezza e una minore tracciabilità – si prestano indubbiamente a facilitare moltissimo i contatti nei giri di prostituzione che coinvolgono soggetti minorenni.

Ma quando si parla di strumenti digitali, non come semplice mezzo per comunicare, ma come strumento di diffusione della prostituzione, ci si intende riferire soprattutto all'aspetto dell'adescamento – anche con lusinghe o minacce – che avviene generalmente tramite i *social network*, come, per esempio, *Facebook*, che è da considerarsi ancora il più pericoloso, avendo le caratteristiche proprie di una nazione per numero di utenti e servizi, senza tuttavia disporre dei controlli tipici di uno Stato, come la dotazione di forze dell'ordine e una propria magistratura.

In molti hanno confermato quanto questo fenomeno stia passando attraverso la rete. Ormai, molti ragazzi non navigano più solo su *Facebook*, perché pensano che sia permeabile alle istituzioni, sveli i loro segreti, solo perché anche questo *social medium* ha dovuto darsi delle norme di buon funzionamento. Esiste infatti tutta una serie di altri strumenti di comunicazione digitale che vanno sempre più diffondendosi tra i ragazzi. Ci si riferisce in particolare a: *Twitter* – un mondo chiuso per principio – che manda come messaggio quello per cui non si collabora con nessuno, cosa che esercita un fascino particolare sui più giovani; *Instagram*, specificamente basato sulla condivisione di immagini; *Snapchat*, un sistema in cui i messaggi vengono automaticamente cancellati dopo pochi secondi.

Il tema dell'uso degli strumenti digitali nell'ambito della prostituzione minorile è stato affrontato in particolare nelle audizioni del

(55) Cfr. il resoconto stenografico dell'audizione del 10/02/2015.

Direttore della Polizia postale e delle comunicazioni, Antonio Apruzese, e dei rappresentanti della Onlus « La Caramella Buona » (56).

In primo luogo, il Direttore della Polizia postale ha rilevato la necessità di individuare esattamente cosa si intende per prostituzione tramite l'uso di strumenti digitali. Infatti, non tutti gli episodi che vedono l'utilizzo di tali strumenti possono essere ricondotti *tout court* al mondo della prostituzione via *web*. Molti fatti di cronaca che hanno colpito l'opinione pubblica e hanno portato a pensare a casi di prostituzione minorile attraverso *internet*, non sono esattamente configurabili come tali, ma sicuramente la rete ha rappresentato lo strumento che ha reso più facile e diffuso questo fenomeno. Sono spesso casi di prostituzione reale, ordinaria, che vedono sì un utilizzo dei nuovi strumenti tecnologici, ma come mezzo per realizzare meglio tali condotte criminose e, in sostanza, per facilitare i contatti tra gli interessati, vittime ed autori.

Anche altri auditi hanno affrontato la tematica della prostituzione minorile via *web*, in modo più o meno approfondito, ed alcuni magistrati hanno sottolineato, in particolare, la rilevanza della rete in tale contesto.

Per il Procuratore aggiunto presso il Tribunale di Roma, Maria Monteleone, i nuovi *social network*, proprio per questa agevolazione dei contatti, hanno in effetti un ruolo assolutamente determinante nella prostituzione minorile: al riguardo, è stato evidenziato come la rete costituisca una delle modalità principali che favoriscono e consentono in moltissimi casi la consumazione dei reati connessi alla prostituzione, quindi sicuramente un aspetto importante da attenzionare (57).

Il Presidente del Tribunale per i minorenni di Milano, Mario Zevola, ha anch'egli rilevato la grande facilità di contatti attraverso gli strumenti tecnologici oggi disponibili: gli stessi cellulari consentono di connettersi alla rete e, anche se non si possiede uno *smartphone*, ci sarà sicuramente un compagno di scuola disposto a prestarlo. Si tratta di strumenti che agevolano sicuramente le relazioni interpersonali, comprese, ovviamente, quelle più pericolose (58).

I casi più recenti di pedofilia e di abuso su minori nascono proprio dalla rete, che agevola enormemente l'adulto nell'entrare in contatto con il minore, spacciandosi lui stesso per tale, celando la propria reale identità, con una facilità incredibile rispetto ad un tempo, quando doveva appostarsi in luoghi all'aperto, davanti a una scuola o in un giardino pubblico per adescarlo. Solo in un secondo tempo, dal contatto virtuale si passa a quello reale.

Su *Facebook* tutti, compresi i giovanissimi in cerca di clienti, hanno la possibilità di creare una pagina personale a mo' di vetrina ed ognuno è libero di fare, scrivere e condividere ciò che vuole con chiunque: esistono addirittura pagine riguardanti neonati, dai contenuti terribilmente espliciti, che, nonostante le segnalazioni, non vengono rimosse, perché la valutazione di tali casi da parte degli amministratori del *social* è estremamente discrezionale e spesso

(56) Cfr. i resoconti stenografici delle audizioni rispettivamente del 10/07/2014 e del 27/10/2015.

(57) Cfr. il resoconto stenografico dell'audizione del 17/02/2015.

(58) Cfr. il resoconto stenografico dell'audizione del 24/03/2015.

inefficace, al punto che i responsabili si giustificano affermando che chi segue questo tipo di segnalazioni non conosce il significato di certi termini perché gergali.

Nonostante ripetute insistenze, come segnalato dai rappresentanti della « Caramella Buona » Onlus, determinati contenuti non vengono rimossi, ovvero, pur essendo oscurati in tempi relativamente brevi, vengono immediatamente sostituiti da altri simili, pubblicati dagli stessi autori o da soggetti diversi.

Ciò accade perché *Facebook* ha un ufficio in Italia con molti addetti commerciali, ma non ha nessuno che legga in italiano i contenuti delle pagine, dei gruppi, dei profili. I dirigenti europei hanno ammesso in una riunione che queste pagine vengono lette a Dublino o negli Stati Uniti, mentre i 12 milioni di utenti in Italia hanno solo addetti alla vendita pubblicitaria ed un risponditore automatico che dice: « Questi contenuti sono accettati dai nostri *standard* », oppure che non lo sono.

L'associazione « La Caramella Buona » ha quindi denunciato *Facebook* per istigazione a pratiche di pedofilia e di pedopornografia (articolo 414-bis c.p.). In conseguenza di ciò, i dirigenti europei del *network* hanno voluto incontrare i rappresentanti dell'associazione, ma dall'incontro – come riferito in audizione – non è emerso nulla di concreto. Proposte come la registrazione a *Facebook* tramite carta d'identità, sono impensabili per loro, perché taglierebbero fuori una buona fetta di utenza. Inoltre, nonostante milioni di italiani utilizzino *Facebook*, i responsabili si fanno scudo della normativa estera, quindi molte condotte penalmente rilevanti nel nostro ordinamento, a loro giudizio non sono da considerarsi tali: apologia, incitamento alla violenza, induzione alla prostituzione, istigazione a pratiche di pedofilia.

Il mondo del *web* è gestito su base internazionale: purtroppo, le capacità d'intervento da parte dei singoli Stati, compresa l'Italia, sono ridottissime. Tutti i *social network* hanno sede in altri contesti, in altri territori, in altri Stati. Senza un'adeguata impostazione a livello sovranazionale, non è possibile arrivare a nulla, perché i contenuti devono eliminarli i gestori di *Facebook*, di *Twitter* o di altri siti che si trovano all'estero. C'è bisogno di promuovere iniziative di alto profilo, a livello di cooperazione tra Stati, creando meccanismi internazionali idonei ad affrontare in modo adeguato tale fenomeno.

Quanto all'attività di controllo dei siti in generale, l'Italia ha una normativa all'avanguardia: siamo tra i pochi Paesi al mondo ad avere il sistema della *black list*. Quando si trovano siti con contenuti pedopornografici che sono all'estero e che non è possibile chiudere su richiesta al magistrato italiano, la polizia postale ha il potere di ordinare ai *provider* italiani che quel sito non sia raggiungibile e quindi visionabile nel nostro Paese.

È chiaro però che il discorso è entrato in crisi con i *social network*. Un conto, infatti, è chiedere al *provider* di chiudere l'accesso ad un sito, altro è chiedere la chiusura di una certa pagina di *Facebook*. Tecnicamente, non è possibile: bisognerebbe chiudere l'accesso a *Facebook*, e questo è ovviamente fuori discussione.

La nuova normativa in materia di prostituzione minorile, introdotta con il recepimento della Convenzione di Lanzarote, ha antici-

pato la punibilità al momento in cui vi è la semplice promessa del corrispettivo: basta la promessa di una utilità economica per l'atto sessuale e scatta la punibilità.

Per interpretazione costante da parte della Cassazione (59), per tutto ciò che riguarda la rete nei rapporti in fatti di natura sessuale, i soggetti sono punibili anche a prescindere dal classico rapporto fisico, come ricorda il Direttore della Polizia postale e delle comunicazioni. È un'affermazione molto avanzata dovuta al riconoscimento della pervasiva pericolosità dei contatti *on line*, che ha fatto ritenere opportuno e giusto punire come fatto sessuale realizzato anche un'anticipazione, quindi le semplici intese, a condizione che avvengano in rete.

Un aspetto importante, secondo il Direttore della Polizia postale e delle comunicazioni, Antonio Apruzzese, è che, nella quasi totalità dei casi, i minori finiscono doppiamente danneggiati da questi episodi di prostituzione via *web*. Oltre all'episodio in sé, al rapporto singolo che si instaura con il responsabile dell'induzione o sfruttamento della prostituzione, queste situazioni producono una grande quantità di immagini, video, tutti a sfondo sessuale, che entrano in un mercato e che generano una serie di altre fattispecie penali da perseguire quali, ad esempio, la detenzione, divulgazione, produzione e commercio di materiale pedopornografico. Al giorno d'oggi, inviare filmati, interi film o immagini pedopornografiche è di una facilità estrema, tant'è che la produzione che viene raccolta normalmente quando viene arrestato un pedofilo è mastodontica. Come hanno ricordato i rappresentanti di ECPAT-Italia Onlus, raramente nel computer di un indagato o di un arrestato per questi tipi di reati si trovano meno di 10 mila immagini e centinaia di filmati.

I casi più frequenti – come riferito dai rappresentanti di Ecpat-Italia Onlus – sono quelli di maggiorenni che si fingono minorenni: il pedofilo o il potenziale cliente è frequentemente una persona adulta che tramite i *social network* si costruisce una falsa identità, si finge coetanea della vittima e rivela solo in seguito la propria età reale. C'è però anche l'adulto che fin da subito decide di rivelare la propria età e di mercificare lo scambio di immagini, spesso una prima tappa verso la prostituzione vera e propria (60).

I casi aumentano progressivamente, come confermato dal Direttore della Polizia postale: da 129 in tutto il 2013, a oltre 100 nei primi sei mesi del 2014. Anche gli arresti e le denunce aumentano di anno in anno: 49 nel 2013 e 36 solo nei primi sei mesi del 2014.

Per almeno un terzo dei casi di adescamento vi è stata l'evoluzione verso fenomeni di prostituzione reale: il semplice spacciarsi per minorenni da parte di un maggiorenne ha portato all'esplicitazione di chiari riferimenti di natura sessuale in rapporti con minori e quindi si è avuta la promessa di compensi.

Per quello che riguarda la fascia d'età, il 60 per cento circa dei casi vede interessati ragazzi tra i 14 e i 18 anni. Oltre il 30 per cento, invece, riguarda minori dai 10 ai 13 anni, ed un'esigua minoranza

(59) Corte di Cassazione, Sez. III Penale – Sentenza 21 aprile 2015, n.16616 – Pre. Mannino – Est. Pezzella

(60) Cfr. il resoconto stenografico dell'audizione del 29/01/2015.

riguarda bambini sotto i 10 anni. Il timore è che ci si sposti verso fasce d'età ancora inferiori. Ciò è determinato anche dal fatto che diminuisce progressivamente l'età a partire dalla quale i minori hanno la disponibilità di un cellulare.

Un dato oggettivo è che, nel 90 per cento dei casi, l'adescamento via *web* sfociato in fatti di prostituzione minorile è partito e si è sviluppato proprio attraverso l'utilizzo dei *social network*.

Colpisce in modo particolare, secondo la presidente del Consiglio nazionale dell'ordine degli assistenti sociali (CNOAS), Silvana Mordegli, la grande estensione della prostituzione minorile collegata alla rete, fenomeno che si sviluppa non solo, come verrebbe spontaneo pensare, in famiglie che per vari motivi possono essere considerate fragili e quindi facilmente predisposte a determinate situazioni, ma anche in famiglie apparentemente solide, che sembrerebbero poter rispondere bene alle necessità di crescita e di accudimento dei propri figli (61).

Come osservato da Maria Giovanna Ruo, presidente della Camera nazionale avvocati per la famiglia e i minorenni «Cammino», un elemento che può aiutare a dare un'idea del mondo in cui vivono questi ragazzi è che, nella quasi totalità dei casi, i compensi nei tristissimi episodi di prostituzione minorile via *web* come evoluzione di episodi di adescamento, sono regalie di modesto valore, come ricariche telefoniche e/o pagamento di spese di connessione al *web*. È così forte il legame con questo tipo di beni, per cui ciò che interessa di più è avere la possibilità di utilizzarli gratuitamente o di disporre dell'ultimo modello sul mercato. Non mancano però anche altre forme di compenso che a noi possono sembrare ugualmente «futili», come un trattamento alle unghie o l'estensione dei capelli.

Quanto alle possibili misure di contrasto, le mere strategie di carattere repressivo risultano quasi totalmente inutili; per realizzare delle misure concrete, che possano essere d'aiuto, soprattutto per le giovani generazioni, bisogna pensare ad iniziative di prevenzione. Ciò significa, innanzitutto, prestare maggiore attenzione ai momenti di formazione per i ragazzi. L'utilizzo consapevole del *web* deve entrare a far parte degli insegnamenti scolastici, ed i giovani devono sapere quali sono i rischi legati all'utilizzo improprio della rete.

Quella a cui si riesce ad arrivare è una parte limitata del mondo giovanile: in genere, si opera in maniera piuttosto sporadica e casuale, quando giunge qualche segnalazione dalle famiglie. Né sono pensabili, data l'ampiezza del mondo dei *social media*, operazioni di monitoraggio sistematico. Ciò non è più possibile, perché è talmente enorme la massa di comunicazioni e di flussi, che bisogna trovare altri indicatori, altri segnali che possano far emergere tali fenomeni.

Quando la Polizia postale parla nelle scuole del sistema di monitoraggio di *internet* per scoprire questo genere di episodi, il dato di oggettiva validità è che si riceve, dopo qualche giorno, un elevatissimo numero di segnalazioni di casi di adescamento. Pertanto, si ritiene da più parti che l'informazione nelle scuole sia un percorso da seguire ed intensificare.

(61) Cfr. il resoconto stenografico dell'audizione del 7/07/2015.

In linea generale, è stato osservato come sia fondamentale la collaborazione tra Polizia postale, ambito socio-sanitario, scuola, famiglia, gruppi di auto e mutuo aiuto, in progetti di ampio respiro non solo contenutistico, ma anche temporale.

Per Mirta Da Pra Pocchesia, responsabile del progetto «Prostituzione e tratta delle persone» del Gruppo Abele, un aspetto particolarmente grave è la constatazione di come i minori comprino e vendano prestazioni sessuali tramite il *web* con grande leggerezza, senza rendersi conto del fatto che questo, all'inizio, comincia come un gioco, ma poi rischia di assumere caratteri più gravi, fino a diventare a volte un ricatto. Infine, diventa un consumo vero e proprio, il che ha delle ricadute molto pesanti sul loro sviluppo psicofisico. Pertanto, la tematica dell'utilizzo del *web* e dei suoi pericoli è un aspetto che bisognerebbe affrontare nelle scuole e negli ambiti educativi di ogni genere (62).

I nativi digitali, secondo Melita Cavallo, Presidente del Tribunale dei minorenni di Roma, anche a 6/7 anni sanno utilizzare tutte le funzioni digitali ed arrivare ovunque. Sono ragazzi che apprendono informazioni da *internet*, seguono, rispondono, comunicano via *chat*, vanno nel mondo, hanno profili diversi e rispondono a persone senza scrupoli. Non possiamo impedire che il ragazzino vada su *internet* o dire ai genitori di non mettergli il computer nella stanza, perché egli utilizzerà il computer del compagno, pagherà per utilizzarlo negli *internet point*. Bisogna, invece, educare i ragazzi, sin da piccoli, al fatto che *internet* è un mezzo potente, da utilizzare in un certo modo: si tratta di una grande opportunità per tutti, ma deve essere utilizzata limitando i rischi, perché se si cade nelle reti sbagliate, si entra in situazioni di estremo pericolo, dalle quali è poi difficile uscire (63).

Sono ormai numerosissime le segnalazioni ricevute dalle associazioni, e si tratta delle fattispecie più svariate: casi di pedopornografia, diffamazione, calunnia, estorsione, *cyberstalking*, adescamento, *hacking* dei profili, sostituzione di persona, violazione della *privacy*, prostituzione e molestie. Il *target* a maggior rischio è quello dei primi anni della scuola secondaria di secondo grado.

A parere dei rappresentanti della Fondazione Exodus, Franco Taverna e Luigi Maccarosi, si avverte la necessità di un controllo su tutti i canali e le piattaforme comunicative: oggi la piazza non è solo quella fisica, ma è stata generalmente sostituita da quella virtuale di *Facebook*, dei vari blog e da tutte quelle del mondo variegato di *internet*. Servirebbe, dunque, una rete di persone e servizi in grado di accogliere, orientare, accompagnare minori e adulti; persone che siano in grado di offrire consulenze e informazioni a genitori e insegnanti, con una specifica capacità di educare, informare e responsabilizzare gli adolescenti all'utilizzo della rete e dei *social network*. Davanti alle nuove tecnologie il minore ha un ruolo attivo, un modo personale di pensare, sentire, comportarsi, ma soprattutto ha un ruolo decisionale nei tentativi di adescamento (64).

(62) Cfr. il resoconto stenografico dell'audizione del 10/03/2015.

(63) Cfr. il resoconto stenografico dell'audizione del 4/03/2014.

(64) Cfr. il resoconto stenografico dell'audizione del 17/03/2015.

Si nota che, anche in presenza di regole precise a livello internazionale rispetto alla rete ed a determinate caratteristiche del settore penale, è molto importante sistematizzare i dati a disposizione, anche attraverso i sistemi implementati dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Appare altresì fondamentale attivarsi con l'Ordine dei giornalisti, perché gli strumenti mediatici possano essere utilizzati in modo produttivo. Riguardo a tali strumenti, come ha affermato la Presidente del Consiglio nazionale dell'ordine degli assistenti sociali, Silvana Mordeglia, assume una certa rilevanza anche il « diritto all'oblio », essenziale rispetto a soggetti minorenni, che hanno diritto a non subire per sempre le conseguenze di errori commessi e subiti.

Dinanzi a queste nuove tecnologie, molti genitori sono sprovvisti di competenze. Secondo una recente ricerca dell'associazione pediatri, il 50 per cento dei genitori non sa e non vuole sapere cosa i figli facciano con questi strumenti; l'altra metà non ne ha mai parlato, neppure informalmente, con i figli. Non c'è stata, quindi, neppure l'occasione di scambiare con essi opinioni su quello che può accadere loro nella rete.

I più « aggiornati » tra i genitori, al massimo possono attivare dei filtri, che sono, però, facilmente aggirabili. D'altra parte, il filtro non sostituisce l'impegno educativo genitoriale. Non è delegando ad un filtro la prevenzione che si riesce a far fronte ai pericoli. Come ha ricordato tra gli altri Antonio Apruzzese, Direttore della Polizia postale e delle comunicazioni, sarebbe importante agire su tutti e due i versanti: la scuola fin dove arriva, ma anche un'attenzione particolare alla genitorialità.

5. Misure di prevenzione e contrasto del fenomeno.

Il fenomeno della prostituzione minorile, attingendo a un tessuto sociale complesso e variegato e trovando il suo alimento nella criminalità ma anche nel disagio, necessita non soltanto di strumenti repressivi, ma anche di interventi di prevenzione e di tutela delle vittime.

Come riferito dal Ministro della giustizia Orlando nel corso della sua audizione, vi è la consapevolezza che gli strumenti di prevenzione e di sostegno alle vittime debbano essere ancora potenziati e migliorati. In particolare, sarebbe auspicabile la previsione di un maggiore sostegno alla genitorialità attraverso incontri di formazione e consulenze familiari volti a sviluppare i ruoli della genitorialità responsabile, per ampliare la conoscenza e la comprensione dei processi evolutivi dei giovani e contrastare i reati commessi in ambito familiare. « Nella società globalizzata, sempre più complessa e in divenire, si richiede una competenza genitoriale più evoluta, che va quindi supportata nelle situazioni di maggior criticità ».

Sarebbe inoltre necessario prevedere: la diffusione capillare dei numeri verdi presenti sul sito del dipartimento per le pari opportunità della Presidenza del Consiglio tra insegnanti, medici, pediatri, operatori dei servizi sociali e rappresentanti delle forze dell'ordine; la promozione di accordi e protocolli operativi per disciplinare le

competenze di tutti gli operatori, tra cui gli uffici del servizio sociale per i minorenni; una disciplina uniforme delle modalità di segnalazione e di intervento, per conseguire un efficace coordinamento della presa in carico delle vittime ed evitare così vuoti di tutela o sovrapposizioni.

Sarebbero anche auspicabili: una campagna di informazione sul gratuito patrocinio, anche a cura degli uffici del servizio sociale per i minorenni, affinché le persone offese possano ottenere la miglior difesa possibile; l'incremento delle aule protette, anche attraverso il contributo delle associazioni del privato sociale, con le quali a livello nazionale e locale sono stati stipulati protocolli di intesa, come si è verificato in molti tribunali per i minorenni; l'istituzione degli elenchi delle associazioni di cui all'articolo 609-*decies* del codice penale presso i tribunali, affinché le vittime possano avvalersi dell'assistenza affettiva e psicologica, nonché della tutela legale linguistica e culturale, nel caso di minori stranieri non accompagnati.

La Convenzione di Lanzarote delinea misure preventive che comprendono lo *screening*, il reclutamento e l'addestramento di personale che possa lavorare con i bambini al fine di renderli consapevoli dei rischi che possono correre e di insegnare loro a proteggersi; stabilisce anche programmi di supporto alle vittime, incoraggia la denuncia di presunti abusi e di episodi di sfruttamento e prevede l'istituzione di centri di aiuto via telefono o via *internet*.

È stato anche rilevato dagli operatori giudiziari come – alla luce del considerevole incremento delle situazioni di prostituzione minorile informatizzata – sia necessario sicuramente implementare tutte le misure finalizzate alla tutela *on line* dei minori. Al riguardo, il Presidente del Tribunale per i minorenni di Genova, ha sottolineato l'importanza di attivare dei profili *esca* – come fatto dall'ospedale milanese Fatebenefratelli – attraverso i quali vengono intercettati sia i minori che si propongono per prestazioni sessuali, sia gli adulti che li cercano. I soggetti minorenni vengono poi nel caso avviati a percorsi riabilitativi che l'ospedale mette in atto.

Le problematiche richiamate, certamente non esaustive della complessità della questione, suggeriscono anche la necessità di garantire efficaci reti di supporto e di pensiero intorno alle famiglie adottive; mentre i continui tagli ai servizi socio-sanitari, la diminuzione del personale, in particolare di quello stabilmente assunto a favore di quello a contratto temporaneo, sta determinando una discontinuità di cura ed uno spreco di risorse professionali e di investimenti, nonché, fatto ancora più grave, un'interruzione pregiudizievole dei percorsi di sostegno e di cura dei minori coinvolti in tali vicende.

«Trattandosi di minori, siamo sempre più consapevoli – come giudici – che occorre strutturare interventi integrali che costruiscano un percorso socio-educativo complessivo e non frammentato; interventi integrati, che mettano in campo metodologie e pratiche differenti, a partire dalla famiglia, passando per la presa in carico, per finire poi all'autonomizzazione; interventi sequenziali, da una fase *soft*, a una fase di progressiva responsabilizzazione; in definitiva,

interventi a geometria variabile, indirizzati a persone, per cui occorre strutturare percorsi, non necessariamente lineari, ma personalizzati, se non sempre omogenei, certamente mai omologati (65) ».

L'intervento pubblico deve essere sempre più sensibile ai bisogni, alle vulnerabilità e alle carenze di chi è esposto alle altrui e alle proprie fragilità, prima di tutto i figli, ma anche i genitori, i quali, vittime dei dissidi e delle conflittualità proprie e altrui, possono compromettere la loro funzione educativa. La condizione di vulnerabilità del nucleo familiare, dei suoi legami e dei suoi componenti, sollecita risposte attente, prudenti, rispettose del valore della persona e orientate non già all'esautorazione, bensì alla restaurazione e riqualificazione delle funzioni genitoriali.

Come autorevolmente rilevato, le strategie chiave devono essere centrate sull'aiuto, sulla comprensione, sull'assistenza, sul sostegno, verso il recupero delle capacità e responsabilità individuali, rivolte a includere i soggetti, sottolineando e valorizzandone le capacità ed abilità, piuttosto che comprimendole e reprimendole.

Il Procuratore aggiunto presso il Tribunale di Roma, Maria Monteleone, ha rilevato, in merito agli eventuali interventi normativi, l'opportunità dell'estensione delle norme sull'ascolto del testimone vulnerabile, introdotte per la fase dell'incidente probatorio e del dibattimento, anche alla fase delle indagini preliminari, che è il momento fondamentale in cui il minore vittima di prostituzione minorile viene ascoltato. Vi è quindi la necessità di disposizioni processuali specifiche, che consentano di assumere la testimonianza del minore nella fase delle indagini preliminari con adeguate modalità di protezione (66).

Un altro intervento legislativo importante a tutela dei minori è il potenziamento delle strutture di protezione e tutela sul territorio. «L'intervento repressivo ha un senso nei confronti dell'adulto responsabile di tali reati, ma ricordiamoci che non avremo fatto giustizia se non saremo capaci di aiutare il minore che arriva a compiere azioni così disdicevoli e autodistruttive anche sul piano psicologico (67) ».

Un elemento estremamente positivo, acquisito nel processo noto come «Baby squillo», è che si è riusciti a indirizzare verso un percorso di recupero, riabilitazione e tutela la minore che maggiormente è stata coinvolta (i contatti avuti dagli adulti con queste minori nel giro di qualche mese hanno superato i 3.000) e che viveva in una condizione di elevato disagio personale. Purtroppo non sempre si riesce a far accedere tutti i minori vittime di tali reati a siffatti percorsi di tutela e questo è un *handicap* gravissimo, ma è fondamentale la protezione delle vittime attraverso il potenziamento delle strutture dei servizi sociali sul territorio e delle strutture di intervento (le associazioni sul territorio che danno accoglienza e assistenza anche psicologica a queste ragazze).

(65) Cfr. il resoconto stenografico della seduta del 31/03/2015, audizione della Presidente del Tribunale per i minorenni di Genova, Marina Besio.

(66) Cfr. il resoconto stenografico della seduta del 17/02/2015.

(67) Cfr. in tal senso le considerazioni espresse dalla dott.ssa Monteleone.

È stata inoltre rilevata la necessità del potenziamento sia delle forze dell'ordine e della loro professionalità, sia delle strutture giudiziarie, affinché possano contrastare adeguatamente tali fenomeni criminali.

In linea generale, appare opportuno evidenziare come le misure di prevenzione e di contrasto alla prostituzione minorile siano differenti a seconda del tipo di prostituzione che si vuole arginare. Infatti, gli interventi per contrastare la prostituzione da povertà sono probabilmente quelli più facili da mettere in campo, come riferito da tutti gli operatori del settore, sia magistrati, sia associazioni di volontariato sociale.

I nuclei familiari che espongono i minori a tale abisso sono quelli tendenzialmente più agganciabili e seguiti dai servizi sociali: sono spesso multiproblematici, il che porta ad un contatto con la rete di sostegno sociale, che svolge la funzione di antenna del fenomeno, attivando gli interventi del caso, di sostegno prima e giudiziari poi, fino all'eventuale allontanamento del minore dal nucleo familiare (68).

Ulteriore esigenza per contrastare il fenomeno della prostituzione minorile è rappresentata da interventi seri, importanti e soprattutto efficaci sulla scuola, sulle strutture territoriali, sui centri di servizio sociale, sulle strutture sanitarie, che assicurino l'effettiva protezione a questi minori, interventi a tutela delle famiglie che versano in condizioni di grave disagio.

Il disagio familiare di tipo economico, di elevata conflittualità coniugale, si riflette, ovviamente, sui minori. È recentissimo l'arresto di due genitori e di un cittadino italiano piuttosto anziano che intratteneva rapporti di prostituzione con una dodicenne in cambio della spesa che portava a casa della minore. La minore, come riferito, al primo incontro con il magistrato ha chiesto piangendo di essere allontanata da casa perché voleva stare lontano dai suoi genitori (69).

Diverso il caso del tema urgente, perché moderno, della prostituzione di minori incardinata all'interno di nuclei familiari non poveri, ma benestanti. In tale contesto la spinta prostitutiva non deriva dalla povertà, ma da altri molteplici fattori.

Primo fra tutti il modello di donna bella, esile, ben vestita, ben truccata offerto dalla televisione e dai mezzi di comunicazione, modello al quale tutte le ragazzine vorrebbero assomigliare e che quindi tentano di emulare. In tali casi per avere gli oggetti dei propri desideri, quali ad esempio un cellulare ultimo modello, una borsa firmata, ovvero un capo di abbigliamento particolarmente costoso, le ragazzine di buona famiglia, anche tramite un semplice passaparola dell'amica, possono finire in giri di prostituzione che si radicano in quartieri residenziali con clienti maggiorenni, a volte anziani, nella maggior parte professionisti, di livello socio-economico medio-alto.

In tali casi, le famiglie e la scuola non possono essere considerate le uniche responsabili perché le adolescenti spesso sfuggono al

(68) Cfr. sul punto il resoconto stenografico dell'audizione del 20 ottobre 2015 del Presidente del Tribunale per i minorenni di Torino, e Valle D'Aosta, Stefano Scovazzo.

(69) Cfr. sul punto l'audizione del sostituto procuratore presso il Tribunale di Roma, Maria Monteleone.

controllo di entrambe le autorità. Nonostante questo, tuttavia, gli interventi da attuare per contrastare tali situazioni devono provenire in primo luogo sia dalla famiglia, sia dalla scuola.

Occorre che le famiglie e la scuola educino i ragazzi all'affettività ed ai sentimenti, onde evitare che i minori considerino il sesso in modo del tutto sconnesso da essi. Altra necessità manifestata da più parti è « l'educazione al limite » sin dall'infanzia. « È necessario, anche se difficilissimo, perché in controtendenza rispetto a tutto quello che viene spacciato per moderno, far riscoprire ai giovani il valore salvifico del limite e, quindi, dell'autorità che impedisce il superamento del limite » (70).

« Vendere il proprio corpo, non per drammatico bisogno, ma perché si fanno soldi, è superamento del limite, perché nessuno ha mai insegnato quel limite e il divieto di quel superamento. Il limite è che il corpo non si può vendere per soldi, perché non ha un valore esprimibile in denaro, perché permette l'esperienza del mondo e, come il mondo, non può essere in vendita. L'insegnamento dei limiti spetta ai genitori, al padre o alla madre [...] ».

Nella società contemporanea il problema, in molti casi, è l'assenza delle famiglie. Anche se l'assenza sul tema della sessualità non sembra particolarmente grave, se confrontata con quella relativa al consumo degli alcolici e/o di sostanze stupefacenti o alla dipendenza dal gioco d'azzardo, che sta diventando un'emergenza sociale.

Occorre agire sulla scuola secondo quanto emerso in tutte le audizioni svolte. In particolare, c'è chi suggerisce di costituire nelle scuole delle *equipe* specializzate di sostegno composte da esperti – psicologi, psichiatri, pediatri – che possano offrire sostegno ai ragazzi rispetto alle situazioni difficili: *cyberbullismo* (71), educazione all'uso dello strumento informatico, alla sessualità, educazione ai pericoli costituiti dal fumo, dall'alcool e dall'uso di sostanze.

« Gli insegnanti devono essere in grado di suggerire che la fondazione del futuro si raggiunge con la coltivazione del limite, della fatica, dell'applicazione e del sacrificio, in uno sforzo teso all'acquisizione di un complessivo senso umano » (72).

È necessaria inoltre una formazione *ad hoc* dei nuovi insegnanti, nel senso che essi devono essere in grado di comprendere le difficoltà dei ragazzi di oggi, dal momento che esiste un diffuso degrado morale e civile della società.

L'altro aspetto importante per la famiglia è proprio una formazione alla genitorialità, perché questo è il mestiere più impegnativo in assoluto ma non vi è nessuno luogo in cui venga insegnato. Un investimento sulla formazione genitoriale e sulle reti tra famiglie dovrebbe essere tra le priorità di ogni Governo responsabile.

(70) Cfr. in tal senso le parole del Presidente del Tribunale per i minorenni di Torino, Stefano Scovazzo.

(71) Si ricorda che il 20 maggio 2015 è stato approvato al Senato il d.d.l. (S.1261) recante « Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione e il contrasto del fenomeno del *cyberbullismo* », attualmente all'esame della Camera.

(72) Cfr. in tal senso le considerazioni espresse dal Presidente del Tribunale dei minorenni di Roma, Melita Cavallo, nella seduta del 4 marzo 2014 e dal procuratore aggiunto presso il Tribunale di Roma, Maria Monteleone, nella seduta del 17 febbraio 2015.

Occorre investire e rendere più agevole l'accesso agli sportelli per i giovani ed ai consultori, pubblicizzandone adeguatamente l'esistenza.

Per quanto attiene infine alla prospettata riforma della giustizia civile, che prevede l'abolizione del Tribunale per i minorenni e la conseguente istituzione di un unico Tribunale per la famiglia, tutti gli operatori specializzati nel settore minorile ne hanno contestato l'opportunità: si vuole evitare la dispersione della specializzazione acquisita da parte di soggetti ormai qualificati ad operare in un campo così delicato.

Proprio perché è importantissima la specializzazione, alcuni hanno espresso l'opportunità che la procura e in generale gli uffici giudiziari minorili, si vedano attribuita la competenza anche per i reati commessi a danno dei minori. Tale competenza allo stato attuale è attribuita alla procura ordinaria. Se si riuscisse ad avere un'unica autorità giudiziaria specializzata e competente ad occuparsi della doppia faccia di un unico problema, ciò porterebbe sicuramente degli ottimi risultati (73).

Per quanto attiene agli interventi da attuare nell'ambito della comunicazione, occorre anzitutto verificare il rapporto attuale tra la prostituzione minorile e i *mass media*. Come è stato rilevato da alcuni componenti la Commissione e da alcune associazioni di volontariato, spesso i *mass media* descrivono le giovani prostitute come minori avidi, perché in cambio dell'atto di prostituzione comprano gioielli o vestiti e, di fatto, tendono a colpevolizzarle, cercando nel contempo una loro testimonianza in diretta televisiva – magari dopo il compimento della maggiore età – per fare *audience* (74).

Peraltro, l'uso improprio dei *media* può avere delle conseguenze anche sui percorsi giudiziari delle vittime. Infatti i difensori degli adulti colpevoli di aver commesso atti sessuali con minorenni, utilizzano la descrizione del minore avido che adesca egli stesso l'adulto *via* internet o con altre modalità proprio nella strategia di difesa giudiziaria. Tanto che a volte si arriva a sentenze di condanna unicamente perché è incontrovertibile la questione della minore età.

Si tratta di un problema particolarmente delicato, su cui sono intervenute sia la legge, sia la giurisprudenza. Peraltro, la stessa stampa ha avuto la sensibilità di codificare quello che deve essere il comportamento dei *mass media* nell'ipotesi in cui si tratti di minori, sia come autori, sia come vittime di reato, specialmente in tematiche così delicate.

Al riguardo si ricorda, la Carta di Treviso e il Testo unico sulla *privacy*, (75) ovvero il nuovo codice deontologico dei giornalisti. Tuttavia, come riferito dagli organi della magistratura auditi, si assiste molto spesso a casi in cui la tutela della *privacy* del minore rimane più un obiettivo perfettibile che una realtà. Infatti, molto spesso si

(73) Cfr. le considerazioni espresse in tal senso dal sostituto procuratore presso il Tribunale per i minorenni di Bari, Gianna Maria Nanna.

(74) Cfr. sul punto le considerazioni espresse dalle sen. Blundo e Mattesini e dai deputati Cesaro e Zampa, nella seduta del 17 febbraio 2015.

(75) La Carta di Treviso è il Protocollo del 5/10/1990, sottoscritto dall'ordine dei giornalisti, FNSI e Telefono azzurro, con la finalità di disciplinare i rapporti tra il diritto di cronaca e la tutela dell'infanzia; cfr. il d. lsg. n.196/2003 recante il codice in materia di protezione dei dati personali (T.U. sulla *privacy*).

verificano casi di divulgazione non dei nomi ma di elementi tali che portano all'identificazione della vittima in modo molto agevole.

Conclusioni.

Le numerose audizioni svolte hanno consentito alla Commissione di acquisire un ampio ventaglio di elementi informativi e di valutazione in relazione alle questioni oggetto della indagine.

Di particolare interesse sono state le testimonianze dei rappresentanti delle istituzioni e delle associazioni da anni impegnati nella lotta al fenomeno. Preliminarmente, occorre chiarire che la prostituzione minorile presenta profili complessi assai differenti tra loro, laddove per complessità si deve intendere le molteplicità delle tipologie con cui si manifesta il fenomeno, nonché la complessità delle reti criminali che vi si muovono intorno. Anzitutto, esiste una prostituzione minorile che origina all'interno di famiglie fragili, con storie di vita familiari difficili. Contesti familiari gravemente disagiati, in special modo sotto il profilo economico, ove spesso è la stessa famiglia ad instradare la/il minore verso la prostituzione.

Accanto a queste realtà familiari se ne collocano altre, che pur essendo apparentemente consone alla necessità di crescita e di accudimento di minori, sotto diversi profili, in particolar modo legati agli aspetti di autorevolezza delle figure genitoriali, finiscono con l'essere, come testimoniato dalle cronache ricorrenti, realtà all'interno delle quali si origina un diverso tipo di prostituzione minorile. Tali casi sono caratterizzati da famiglie che spesso finiscono per il veicolare messaggi distorti legati per lo più all'apparire, contribuendo alla normalizzazione di alcune condotte dei minori caratterizzate da un interesse insano nei confronti del denaro, al punto da portare ad una percezione deformata dello scambio prestazioni sessuali/denaro, come anche emerso dalle diverse audizioni. In particolare, all'interno di queste realtà familiari possiamo collocare il fenomeno del *sexting*, cioè di tutta l'area di prostituzione minorile collegata alla Rete. A tal riguardo, la Commissione sottolinea come i nuovi *social network* spesso svolgano un ruolo determinante in relazione all'adescamento.

C'è, infine, un terzo tipo di prostituzione, legata ai flussi migratori, ovvero la "prostituzione da tratta" che riguarda in particolare i minori stranieri non accompagnati portati in Italia con il solo fine di instradarli alla prostituzione, immigrati di aree collegate all'Unione europea, a Paesi africani o all'Europa orientale, ma anche rom, sinti e caminanti che finiscono con l'essere vittime di circuiti di sfruttamento da parte di organizzazioni criminali.

Con riferimento a quest'ultimo tipo di prostituzione e quindi alle politiche di assistenza alle vittime minori di tratta e sfruttamento sessuale, la Commissione sottolinea la necessità di potenziare l'accesso gratuito a terapie e percorsi di ausilio psicologico per le ragazze soggette a protezione sociale, che consenta loro di rielaborare e superare l'esperienza vissuta.

In particolare, relativamente al fenomeno della prostituzione minorile che nasce all'interno di contesti familiari più agiati, ma caratterizzati per lo più da un'evidente povertà valoriale, nonché

culturale, la Commissione sottolinea che, anche a fronte di questa tipologia di prostituzione minorile, non si possa assolutamente ritenere che ci sia una prostituzione minorile voluta, accettata dai minorenni: anche quando sembra che queste persone siano consenzienti e disponibili, in realtà non si può non parlare di abuso, trattandosi comunque di minori. A tal riguardo, si sottolinea come le/i minorenni, tutti, infatti, divengano fungibili, deprivati della loro soggettività e strumenti finalizzati a soddisfare i bisogni di clienti affetti da evidenti forme di devianza sessuale. Sono, dunque, oggetti.

E la mancata consapevolezza di tale aspetto, anche nella modalità con cui i media hanno veicolato i recenti fatti di cronaca, ha finito con il determinare, oltre che una diminuzione del grado di tutela delle/dei minori, il cui *status* di vittima di reato è stato esso stesso negato, una sorta di normalizzazione del fenomeno. Normalizzazione che ha portato nella percezione comune a un rafforzamento degli stereotipi discriminatori e dei pregiudizi contro le donne e i giovani, finanche in taluni operatori che di volta in volta intervengono.

La Commissione stigmatizza, quindi, gli aspetti relativi alla percezione del minore sopra menzionati ed apprezza lo sforzo delle forze dell'ordine impegnate, come testimoniato dai diversi episodi di cronaca nell'ultimo biennio, a contrastare diversi giri di prostituzione su tutto il territorio nazionale. Accanto a quanto già evidenziato, la Commissione ritiene di dover sottolineare l'esistenza e il potenziamento nel tempo di un fenomeno ancora sottovalutato e poco stimato quale quello della prostituzione maschile, solo apparentemente meno diffusa. La prostituzione dei minori maschi appare un fenomeno in consolidamento, che presenta caratteristiche *sui generis*: rivolta a clienti italiani uomini, essa è esercitata da adolescenti o neomaggiorrenni provenienti soprattutto dall'Europa dell'est, in particolare dalla Romania e dalla Moldavia, e in misura inferiore dal Maghreb.

Vi è, inoltre, un elemento emerso nel corso delle diverse audizioni che la Commissione ritiene di evidenziare, ovvero il fatto che, come sottolineato dalle ricerche più recenti, un ulteriore fattore di rischio per i minori che si trovano a svolgere questa attività, consiste nell'ignoranza e nella totale trascuratezza in materia delle più elementari misure di tutela della salute.

A tal proposito, la Commissione, pertanto, ritiene auspicabile la promozione di campagne di informazione sulla contraccezione, visto che a fronte del consenso da parte di molti minorenni ad offrire prestazioni, anche senza assumere adeguate precauzioni, consegue il rischio di un nuovo incremento del contagio di malattie, come la sindrome da immunodeficienza acquisita o di altre a trasmissione sessuale. Campagne da non intendersi volte solo alla platea dei minorenni vittime del fenomeno della prostituzione, in considerazione dei più recenti dati che testimoniano un'ampia diffusione delle predette malattie legata più in generale alla sessualità dei minori.

A fronte di quanto esposto, appare di tutta evidenza come in Italia il fenomeno riguardi un largo numero di bambine e di giovani adolescenti di entrambi i sessi, sia italiani che stranieri. Considerate le complessità rilevate, appare assai difficoltoso avere delle stime

realmente aderenti all'entità del fenomeno. Infatti, la prostituzione e lo sfruttamento sessuale minorile avvengono generalmente in una dimensione di occultamento e di difficile visibilità.

Conseguentemente, in considerazione della notevole misura di occultamento e sommerso che accompagna tale fenomeno, la Commissione ritiene necessario promuovere continue attività di ricerca su di esso e intensificare il sistema di monitoraggio e di *reporting* a livello nazionale in capo all'Osservatorio costituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri che, oltre ad elaborare il Piano nazionale per la prevenzione e il contrasto dell'abuso e dello sfruttamento sessuale dei minori, gestisce la banca dati all'interno della quale debbono confluire tutte le informazioni raccolte, al fine di acquisire informazioni costantemente aggiornate, data la continua evoluzione del fenomeno in oggetto. La Commissione, inoltre, raccomanda che il predetto monitoraggio, si svolga in collaborazione con le associazioni attive nell'assistenza alle vittime, maggiormente rappresentative sul piano nazionale, in particolare con le forze dell'ordine, con le strutture scolastiche e socio-sanitarie, nonché con le reti di genitori sensibili alle problematiche dell'infanzia e dell'adolescenza. Inoltre, la Commissione, a fronte della carenza di dati certi sopra evidenziata, auspica la promozione di campagne informative volte alla sensibilizzazione dell'opinione pubblica dello strumento della denuncia, mezzo che aiuterebbe ad avere maggiore contezza statistica del fenomeno.

Sul punto la Commissione auspica l'approvazione del Piano nazionale di prevenzione e contrasto dell'abuso e dello sfruttamento sessuale dei minori, predisposto per gli anni 2015-2017 dall'Osservatorio per il contrasto della pedofilia e della pornografia minorile presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri. Auspica inoltre che vengano puntualmente ogni anno trasmesse le relazioni tecniche scientifiche sulle attività svolte dal medesimo Osservatorio al fine di permettere al Presidente del Consiglio di riferire al Parlamento, giusta disposizione di cui all'articolo 17, comma 1, della legge n. 269 del 1998.

In merito, invece, agli aspetti giuridici la Commissione osserva come il nostro ordinamento si sia andato dotando, soprattutto negli ultimi anni, di numerosi e incisivi strumenti, specie sul piano del diritto penale, volti a reprimere, ma anche a prevenire condotte riprovevoli come quelle in esame, peraltro, senza trascurare il profilo dell'assistenza delle vittime. A tal riguardo, si evidenzia come particolarmente significative siano state le disposizioni introdotte con la legge 1° ottobre 2012, n. 172 di ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa fatta a Lanzarote per la protezione dei minori contro lo sfruttamento e l'abuso sessuale. La predetta legge ha modificato gli articoli 600-*bis* e 600-*quinquies* del codice penale inasprendo le pene e prevedendo, in aggiunta, l'obbligatorietà del sequestro e della confisca del profitto del reato, del denaro e altri beni di cui il colpevole non riesca a giustificare la provenienza. Inoltre, sia con la sentenza che con l'applicazione della pena su richiesta delle parti di cui all'articolo 444 del codice di procedura penale sono disposte le pene accessorie dell'interdizione temporanea dai pubblici uffici, nonché dell'interdizione perpetua da qualunque incarico nelle scuole e nelle strutture, anche private, frequentate da minori. Ulteriori

garanzie sono disposte sul piano processuale dall'articolo 609-*decies*, che dispone, a tutela della vittima del reato, l'assistenza affettiva e psicologica in ogni stato e grado del procedimento, mediante la presenza dei genitori o di altre persone idonee indicate dal minore, nonché di gruppi o associazioni di comprovata esperienza nel settore dell'assistenza e del supporto alle vittime dei reati.

Riguardo alle disposizioni normative sopra citate, la Commissione sottolinea, tuttavia, alcune criticità. In particolare, evidenzia come in materia di pena applicata su richiesta delle parti, mentre rimane espressamente escluso il ricorso al patteggiamento allargato sia per lo sfruttatore che per il cliente, il patteggiamento semplice, che non comporta la condanna alle spese processuali, non rimane escluso nei casi in cui ad essere punito sia il cliente, stante la previsione della pena della reclusione da un minimo di un anno a un massimo di sei.

Pertanto, con riferimento al citato procedimento speciale la Commissione reputa necessario un invito al Parlamento a rivedere la disciplina dell'applicazione della pena su richiesta delle parti, tenuto conto che la scelta di ricorrere a tale istituto per pene relative a gravi e riprovevoli reati come la prostituzione minorile, non può essere condivisa.

Facendo proprie le diverse osservazioni emerse nel corso delle audizioni, la Commissione raccomanda, inoltre, l'elaborazione e l'adozione di progetti volti ad implementare metodi per migliorare le strategie di rieducazione dell'autore del reato, soprattutto quando lo stesso è un minore di età. Inoltre, sarebbe auspicabile rivedere la disciplina del diritto all'oblio e proporre ai *media* e a tutti gli altri canali di comunicazione di sottoscrivere delle dichiarazioni di intenti volte a salvaguardare la *privacy* dei minori, siano essi autori del reato o vittime, nonché ipotizzare la previsione del divieto di invitare in trasmissioni televisive o radiofoniche ex vittime del reato di prostituzione minorile.

Un ulteriore elemento di riflessione che la Commissione sottolinea è la difficoltà emersa in sede processuale in merito al massiccio utilizzo della scusante dell'ignoranza dell'età della persona offesa, aspetto questo che ha in numerosi casi condizionato l'andamento delle attività investigative e la possibilità, pertanto, di giungere ad una sentenza di condanna. A tal riguardo, la Commissione ritiene di dover sottolineare come quanto esposto appaia intimamente legato al fenomeno della scarsa percezione dello *status* di vittima di reato dei minorenni poc'anzi evidenziato.

Infine, la Commissione sottolinea le criticità relative all'attività di assistenza legale nel corso dei processi penali in materia di riduzione in schiavitù, tratta e sfruttamento della prostituzione dei minori stranieri, che, nonostante le disposizioni concernenti il gratuito patrocinio, spesso, come rilevato nel corso delle audizioni, finiscono con l'aver uno scarso grado di tutela.

La Commissione ritiene, in conclusione, che per stroncare il fenomeno della prostituzione minorile occorra procedere lungo tre diverse direttrici, un approccio integrato, dunque, che operi oltre che sul piano del contrasto anche su quello della prevenzione e del sostegno.

In relazione a quest'ultimo versante, il primo passo è sicuramente quello del supporto alle reti familiari direttamente colpite dal fenomeno; appare infatti di importanza strategica la creazione e lo sviluppo di veri e propri luoghi di ascolto, da mettere al servizio di adolescenti, famiglie, scuole e realtà educative. Luoghi facilmente accessibili, alla portata di tutti e dove si usi un approccio e un linguaggio semplice, a tal riguardo un potenziamento del servizio dei consultori familiari potrebbe risultare determinante, nonché funzionale allo scopo.

La creazione dei predetti luoghi di ascolto garantirebbe, pertanto, un migliore sostegno alle realtà familiari, attraverso incontri di formazione e consulenze familiari volti a sviluppare i ruoli della genitorialità responsabile, al fine di ampliare la conoscenza e la comprensione dei processi evolutivi dei giovani, una genitorialità, che a fronte dei continui mutamenti sociali, va quindi supportata nelle situazioni maggiormente critiche.

Inoltre, la Commissione ritiene opportuna l'introduzione di disposizioni normative volte a garantire l'intervento e l'ausilio di esperti in psicologia dell'età dello sviluppo, nonché in neuropsichiatria infantile, in pedagogia e pediatria, esperti che potrebbero essere inseriti nelle scuole dell'obbligo, ma anche nelle scuole di secondo grado, ove l'ascolto non dovrebbe essere limitato ai soggetti vittime di eventuali reati legati alla prostituzione minorile, ma anche ai genitori, ai compagni, agli amici ed ai docenti.

La Commissione suggerisce, altresì, quale strumento di efficace sostegno, la promozione di una campagna di informazione sul gratuito patrocinio, anche a cura degli uffici del servizio sociale per i minorenni, affinché le persone offese possano ottenere la miglior difesa possibile e, pertanto, un più agevole accesso alla giustizia; l'incremento delle aule protette anche attraverso il contributo degli enti di cui all'articolo 609-*decies*, comma 3, c.p., con i quali a livello nazionale e locale siano stati stipulati protocolli di intesa, come si è verificato in diversi tribunali per i minorenni del Paese. Auspica, infine, l'attuazione del predetto comma e in particolare che venga assicurata alle vittime l'assistenza affettiva e psicologica, nonché la tutela legale linguistica e culturale, nel caso di minori stranieri non accompagnati.

Sul versante delle politiche di prevenzione, prioritariamente, appare centrale la promozione di alcune misure quali: l'ideazione e l'attuazione di programmi formativi e di campagne di sensibilizzazione che vedano come destinatari gli adolescenti, che formino ad una sessualità libera e autodeterminata, come manifestazione e realizzazione di sé nel rispetto dell'altro e dell'altra. Una formazione ad una sessualità consapevole e responsabile che appare di primaria importanza anche alla luce del diffondersi delle forme di prostituzione che hanno visto protagonisti minorenni e adolescenti come anche testimoniato dai recenti fatti di cronaca. A tal riguardo, alla luce del diffondersi di tale fenomeno, in particolare con riferimento alla prostituzione che si consuma sul *web*, la Commissione ritiene di evidenziare l'importanza di attivare dei profili esca, mediante i quali

potrebbero essere facilmente intercettati sia i minori che si propongono per prestazioni sessuali, sia gli adulti che li adescano e conseguentemente ne abusano e li sfruttano sessualmente.

Ma le politiche di prevenzione, nonché di formazione, alla luce dell'approccio integrato raccomandato dalla Commissione, non possono certo limitarsi ai soli adolescenti e alle sole realtà familiari. Occorre attuare politiche ad ampio spettro e che si rivolgano all'intera platea di soggetti che si trovano ad operare in tale contesto. E, quindi, appare necessaria l'erogazione di moduli formativi e coformativi al proprio personale da parte dei Ministeri competenti (Giustizia, Interno, Salute, Istruzione, Università e Ricerca, Lavoro e Politiche sociali), al fine di garantire l'acquisizione delle necessarie tecniche di identificazione dei minori che si prostituiscono o dei gruppi sociali a rischio; la promozione di accordi e protocolli per formare e disciplinare le competenze di tutti i predetti soggetti; una disciplina uniforme delle modalità di segnalazione e di intervento, per conseguire un efficace coordinamento della presa in carico delle vittime ed evitare così vuoti di tutela o sovrapposizioni.

Ulteriore misura, infine, che appare necessaria consiste nella diffusione capillare dei numeri verdi presenti sul sito del Dipartimento per le pari opportunità della Presidenza del Consiglio tra insegnanti, medici, pediatri, operatori dei servizi sociali e rappresentanti delle forze dell'ordine.

Alla luce di quanto esposto, la Commissione invita a valutare la proposta di inserire le discipline di psicologia dello sviluppo e dell'età evolutiva, fra le materie oggetto delle prove scritte ed orali per potere accedere ai concorsi per l'assunzione nelle forze dell'ordine, per la nomina o la conferma a giudice onorario presso il tribunale per i minorenni, nonché per la nomina di giudice minorile, così come per accedere ai concorsi a posti e cattedre per il personale docente, ai concorsi per assistenti sociali o per l'attribuzione di incarico libero professionale a psicologo-psicoterapeuta per le strutture complesse di neuropsichiatria infantile.

Infine, la Commissione rileva l'esigenza, non più rinviabile, di istituire delle strutture di accoglienza per le vittime di tali reati che siano adeguate alle loro condizioni psicofisiche e, a tal fine, appare opportuno dotare la magistratura minorile del potere ispettivo delle comunità di accoglienza, non solo ai fini dell'adottabilità dei minori presenti, ma anche al fine di verificare il rispetto degli *standard* minimi (sanitari, edilizi, educativi, di sicurezza) in attuazione delle disposizioni di cui alla Convenzione sui diritti del fanciullo e della Convenzione europea sull'esercizio dei diritti dei fanciulli, nonché degli indirizzi del Parlamento, con riferimento alla tutela dei minori.

**COMITATO PARLAMENTARE
per la sicurezza della Repubblica**

Martedì 21 giugno 2016

Plenaria

210^a Seduta

Presidenza del Vice Presidente
Giuseppe ESPOSITO

La seduta inizia alle ore 14.

Audizione dell’Autorità garante per la protezione dei dati personali

Il Comitato procede all’audizione dell’onorevole Antonello Soro, presidente dell’Autorità garante per la protezione dei dati personali, che svolge una relazione e successivamente risponde alle osservazioni e ai quesiti formulati dal Vice Presidente Giuseppe ESPOSITO, dai senatori CASSON (*PD*), CRIMI (*M5S*) e MARTON (*M5S*) e dai deputati TOFALO (*M5S*) e VILLECCO CALIPARI (*PD*).

La seduta termina alle ore 15,30.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per la semplificazione

Martedì 21 giugno 2016

Plenaria
(1^a antimeridiana)

Presidenza del Presidente
Bruno TABACCI

Interviene il Sottosegretario di Stato per la semplificazione e la pubblica amministrazione, Angelo Rughetti.

La seduta inizia alle ore 11.

ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante testo unico in materia di società a partecipazione pubblica

Atto n. 297

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio)

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 7 giugno 2016.

Bruno TABACCI, *presidente e relatore*, ricorda che nella seduta del 7 giugno era stato incardinato l'esame dello schema di decreto legislativo, attendendo per il seguito che si concludesse il ciclo di audizioni promosso dalle Commissioni Bilancio della Camera e Affari costituzionali del Senato, alle quali sono stati invitati a partecipare anche i componenti della Commissione. Come concordato in sede di Ufficio di presidenza, nella seduta di oggi, in qualità di relatore, illustrerà lo schema e si potrà svolgere un primo scambio di opinioni, sulla base del quale si riserva di approntare una proposta di parere da votare nella seduta già prevista per giovedì. Nell'illustrazione darà sinteticamente conto delle considerazioni emerse nelle

audizioni che appaiono più rilevanti per le competenze della Commissione.

Lo schema di decreto legislativo è stato adottato in base alla delega contenuta negli articoli 16 e 18 della legge 7 agosto 2015, n. 124, recante deleghe al Governo per la riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche.

Il quadro normativo in materia, iscritto in una doppia cornice, europea e costituzionale, è il risultato di una serie di interventi frammentari adottati in contesti storici diversi per perseguire finalità di volta in volta imposte da esigenze contingenti, in assenza di un disegno coerente di lungo periodo.

Lo schema di decreto legislativo in esame ha ricevuto generale apprezzamento proprio perché si sforza di ricondurre i diversi frammenti legislativi ad una disciplina unitaria, organica e coerente.

Secondo il rapporto dell'ISTAT riferito alle società partecipate pubbliche in Italia, nel 2013 erano 10.964 le unità per le quali si registrava una forma di partecipazione pubblica, con un peso in termini di addetti pari a 953.100. Le imprese attive erano 7.767 e impiegavano 927.559 addetti, corrispondenti al 97,3% degli addetti di tutte le partecipate. Tra queste, le imprese partecipate da almeno una amministrazione pubblica regionale o locale ammontavano a 6.120, per un totale di 486.676 addetti.

Lo schema di testo unico risulta composto:

da disposizioni introduttive recanti indicazione dell'oggetto e dell'ambito di applicazione del testo unico (art. 1), formulazione delle definizioni (art. 2), individuazione dei tipi di società in cui è ammessa la partecipazione pubblica (art. 3); l'individuazione delle tipologie di società è completata dagli artt. 16, 17 e 18, dedicati, rispettivamente, alle società *in house*, alle società miste pubblico-private, al procedimento di quotazione di società a controllo pubblico in mercati regolamentati;

disposizioni volte a definire condizioni e limiti delle partecipazioni pubbliche, nonché a ridefinire le regole per la costituzione di società o per l'assunzione o il mantenimento di partecipazioni societarie da parte di amministrazioni pubbliche, e di alienazione di partecipazioni pubbliche (artt. da 4 a 10);

disposizioni in materia di organi di amministrazione e di controllo delle società a controllo pubblico, con riferimento ai seguenti profili: *governance* societaria, requisiti dei componenti degli organi di amministrazione e compensi dei membri degli organi sociali (art. 11); regime di responsabilità dei rappresentanti degli enti pubblici partecipanti (art. 12); regime di controllo, con riguardo all'attivazione del controllo giudiziario (art. 13), alla prevenzione della crisi di impresa (art. 14) al controllo e monitoraggio da parte del Ministero dell'economia e delle finanze;

disposizioni volte a incentivare l'economicità e l'efficienza mediante l'introduzione di procedure di razionalizzazione periodica e di revisione straordinaria (artt. 20 e 25), di gestione del personale (art. 19), di

specifiche norme finanziarie per le partecipate degli enti locali (art. 21), di promozione della trasparenza (art. 22);

disposizioni transitorie e finali (artt. da 23 a 29).

Sullo schema è stato acquisito un corposo parere del Consiglio di Stato, articolato in una premessa e numerose considerazioni, e favorevole con osservazioni, tre delle quali di portata condizionante.

La Conferenza unificata ha espresso parere favorevole, formulando una serie di puntuali proposte emendative, talune delle quali sono riprese nel paragrafo riguardante gli adempimenti previsti nello schema.

Per quanto riguarda l'attività conoscitiva svolta dalle Commissioni riunite Bilancio della Camera e Affari costituzionali del Senato, una succinta sintesi delle audizioni è pubblicata nella documentazione in distribuzione.

Si soffermerà in questa sede su alcuni aspetti di interesse della Commissione, oggetto di rilievi da parte dei soggetti auditi.

Come ha anticipato, sono stati espressi generalizzati apprezzamenti per i contenuti della delega e dello schema. Voci più dissonanti si sono avute dalle organizzazioni sindacali e in particolare dalla UGL, che ha contestato la filosofia complessiva dello schema, che – a suo giudizio – centra l'attenzione sulla promozione della concorrenza e del mercato, senza preoccuparsi del personale dipendente e dei servizi erogati al cittadino.

Tra gli aspetti critici evidenziati nelle audizioni quelli di maggiore interesse per la Commissione riguardano:

l'ambito di applicazione del decreto e la possibilità di deroghe. In proposito è stata segnalata l'opportunità di:

esplicitare che il decreto si applicherà anche ai servizi di interesse economico generale (suggerito anche dal Consiglio di Stato);

una riflessione sull'articolo 1, comma 6, che demanda ad un DPCM la decisione circa l'esclusione totale o parziale di singole società a partecipazione pubblica dall'ambito di applicazione dello schema stesso. In particolare, l'Autorità nazionale anticorruzione considera auspicabile individuare «in maniera puntuale i criteri e le condizioni che potrebbero giustificare e rendere possibile l'adozione del citato DPCM.» (il punto è stato evidenziato anche dal Consiglio di Stato);

elencare, all'articolo 3, le tipologie possibili delle società partecipate da pubbliche amministrazioni (società a partecipazione pubblica, società quotate, società a controllo pubblico, società strumentali e società *in house*), indicando per ciascuna tipologia le norme applicabili;

valutare la coerenza dell'articolo 16 rispetto ai limiti fissati dall'ordinamento europeo, fermo restando che la scelta di non esternalizzare l'attività deve essere rigorosamente motivata dall'ente affidante che deve dare conto delle ragioni del mancato ricorso al mercato e del fatto che tale scelta sia più vantaggiosa per i cittadini e che la disciplina della partecipazione di soci privati alle società «*in house*» dovrebbe essere prescritta

dalla legge in relazione a ciascuna fattispecie che motivi concretamente tale apertura, in conformità con il diritto europeo;

le funzioni riconducibili all'*attività di controllo*. In proposito, è stata segnalata l'opportunità di:

prevedere il coinvolgimento preventivo dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato non solo in sede di costituzione di nuove società ma anche in sede di razionalizzazione periodica e di revisione straordinaria;

condizionare la costituzione di nuove società pubbliche al completamento delle operazioni di razionalizzazione (articolo 20);

riformulare l'articolo 5, comma 3, in ordine al controllo della Corte dei conti sulla costituzione di nuove società, prevedendo che tale controllo – in conformità con quanto previsto dall'articolo 3, comma 28 della legge n. 244 del 2007 – sia espletato sulla delibera dell'ente e non prima della sua adozione. In tale evenienza, nell'ipotesi che la costituzione di nuove società sia condizionata alla razionalizzazione di quelle esistenti, potrebbe essere valutata all'interno dell'attività di razionalizzazione;

il regime delle *responsabilità* e la *funzione giurisdizionale*. In proposito è stata segnalata, con specifico riguardo all'articolo 12, l'opportunità di:

prevedere l'azione di responsabilità della Corte dei conti, riferita agli amministratori della società, in relazione all'intero danno subito dal patrimonio sociale per le società sulle quali l'amministrazione esercita il controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi (quali le società *in house*) e, per le altre tipologie di società, nei soli limiti della quota di partecipazione, in relazione alla quale l'azione di responsabilità è diretta a tutelare non il patrimonio sociale, ma il patrimonio pubblico dell'amministrazione partecipante, che è titolare del risarcimento;

non limitare la condotta illecita dei componenti degli organi di amministrazione e controllo delle società partecipate unicamente all'aver «trascurato di esercitare i propri diritti di socio, pregiudicando il valore della partecipazione», ricomprendendovi invece, più genericamente, la «condotta di scorretto esercizio dei poteri e dei diritti sociali spettanti al socio pubblico al fine d'indirizzare correttamente l'azione degli organi sociali» e facendo riferimento non solo al valore della partecipazione ma anche alla redditività della società.

Conclude rilevando come molte delle osservazioni formulate nel corso delle audizioni siano legate da un filo comune: la necessità di rafforzare le disposizioni volte a garantire che lo schema trovi effettiva applicazione.

Su questo profilo, unitamente ad alcuni aspetti riguardanti il coordinamento dello schema con la legislazione vigente, se i componenti della

Commissione condividono l'impostazione, intende incentrare la proposta di parere che formulerà all'esito del dibattito.

Il Sottosegretario Angelo RUGHETTI premette che lo schema in esame va inquadrato nel complesso delle riforme in corso di realizzazione, che intendono ridisegnare il comparto pubblico, razionalizzando e riducendo i numerosi enti che ne fanno parte, che costituiscono 35.000 centri di costo. Con specifico riguardo alle società partecipate, che accumulano perdite per un miliardo e duecento milioni, concentrate in alcuni settori (in particolare, il trasporto pubblico locale) e che spesso hanno consigli di amministrazione i cui componenti superano il numero dei dipendenti, l'approccio seguito è quello di evitare una dispersione di risorse, imponendo criteri rigidi per il mantenimento delle partecipazioni in atto e per l'assunzione di nuove.

A questo fine lo schema compie scelte nette, apprezzate dagli operatori perché dipanano complessi nodi interpretativi derivanti dalla stratificazione e accumulazione normativa in materia. In più, si preoccupa del principio di effettività, con la previsione di una serie di norme di chiusura, atte a garantirne l'applicazione.

L'illustrazione del presidente e relatore ha fatto riferimento a diversi aspetti qualificanti, sui quali il Governo è disponibile ad ulteriori riflessioni: richiama, tra gli altri profili, il ruolo della Corte dei conti, il regime delle responsabilità, il rinvio ad un DPCM della possibilità di stabilire deroghe alla nuova disciplina, l'opportunità di una più dettagliata classificazione delle società e la disciplina della procedura per l'avvalersi dell'affidamento *in house*.

Il deputato Mino TARICCO (PD) concentra l'attenzione sulla necessità, già richiamata in altre occasioni, di tenere conto delle dimensioni degli enti cui la nuova disciplina dovrà applicarsi, distinguendo i piccoli dai grandi comuni, anche per non imporre ai primi procedure che oggettivamente hanno difficoltà a seguire e che forse non si giustificano in presenza di limitate dimensioni. Inoltre, nei comuni di piccole dimensioni non sono rare, almeno nella sua regione (il Piemonte), società partecipate con un numero di dipendenti inferiore a quello dei componenti dei consigli di amministrazione; questi ultimi, però, svolgono la loro opera a titolo gratuito: è una sorta di volontariato pubblico. In più esistono numerose società consortili di cui occorre tenere conto o consentendo una deroga alla disciplina prevista dallo schema o aggiungendo questa tipologia alle due già previste (società per azioni e società a responsabilità limitata).

La senatrice Erica D'ADDA (PD) condivide l'impostazione dello schema di decreto legislativo in ordine alla restrittiva disciplina dell'affidamento *in house*, che spesso si traduce in vere e proprie tragedie annunciate. Anche per questo giudica indispensabile la funzione di controllo preventivo affidata alla Corte dei conti.

Il senatore Ignazio ANGIONI (*PD*) si riserva considerazioni di dettaglio al momento della votazione del parere, limitandosi ad alcune valutazioni di carattere generale. Ritiene innanzi tutto che lo schema dia certezza del diritto e sia utile per la trasparenza ed il contrasto alla corruzione in un settore delicato come quello delle partecipazioni pubbliche. Talune previsioni – che pure giudica positivamente – potrebbero essere oggetto di un'ulteriore riflessione. Richiama, in particolare, quelle relative ai requisiti richiesti per la nomina a componente degli organi di amministrazione delle società, che potrebbero eventualmente essere graduati in relazione alle dimensioni degli enti costitutivi, fermo restando l'irrinunciabile applicazione di un principio generale di trasparenza. Analogamente le previsioni relative alla possibilità di stabilire deroghe all'applicazione della nuova disciplina ed alle funzioni della Corte dei conti si prestano a maggiori specificazioni, così come il generico riferimento alle norme del codice civile, in quanto applicabili.

Bruno TABACCI, *presidente e relatore*, ringrazia il Sottosegretario Rughetti ed i parlamentari intervenuti nel dibattito per le pertinenti osservazioni formulate, delle quali terrà conto nel predisporre una proposta di parere che trasmetterà a tutti i componenti della Commissione entro mercoledì sera, in vista della seduta già convocata per giovedì prossimo alle 8,30.

La seduta termina alle ore 11,40.

Plenaria

(2^a antimeridiana)

Presidenza del Presidente
Bruno TABACCI

La seduta comincia alle ore 13,35.

INDAGINE CONOSCITIVA

Indagine conoscitiva sulla semplificazione e sulla trasparenza nei rapporti con gli utenti nei comparti finanziario, bancario e assicurativo:

Audizione di rappresentanti dell'Associazione nazionale promotori finanziari (ANASF), dell'Associazione italiana Leasing (ASSILEA) e dell'Associazione Italiana del Credito al Consumo e Immobiliare (ASSOFIN)

(Svolgimento e conclusione)

Bruno TABACCI, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Introduce, quindi, i temi dell'audizione, ringraziando per la loro partecipazione i rappresentanti dell'Associazione nazionale promotori finanziari (ANASF), dell'Associazione italiana Leasing (ASSILEA) e dell'Associazione Italiana del Credito al Consumo e Immobiliare (ASSOFIN).

Maurizio BUFI, *Presidente dell'Associazione nazionale promotori finanziari (ANASF)*, Gianluca De Candia, *Direttore generale dell'Associazione italiana Leasing (ASSILEA)*, Chiaffredo SALOMONE, *Presidente dell'Associazione Italiana del Credito al Consumo e Immobiliare (ASSOFIN)* svolgono approfondite relazioni sui temi dell'indagine.

Bruno TABACCI, *presidente*, dopo aver svolto alcune considerazioni conclusive, ringrazia i rappresentanti di ANAS, ASSILEA e ASSOFIN e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle ore 14,30.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sulle cause del disastro del traghetto Moby Prince**

Martedì 21 giugno 2016

Plenaria

26ª Seduta

Presidenza del Presidente

LAI

È presente alla seduta, ai sensi dell'articolo 23 del Regolamento interno, il dottor Fabio Ignazio Scavone in qualità di collaboratore della Commissione.

La seduta inizia alle ore 11,10.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il PRESIDENTE avverte che della seduta odierna verranno redatti il resoconto sommario ed il resoconto stenografico.

Ai sensi dell'articolo 13, comma 5, del Regolamento interno, avverte altresì che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso e sul canale web del Senato.

Chiede all'ingegner Mignogna, consulente tecnico di parte nel processo di primo grado, se ritenga che il suo intervento debba essere secreto. Stessa domanda rivolge ai commissari.

L'audito e i commissari avranno la possibilità di chiedere in qualsiasi momento la chiusura della trasmissione audio-video e la segretazione dell'audizione o di parte di essa, qualora ritengano di riferire alla Commissione fatti o circostanze che non debbano essere divulgati.

A norma dell'art. 13 del Regolamento interno, preciso che è la Commissione a decidere su un'eventuale richiesta in tal senso.

Audizione dell'ingegner Giovanni Mignogna, consulente tecnico di parte nel processo di primo grado

L'ingegner MIGNOGNA prende in considerazione la posizione e l'orientamento della petroliera Agip Abruzzo, descrive il tragitto del traghetto fino al momento dell'impatto, nonché l'angolo di collisione tra le due imbarcazioni. Attribuisce l'esplosione a bordo del Moby Prince alla presenza di gas di combustione e non di esplosivo, fornendo tutte le informazioni del caso. Smentisce la presenza di nebbia come causa della tragedia e si sofferma invece sull'avaria al timone e ad altri apparati elettrici di allarme. Ricorda che il sistema antincendio non era in funzione.

Esprime critiche al comportamento del comandante della petroliera Superina e descrive il movimento del traghetto alla deriva.

Il PRESIDENTE chiede come sia stato possibile organizzare una procedura di sicurezza a bordo del traghetto.

La senatrice PAGLINI (*M5S*) pone domande sulle manomissioni a bordo del traghetto e sullo stato della rada.

Il senatore COLLINA (*PD*) chiede un approfondimento sull'avaria nella timoneria.

La senatrice GRANAIOLA (*PD*) pone domande sull'esplosione a bordo del traghetto.

L'ingegner MIGNOGNA descrive le procedure di sicurezza avvenute a bordo del traghetto e ricorda che l'incendio non ha investito alcuni dei locali del traghetto. Conferma l'ipotesi di un'esplosione non attribuibile ad esplosivo e avanza la tesi di una virata compiuta dal traghetto per evitare un ostacolo.

La senatrice MUSSINI (*Misto*) pone domande sulla timoneria e sull'area di divieto di ancoraggio e pesca.

Il senatore CAPPELLETTI (*M5S*) chiede approfondimenti sulle avarie riscontrate nel locale timone e sulla velocità tenuta dal traghetto.

Il senatore URAS (*Misto*) chiede quale possa essere stata la causa dell'avaria del timone e pone domande sui controlli tecnici.

Il senatore FLORIS (*FI-PdL XVII*) formula quesiti sul comportamento del comandante Superina e sulla situazione in rada.

La senatrice PAGLINI (*M5S*) chiede notizie sulle condizioni operative delle bettoline.

L'ingegner MIGNOGNA precisa che una virata del traghetto, per quanto brusca, non possa aver provocato l'avaria al timone. Ricostruisce gli esami compiuti nel locale della timoneria e sottolinea la presenza di guasti sull'impianto elettrico che hanno avuto effetti anche sulle trasmissioni in VHF. Ritene che il traghetto andasse ad una velocità di quindici nodi. Informa sui compiti del RINA, sulle difficoltà dei soccorritori e sui compiti delle bettoline in rada.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Il PRESIDENTE informa sul prossimo ciclo di audizioni e rinvia a lunedì 27 giugno, ore 13, il termine per la presentazione dei quesiti per l'ammiraglio Albanese.

La seduta termina alle ore 14,15.